Duello C. 1. F. 4

EX LIBRIS JACOBI MANZONI

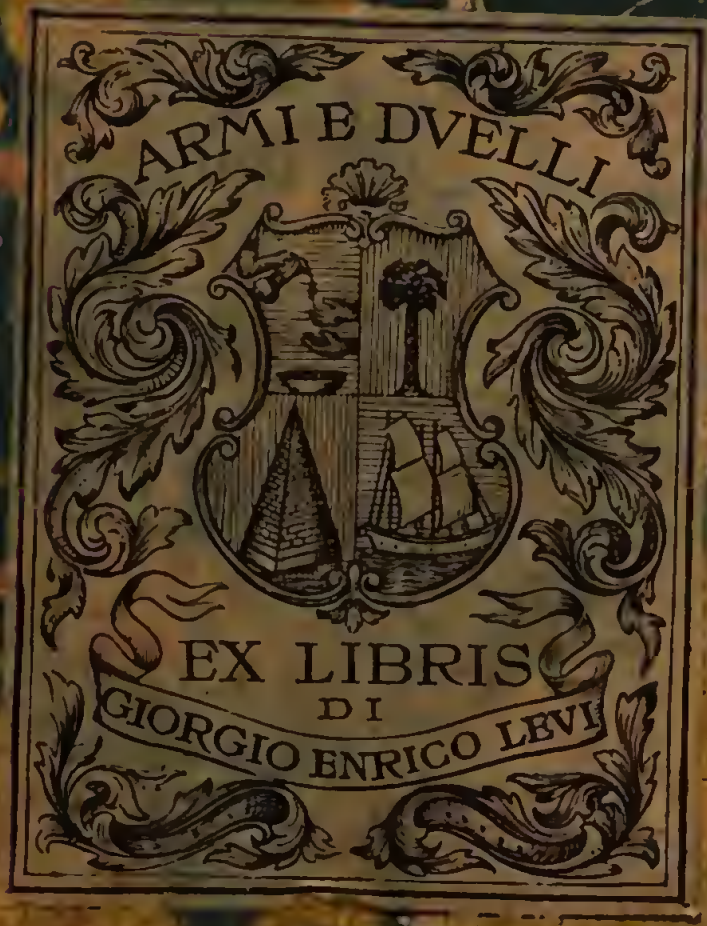

BIBLIOTECA
DUELLO
GIORGIO ENRICO
LEVI
C 7 1
I
4

IL DVELLO

DEL MVTIO

IVSTINOPOLITANO.

CON LE RISPOSTE CAVALARESCHE, DI NVOVO CORRETTO, ET RISTAMPATO.

Con Priuilegio del Sommo Pontefice Giulio III. & dello Illustriß. Senato Veneto, & d'altri Prencipi,

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI ET FRATELLI. M D LIIII.

ALLO ILLVSTRISS.
S. DON EMANVEL
PHILIBERTO PRINCIPE
DI PIEMONTI.

BIBLIOTECA NAZ. ROMA

HIERONIMO MVTIO
IVSTINOPOLITANO.

CONSIDERANDO io molte uolte fra me ſteſso i diuerſi ſtudij, et le uarie operationi de' mortali quanto piu con diritto occhio quelle uengo eſaminando, tanto piu chiaramente à me par di comprendere, che due principalmente ſiano quelle coſe, dalle quali regolata eſſer ſi uegga la uita humana: & queſte altre non ſono, che

temenza di uergogna, & diſiderio di honore: dellequali l'una affrenando, & l'altra ſoſpingendo gli animi noſtri, ſi fattamente gli gouernano, che d'altro morſo, ne d'altro ſprone non par che ſi ſentano hauer alcun biſogno. Ilche coſi eßere manifeſtamente potrà apparire a chiunque uorrà andar diſcorendo per le molte maniere del uiuer tenute da ogni ſeßo & da ogni età, & per tutte le arti meccaniche, & liberali. Ne ſolo queſto che detto ho, potrà egli uedere, ma ſcorgerà ancho ra, che quanto ciaſcuno è di piu gentile ſpirito, tanto a queſti due affetti piu ſi ſente eſſere ſottopoſto: & che eßi non ſolamente nelle humane creature, ma fra gli animali bruti ſi fanno anchor ſentire, & maggiormente in quelli, che piu ſono di generoſo cuore. Ma ſi come fra ogni terreſte animante l'huomo ſopra tutti gli altri nobiliſſimo piu ſi troua a tali paſ-

sioni essere soggetto, cosi fra gli huomini non ueggo conditione di alcuna persona, laquale piu si mostri di uergogna timorosa, ne di honore disideroſa, di coloro, iquali fra caualieri honorati cercano di douer essere degnamente annouerati. Conciosia cosa che essi per guardarsi dall'una, & per fare dell'altra acquisto, non che altro, ma la persona, & la uita non rifiutano di spendere, & di gettare. Et questo si puo apertamente uedere in quelle querele, che tutto di nascono fra loro: lequali con tutto che assai souente siano leggierissime, pur non dimeno con prontissimi animi corrono a diffinirle con armata mano: & a cio fare con tanta pompa, & con tanta festa si conducono, che mostra bene, che essi a gran felicità si attribuiscano, che a loro sia uenuta opportunità di mostrare quanto siano bramosi di honore. Ma percio che gli intelletti no-

ſtri dalla graue, & tenebroſa ſoma de' terreni corpi oppreſsi, & adombrati, non potendoſi alla eccellenza della lor natura inalzare, malageuolmente poſſono anchora diſcernere la uerità delle coſe, ſpeſſe uolte adiuene, che da falſa apparenza ingannati quello abbracciamo per buono, che è da fuggire, & quello come mala coſa ſchifiamo, che douueremmo con ogni noſtra affettione ſeguitare. Et cio ſi come nelle altre coſe, coſi nella diſtintione delle opere uergognoſe dalle honorate ci ſuole anchora interuenire; che i caualieri piu da uolgare openione tirati, che da giudicio di ragione conſigliati prendono l'arme à tale hora, che per auentura non meno ſarebbe lodeuole il laſciarle. Ilche hauendo io ueduto, & tuttauia uedendo la molta licenza, & il poco ordine, che intorno à gli abbattimenti ſi ſerua, ho uoluto, quanto è in me, porger mano à coloro, i-

quali per la uia dell'honore caualleresco di siderano di caminare, per uedere se io con alcun modo in su la diritta strada gli potessi ritornare. Et perciochè questa materia da due maniere di persone è comunalmente trattata, cioè da caualieri & da dottori: de' quali gli uni da quelle cose, che per sola esperienza apprendono, usano di pigliare il lor gouerno: & gli altri secondo quel solo, che trouano nelle loro carte dicono il lor parere; io della dottrina di questi, & della esperienza di quelli mi sono affaticato di fare una nuoua mescolanza; alla quale hauendo anchora aggiunto il condimento delle mie inuestigationi, & di altri miei studij, spero che ella habbia ad esser tale, che per auentura potrà aggradire à chi non haura il gusto troppo fastidioso. Or perciochè à prendere questa honoreuole fatica non picciolo sprone mi è stato Illustrissimo Prencipe

l'hauere io ueduto quanto il gentilissimo animo uostro fosse disideroso, che io alcuna cosa scriuessi in questo suggetto (che nel tempo, nel quale io mandato dal mio signor Marchese a Nizza di Prouenza a seruire il S. Duca uostro padre &) uoi, non una sola uolta da uoi imposto mi fu, che douendoui io mandare delle mie scritture, ue ne mandassi in materia di Duello) Per tal cagione gia ui appresentai io, & hora ho publicati questi miei libbri, giudicando che le cose scritte in suggetto di honore ad honorato Prencipe ottimamente si conuengano. Et qual piu honorato doueua io poter trouare, che uoi nato di legnaggio chiarissimo, uera progenie di eccellentissimi Prencipi, di Serenissimi Re; & di sacratissimi imperadori; & che in età anchor puerile cominciaste a dar manifesti segnali di chiarissima uirtù.

Io & da quelli infino all'hora, qua-

si da odoratissimi fiori concepetti spe-- ranza di pretiosissimi frutti : & poi di giorno in giorno mi sono andato auue-- dendo , che con le opere ui andate tut-- tauia faticando per uincere quella ope-- nione , la quale sapete che si ha al mon-- do honoratissima di uoi . Ilche fin ad hora ui è si bene succeduto , che in una cosi caualleresca corte , come è quella , nella quale uoi uuete , sete in pochis-- simo tempo diuenuto uno specchio di ua-- lore , & di gentili costumi . Là on-- de ne è seguito , che haucndoui CAR-LO QVINTO IMPERADO-RE *glorioſissimo costituito capitano de' caualieri della sua corte , & di par-- te anchora dello , esercito suo per com-- mune consentimento è giudicato , che uoi a que' gradi aggiungete maggiore hono-- re , che da quelli non riceuette . Come a Prencipe honoratissimo adunque ri--*

torno io ad appresentarui questi miei li-- bri di materie di honore con ferma spe- ranza, che si come hora scriuo à uoi delle cose che a ualorosi caualieri si ap-- partengono; cosi (se al superno Signo-- re piacerà di concedermi tanto di ui-- ta) scriuerò anchora a caualie- ri i notabili essempij del uostro ualore.

I CAPI DI QVELLE COSE, CHE IN QVESTI LIBRI SI CONTENGONO.

NEL PRIMO LIBRO.

ELLA origine de' Duelli. carte. 8
Regola dell'attore, & del reo. c.10.
Per qual cagione il mentito sia l'attore, & quale sia la natura delle mentite. c.12
Delle maniere delle mentite. c. 14
Delle mentite certe. c.14
Delle mentite conditionali. c.15
Delle mentite generali. c.16
Delle mentite spetiali. c.17
Delle mentite sciocche. c.18
Se ad ingiuriato nel cospetto di alcun Principe basta rispondere in presenza di caualieri priuati. c.21
Conclusione dell'attore & del reo, & del ritorcimento delle mentite. c.22
Delle ingiurie compensate, o raddoppiate. c.23
Che per le mentite non si dee incontanente correre alle arme. c.25
Della forma de' cartelli. c.26

Del mandare i cartelli. c.27
Del mandare i campi. c.28
Del numero de campi, & della sospitione. c.29
Che dopo la disfida non è lecito offendersi i caualieri, se non nello steccato. c.30
Quando altri richiede altrui per offesa fattagli da terza persona. c.30
In caso che nasca disputa sopra la querela, o sopra la persona del richieditore, quello, che si habbia a fare. c.31
Se il suddito dee obedire al suo Signor, che gli uieti il combattere. c.32
Come debbiano i caualieri prender le querele per combatter legittimamente. c.34
Conclusione del primo libro. c.36

NEL SECONDO LIBRO.

Della ingiuria & del carico. c.38
Quanta sia uergogna di chi fa ingiuria altrui con soperchiaria, o in altro modo malamente. c.48
Che non sopra ogni mentita si dee concedere abbattimento. c.42
In quali casi per le leggi Longobarde, & altre siano stati conceduti, & uietati gli abbattimenti. c.43
Per quali cagioni si debbiano poter concedere abbattimenti. c.46
Dell'offici de Signori intorno alle querele. c.46
Della forma delle patenti de' campi. c.48
Che fra padrini non hanno da nascer querela. c.50
De maleficij, & incanti. c.51

Che non si debbia combatter senza arme da difesa. c.53
Della elettion delle arme. c.54
Del di della battaglia. c.57
Delle cose che ne gli steccati occorrono. c.57
Chi fa motto de' circonstanti allo steccato dee esser casti gato. c.59
Se denegando, o interrompendo il Signor del campo la battaglia, ella si habbia pure a perseguire. c.59
Se i caualieri ne gli steccati pentir si possono di combat tere. c.60
Se i caualieri nello steccato possono mutar querela. c.61
Di quelli che non rispondono, o al campo non compa= riscono. 62
Quando si alleghino impedimenti del non comparire al capo come si habbia a fare. c.63
In quanti modi uincer si possano le battaglie. c.64
Cose, che succedono alle uittorie de gli steccati. c. 66
Della diuersita dell'antico, & del moderno costume in= torno a uinti. c.67
Della giustitia che hanno a fare i Signori. c.68
Conchiusione del secondo libro. c.69

NEL TERZO LIBRO.

Chi non dee esser riceuuto alla proua delle arme. c.71
Se bastardi possono muouer Duello. c.73
De uinti, & delle restitutioni di honore. c.74
Se un uinto, & poi uincitore possa altrui richiedere. 75
Che dopo la disfida per nuoua occasion si puo ricusar di uenire a battaglia. c.76

Chi non puo essere a battaglia richiesto. c.77
Delle disaguaglianze de' nobili, & prima de Signori. 78
Delle disaguaglianze de' nobili priuati, c.81
Con quali persone debbia caualiero entrare, & con qua
li non entrare in battaglia. c.82
Del chiamare alla macchia. c.84
Del dare i campioni. c.86
Se fra Re si debba uenire a battaglia per querela di
stato. c.89
Delle sodisfattioni che tra caualieri dar si debbono. c.92
Che nõ si dee andare appresso alle opinioni del uulgo 93
Delle sodisfattioni in generale. c.94
Delle sodisfattioni per le ingiurie de' fatti. c.95
Della contraditione di alcune uulgari openioni in mate
ria di sodisfattione. c.96
Delle sodisfattioni da darsi per le ingiurie de' fatti. c.97
Delle sodisfattioni da darsi per ingiurie di parole. c.98
Che il dare altrui sodisfattione non è cosa uergogno-
sa. c.100
Che le arme con ragione si debbono adoperare. c.101
Conclusione dell'opera con una breue repetitione delle
cose dette ne' tre libri. c.103

DEL DVELLO
LIBRO PRIMO.

DELLA ORIGINE DE' DVELLI.
CAPITOLO PRIMO.

LA MATERIA *del Duello da diuersi diuersamente infino ad hora è stata trattata: che quale ne ha scritto delle opere in generale, & quale ha fatto de' consigli in querele particolari. & di quanti per adietro hanno scritto in questo sugetto, non ce n'ha ueruno, ilquale nel principio de' suoi uolumi non si sia faticato per dimostrare con molte ragioni, che il uenire alla proua delle battaglie priuate è cosa dalle legge Imperiali non approuata, & dalle christiane dannata. ilche si come io confesso esser uero, cosi mia intentione non è di spendere hora molte parole in dimostrarlo: che quando io speraßi per disputare copiosamente in questa sentenza di poter persuadere a' caualieri, che eßi a gli abbattimenti douessero dare il bando, a questa sola impresa uolgerei lo stilo, senza entrare a parlar di alcuna regola di quelli: ma conoscendo, che quanto io intorno a cio tentaßi di adoperare, sarebbe fatica perduta, non mi uoglio hora senza speran-*

za di fare alcun profitto mettere a parlare contra quello, di che mio intendimento è di douer ragionare. Ne incontro al nome del Duello mi ſtendero io con molta ſcrittura in dimoſtrare, quale foſſe appreſſo gli antichi Latini la ſignificatione di queſta uoce: ma ſolamente diro, che quello, che noi hora chiamiamo Duello, & delquale io in queſti libri di parlare intendo, non è altro, che una battaglia fatta da corpo a corpo per pruoua della uerita. non dico fatta piu da due, che da piu perſone; percioche anche piu di due conducere ſi poſſono in cotal pruoua che & due, & tre per parte, & piu anchora poſſono prender querela, & ſopra quella in uno ſteccato uenire ad abbattimento. Or donde habbiano hauuto origine i Duelli, per uolerlo io inueſtigare non andro ricercando ne la hiſtoria de gli Horatij, ne de' Coruini, ne de' Torquati: ne gli abbattimenti ſcritti da gli antichi Poeti fra Caualieri de gli eſerciti nimici: Ne recitero la battaglia di Dauid con Golia: ne altra coſa ſimigliante: percioche que' tali eſempij a me ſembra, che ſotto queſto titolo mal ſi poſſan riporre: concioſia coſa che quelle battaglie le piu nõ erano per querele ſpeciali, che haueſſero fra ſe coloro, che combatteuano; ne a quel fine le faceuano, alquale ſi fanno hogi gli abbattimenti ne gli ſteccati; & ſe pur alcuna ſomiglianza in quelle di queſti ſi truoua, ſi come appreſſo Homero in quella di Menelao con Aleſſandro, & appreſſo Virgilio in quella di Enea con Turno, per eſſere fra loro ſtata la quiſtione delle moglieri: pur la loro principale intentione non par che foſſe di uenire a quegli abbattimenti per le loro particolari querele: ma dopo molta

po molta guerra di prendere essi il carico di terminare le battaglie di amendue gli eserciti. Questo non uoglio tacer io, che se sotto il nome del nostro Duello possono uenire dirittamẽte esempij di alcuna antica historia, quelle battaglie ci doueranno esser riceuute, lequali sotto Scipione furono fatte in Hispagna ne' giuochi da lui fatti per le esequie del padre, & del zio, doue per uia di disfide si uenne a diuerse battaglie: et fra le altre essendo fra due cugini nata contesa per cagion di alcuna giuriditione, si condussero alla diffinitione della spada. Ma cotali essempij sono nelle historie radissimi; & quello, che cerchiamo noi, è, donde questo costume di combattere per querele particolari in Italia sia uenuto; ilquale sappiamo, che sotto la Signoria de gli antichi Romani non era in alcuna consuetudine. Anzi per differenza di honore si legge appresso Cesare, che Pulfio, & Varreno si sfidarono a douer mostrare contra le nemiche gẽti il lor ualore. Ne qui de' gladiatori si conuiene far mentione, che lasciamo hora stare, che quello era nome uergognoso, la doue hora le persone infami da gli steccati debbono essere ributtate, ma quelle loro batttaglie non entrano nella diffinitione, che noi habbiamo data al duello. Coloro ueramente, i quali à questi abbattimenti in Italia diedero introduttione, furono i Longobardi, si come ageuol cosa è comprendere per le loro leggi. Et Aliprando uno de' loro Re in una sua legge fa fede, che questo era loro antico costume. Essi adunq; cõbatteuano per alcuni casi speciali nelle lor leggi conceduti, et espressi: et combatteuano dauanti i loro legittimi giudici: & secondo che erano perdẽti, così erano dãnati dalla giustitia; si

come anchora nelle loro leggi si troua esserne fatta mentione. & noi di questi casi nel secondo libro piu chiaramente tratteremo a conueneuol luogo. Et combatteuano coloro non da Caualieri, ma per ordinario con i scudi, & con bastoni (eccetto che per querela di infidelità) si come manifestamente si dichiare nel libro secondo della Longobarda alla legge trentesima del titolo cinquantesimoquinto. di che non par che la principal loro intentione fosse il rispetto dell'honore; ne che i uinti per qualunque cagione rimanessero ne infami, ne prigioni del uincitore. Ma poscia procedendo il tempo di mano in mano tra dal costume de' Longobardi, & dall'arte della guerra, & dalle regole, che hanno formate, o approuate le corti, il Duello a tal segno è peruenuto, che non ci ha cosi honorata persona, ne priuata, ne publica, che non habbia per cosa honoreuole il saperne ben ragionare; o che non degni di mettere in scrittura il suo parere. La onde noi come ad honorata impresa hauendoui posto mano, ne andremo di parte in parte scriuendo secondo che piu giudichere mo esser necessario, & opportuno, parlandone pure come in sugetto di honore.

REGOLA DELL'ATTORE ET DEL REO. CAP. II.

Er entrare a ragionar delle cose al Duello appartenenti, poi, che a quello si viene per lo mezo della disfida, questo principalmẽte mi par che sia da inuestigare, quale debbia essere colui, a cui il richiedere si apparteng a. Et percioche questo capo uariamente da gli scrittori è stato trattato, uolendosi da loro regolar questa parte con l'ordine delle questioni ciuili, sapendo io che in cose di caualleria alle leggi ciuili si ha da ricorrere in caso che stilo d'arme non ci habbia, et non altramente; dal costume de' caualieri la legge prendendo, cerchero di dargli quella, che per me si potra piu spedita, & piu chiara determinatione. Et dico, che due sono le maniere delle ingiurie. L'una de parole, & l'altra di fatti, & che delle ingiurie di parole lo ingiuriante è l'attore, & di quelle de' fatti l'attore è lo ingiuriato. Come per cagion di essempio di ingiuria di parole. Antonio dicea Lucio, che egli è traditore; Lucio risponde che egli mente. Ad Antonio tocca di prouare il detto suo, & cosi a lui s'appartiene di richiedere Lucio alla battaglia. La ingiuria ueramente de' fatti è tale. Antonio da una bastonata a Lucio. Lucio a uolersene risentire bisogna che dica, che colui ha fatto malamente, o oltre parole di tal significato; & cio dicendo, Antonio gli risponde con la mentita; & cosi anche nelle ingiurie de' fatti la querela pure con le parole si contesta: & a Lucio ne rima-

ne il domandare Antonio alla battaglia. Et in somma tutto questo tratto si risolue, che colui il quale legittimamente è stato mentito, habbia ad essere attore, et con questa uia si recidono tutti que' casi, quali possono altrui parere piu malageuoli à determinare. Ma percio che non ci mancano de' dottori, i quali questa sentenza non solamente dannano, ma anchora con ignominiose parole biasimano coloro, che cosi tengono, non mi par di douere questa parte con silentio trappassare. Et dico primieramẽte, ch'io desidero maggior prudẽza in loro; che si usurpano titolo di prudenti, da che non cõtenti di dire la loro openione, si inducono a dir uillania cauallieri, et a Prencipi, che sentono dispersamente da loro. Et per uenire a quello, che da loro si dice, E propongono contra questa regola la legge di Federigo Imperatore per la quale chi di homicidio fosse cõdannato, dicendo hauerlo fatto difendendosi, sarebbe attore. Et non intendono, che anche questo caso sotto la regola nostra si comprende: conciosiacosa che se colui, ilquale ha l'altro accusato di homicidio, non è egli l'attore, è percioche non si ha da combattere sopra la querela mossa da lui, ma sopra quella, che propone l'accusato; la quale proponendo egli ne diuiene accusatore, opponendo al morto, che lo habbia assalito: & a chi il morto difende, si appartiene di ribbuttar quella accusa, & puo dir che colui mente; & cosi colui che legittimamente uiene ad essere mentito, rimane attore. Et quando l'accusato di homicidio quello potesse negare, a lui sarebbe lecito di rispondere all'accusatore con la mentita, per la quale al mentito medesimamente toccherebbe il carico del prouare. A questo ag-

giungono, che se altri dira a me, che io sia traditore, & io li risponda che mente, colui non sera percio richieditore infin che non mi richiede, il che puo forse altrui parere ingeniosamente detto: ma io non so che si uogliano per quelle parole significare, ilche sia contra la regola data di sopra, & so che chi non richiede, non è richieditore; ma dico bene, che a colui di richieder me s'appartiene, & non a me di richieder lui: & che conseguentemente il mentito douera essere attore: & non richiedendomi egli, o il detto suo non prouando uero, per mal caualiero hauera da esser reputato. Dicono anchora pur per abbattere la nostra regola, che se altri dira, che io sia traditore, & io dica, che egli mente, & che io gliele uoglio con le arme prouare, che in tal caso saro l'attore io, & non il mentito: & io se risponder uolessi, come ad una si nuoua allegatione si conuerrebbe, direi, che quando il mentito replicasse, il prouare non tocca a te, ma a me, che io ho da mantenerti con l'arme, che tu se traditore, & tu da difendere che non se tale, in tal caso ad altrui che al mentito non si douerebbe dare il carico del prouare. Ma percioche a me sembra che questo non sia molto di scriuere ne con degnita, ne con grauità, lasciando queste cosi lieui contese, dico che io parlo del diritto, & ordinato procedere de' caualieri: che se altri si uorra pregiudicare a se stesso, & non uorra seruare ne stilo, ne legge, io a lui non scriuo questa regola, ne so se essi, che uogliono dar nuoui ordini alla caualleria sanno limitar le formule de' tribunali ciuili in maniera, che qual uorra a se stesso pregiudicare, non possa uscir fuori del termine prescritto. Posso io mostrare altrui il

buon camino, & perche egli a boschi si trasuij, o uada ne fossi a traboccare, non si douera percio dire, che la strada da me mostrata gli sia men che buona. Per costume di honorati caualieri a qualunque di parole offeso basta rispondere con la mentita senza multiplicare in ciancie, ne di uoler prouare, ne di far mention di arme, ne di campi. Et chi questo ordine seruera, trouera esser uerissimo quello, che io di sopra ho detto: cio è che il legittimamente mentito sempre douera essere attore. Ne uoglio io andare rispondendo a tutti que' particolari, che da dottori a questo proposito si disputano, per non esser tedioso col souerchio parlare, & per non esserne alcuno di maggior peso, che qual si sia di quelli, a quali ho risposto, douendosi massimamente da' caualieri tenere per ferma conclusione quello, che da me è stato detto delle due maniere delle ingiurie; & per conseguente a quale si appartenga il difendere, & a quale prouare. Et toccando la pruoua al mentito, non mi par se non ben fatto, che noi delle mentite habbiano alquanto a ragionare, percioche conosciuta la loro natura, & le loro maniere, piu agevolmente sopra la quistione dell'attore, & del reo si potra determinare.

PER QVAL CAGIONE IL MENTITO SIA ATTORE: ET QVAL SIA LA NATVRA DELLE MENTITE. CAP. III.

Molti puo parere ſtrana coſa, donde queſto ſia, che per dire altri altrui ladro, o traditore, o quale altra parola è piu tenuta ingiurioſa, egli non gli fa carico tale, che con mentita non ſe ne poſſa ſcaricare: ma come ci è data una mentita uon ui ha piu parola, che da quel carico ci poſſa ſolleuare. Et ad alcuno pare, che à cui è detta la maggior uillania, quegli douerebbe eſſere attore, & non a chi è detta la minore: & chiara coſa è, che maggiore ecceſſo è il fare un tradimento; che il mentire, eſſendo maßimamente nel tradimento la menzogna anchora cõpreſa: di che ſarebbe conſeguente, che nõ il mentito, ma colui, che tradittore foſſe chiamato, do ueſſe eſſere il richieditore. Per tanto è da ſapere, che la coſa è ſtata ben coſi ordinata, che le leggi non tãto al peſo delle parole hanno uoluto hauer riſguardo, quanto hanno mirato di prouedere, che non lo ingiuriato, ma colui che fa la ingiuria debbia ſentire il carico del prouare, che primieramente ſi preſume ciaſcuno eſſer buono, ſe non ſi pruoua in contrario: & percio parlando altri di altrui contra quello, che di ragione ſi preſume, ragioneuol coſa è, che gli pruoui il detto ſuo. Poi ſe a dicitori delle ingiurie la prona non toccaſſe, la porta uerrebbe ad eſſere aperta a mille falſe accuſe, dalle quali gli huomini pur ſi guardano per la malageuolezza del pro

uare. Qui mi potrebbe alcuno rispondere, se a gli ingiuriânti si richiede essere attore, donde è che nelle ingiurie de fatti non a colui, che fa, ma a cui uien fatta l'ingiuria, si conuien di prendere la proua? Et a questo rispondo io, che perche io dia bastonate altrui, se ben l'offendo, non percio gli appongo mancamento di cosa, della quale pruoua si habbia a ricercare, ma egli uolendo dare biasimo a me, ch'io habbia tristamente adoperato, ha da mantenere le sue parole. Et hanno i lettori da notare, che & di sopra, & nel presente capitolo & in altri luoghi io uso questa parola ingiuria nel suo larghissimo significato per ogni offesa, o carico di fatti & di parole: & parlo de gli abbattimenti secondo la hodierna usanza. che della propria significatione di quella uoce ci riserbiamo a douerne parlar nel secondo libro: doue anchor tratteremo quali siano le ingiurie così di parole, come di fatti, che meritino & che non meritino abbattimento. & in questo primo libro lo scriuere nostro non molto si dilunga dalla uolgare consuetudine. Et per tornare alle mentite dico, che non per forza di ingiuria, che in quelle sia, il mentito è attore, ma percioche col negare l'altrui detto si da repulsa alle ingiurie; & si opera, che chi altrui accusa di alcuna colpa, ha da mostrare che colui di quello sia colpeuole! Et percioche ne' giuditij ordinarij, così al tribunal ciuile, come al criminale, ogni negatione, con la quale altri risponda, o dicendo che l'auuersario menta, o che non dica il uero, o che non sia uero quello che egli dice, fa che colui che nega, uiene ad essere il reo, non altramente nel giudicio caualleresco ogni uolta che altri dira altrui parole ingiuriose, & che lo ingiuriato

risponda negando, in qualunque modo che egli neghi, lo ingiuriante ha da essere egli lo attore. Ne da una semplice negatione ad una mentita ui è altra differenza, che del piu, & del meno honesto parlare. Ma percioche del negare le forme sono diuerse, che negationi sono: tu menti, tu non di il uero; tu di il falso; tu ti parti dalla uerita; cio non è uero: questa è bugia; la cosa non sta cosi, & altri tali modi di dire, si come tutte le negationi sono repulse di ingiurie rispõdendo ad ingiurie, cosi rispondendo a parole, che non offendano altrui, molte di esse diuentano ingiurie. Che se ragionando io alcuna cosa, come si usa tutto di senza far carico ad alcuno, altri mi rispondera, che io non dica il uero, o che io mi parta dalla uerita, o in alcuna altra cosi fatta maniera, con questa forma di risposta uerrà a darmi imputatione di bugiardo, & per conseguente a farmi ingiuria. Et dapoi che ogni ingiuria di parole per una uolta puo esser ritorta, a me sara lecito con ogni negatione ripulsar quella ingiuria: & la mia negatione seconda hauera forza di mentita, & la sua prima di ingiuria; & a questo modo egli con carico uerrà a rimanere. Ma se mi fara risposta, cio non è uero, o la uerita sta altramente, o in altro cotal modo, questa non sara parola ingiuriosa, ne mi fara alcun carico; anzi se io replichero con una di quelle forme, le quali io ho detto che possono diuentare ingiurie, esso con una altra negatione la potra ributtare, & allhora col carico me ne uerro a rimanere. Et la differenza dell'essere una parola ingiuriosa, et altra no, procede da questo; che il dire; tu non di il uero, rimprouera altrui che egli parli contra la uerita; & cosi le al-

tre ſimili maniere: la doue il dir, cio non è il uero, & le altre riſpoſte tali uiene a ſignificare, non che colui dica il falſo, ma che poſſa credere di dire il uero, cõ tutto che la coſa coſi non ſia, & che egli ne debbia eſſere male informato; che anche queſta è riſpoſta da far ſenza carico. Ben è uero che in un caſo falla queſta regola: che ſe io diceſsi di hauer fatta alcuna coſa & che altri mi riſpondeſſe, non è uero, mi farebbe carico, non potendoſi dire che io foſsi male informato, parlando di quello, che diceſsi di hauer fatto io, & percio queſta tal riſpoſta con una altra negatione ſi conuerrebbe ributtare: & la negation mia ſarebbe la repulſa, & quella di colui la ingiuria, ſaluo ſe in quel dir mio che io haueſsi fatto coſa ueruna, io faceſsi carico altrui; che in tal caſo non è il uero; farebbe repulſa, & io col carico me ne rimarrei. Et da tutto queſto diſcorſo ſi uiene in queſta concluſione

che ſe altri ſi guardera di offendere altrui col ſuo parlare, egli in maniera alcuna non potra eſſer mentito. Ma & di queſta materia ſi ragionera anchorà al Cap. XI. di queſto Libro.

DELLE MANIERE DELLE MENTITE, CAP. IIII.

Ora acciochè ogniuno possa delle mentite hauer chiara contezza, di quelle ci stenderemo a ragionare, piu particolarmente dimostrando quante siano le loro maniere, & come dar si debbiamo, & come rispondere a ciascuna. Delle mentite adunque alcune ne sono certe, & alcune conditionali, & di quelle, & di queste, altre sono generali, & altre speciali & ne aggiungeremo noi una altra spetie anchora, di quelle, alle quali daremo nome di sciocche, & queste nelle maniere dette di sopra si potrebbono forse mescolare: ma pur per piu chiara dimostratione, ne uogliamo noi anchora separatamente parlare. Et prima che ad altro si passi da noi, habbiamo da dire, che questa materia di mentite è non meno malageuole da trattare, & da intendere, che necessaria da essere intesa: perche ella potra per auentura piu noiare, che dilettare altrui. Ne io mi assicuro di potere con lume alcuno di parole leuar si fattamente l'oscurita di questo suggetto, che io speri douer fare, che ogni condition di persone pienamente se ne possa di tutte le difficulta chiarire. Et di cio ho uoluto io ammonirne per tempo i lettori, accio non forse la nuoua asprezza di passar piu auanti gli spauenti: che dopo questa spinosa entrata assai piaceuole corso alla loro lettura troueranno. Ne dee altrui piu increscere la fatica del leggere, che a me quella dello scriuere, alla quale mi ha indutto desiderio

di fare giouamento altrui, facendomi prendere impresa, nella quale, oltra la durezza delle sentenze, per la nouita delle cose, che ui si ragionano, mi è conuenuto anchora usare di quelle parole; che usate di leggieri non si trouano da approuati scrittori: il che istimo che debbia esser lecito di fare in tutte le maniere delle scritture, accio non altri per diffetto di lingua si rimanga da esprimere i suoi concetti. Et tanto bastandoci di hauer detto per altrui chiarezza, & per iscusa di noi, alla materia delle mentite ritorneremo: & con quello ordine, che proposte le habbiamo, di capitolo in capitolo partitamente ne tratteremo.

DELLE MENTITE CERTE CAP. V.

E mentite certe chiamiamo noi quelle, che sono date sopra parole, le quali si affermi, che altri habbia dette di noi. come se io dicessi, o scriuessi ad alcuno. Tu hai parlato contra lo honor mio, la onde ti dico, che hai mentito. Et questa è mentita certa per affermare io, che cotale ha dettó mal di me. Vero è che per non esprimersi nel parlare mio la cosa, che è stata detta, la mẽtita è generale, & percio non è di uolere, che a uolere, che ella sia legittima, conuien che si dichiari quello, sopra il che si intende di darla. Et le mentite che sopra certe, & espresse parole si danno, sono quelle, che ueramente obligano il mentito alla proua; quando egli negar non possa di

hauer detto quello, di che è ſtato mentito. Et la forma di queſta è tale. Aurelio tu hai detto di me, ch'io nel tale atto ſon mancato di fede al mio Signore. Di che ti riſpondo, che ne hai mentito. Queſta è certa, & iſpeciale mentita, & per conſeguente legittima: che queſte ſono le conditioni principalmente neceſſarie alle legittime mentite. Et queſto ſolo ci baſtera di hauerne parlato in queſto capitolo, che a pieno ne ragioneremo ſotto il titolo delle ſpeciali: che delle conditionali, & delle generali ci conuiene parlare in prima, per douere hauere appreſſo di queſte piu chiara conoſcenza.

DELLE MENTITE CONDITIONALI. CAP. VI.

E mentite conditionali ſono quelle, lequali ſotto alcuna cõditione ſi mandano fuori, come ſarebbe a dire; Se hai detto ch'io ſia ladro: hai mentito, o hauendo detto, o dicendo ch'io ſia mancato di fede al mio ſignore, hai mentito, menti, & mentirai, che tanto è dire hauendo detto, quanto ſe hai detto: & tanto è, dicendo, quanto ſe dici, & dirai. Conditional modo di parlare è anchora quell'altro. Quante uolte hai detto, che io habbia diſhoneſtamente la tua donna tentata, tante hai mentito, che quel dire quante uolte hai detto la tal coſa, & la cotale di me, tante hai mentito, altro non ſignifica, che ſe una uolta la hai detta, hai mentito una uolta, & ſe due, due; & ſe tre uolte l'hai detta, hai mentito tre

uolte: & se dieci, dieci. Or queste mentite in cotal modo date, sono molte uolte cagioni di molte dispute, delle quali non se ne uede de leggieri il fine; che elle non hanno forza infin che la conditione non è uerificata: & cioè, infin che non si giustifica, che quelle parole siano state dette: & colui, a cui uien data in uoce, o in scrittura una tal mentita, secondo che egli colpeuole si sente così puo rispondere: & hauendo quelle cose dette, puo con parole generali cercare di sfuggirla: & se puo sopra alcuna cosa detta da colui formare nuoua querela, & dare a colui una mentita certa, non dee rimanersi di farlo. Se ueramente non le ha dette, puo o dire di non le hauer dette, & aggiungerui anchora una altra, mentita o generale, o conditionalmente detta; chi dice, che io habbia le tali cose dette, ne mente: o uero, se tu, o altri dice, che io le habbia dette, mente. Benche questo modo di scriuere è un procedere di mentita in mentita, & di conditione in conditione. E in questa guisa in parole multiplicando, non se ne trahe conclusione altra, che di hauere i lettori fastiditi, & imbrattatii muri. Non mancano di quegli scrittori, i quali danno per consiglio, che alle mentite conditionali rispondere si debbia, tu non se proceduto bene, ne secondo il costume de' cauallieri: quando bene procederai, ti rispondero. Nella quale openione io non concorro; percioche colui potra replicare, che io mento ch'egli non sia cauallerescamente proceduto: & alleghera molti essempij di cauallieri, che hanno quella maniera temuta nello scriuere: & così per non hauer saputo rispondere alla mentita conditionale, hauero aperta la uia all'auersario mio di dar

mene una certa. Egli bisogna essere bene accorti nelle risposte, massimamente infin che la querela non è in modo contestata, che sia manifesto quale sia l'attore, & quale il reo: altramente per poco auuedimento si cade in molti errori con non picciolo disuantaggio. Et quanto nelle risposte essere accorti si conuiene, tanto auanti, che altri si metta a scriuere, & ad auuentar mentite, se egli è di honore disideroso, si ha da giustificare in modo, che non ui habbia bisogno di disputare, se le parole dell'oltraggio siano, o non siano state dette: & chi altramente si regge, mostra di essersi mosso piu leggiermente, che honoratamente.

DELLE MENTITE GENERALI. CAP. VII.

A mentita generale è di due maniere per rispetto della persona, et per rispetto della ingiuria. Per rispetto della persona è generale la mentita quando nõ si nomina alcuno, a cui ella si dia. come è a dire, chi ha detto di me, ch'io habbia fatto ribellione al mio Signore, ha mẽtito. Et a questa mentita si tiene da caualieri, che persona non sia obligato a rispondere: ilche a me par che sia ottimamente inteso: cõciosiacosa che questo carico potrebbe toccare a molti, potendo molti hauere quelle parole dette, et cosi uno con molti hauerebbe da combattere, il che non è conueniente: ne combattere per una querela piu di

una uolta si concede, & altri nella spada altrui non rimetterebbe l'honor suo. Senza che potrebbe anchora auuenire, che tale prendesse la querela, che intention di colui non fosse stata di dare a lui quella mentita. La onde per cessare tãti disordini è il migliore, che questa tal mẽtita non sia per legittima approuata. L'altra mentita, la quale habbiamo detto esser generale per rispetto della ingiuria, è tale. Quintilio tu hai detto male di me; o tu hai parlato in pregiuditio dell'honor mio, et per tanto ti dico, che hai mentito. Questa mentita per non essere data sopra parole, nelle quali si dichiari qual sia quella cosa, che dicendosi sia stato detto male, o parlato in pregiuditio dell'honore, è generale; che in molte maniere si puo dir male di altrui, & parlare in pregiudicio dell'altrui honore: & potrebbe auuenire, che chi che sia haueſſe di altrui tenuto ragionamento in uarie materie, lequali colui, di cui fosse stato parlato, si potesse tenere ad onta: et per tanto è necessario di esprimere la cosa, dõde l'huomo si tiene offeso, accioche altri possa deliberarsi se egli uuole prendere a prouare il suo detto, o se egli il uuole con l'arme prouare, o pur ciuilmente. Per queste cagioni adunque nõ dee essere per legittima riceuuta cotal mentita: & colui, che data la ha, se intende di douer uenire a diffinitione di querela, ha da tornare a scriuere particolarmente, dichiarando quello, perche egli a douere scriuere s'è mosso; se pur di tornarui à tempo gli sara conceduto. Et questo dico io, percioche una cosi fatta mentita non solamente non lega, ma anchora è molto pericolosa di essere ritorta: alla qual cosa mi marauiglio, che alcuno infino a questo giorno (ch'io sappia) non

habbia

habbia aperti gli occhi, se nõ quanto io (non ha molti anni) ne diedi un poco di lume. Et il pericolo, ch'io dico, è tale, quale formandosi un caso si potra ageuolmente uedere. Sempronio a sentito che Sulpitio ha detto di lui, che egli è un'usurario, et sopra queste parole hauendo intendimento di rispondergli gli scriue. Sulpitio tu hai detto male di me; & per tanto ti dico, che hai mentito. Sulpitio che per auentura sapra piu che un solo difetto di Sempronio, gli potrà dire in risposta: io confesso hauer detto male di te, ma ho detto di quel male, che tu fatto hai: & ho detto, che gia commettesti il tal misfatto, & il cotale, et isporrà quali: & con questi producera le testimonianze de' suoi detti senza far mẽtione di quel particolare, del qual Sempronio intende di risentirsi. Et soggiungera, si che tu menti, che io, dicendo male di te habbia mentito. Qui se ben Sempronio tornando a scriuere dicesse, io dico che hai mentito, dicendo ch'io sia usuraio, non percio la sua mentita uerrebbe a farlo rimanere reo, concioſia cosa, che patendo eccettione la general mentita, ella sarebbe bene stata ritorta, conoscendosi, che in dir male di Sempronio Sulpitio non hauesse mentito. Et dà poi che la prima mentita fosse stata conosciuta falsa sarebbe da presumere, che la seconda anchora in se falsita conteneſſe, percioche chi una uolta è cattiuo, sempre si presume esser cattiuo nel medesimo genere di cattiuità. Et essendo contra Sempronio la presontione, a lui si richiederebbe essere attore, di maniera, che per difetto della generalità della mentita egli uerrebbe a cadere in un cotal pregiudicio, oltra che tale potrebbe essere il mancamento, ilquale contra colui fosse stato ciuil

mente prouato, che ne come reo, ne come attore non potrebbe entrare in Duello. Conchiuda io adunque, che si per lo poco ualore, ilquale ha in se la mentita generale, di mettere altrui obligation di pruoua, come per lo pericolo, che ella porta con se debbono i caualieri guardarsene del tutto. Et quando per altro guardare non se ne douessero, si se ne douerebbono guardare, per non hauer cagione di multiplicare in iscritture, conuenendo si a caualliere piu lo stringersi alle opere, che lo stender si nelle parole.

DELLE MENTITE SPECIALI.

CAP. VIII.

E mentite speciali sono quelle, che sono date a speciali persone, & sopra cose espresse, & particolari, & l'essempio è questo. Siluio tu hai detto, che il giorno della battaglia di Pauia io abbandonai le insegne. Di che ti dico, che hai mentito. Et questa è quella mentita, la quale di sopra habbiamo chiamata certa, & legittima. Vero è che si uuol uedere prima che cosi si scriua, di hauere tali pruoue, & tali testimonianze del detto, alquale si intende di dar repulsa con la mentita, che altri non possa negarlo, che se io non hauro le pruoue conuenienti, colui mi potra risponder che io mento, che egli habbia quelle parole dette, & in tal caso tocchera a me non il difendere che io non habbia le insegne abbandonate, ma il prouare, che colui mi habbia tal biasimo appo-

sto. Se ueramente colui non potra negarlo, non ne rimarrà dubitatione alcuna, che a lui il prouare non s'appartenga. Et quando egli pur negasse di hauer detto quelle parole, et che io gliele prouasse cõ legittime testimonianze, uolendo egli appresso prendere il carico di prouare per battaglia, che io haueßi quel mancamento commesso non si douerebbe percio uenire ad abbattimento: che in negando di hauer detto quello, che egli haueße detto, uerrebbe ad esserßi disdetto; & la presontion sarebbe, che egli cosi foße bugiardo nella accusa, come nella negatione. Et in quelle querele, doue appariße falsita manifesta nõ debbono permettere i Signori, che ad abbattimento si possa uenire. Ne i caualieri debbono i tali casi uergognarsi di rifiutare la battaglia, essendo molto piu honoreuole lo schifarla con ragione, che il farlesi incontro fuori di ogni douere, & di ogni obligatione. Or essendo questa, della quale in questo capitolo habbiamo parlato, la uera & legittima mentita, con questa sola debbono cercare i caualieri di dar repulsa alle ingiurie, quando da alcune si sentiranno offesi, & uolendo essi darle in uoce, o in scrittura, debbono si fattamente chiarirsi delle parole, delle quali si tengono oltraggiati, & in tal maniera fondare la loro intentione, che ueruno loro detto non possa essere negato, ne ritorto, se sopra la questione dello attore, & del reo non uogliono appresso hauere a disputare.

DEL DVELLO DELLE MENTITE SCIOCCHE.

CAP. IX.

L uulgo, intendendo, che colui, al quale è data la mentita, perde la elettion delle arme, pur che dica altrui, che mente, senza hauer risguardo alcuno al modo del dire, si crede di fare una bella opera. Et di qui è, che ogni di dalle bocche del popolo alcuna nuoua sciocchezza si sente riuscire; che quale dà delle mentite prima che altri fauelli: Se tu di, che io non sia huomo dà bene, tu menti per la gola; il che è un mutar l'ordine della natura: che essendo la mentita non altro che una risposta, in questo modo si uiene a rispondere prima che altri habbia parlato. Vero è, che altri talhora udendo, che alcuno, pogniamo caso, dica di lui, che egli è un ladro, suol rispondere: Se tu di che io sia ladro, tu menti: la qual mentita uniuersalmente si tiene, che incontanente faccia carico altrui: ma la forma di quella pare a me che sia tale, che dia commodità al dicitor di quelle parole di risoluersi bene, se uuole continuare in quelle, quasi dicendo guarda bene, se uuoi affermare quello, che detto hai; che affermandolo, intendo di darti mentita: & non ritornando colui à dirlo, per parer mio, quella mentita non è da stimare che leghi; che l'huomo dee pure alcuna uolta poter pentirsi, hauendo cosa ueruna detta, o in cólera, o con pocá consideratione: Ma per tornare alle mentite sciocche; quale anchora con maniera piu da ridere dice: se tu uuoi dire, ch'io non sia tuo pari, menti;

doue non ſolamente ſi riſponde auanti che altri habbia parlato, mà ſi da anchora la mẽtita in ſu la uolontà: che per uolere io dire coſa che ſia, in fin che io non la dico, non mento; Si come per hauer uolontà di andare a Roma non ſi puo dire, ch'io uada infin ch'io non mi metto in camino. Et di queſte tali mentite ne habbiamo noi ueduto anchora uſare a de gli huomini non uolgari. Ne uie piu legittima di queſte è da ſtimare quell'altra, che è ſtata alcunà uolta uſata; Hauendo detto male di me, hai mentito; & negando di hauerlo detto, menti che ſe io ho detto male di te, o puoi prouare, ch'io l'habbia detto, o no, ſe puoi prouarlo, a te ſi conuien dire. Tu hai detto (ſia per eſſempio) ch'io ſono heretico; & dimoſtrare, ch'io detto l'habbia; & ſopra la eſpreſſa, & particolare ingiuria darmi la certa & iſpetiale mentita; ſe non puoi prouare, ch'io di parole ti habbia ingiuriato, & uuoi entrare in querela meco, a te ſi richiede di apporre a me che io habbia detto male di te: & a me tocca di riſpondere, & di dare repulſa al biaſimo, che tu mi dai. Et non è coſa conueneuole, che tu uoglia imporre a me titolo di maldicente, & occupare il luogo della mia riſpoſta; & della mia repulſa; & fare officio di attore, & uolere eſſere reo. Ma queſte ſono maniere di ſcriuere trouate da huomini o troppo ingenioſi, o poco intẽdenti, & io queſta mentita iſtimo non ſolamente non eſſere legittima, ma anchor come ingiurioſa parola douerſi potere con una altra mentita ributtare: che io, il quale mi ſentiro non hauere oltraggiato colui, potro ſicuramente riſpondergli, che mente, ch'io negando di hauer detto male di lui menta. Et che diro di quell'altra?

che altri incontrando un suo nimico dira? Metti mano, ch'io ti mostrero, che se un poltrone: & colui risponderà tu menti, & senza altramente mettere mano pensera di hauere fatto un ben gran carico all'aduersario suo: & non intendera, che quel dire, metti mano, ch'io ti prouero che se tale, uiene a significare, io il ti prouero se metterai mano: & non mettendosi mano, colui non è tenuto di fare piu auanti. Egli s'è anchora ueduto, che domandando altri altrui alcuna cosa, come sarebbe a dire; non hai tu dette le tali parole? non fosti tu il tale giorno nel cotal luogo? in uece di rispondere si, o no, s'è dato per risposta una mentita; le quali tutte, et delle altre cosi fatte, che ricordarle di una in una non è mia intentione, & raccorle sarebbe troppa fatica, el le, dico, non uogliono punto piu di quella di colui, che hauendo perduta la cintura, disse che chi gliele haueua tolta mentiua, o quella di quell'altro, che hauendo altrui sentito far uento con le parti di dietro, disse, Se tu di a me, tu menti per la gola. Et a queste cose si aggiunga, che non meno uane, & isciocche sono quelle altre, delle quali hora daro gli essempii. Io diro da pari a pari a chi che sia, che egli è uno adultero: & colui non fara altro motto allhora; ma uno altro giorno con soperchiaria di arme, o di persone mi dira ch'io mento. Vno altro sentendosi medesimamente ingiuriare, si stara senza far risposta: & poi da una finestra dira al dicitor della ingiuria, che ha mentito; o anchora publichera un cartello con mentite. Queste dico, & le simiglianti non sono di ualore, percioche date non sono caualleresca mente. Ne' biasimi dati altrui in presenza, & senza soper-

chiaria, o uantaggio, non si uuol cercar uantaggio alle risposte: ma alle ingiurie, che presentialmente sono dette, presentialmente si uuole rispondere; a quelle che dette ci sono di lontano, di lontano poßiamo fare rispoßta: & a quelle che sono scritte, ci è lecito di rispondere in iscrittura, ne io hauero io mai per legittima quella mẽtita, che sia data con piu uantaggio, che non è stata detta la ingiuria: percioche rispetto alcuno non mi dee ritenere da rispondere a chi presente mi oltraggia, saluo se colui non fosse cosi armato, o cosi accõpagnato, che respondendogli io, mi potesse fare soperchiaria, che in tal modo ingiuriandomi, a me non si disdirebbe cercare il mio uantaggio. Ben è uero, che se persona alcuna, hauendo io il modo di fare soperchiaria a lui, mi desse carico di infamia, io non douerei rimanermi da rispondergli, che mente: & sarebbe la mia mentita legittimamente colui potrebbe allegare, che l'atto mio fosse stato soperchieuole, douendone la colpa essere data a lui, ilqual uedendomi a se superiore, fosse uenuto a farmi oltraggio. Ma fuori di questo caso hanno i caualieri da osseruare, che le mentite uogliono essere date cosi, o piu honoratamẽte, come sono state dette le ingiurie. Che se altri lontano da te di te haura detto male; & tu di lontano potrai dare la mentita, potrai scriuergli, che ha mentito, & in presenza gliele potrai dire. Et se egli haura scritto cosa in pregiudicio del tuo honore, & tu scriuendo potrai fargli rispoßta: & honaratamente farai, se a lui presente darai la mẽtita. Et poi che qui mi è uenuta fatta mẽtione dello scriuere a colui, che lontano da altrui dice mal di lui, uoglio io aggiungere, ch'io so, che da alcuno si suol dire,

che quale è il primo allo scriuere, quegli è l'attore; la quale openione in maniera alcuna non è da approuare; che l'attore è colui, il qual muoue la querela, & colui muoue la querela, il quale dice la ingiuria; o sia in uoce, o sia in iscrittura, o presente, o lontano: & pur che altri non si faccia pregiudicio col modo dello scriuere, lo scriuere piu primo, che secondo non ha da pregiudicare. Anzi ho io ueduto disputarsi fra caualieri intendenti, et honorati, che essendosi di qua, & di la publicati cartelli con mentite, ogniuno difendeua di essere stato il primo a publicare; pretendendo da loro, che quale primo fosse stato a scriuere, fosse in sul uantaggio. Et perciochè de le soperchiarie habbiamo parlato; & soperchiarie si fanno non solamente per essere superiori di arme, o di persone, ma per lo rispetto anchora de' luoghi priuilegiati, o del cospetto de' Prencipi, doue altrui non è lecito di potersi liberamente risentire; qui mi potra dire alcuno, che douero fare io, se nel cospetto di alcuno Prencipe mi sara detta parola di oltraggio? A questo risponderò sempre, io, che ne egli douerebbe mancare di ributtarla con mentita: ne il Prencipe douerebbe punto hauerlo a sdegno; che piu dee essere comportato altrui il dar repulsa alle ingiurie, che il farle. Et se egli sostiene che in presenza sua io sia offeso, maggiormente dee sostenere, ch'io mi diffenda. Vero è che per riuerenza si douera rispondere con una di quelle mentite, le quali habbiamo detto, che piu di molestia in se contengono. Et questo aggiungero, che tanto piu mi terrò esser tenuto a rispondere, quanto se quello, di che mi fie dato il biasimo, sara di interesse di quel Prencipe, dauanti al qua-

le io ſaro accuſato. Ma io non preſcriuo legge ad alcuno: anzi dico la mia openione, laquale chi ſeguitera fara honoratamente; a chi non parrà di ſeguitarla, la conſuetudine ſara per legge. Ben torno a dire, che i Prencipi douerebbono piu patientemente comportare il diſcarico, che il carico altrui fatto alla loro preſenza.

SE AD INGIVRIATO NEL COSPETTO DI ALCVNO PRENCIPE BASTA RISPONDERE IN PRESENZA DI CAVALLIERI PRIVATI.

CAP. X.

T percioche del parlare nel coſpetto de' Prencipi ho fatto mentione, mi torna a mente una dubitatione, la quale ſuole naſcere fra caualieri: et cioè; ſe mi peruerranno a gli orecchi parole dette in biaſimo di me fuori della preſenza mia dinanzi ad alcun Prencipe, dando io per repulſa di quelle parole mentita dauanti a gentilhuomini, che titolo di Signoria non habbiano; ſe dire ſi potrà, che io habbia all'honore mio ſodisfatto. Et openione di molti è, che le riſpoſte dar ſi debbiano in preſenza di dignità o eguale, o maggiore di quella, che le parole della ingiuria ha udite. Pur non dimeno eſſendo ſopra queſto dubbio a me accaduto di ricercarne gia il giudicio di Fráceſco Maria Duca d'Vrbino; alquale la noſtra età, mentre gli uiſſe, diede il primo nome nelle leggi de gli abbattimenti, da lui ne riportai cotal riſpo

ſta. Ne punti dell'honore come altri all'honore ha ſodiſ=
fatto, coſi ha ſodisfatto al douer ſuo: & il parer mio è,
che benche le parole dishonoreuoli ſiano uſcite udendo=
le un Precipe, l'hauere riſpoſto con mentita, che da orec
chi di gentilhuomini ſia ſtata raccolta, debbia eſſer pie=
niſſima ſodisfattione; & diro maggiore, che ſe Pren=
cipe, o Re ne foſſe ſtato teſtimonio. Et la ragione, che
a coſi douer dire mi muoue a queſta, che i Signori ſono
molte uolte poco ſeruanti delle coſe, che all'honore s'ap=
partengono, auenga che male adoperino coloro, che per
qual che ſi ſia la cagione ad operare contra quello ſi la=
ſciano traſportare: ma pur coſi aſſai ſouente uſano di
fare, che tratti dalle biſogne de gli ſtati non riguardano
che ſi diſdica, o che ſi conuenga: il che de' gentil'huomi
ni non auuiene, iquali altra coſa non hanno che da loro
al pari dell'honore ſia hauuta cara: la onde io conchiudo
in punto di honore eſſerſi al douere pienamente ſodiſ=
fatto qual hora ſi è ſodisfatto in preſenza di perſone, che
a quello hanno principalmente riſguardo. Tale fu la ri=
ſpoſta di quel Signore: & io a quella aggiungero, che in
materia d'arme i Re, & gli Imperadori altro non ſono,
che gentilhuomini, & caualieri: ne eßi medeſimi ſi uer=
gognano di chiamarſi di coſi fatti nomi: & per
tanto in opera di caualleria ſi douera haue
re fatto aſſai ogni uolta, che in pre
ſenza di gentilhuomini, et di
caualieri ſi haura fatta
la conueneuole
riſpoſta.

CONCHIVSIONE DELL'ATTORE, ET DEL REO: ET DEL RITORCIMENTO DELLE MENTITE.

CAP. XI.

T per uenire ad un fine di queſto trattato di mentite, & per conchiuder la queſtion dell'attore, & del reo, poi che di ſopra habbiamo determinato che a cui è data la mentita per ripulſa di ingiuria, colui è attore, acciochè piu chiara cõtezza ſe ne poſſa hauere, habbiamo ben diligentemente da eſaminare quali ſiano le legittime mentite: & per queſta eſamination ricordarci ſi conuiene di quelle coſe, che trattando delle loro maniere habbiamo di ſopra ragionato: & principalmente della propria natura della mentita; la quale è di riputtare la ingiuria; & che quando ella non fa queſto officio, eſſa diuenta ingiuria, & con un'altra mentita gli ſi puo dar repulſa; & con queſto fondamento dico, che la mentita ſi puo legittimamente dare alcuna uolta ſopra la affermatione, & altra ſopra la negatione; & auuiene talhora, che ſopra la affermatione dar non ſi puo: & talhora ſopra la negatione non ha luogo: & per conſeguente & qui: & quiui eſſendo data, ella puo eſſere ritorta. Ne manca anchora che ella in una medeſima querela & ſopra la negatione, & ſopra la affermatione ſi puo dare ſenza ſoggiacere a repulſa in alcuna delle parti. Et qui del detto noſtro a mano a mano ſoggiungeremo gli eſſempij. La mentita adunque legittimamente da

ta ſopra la affermatione è tale, di quale habbiamo di ſo
pra poſto piu di una forma: altri dice di altrui che egli
è ribello del ſuo ſignore, colui gli riſponde, che men=
te. & queſta mentita non puo eſſere ſchifata per eſſer
data in repulſa del biaſimo, che è ſtato appoſto. Ma ſe
io diceſſi di alcuno, che egli foſſe huomo da bene, & che
altri ſopra queſte parole mi deſſe una mentita, in queſto
luogo ella non ſarebbe repulſa, ma ingiuria; & io po=
trei dire che colui mentiſſe ch'io mentiſſi; & a lui ſi ap=
parterebbe di far la pruoua, che colui non foſſe huomo
da bene, ſi per la ragion, che ho detta della ingiuria, co=
me anchor, percioche di ogniuno ſi preſume che egli ſia
buono, non ſi prouando il contrario: & ci dice, che al=
tri non è buono, ha da prouare il mancamento da lui
commeſſo, per lo quale egli huomo da bene non debba
eſſer riputato. Paſſiamo hora alle mentite, le quali date
ſopra la negatione o ſono legittime, o poſſono legittima
mente eſſer ritorte. Se alcuno diceſſe di me, che in un fat
to d'arme io non haueſſi fatto il debito mio, & io gli ri=
ſpondeſſi con mentita, quella ſarebbe legittima riſpoſta
che con quel dire ch'io non haueſſi fatto il mio douere,
uerrebbe a pormi addoſſo nõ picciolo carico di infamia;
della quale lecita, & conueneuole coſa ſarebbe, ch'io
con la mentita ſcaricare me ne doueſſi: & eſſendo qui
la mentita repulſa di ingiuria, & eſſendo anchora la
preſontione in fauor mio (che da preſumer non è di al=
trui, ſe non che egli faccia il ſuo douere) per ogni riſpet
to a chi tal biaſimo haueſſe tentato di darmi, ſi richiede
rebbe, che egli foſſe attore. Ma ſe altri diceſſe di non
eſſer mancato di fede al ſuo ſignore, & io gli riſpon=

deßi che mente, dir mi potrebbe egli tu menti ch'io menta; & ragioneuolmente ſi dourebbe dire, che coſi riſpoſto mi haueſſe, perciòche con quelle parole non facendo colui ingiuria a ueruno, ne di alcuno preſumere douendoſi, che egli ſia di fede mancato, io con la mentita, che gli dò, non difendo me; ne altrui di alcuna ingiuria; anzi uengo ad oltraggiar lui: di che egli quella mentita puo legittimamente ritorcere: & io uengo ad eſſere dirittamente mentito; & per conſeguente a rimanere attore. Ci reſta hora a dimoſtrare quale ſia l'eſſempio di que' caſi, ne quali in una medeſima querela & ſopra la affermatione, & ſopra la negatione ſi poſſa dare la mentita. che ne da queſta; ne da quella parte luogo a repulſa non ui rimanga, egli è adunque tale. Due caualieri ſi conducono allo ſteccato per combattere, ſono appreſentate arme, ſopra le quali diſputandoſi ſe elle ſiano, ò non ſiano da rifiutare, la giornata trapaſſa ſenza battaglia; naſce quiſtione ſe elle di ragione ſiano ſtate rifiutate, ò no: chi dice che con ragione ſi ſono potute rifiutare, fa carico a colui, che le ha portate; chi dice che di ragione rifiutare non ſi doueano, fa carico a chi con quelle cõbattere non ha uoluto: & per tanto facendoſi coſi con la negatione, come con la affermatione carico o all'una, o all'altra parte coſi ſopra la negatione, come ſopra la affermatione, ſi puo dar mentita: & non piu ſopra la negatione che ſopra la affermatione puo ella eſſer ritorta, eſſendo in una, & in altra maniera data per repulſa, & non per ingiuria. Et tanto ci puo baſtare di hauer detto in queſto ſuggetto: che hauendo detto delle maniere delle mentite, come darle ſi conuenga, & quali ritorcere ſi

possano, quali no, ci pare di hauere assai a pieno dimostrato, quali habbiano da essere tenute legittime, & le gittime conoscendosi si uiene conseguentemente a conoscere, quale habbia ad essere l'attore. Et cosi (la Dio mercè) ci trouiamo hauere presso che ispedita questa materia non meno malageuole (come di sopra s'è detto) da trattare, & da intendere, che necessaria a douere essere da caualieri intesa.

DELLE INGIVRIE COMPENSATE, O RADOPPIATE. CAP. XII.

Asce anchora una nuoua quistione pure in materia di attore, & di reo, laquale non uogliamo senza alcuna dichiaratione lassar passare. Et questa è di que' casi, quando dall'una parte si dicono, & dall'altra si rispondono delle parole ingiuriose: & che o le medesime si replicano, o delle altre ui se ne aggiungono, di che fatto ne ho io questo titolo di ingiurie compensate, & radoppiate. Et per le compensate intendo, quando altri replica solamente la ingiuria, che a lui è stata detta, & altra non ue ne aggiunge: si come, Tu se un ladro: ladro se tu. Et le raddoppiate chiamo quelle, quando altri non contento di hauer detto all'aduersario suo la medesima parola di oltraggio, ue ne aggiunge appresso una altra, o delle altre; come se io dicessi altrui, che egli è un falsario, & egli dicesse a me, ch'io sono falsario, & homicida. Sopra questi casi muouono questione gli scritto-

ri di Duello, se ui habbia da seguire abbattimento, o no; & seguendone abbattimento, quale debbia essere il reo, & quale l'attore. Di che per dimostrar quello, ch'io ne sento, prima che dirne altra parola, mi risoluo che male accorto caualiere sara colui, il quale sentendo si imporre alcuna macula di infamia, non tanto sara intento a leuar quella, quanto a uoler con pari, o con maggiore ingiuria maculare l'aduersario suo; che egli douera anzi con mentita ributtar quella, che a lui sara stata detta, che o quella medesima replicare, o con altra moltiplicare in parole. Et cosi facendo, due frutti ne uera egli a conseguire: l'uno, che con la mentita incarichera il suo nemico di obligatione di attore; l'altro, che si fara conoscere per persona lontana, dalle ingiuriose contentioni. Pur quando il caso seguisse in alcuna delle gia dette forme, è anchor da uedere come egli si habbia a regolare. Dico dunque, che quando altri mi dica traditore, & io dica, traditore se tu, non aggiungendo parola, che habbia forza di mentita, abbattimento non ne ha da seguire: & se colui tornasse bene a replicare la medesima ingiuria piu altre uolte; tanto ne sarebbe, che di ingiuria una uolta ritorta non si da piu ritorcimento: ma se si rispondesse; tu menti ch'io sia traditore, che il traditor se tu, non ueggo perche abbattimẽto non ne habbia a seguitare: che con queste parole scarico me del carico, che egli mi ha fatto: & do a lui biasimo di traditore. Il che è che io ributto la ingiuria fatta a me, & dico ingiuria a lui con la repulsa obligandolo alla pruoua, & se bene egli replicasse, anzi tu menti tu, che io sia il traditore, non percio si sarebbe scaricato: ma haurebbe risposto a

quella ingiuria, la quale io haueßi detta a lui: & per eſſere la mentita data a me prima in tempo, haurebbe anche miglior ragione: & a lui ſi richiederebbe di prouare la uerita del ſuo detto. Ma ſe hauendomi chiamato traditore, io gli riſpondeßi, il traditore ſe tu; & egli appreſſo ſoggiungeſſe, Tu menti: in queſto caſo l'attore douerei eſſere io: perciochè egli non ſi ferma in ſu la prima ingiuria, ma riſponde a quella, che io ho detta a lui; & a me non rimane piu modo da potere obligare lui alla pruoua, eſſendo gia con la mentita da lui datami fatto attore. Ne ſi puo dire, che quella riſpoſta, Traditore ſe tu, habbia forza tanto di repulſa, quanto di ingiuria. che la repulſa ſta nella negatione: et ſe la negatione non ha forza di mentita, non fa carico: & eſſendo quella riſpoſta, Traditore, ingiuria, con una mentita ſi dee potere legittimamente ributtare, che anchora che uero ſia, che una ingiuria una uolta ritorta non patiſce piu ritorcimento, è da ſapere; che dal ritorcimento alla repulſa ui è differenza aſſai, che col ritorcimento io dica di te quello, che hai detto di me: ma con la repulſa non do a te il biaſimo, che tu a me dato hai, ma ſolamente libero me di quella, incaricãdo te non di biaſimo alcuno, ma della obligation della proua. Et che quello, che dico coſi ſia; Se altri dira che io ſia un ladro, & che io gli riſponda, che mente, queſta ſi dira ingiuria non ritorta, ma repulſata, & ſe ad una mentita di quelle, che di ſopra habbiamo moſtrate, che hanno natura di ingiuria, ſi dara riſpoſta con una altra mentita, queſto ſi chiamera ritorcimento. Et queſta è riſolutione uera, & ſecondo lo ſtilo de' cauallieri da douer eſſere approuata, et ſeguitata. Et quello

che lo

che ho detto delle ingiurie compensate, dico anchora del le raddoppiate; che non dalla multiplicatione delle ingiurie, ma dalle mentite si douera regolare chi douera essere l'attore, hauendo gia detto per adietro, che non al lo ingiuriato, ma allo ingiuriante in quistione di parole la pruoua dalle leggi è statuita. Vero è, che quando ne di quà, ne di là mentita non ui fosse, non senza alcuno carico rimarebbe colui, a cui le ingiurie fossero state dette o prima, o piu molte, o piu graui. Ne è da riceuere per buono quel consiglio, che uiene proposto da alcuno scrittore; che se io diro altrui traditore, & egli risponda a me ch'io son traditore, ladro, & assassino, io debbia soggiungere. Io ti prouarò con l'arme, che io non sono ne traditore, ne ladro, ne assassino; ma che tu se bene traditore: che pazza impresa sarebbe la mia potendo con la mentita farmi reo, uolermi fare attore, offerendomi alla proua; oltra che mal procedere sarebbe questo uoler uenire alla diffinitione di tante querele con una sola battaglia, non douendosi concedere abbattimento insieme per cose diuerse; percioche potendo auuenire che una di quelle fosse uera, & altra falsa, si uerrebbe a combattere insieme con ragione, & fuori di ragione, intorno allaqual cosa debbono bene pensare coloro, i quali formano le querele: & se sono non dirittamente formate, i Signori prima che diano le patenti de' campi, le hanno a far riformare, o almeno a proue-

dere quando i caualieri al campo saran-

no condutti, che i padrini in capi-

tolando diano loro conue-

neuole forma.

DEL DVELLO CHE PER LE MENTITE NON SI DEE CORRERE INCONTANENTE ALLE ARME. CAP. XIII.

R se bene nel ragionamento, ilquale intorno alle mentite fatto habbiamo, da noi è stato cõchiuso, che il mẽtito habbia essere l'attore; non intendiamo percio, che si intenda, che per la mentita si debbia incontanente correre alle arme; percioche essendo la pruoua della spada dubbiosa, & la ciuile certa, la ciuile è quella, per la quale ogni persona di honore dee piu cercare di potersi giustificare. che piu honorato dee essere tenuto colui il quale con certa pruoua approua l'honor suo, che quell'altro, ilquale con incerta testimonianza si crede di hauere all'honore sodisfatto. Ma io ueggo fra caualieri introdutta una cotale openione, che par loro di commettere uilta, altra pruoua tentando che quella della spada. Di che quanto si ingannino coloro, che cosi tengono, altro non diro al presente, se non che essendo la pruoua ciuile pruoua di ragione, & quella de gli abbattimẽti pruoua di forza, & la ragione essendo propria dell'huomo, & la forza delle fiere, lasciando noi la pruoua ciuile, & quella delle arme prendendo, lasciano quella che si richiede a gli huomini, per ricorrere a quella degli animali bruti. Ilche forse non farebbono molte uolte i caualieri, quando bene intendessero quale sia l'officio loro; & quando considerar uolessero, che cosa non meno caualleresca è il sapere ben riporre, che il sapere ben trar

re la ſpada. Doueranno adunque coloro, i quali legittimamente ſi ſentiranno mentiti, ſe haueranno modo da prouare per uia di ragione il detto loro, doueranno dico per quella metterſi in camino, & non prendere la ſtrada delle arme ſe non da neceßita coſtretti, & in caſo che altro mezo non habbiano da poterſi giuſtificare. Quegli altri ueramente, iquali ſi ſentiranno da non legittima mentita eſſere offeſi, quella potranno o ritorcere, o in altro modo leggiadramente riprouare.

DELLA FORMA DE CARTELLI.

CAP. XIIII.

Correndo altrui che egli habbia da ſcriuere cartelli, douera ſcriuere con quella maggior breuita che egli fie poßibile, formando la querela con certe, proprie, & ſemplici parole; & quella ſpecificando, o ſia ſtata la ingiuria di fatti, o di parole, ha da uenire a particolari di quella, bene eſprimendo le perſone, le coſe, i tempi, et i luoghi, che alla chiarezza di quella ſi appartengono; accioche altri della riſpoſta ſi poſſa riſoluere, che eſſendo il Duello una forma di giudicio, ſi come ne giudicij ciuili, ne criminali, & nelle attioni delle ingiurie, la particolare ſpecificatione ſi richiede: non meno è da dire che ella ſi conuenga ne' giudicij caualereſchi, non eſſendo la loro importanza minore. Et chi ſara attore richiedera l'aduerſario a battaglia; chi ſara reo ui aggiungera la ſua mentita: & non dee alcuno in tal maniera di ſcriue-

re uoler mostrare di essere eloquente, & copioso, ma con ignudo, & ischietto parlare ha da stringersi alla cõ clusione. Et cio dico io principalmente de' rei, i quali col soperchio scriuere si sogliono molte uolte pregiudicare, percioche non contenti di hauere con la mentita dato repulsa alla ingiuria, propongono, che loro siano mandati i campi, & dicano che difenderanno con le arme il detto loro. Le quali cose sono non solamente superflue, ma pericolose; percioche come altri ha data la sua mentita legittima, certa, & speciale, cosi incontanente il mentito è fatto attore; & a lui toccando la pruoua, a lui s'appartiene di eleggere qual uia piu gli aggrada da douer prouare il detto suo, o la ciuile, o quella delle arme, & eleggendo l'aduersario mio la pruoua delle arme, a me ne uiene la elettion di quelle. Or se io do la mentita, et appresso propongo la pruoua delle arme, io entro nella giuriditione di colui, & fo officio di attore; Di che è ragioneuole, che a lui ne rimanga l'officio mio: & poscia che io eletta ho la pruoua delle arme, la elettione di quelle a lui ne uiene a rimanere. che non è cosa honesta, ch'io chiami lui alle arme, & uoglia etiandio la elettione di quelle. Et qui ho io da aggiungere anchora una altra cosa, che con tutto che ordinariamente chi ha la elettione delle arme si intenda essere reo, io direi che ciò douesse cessare in questo caso: che se bene per parlare di arme io uẽgo a pregiudicare a me medesimo nella elettione di quelle, non percio la querela si uiene a mutare: anzi colui, che mi ha data la accusa di alcuno mancamẽto ha pur da prouare il detto suo, & non io da prouare la mia repulsa. Et per tanto diremo, che per uigore della ingiuria

fatta a me, & da me ributtata colui habbia pure ad essere attore; & che io per hauere chiamato lui alla uia delle arme, ne perda la elettione. Di che ne seguira, che colui haura da fare la pruoua della sua intentione con quelle arme, che saranno elette da lui. Et benche souerchio mi paia di ricordarlo pur per non passar con silentio cosa, che possa uenire a consideratione, si douera anchora hauer risguardo quali parole si usino ogni uolta, che si faccia mentione di battaglia: che il prouare, & il mantenere si prẽdono nella medesima significatione, & si appartengono all'attore: là doue il reo non dee proferirsi se non a difendere, & a sostenere, & quando di mantenere, o di prouare facesse proferta, egli ne diuerrebbe senza alcun rimedio incontanente attore. Ne delle risposte, lequali si hanno da fare a cartelli, intendo io di douere altro dire, se non che da quello, che di sopra ho scritto delle mentite, le risposte anchora si potranno regolare: & che quando sopra le mentite disputatione non occorra, al mentito altro non rimane, se non dissporsi alla giustificatione, o alla pruoua, o alla sodisfattione della ingiuria, & di questa parte che nel terzo luogo proposta habbiamo, nel terzo libro ne ragioneremo. Et qui non uoglio io rimanermi di dire, che cosa molto caualeresca sembra a me che sia in tutte le maniere dello scriuere il parlare honoreuolmente del suo nimico: che cosi il caualiere fa honore a se stesso, mostrando di hauer querela con persona honorata. La doue chi altramente fa, dishonora se medesimo, & si mostra uoluntaroso di combattere piu con la penna, che con la spada.

DEL DVELLO
DEL MANDARE I CARTELLI.
CAP. XV.

Oleuano gia i caualieri mãdare per disfida un guanto, & cõ poche paro le se ne spacciauano, quando haueua no a uenire ad abbattimento; che nõ era per auuentura stimato cosi gran de il uataggio di esser reo fra loro, non usandosi quella (non so s'io debbia dire ingegnosa o cauillosa) elettione di arme, la quale a nostri tempi si co= stuma. Dapoi uenne la usanza del mandare i cartelli: nel qual modo di procedere occorreuano anchora delle difficultà, & delle nouità, & spesse uolte con offesa del portatore. Et ultimamente s'è presa la maniera della publicatione: la quale è piu sicura, & piu spedita, massi= mamente dapoi che i Signori ueduta tanta multiplicatio= ne di querele hanno proueduto, che ne' loro stati cartel li non si habbiano ad appresentare, il qual modo essendo homai si fattamente introdutto, che da ciascuno si usa, nõ è necessario di dire intorno a cio molte parole. Tanto di ro, che come un cartello è publicato, et fede si ha della pu blicatione di quello, cosi dal di di quella si ha per intima to et per notificato, ne ui ha luogo ad iscusa, ne ad allegar di ignoranza. La onde con questo mezo è leuata la uia del nasconderſi, et tutti quegli altri sfuggimenti, che usa re si poteuano quãdo duraua il costume di appresentar gli. Questo diro anchora, ilche ho toccato di sopra par= lando delle mentite sciocche, che quãdo chi che sia mi ha ura detta una ingiuria presente, & senza uantaggio di

arme, o di persone, se io presente non gli haurò risposto per publicare poi appresso un cartello con mentite non mi terrò sodisfatto: che hauendomi colui senza soperchiaria incaricato, ne hauendogli io risposto, & uolendo di lontano rispondere uengo a confessare di non essere huomo da stare a fronte a fronte con esso lui, & cosi con opere consentendo, che egli mi sia superiore, non so come la scrittura a lui mi possa fare eguale. Et openione mia è, che tal mentita per legittima non debbia essere tenuta. Vero è che se bene io non rispondo incontanente alle parole ingiuriose, non percio auuiso, che mi debbia esser disdetto di potere uno altro giorno far risposta a colui, che le mi haura dette, solo ch'io non mi conduca a farla con alcun uantaggio. Et se alcuno sara talmente stroppiato, o debole, che rispondendo si uegga manifestamente, che l'altro senza fatica nol potrebbe offendere, a costui douera esser lecito di cercare il uantaggio da potere sicuramente rispondere: & cosi di tutte le ingiurie, che sono dette altrui con soperchiaria, anchor che dette siano in faccia, chiara cosa è che in iscritura rispondendo, & per uia di publicatione, legittimamente ui sara risposto. Et quando altri con una altra soperchiaria rispondesse, legittima sarebbe anchora quella risposta.

DEL DVELLO
DEL MANDARE I CAMPI.
CAP. XVI.

Per le leggi è ſtato ordinato in fauore del reo, che a lui coſi del campo, come delle arme ſi appartenga la elettione: & coſi ſi usò gia di fare per alcun tempo. Poſcia eſſendo ſtato conoſciuto che il ritrouare de' campi non è minor peſo, che beneficio, i rei hanno queſta fatica laſciata a gli attori: & hora ordinariamente gli attori ſono quelli, i quali i campi procacciano: ma uolendo nondimeno il reo uſar della ragion ſua, quella a lui non dee eſſer negata: & l'attore douera non mandare, ma riceuere la patente del campo. Et mandando il campo l'attore, ſe non lo mandera in termine di ſei meſi dal di che egli attore ſara conoſciuto, piu non potra sforzare l'aduerſario ſuo a battaglia, non eſſendo piu tenuto colui a riſpondergli: che le querele non ſi debbono mantenere eterne; ne altri ha da hauere altrui immortale obligatione, eccettuato nondimeno quando ui foſſe legittimo impedimento. Vero è che per iſtilo de' caualieri è ſtato ordinato, che non ſolamente dopo i ſei meſi, ma dopo gli anni anchora accettino le richieſte altrui, per non moſtrare che uogliano in alcun modo fuggir la battaglia. Se ueramente il reo uoleſſe mandare il campo, l'attore per ſei meſi douerebbe aſpettare: et non mandandolo il reo in quello ſpatio di tempo, mancherebbe grandemente all'honor ſuo: ne per tanto douerebbe l'attore in termine di altri ſei meſi mancare di

mandargliele egli a lui, & percioche di giusto impedimento ho fatto mentione, intendo giusto quello, che euidentemente si potra conoscere: che meriti scusa; come graue infirmità, guerra della patria, o del suo Signore, essendo la persona sua euidentemente necessaria a quella impresa, o anchor prigionia, della qual dubitare non si possa, che ella da lui sia stata procacciata, o che schifare potendola, non habbi uoluto: Delle quali cose anchora in tempo conueniente se ne douera dar notitia; & farne la legittima scusa; come piu ampiamente tratteremo nel secondo libro.

DEL NVMERO DE CAMPI, ET DELLE SOSPITIONI. CAP. XVII.

Gli è introdutto un tal costume, che si mandano tre patenti di campo: il che è fatto, accioche altri habbia maggior testimonianza di sicurezza. Ne di quelle pare che rifiutar si possa di accettarne una, saluo se (come gia ho detto) il reo uolesse prendere il carico del mandarle: nel qual caso haura da mandarne egli altrettante. Vero è che quando altri una sola ne mandasse, & che da allegar sospittione legittima non ui fosse, non so come honoreuolmente facesse colui, ilquale per non essersi seruato il costume di mandarne tre, riceuere non la uolesse, et sempre stimerei io che piu haues se all'honore sodisfatto chi l'una mandata haues se, che qual le tre haues se domandate. Il che tanto maggior-

mente dico, quanto ella fosse di maggior Signore. Che quando Imperadore, o Re, o loro Luogotenente, o Capitano generale, o altro gran Prencipe concedesse campo franco, non ueggo come senza uergogna rifiutar si potesse di andarui, non ui apparendo manifesta sospitione. Et i Re uien tenuto da alcuno che non possano essere allegati sospetti. La quale quanto sia approbabile sentenza lascerò giudicarlo ad altrui, & percioche con questo mio scriuere non intendo di acquistare particolar gratia, ne fauore, ma con la penna ho da fare solamente ritratto uero di quello, che ho nell'animo, dico, che se i Re non possono essere cattiui, sopra loro non dee poter cadere sospitione. Quando i Re, & gli altri Prencipi fossero eletti a Regni, & a Prencipati per merito di uirtu, si come fu la loro prima institutione, direi, che in loro douesse hauere luogo questa sentenza: ma essendo quella elettione in successione mutata; & i moderni da gli antichi Prencipi i piu di gran lunga degenerati: & leggendosi, & iscorgendosi de gli esempij, per li quali si uede, che molti di coloro, che nelle sedie reali sono costituiti, non seruano legge di fede, ne di uirtu; & che hanno i loro appetiti per legge; la mia openione è, che come chi che sia allega la sospitione, il Signore, quale, et quanto grande che egli si sia, contra cui ella sara allegata, piu auanti procedere non debbia: & che procedendo tutti quegli atti, che fara contra l'una, & in fauore dell'altra parte, ne questa rileuino, ne quella grauino di cosa ueruna: anzi che prouando la cagione della sospition legittima, quel tal prencipe per non competente giudice debbia esser giudicato: & che al caualiere non

debba pregiudicare, che altri sia ne di corona adornato, ne di mitra coronato. Et questo uoglio io aggiungere, che sono sicuro, che qual prencipe sara piu uirtuoso, & piu innocente; quegli con piu quieto animo sosterrà, che altri lo alleghi sospetto, & inuiolabilmente seruera l'ordine, che da me è stato detto: Et quale incontrario si uedera operare, sara da dire che sia di diuersi costumi, & di diuersa natura da quella, che a uero Prencipe si conuenga. Et che in lui dee ueramente poter cader cagione di legittima sospitione.

CHE DOPO LA DISFIDA NON E' LECITO OFFENDERSI I CAVALIERI, SE NON NELLO STECCATO: CAP. XVIII.

Apoi che altri ha altrui richiesto a battaglia, cosi ne al richieditore, ne al richiesto non è piu lecito in alcun modo offendere il suo aduersario; che quella richiesta obliga i caualieri a caminare per la uia ordinaria: Et anchor che tra loro nasceßero delle diſpute, & delle liti, da seruare hanno questa regola: percioche pendente la quistione, cosa alcuna non si ha da innouare. Et quale fra questo tempo all'aduersario suo facesse assalto, per mancator di fede dourebbe esser tenuto, giudicato, & dichiarato: & da altri caualieri per inanzi in altre querele come mal caualiero douerebbe esser ributtato. Et è questa sentenza cosi uniuersalmente approua-

ta, che a me con piu parole non è meſtiero di douerla piu auanti confermare.

QVANDO ALTRI ALTRVI RICHIEDE PER OFFESA FATTAGLI DA TERZA PERSONA. CAP. XIX.

Vole alcuna uolta auuenire, che altri offeſo da altrui di parole, o in altro modo, fara da uno altro dar ferite, o baſtonate all'offenditor ſuo. Et ſi cerca ſe il ferito, o baſtonato debbia richiedere l'auttore, o pur il percuſſore, alla quale domanda habbiamo pronta la riſpoſta. Che ſi come le leggi ciuili in ſimili caſi coſi cõtra l'uno, come contra l'altro procedono, coſi permettendoſi in tal caſo abbattimento, dourebbe il caualier poter procedere coſi contra l'uno, come contra l'altro di loro. Vero è che queſto ſi dice, quando certo ſia che l'uno habbia indutto, & che l'altro ſia ſtato indutto: Che quando la coſa non foſſe piu che manifeſta; non douerebbe eſſer lecito all'offeſo laſciar la querela certa per pigliare la incerta. Et certo eſſendo che egli è aggrauato da alcuno, la dubitatione, o preſuntione ſua non fa che egli ſia atto a richiedere altra perſona di honore, ſe prima non ſi diſgraua contra chi gli ha fatta la grauezza, & riſentendoſi contra chi lo ha con mano offeſo, et uincendolo, chiara coſa è, che diſgrauato ne rimane. Ma per uccidere o uincere quello, che egli haueſſe richieſto come auttore principale, nol ſo come foſſe rileuato; che quel

l'altro potrebbe sempre dire, che egli per suo particolare interesse lo percosse: & che la pruoua delle arme è pruoua incerta, ma la percossa è stata certa. Et in tal modo a lui ne rimarrebbe sempre quella grauezza. Per che io mi risoluo pur a dire, che il facitor manifesto della offesa, & non l'occulto attore si dee richiedere: Et questo affermo anchora quando ui fossero alcuni inditij, che di quelli dubitar si puo che siano falsi, ma dubitar non si puo dello offenditore.

IN CASO, CHE NASCA DISPVTA SOPRA LA QVERELA, O SOPRA LA PERSONA DEL RICHIEDITORE, QVELLO CHE SI HABBIA A FARE.

CAP. XX.

Molte uolte accade che altri richiede altrui a battaglia, et che il richiesto non accetta la disfida, ma risponde con alcuna eccettione; opponendo o che egli la querela nõ intende, o che ella a lui non tocca, o la persona del richieditore è infame, o ha altro carico, non è pari di conditione, o alre cose tali. Nel qual caso non è da dire, se non che prima che si passi piu oltre è necessario, che le difficultà nate si chiariscano: et il modo di chiarirle è, che i caualieri di comune concordia si rimettono al giudicio di alcun Prencipe, o di caualieri confidenti eletti da amendue le parti: & secondo che da loro è giudicato; cosi la querela si ha da lasciare, o da perseguire

Et quando altri non uolesse accettare il proposto giudicio, la openione de' caualieri sarebbe di lui, se fosse attore, che le oppositioni fattegli giustamente gli fossero state fatte. Et se fosse reo, che egli conoscesse hauer ingiusta querela da difendere. Et quando l'attore fosse egli, che il giudicio rifiutasse al reo, nõ rimarrebbe da far altro se senon starsene; quando ueramente il reo schifasse la determinatione, all'attore sia apparterrebbe di passar piu oltre; che hauendogli mandate, o notificate le patenti di campo, dourebbe tornare a mandargliele, o a notificargliele richiedendolo che o ne accetti una, o ne mandi tre altre a lui da eleggerne una, con protesta che non si risoluendo colui di accettare, o di mandare, esso gli fa intendere che accettera, & ha per accettata la tale, specificando una delle sue patenti; & che inconueniente termine si trouera a quel campo per diffinir con arme la querela con lui, se ui sara; altramente in contumacia procederà alla sua infamia, con quelle clausule che in tali casi si sogliono usare. Et è questo ordine caualleresco, & ragioneuole: che se un tal modo di procedere non si fosse trouato, ad ogniun sarebbe lecito come egli fosse a battaglia ricercato non uolere accettare ne battaglia, ne giudicio: & il richieditore senza rimedio ne rimarrebbe schernito. Et questo rimedio è lecito ad usare, quando il reo fugge il giudicio da douerne essere dalle parti eletto di comune concordia; o quando la querela è contestata, & chiara, ne piu ci rimane cosa da determinare: che rimanendo articolo da determinare, nõ si puo obligare altrui ad accettare, ne a mandare patenti di campo: che quelle hanno luogo, quando finite le dispute altro non rimane

che il uenire alle mani.

SE IL SVDDITO DEE OBEDIRE AL SVO SIGNORE CHE GLI VIETI IL COMBATTERE.

CAP. XXI.

Suol domandare da gli scrittori di questa materia, se essendo alcuno a battaglia ricercato, et uietandoglie le il suo Signore, egli habbia a seguitare la disfida, o il comandamento. Intorno alla qual dubitatione i cauallieri sono risoluti, che per i loro Signori uogliono ben mettere la uita ad ogni pericolo, ma l'honore il si uogliono a se stessi conseruare immaculato, & cosi hanno in costume di fare; che come a battaglia sono richiesti, o come intendono, che altri sia per richiedergli, o hauendo essi intentione di richiedere altrui, cosi si riducono in parte doue in potere del Prencipe loro non sia di fargli arrestare: & senza hauer risguardo ne a gratia di Signore, ne a perdita di beni, ne ad esilio di patria, a gli abbattimenti si conducono, & chi altramente facesse fra persone che delle arme facciano il mestiero, sarebbe stimato hauere un gran mancamento cõmesso, et che degno non fosse di usare fra caualieri: & quando egli uolesse tentare poi con altrui di prendere nuoua querela, da quella sarebbe legittimamente ributtato: & contra questo stilo per lungo uso confermato, et uniuersalmente, da caualieri approuato, non è mestiere che altri a disputare

s'affatichi. Ne in questo proposito si conuiene allegare la antica disciplina della guerra, per laquale non era lecito a soldato a uscire a combattere con soldato di esercito nimico contra il comãdamento, o senza licenza del Capitano: che questo si osserua anchora a nostri di in quella guisa, che da gli antichi si usaua di osseruare, ma i casi sono molto diuersi: concioſiacosa che altro è essere in uno esercito, doue si habbia obligatione di intendere a quella speciale impresa; & altro, starsi nella patria otioso. Poi gran differenza è da quelle disfide, che si leggono nelle antiche historie, a quelle del nostro Duello: lequali non haũdo hauuto in costume ne quasi in cognitione gli antichi Romani, non hanno potuto dar loro ne legge, ne regola alcuna. Appresso gli antichi i caualieri di due contrarij eserciti, i quali a questo proposito da dottori sono allegati, a battaglie particolari si conduceuano per una di due cagioni: o perche dalle parti era rimessa la diffinitione della guerra in alcuni pochi caualieri, si come fu fatto ne gli Horatii, & ne' Curiatij, & in tal caso il fare elettione de' combattenti s'appartiene a superiori, & non è lecito a ciascun che uuole il pigliarne la impresa, o uero si faceuano per dimostratione di ua lore: di che se ne leggono de gli antichi, & se ne ueggono tutto di de' nuoui essempij: & in questa maniera non è ueruno ne gli eserciti, che habbia piu obligatione uno, che uno altro, facendosi le cotali disfide in generale. Si che in questo caso soldato non ha da combattere senza licenza: ne per tal cagione non combattendo carico alcuno gliene rimane: concioſiacosa che egli ha da adoperare il ualor suo in quella guerra non secondo il suo

appetito,ma secondo il comandamento di colui, cui egli si è per prezzo,& per fede obligato, non hauendo esso obligatione di interesse particolare. Colui ueramente, il quale ha carico speciale di querela di honore,a quella si tiene hauere tanta obligatione,che molte uolte abbandona l'essercito, la patria,& il natural suo Prencipe, & Signore. Intorno alla qual cosa io diro partitamente quello,che a me ne occorra. Vero è che quando in due nimici eserciti fossero due cauallieri,i quali hauessero l'uno cõ l'altro querela,non douerebbono ne l'uno richiedere,ne l'altro rispondere senza l'auttorita de' loro Capitani:che senza la loro licẽza nõ è lecito a ueruno di trattare cosa con persona dell'esercito nimico, ma quando l'honore a perseguire la querela gli stringesse, & la licenza hauere non potessero, essi da quella seruitu come il piu potessero honestamente allontanãdosi, douerebbono metterſi per quella uia,per la quale dall'honore fosse ro inuiati:& cio dico io tanto maggiormẽte,quanto altri si sente essere incaricato: percioche infin che egli da quel carico non s'è diliberato, dee fuggire ogni pericolosa fattione,per nõ rimanere anchor morendo dishonorato:et dee guardarsi,che altro carico non gli soprauenga, per lo quale colui, col quale egli ha la prima querela, non habbia occasione di ricusare di uenir con lui alla diffinitione. Di che si tiene da caualieri, che trouandosi alcuno in citta assediata, & non potendo hauere licẽza di uscirne,debbia gittarsi dalle mura, per andare a difendere il suo honore, non uoglio negare che quando si trattasse dello interesse della patria, o del natural Signore, non ui si douesse hauere alcuna consideratione,massima-

mente quando nella persona di quel tale consistesse buona parte del carico, o de consigli di quella fattione, ma in altri casi per comandamenti, ne per pene non dee caualiero ne mancar di richiedere, ne rimanersi di rispõdere, ne schifare di andar alla battaglia. Ne i Signori per parer mio douerebbono uolere da' loro soggetti cosa, che sia contra il loro honore, Et percio io non lodo le ordinationi di que' Prencipi, i quali fanno gli statuti, che da loro sudditi non si muouano abbattimenti, & che altri anchor che ui sia chiamato, non ui debbia andare: che in questa guisa mettono i caualieri in necessità o di essere condennati, o di rimanere dishonorati. La onde perauuẽtura piu lodeuole sarebbe, se facessero legge, che alcuno non mouesse Duelli senza darne loro notitia: che questo sarebbe honestissimo comandamento: & essi intendendo le querele, potrebbono tentare in alcun modo di troncarle, o di assettarle con compositione, & con conueniente sodisfattione. Et quando cio fare non potessero, se quelle diffinition di arme meritassero, le douerebbono lasciar passare innanzi: & quando no, imporre loro silentio sotto grauissime pene, et castigare i disubidienti con ogni seuerita. Et il medesimo fare anchora quando altri hauendo o malamente, o ingiustamente offeso altrui, non uolesse dargli conueniente sodisfattione.

COME DEBRIANO I CAVALIERI PRENDER LE QVERELE PER COMBATTERE LEGITTIMAMENTE.

CAP. XXII.

Ogliono i caualieri, i quali alcuna querela prendono a diffinire, prenderla con una tale intentione, che anchor che giusta sia la cagione, per la quale a combattere si inducono, non percio essi per la giustitia combattono, ma per odio, & per desiderio di uendetta, o per altra particolare affettione. Di che molte uolte auuiene, che altri, tutto che la ragione sia dalla sua parte, rimane della battaglia perditore. Che Dio, il quale uede tutti i piu riposti secreti de' nostri cuori, & che de beni, & de mali da le giuste retributioni, uuol punire quella mala intentione, & si riserba a castigare il malfattore, quando lo incomprensibile suo giudicio conosce il tempo douere essere piu opportuno. Che un huomo non dee egli presumere di douer castigare un'altro huomo per fidanza del suo ualore: conciosia cosa, che (come dice lo scrittore dello spirito santo)

„ Et non sara il possente liberato
„ Nella grandezza delle forze sue.

Ma nel giudicio delle armi si dee il caualiero, appresentare nel cospetto di Dio, come uno istrumento, ilquale la sempiterna sua Maestà habbia da adoperare in fare la giustitia, & in dimostrare il suo giudicio. Non douero

io, se altri alla donna mia haura uoluto far uiolenza, chiamare colui alla pruoua della spada principalmente per uendicare me di quella ingiuria. Ne se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauera commesso mancamento, douero accusarlo, & richiederlo a battaglia per odio ch'io porti a lui; o per acquistare la gratia di quel Signore: o per riportarne honore. Ne, se alcuno parente, o amico mio sara stato morto, douero io chiamare a Duello l'uccisitore per la amista, o per lo parentado, ch'io haessi con colui; ma la intention mia douera esser tale, che quando anchora io non fossi specialmente offeso; ne alcuno affetto, o rispetto particolare a cio mi inducesse, per amore di uirtu, & per bene, & utile uniuersale io sarei per prendere la medesima querela. Che douero io in una ingiuria particolare hauer dinanzi a gliocchi non la persona, che fatta la ha, et non quella, a cui ella è stata fatta; ma hauer risguardo quanto un tale atto dispiaccia a Dio; & quanto danno, & quanto male ne possa seguitare alla humana generatione. Et sopra uno adulterio si conuerrà prender le armi non come per una speciale persona, ma si hauera a considerare quanto santo, & quanto religioso sia il nodo del matrimonio: il quale essendo un legame di legittima compagnia da Dio instituito, accioche in quello il maschio et la femina non come due, ma come una sola persona habbiano da uiuere in tal congiuntione, che da altro che dal la morte non possano essere separati: & acciochè per quello il marito, & la moglie ne' figliuoli da loro generati habbiano da riconoscere se stessi, et da uiuere in quelli anchora dopo la uita: & da degnita di quello consi-

derando, & come per lo mezo dell'adulterio la diuina istitutione uenga ad essere uiolata, & la matrimoniale congiuntione separata, & la generatione corrotta, douera il caualiero non tanto per uendicar se, ne per castigare altrui, quanto per conseruatione di un legame cosi inuiolabile disporsi a prendere in mano le arme con ferma speranza, che col mezo di quelle Dio, ilquale (come dice Paolo) ha da giudicare gli adulteri, sia per darne seuerissima sentenza. Non altramente se alcuno contra il Prencipe, o contra la patria hauera tenuto alcuno trattato, douera pensare il caualiero, che i Prencipi sono da Dio stati sopra noi ordinati, acciochè come ministri di lui habbiano da reggere, & da gouernare noi sua humilissima gregia: & che essendo a Dio gratissime sopra tutte le altre cose le ragunanze de gli huomini, iquali sotto le medesime leggi congregati regolano la loro uita & i loro costumi, noi dopo Dio obligatione alcuna non habbiamo maggiore ad altrui, che a' Luogotenenti di lui, iquali sono i Prencipi nostri, & a quelle congregationi de mortali, sotto le cui leggi siamo nati, & alleuati, le quali sono le patrie nostre; & che maggiore scelerita non puo comettere alcun mortale, che ribellarsi a colui, che da Dio gli è stato dato per rettore; ò a colui anchora, a cui egli si è obligato per fede, o tradir quella citta, alla quale egli per origine. & per le molte congiuntioni ha cotanta obligatione. Et per tanto douera come publica peste, & non come particolare nimico perseguitare il cõmettitore di cosi odioso eccesso, alla pruoua delle armi chiamandolo con certa fede, che Dio; ilquale ci raccoglie come figliuoli per fede, habbia da castigare

il uiolatore della publica fede. Il medesimo dico anchora quando altri hauera alcuno homicidio commesso, & che pruoue ciuili non ui siano, che a colui, ilquale di tal delitto intendera di accusarlo, & di douergliele con abbattimento prouare, si richiedera di mettersi auanti la nobilta della humana creatura, la qual chi con homicidio dissolue, dissolue la piu bella opera, che da noi si uegga essere stata fatta da Dio; Et, quanto è in lui, dissolue la imagine di Dio, & la sua somiglianza. Et percioche Dio gia nella sua santissima legge statui, che i micidiali del suo altare fossero leuati, & alla morte condutti, sapendo il caualiero quanto per tal peccato Dio si senta offeso, potra chiamare colui a Duello, non per uolerlo egli uccidere, ma per farsi ministro di esequire la diuina uolontà, & il suo santissimo comandamento. Et per non andare per tutte le maniere de mancamenti discorrendo, con gli esempij, che dati habbiamo dell'adulterio, del tradimento, & dell'homicidio, potra il caualiero anchora gouernarsi in qualunque altra specie di oltraggio, per lo quale egli intenda di douere chiamare altrui alla pruoua dello steccato. Et quello, che detto ho dello attore, dico medesimamente del reo: che egli non con altra intentione douera conducersi alla battaglia, che per difendere l'innocenza, & l'honore; le quali sono cose, che si come leggiermente si macchiano cosi con ogni studio dee cercare ciascuna persona di conseruarle immaculate, & a difesa di quelle non solamente si dee mettere per lo proprio amore di se, & per lo suo interesse particolare, ma con openione, che liberandosi egli da quella particolare ingiuria, & sopra quel-

la la diuina giustitia dimostrandosi, i maluagi accusatori habbiano ad essere men pronti a douer per innanzi apporre alcuno misfatto a persona, che habbia le mani innocenti, & mondo il cuore. Che habbia le mani, & con questa intentione doueranno i caualieri, o siano attori, o pur siano rei (sentendosi combattere per la giustitia) prendere le querele & da prouare, & da difendere: che in tal maniera meriteranno di essere ueramente tenuti ualorosi: percioche (secondo che dice Cicerone) l'animo, ilquale non schifa i pericoli, se per suo appetito, & non per comune utilita è sospinto a quelli, audace anzi che forte douera essere nominato. Et qual caualiero con tal mente, con quale habbiamo detto, si conducera a battaglia, potra andare con animo franco, & sicuro, che Domenedio, di cui infallibili sono i giudicij, dara la sentenza in fauore di colui, ilquale combattera per la giustitia.

CONCLVSIONE DEL PRIMO LIBRO. CAP. XXIII.

Abbiamo fin qua assai pienamente ragionato delle mentite, & dello attore, & del reo, & di alcune altre cosette particolari necessarie a saperſi, & a seruarsi da' caualieri prima che essi a gli steccati si conducano: le quali se diligentemente saranno notate, & messe in opera, io sono sicuro, che men uolte occa-

sioni rimaranno à coloro, che si dilettano di disputare. Et intorno alle materie, delle quali habbiamo parlato ci sono ancho'ra non poche cose degne di non poca consideratione: le quali noi a bello studio habbiamo in altra parte rimesse da potere trattare, si come diremo appresso seguitando. Et tanto ci douera bastare di hauer detto in questo primo libro per parte della proposta materia del

Duello.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

DEL DVELLO

DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

LIBRO SECONDO.

PROEMIO.

AVENDO *il creatore di tutte le creature da principio produtta la massa de' cieli, & della terra, & di quella formati prima i piu nobili intelletti, & appresso il celeste, & dapoi questo basso nostro mondo, Si come a quello dato hauea il mouimento delle continue, uarie, & contrarie reuolutioni, & ornatolo di infiniti lumi, cosi a questo diede diuersi mouimenti, et di molte maniere di animati lo fece adorno. Che nell'aere collocò da tutte le parti i uenti, i quali per quello discorrendo hauesse a tenerlo esercitato: & ui aggiunse i uaghi augelli, acciochè per quello le penne battendo le andassero solcando, & con dolcissimi canti lusingandolo lo facesse ro risonare. Et hauendo il mare intorno alla terra disposto, & per quello seminate le molte, & belle Isolette, che quello distinto tengono, come stelle in cielo sparte,*

gli diede secondo la diuersita delle regioni diuersi corsi, & diuerse alterationi; & uolle, che i fiumi andassero i paesi partendo, & inafiando, & che pace non haueſſero infino a tanto che con quello non si meſcolauano. Et quello, & queſti riempie di molta uarietà di peſci, & di coſi fatti animali, che di moſtri appreſſo di molti hanno ottenuto il nome. Alla terra ueramente hauendo poco, o nullo mouimento conceduto, & hauendo quella iſteſſa in pianure, alzata in montagne, & abbaſſata in ualli; & nelle uiſcere di quella poſte le maniere delle gioie, de' metalli, et altre: et quella coronata di piante, ueſtita di herbe; & ornata di fiori, la fece eſſere albergo di innumerabili fiere, et di altri manſueti animali, & ultimamente acciochè qua giu non mancaſſe chi intentamente contemplando il mirabile ſuo magiſtero, a lui ne rendeſſe gloria & honore, formò l'huomo alla imagine ſua, & alla ſua ſomiglianza: & quello ueſti di ſpoglia terrena, laquale eſſendogli comune co' bruti, a fine che egli da quelli poteſſe ſepararſi, & conſeruarſi nella naturale ſua nobilta, a lui diede la ragione, & la fauella, acciochè intendendo & iſcorrendo poteſſe i concetti ſuoi fare manifeſti. Et ſi come la celeſte parte con la terreſtre inſieme fanno una creatura, non altramente uolle la diuina ſapiẽza che congiunta foſſe la lingua con la mente, perche eſſendo eſſa ſomma uerita, noi la uerità celebrando, quella haueſſimo continuamente da honorare. Eſſendo noi adunque ſtati fatti tali, ſe non uogliamo a Dio, & a noi medeſimi eſſere ribelli, ci debbiamo con ogni ſtudio guardare da parlar coſa altra da quella, che ſentiamo nello animo. Che, come puo l'huomo contra ſe ſteſſo commet-

tere maggior mancamento, che da se medesimo separandosi, hauere nella lingua il contrario di quello, che egli ha nel cuore? E quale possiamo noi fare a Dio ribellion maggiore, che essendo egli (come detto habbiamo) suprema uerita, lui abbandonando congiungerci con l'aduersario suo? del quale è ueramente stato scritto,

„ Ch'egli è bugiardo, & padre di menzogna.

Et è fermamente il uitio del mentire uitio cosi abominevole, che non so quale altro possa esser piu pernitioso alla humana generatione: che per non mi stender hora in dirne tutto quello, che dire ne potrei; ilche sarebbe troppo lungo, tanto ne diro io, che questo solo leua dal mondo la fede, & leua il conforto della humana conuersatione. Il perche essendo la menzogna cosa cosi brutta, dee chiunque uuole essere ueramente huomo, tenere un cosi sporco uitio da se lontano: & quanto altri desidera di essere piu eccelso, & piu raro fra gli altri huomini riputato, tanto piu di tal mancamento dee egli procurare di douere uiuere separato. Et come che a ciascuno di fuggire un tal difetto si appartenga, cio principalmente è richiesto a coloro, i quali per essercitio di arme, & per opere di caualleria disiderano di uenire gloriosi: che hauendo essi da difendere la giustitia, a quella, & all'officio loro s'oppongano ogni uolta che si partono dalla uerità. Là onde per fuggire un cotal biasimo per inuecchiata consuetudine da loro è stato introdutto, che a qualhora uiene loro apposto che essi mentono (quando per altra uia la uerità del detto loro non possano giustificare) hanno da ributtare quel carico con mano armata. Ilche in qual maniera si debbia regola-

re,noi,come il meglio habbiamo potuto, nel passato libro ci siamo affaticati di dimostrarlo. Et hora la incominciata materia continuando di mano in mano tratteremo quali siano quelle querele, che meritino abbattimento; & quali siano le arme caualeresche, & appresso di quelle altre cose,che nel cospetto de' Signori,i quali danno i campi franchi,& ne gli steccati, & fuori di quelli o possono interuenire, a loro possono in alcun modo appartenere. Di che essi haueranno a sapere,che non tanto a caualieri combattenti, quanto a loro sara scritto questo secondo libro; & come a cosa che a loro si richiegga doueranno porgerui orecchie con attentione.

DELLA INGIVRIA, ET DEL CARICO. CAP. PRIMO.

Arrà forse strana cosa ad alcuno, che hauendo noi gia trattato nel precedente libro assai copiosamente la materia delle mentite, & hauendo detto la loro propria natura essere di ributtar le ingiurie,et essendo ingiurie prima che le repulse di quelle, parrà dico forse strana cosa, che,hauendo delle repulse ragionato, hora con ritroso ordine delle ingiurie torniamo a ragionare. Ilche anchora che cosi sia,noi non senza euidentissima cagione habbiamo uoluto questa materia a questo libro riserbare. Concioſiacosa che iscorgendo il peruerso costume, ilquale intorno a gli abbattimenti uniuersalmente si tiene,doue posposta ogni diritta uia, & senza

alcuna legge osseruare i caualieri corrano alle spade senza consideratione hauere se quelle querele per uia ciuile si possano prouare; o se elle meritino, o non meritino, che per quelle a battaglia si debbia uenire: Ne sperando noi ageuolmente di potergli dal loro strabocchevole corso riuocare. Douendo in questo secondo libro ragionar di quelle cose, le quali co' Signori de' campi, & nella loro presenza si trattano, habbiamo uoluto indugiare a parlare in questo luogo distesamente delle ingiurie, per proporre innanzi a gliocchi di essi Signori la natura, & la consideratione di quelle, ricordando loro che ragione ueruna non cõporta, che diano a persona alcuna patente di campo, se prima la qualità della querela non intendono, & non conoscono, che ella meriti pruoua di arme, & se non sono giustificati, che ella per altra uia non si possa prouare. Et a queste cose, che dette ho, di una in una è officio loro di riuolger bene l'animo con tutta la intentione; che altramente facendo, secondo che ueduto s'è far molte uolte, essi non pur non aprono la strada alla uerita, per giustificatione della quale il Duello è stato istituito, anzi contra la giustitia operando, de' loro campi fanno beccarie di carne humana. Ma dello officio de' Signori piu distintamente si dira nel processo dello scriuer nostro, secondo che il suggetto ci portera la opportunita. Et hora la proposta materia seguitando, dico, che tutte le querele, lequali nascono fra caualieri, nascere sogliono per sentirsi altri ingiuriato, o incaricato: & per le bocche de gli huomini si sentono tutto di queste parole, & perauentura pochi sono quelli, che intendano quello, che elle significano, come si richiede. Di che noi

diremo incontanente quanto per la loro intelligenza ci pare essere necessario. Ingiuria adunque non è altro, se nõ cosa fatta fuora di ragione, o, come diciamo noi, a torto: la onde ingiuriato uiene a dire, quanto offeso a torto. Et carico altro non è, che obligatione di ributtare, o di trouare, o di riprouare alcuna cosa. Et questa uoce è cosi detta, percioche i giurisconsulti dicono, che all'attore soprasta il carico del prouare; perche ne seguita, che quando udiamo che altri rimane incaricato, altra cosa non habbiamo da intendere, senon che egli sia l'attore. Et intorno a queste due uoci è da sapere, che alcuna uolta altri fa altrui ingiuria et carico insieme; & altre uolte carico senza ingiuria: & si puo anchor fare ingiuria senza carico. La ingiuria aggiunta al carico è in questa maniera, che a me uiene apposto da chi che sia alcuno mancamento, ilquale da me non è stato commesso, con questo biasimo colui mi fa ingiuria in quanto contra tutte le ragioni del mondo cerca di darmi mala fama: et mi fa carico, in quanto mi obliga a douer quella ingiuria ributtare, & rispondere a quelle oltraggiose parole, se uituperato non ne uoglio rimanere: & per tanto io rispondo con la mentita, & uengo ad iscaricare me, & a dare carico a lui: ilche è leuar me di obligatione, & ad obligare lui alla pruoua del suo detto; & cio è a fare, che egli diuenga attore. Doue e da notare, che io a lui fo solamente carico, & non ingiuria: percioche ragioneuolmente fo io tale risposta, et gli metto addosso il peso, che pur dianzi ho detto. La ingiuria senza carico è di due maniere, cioè di parole: & di fatti. Di parole, come se altri dicesse altrui, cosa la quale manifesto fosse,

che ella fosse falsa, & a questa non sarebbe necessario far risposta: che il dicitore di quella senza alcuna repulsa per bugiardo, & per falso accusatore sarebbe conosciuto: anzi di parole cosi uane a me parrebbe, che piu honoreuole saria il lasciarle senza risposta: che rispondendo mostrare di farne conto alcuno. Et in cio lodo io la sentenza di Q. Metello Numidico, ilquale essendo stato in presenza del popolo Romano di parole lacerato da uno de' Tribuni della plebe disse, che ne per amico lo uoleua, ne uoleua guardarlo come nimico, ne fare alle sue parole risposta, indegnissimo riputandolo, che i buoni dicessero di lui bene, & non atto suggetto, del quale ne hauessero a dir male. Et quando pure sopra cosi false, et uane parole dette per altrui onta altri si conducesse a darmentita, ella sarebbe souerchia: si come quella, alla quale abbattimento non si richiederebbe; che dandosi gli abbattimenti per cagione di dichiaration di uerita, poi che la uerità è manifesta, non si ha da metterla in quistione ne gli steccati. La ingiuria ueramente de' fatti senza carico è quando altri o con soperchiaria, o in altra guisa malamente la fa; & che chiara cosa è, che quello è stato atto tristamente fatto, & da mal caualiero; & questa ingiuria dico io, nõ meno di quella delle parole essere senza carico: Percioche si l'ingiuriato richieder uolesse colui, che quell'oltraggio fatto gli hauesse, che potrebbe egli dire di uolergli prouare, se non che colui gli hauesse usata soperchiaria, o che tristamente hauesse adoperato. Et se gia è chiaro che cosi sia (si come gia s'è detto) che si richiede piu di uenirne alla pruoua? Et se altri mi dicesse. Adunque douero io rimanermene con la

ingiuria senza dargli il conueniente castigamẽto? A que sto risponderei, che gli steccati sono stati ordinati per giustificatione di uerita, & non per dare altrui modo di far uendetta: & che le punitioni delle cosi fatte ingiurie a Prencipi di darle si richiede per mantenere in pace i loro soggetti, Ilche quando essi facessero, & lo facessero seueramente, forse men molte sarebbono le querele, delle quali si ueggono tutto di impastricciati i muri, & le colonne. Et per tornare alle uendette dico, che chi a quelle pensa, dee cercare altra uia, che quella del Duello, & in questa materia non mancano di coloro, i quali dicono, che ad una soperchiaria si conuiene una altra soperchiaria, & ad uno tradimento uno altro tradimento: ne' quali casi io torrei anzi a difendere chi fatto l'haueſſe, che io dessi consiglio, che si facesse.

QVANTA SIA LA VERGOGNA DI CHI FA ALTRVI INGIVRIA CON SOPERCHIARIA, O IN ALTRO MODO MALAMENTE.

CAP. II.

IO so che a molti, i quali uanno piu presso al corrotto costume, che alla ragione, potrà parer nuouo quanto io ho detto nel capitolo precedente; Perche ho da dire anchora tanto auãti, che in una ingiuria tristamente fatta nõ solamente lo ingiuriato nõ è egli l'incaricato, ma che il facitor della ingiuria cõ uituperio ne rimane, che nelle

che nelle cose di cauallaria non facendo altrui atto uergognoso, o uile, non si puo dire, che egli al debito del caualiero sia mancato: & il guardarsi, che altri non gli faccia una soperchiaria, o un tradimento, a me sembra che sia cosa impossibile; & percioche altrui interuenga cosa, dalla quale egli guardare non si possa, non dee essere stimato cosa uergognosa. Cosa uergognosa, & uituperosa dee bene essere reputato, quando l'huomo non si guarda da fare di quelle tristitie, dalle quali in suo podere è il guardarsene. Io posso guardarmi da fare ingiuria altrui: posso guardarmi da fare uno atto cattiuo: posso guardarmi da mancar di fede: posso guardarmi di fare un tradimento: & guardar potendomene, & non guardandomene, trabocco in infamia, & in uituperio tanto grande, quanto non è uergogna maggiore di quella, che l'huomo si fa a se medesimo. La uergogna adunque douera essere di colui, che hauera fatto l'atto brutto, non di colui, uerso il quale sara stato fatto. Il che con quell'altro argomento anchora si puo confermare; che non procedendo altri caualleresca mente mostra di non essere ardito di uenire da pari a pari a pruoua cõ colui, cui egli di assassinare s'affatica. Et di questa mia openione ho io auttori antichi philosophanti, da' quali è stato detto, che la ingiuria non è di colui, a cui ella è fatta, ma di chi la ha fatta. Perche non mi rimarrò anchora di dire una altra cosa del mio parere: che in uso di altra querela io direi, che il facitore della dishoneſta ingiuria da gli steccati potesse essere legittimamente ributtato, come colui, che hauesse mancamento commesso: & che il riceuitore di quella ui douesse ragioneuolmente essere ac-

colto presupponendo sempre nondimeno, che il mancamento dello ingiuriante sia manifesto. Ne uoglio passare in questo luogo un peruerso costume de' nostri tempi, il quale così dalla ragione dee essere dannato, come egli è dal uulgo cõ molta affettione seguitato. Et questo è, che come altri si sente essere legittimamente da altrui mentito; così egli per disgrauarsi dalla pruoua cerca di fare una offesa di bastone, o altra malamente, & in qualunque modo per lui si puo a colui, che gli hà data la mentita: & molte uolte uolge le spalle, & si mette in fuga, accioche l'offeso non se ne possa incontanente risenti re; & in tal maniera gli pare di essersi ben ualorosamente scaricato. Et la openion uolgare istima, che così sia: & non s'auuede il cieco mondo in quanto errore egli si truoui immerso; & quanto sia falso il giuditio di coloro, che così tengono. Che primieramente se io per cagion di honore mi conduco a fare alcuno effetto, quello ho da fare honoreuolmente, & da caualiero; & non uergognosamente, & da traditore; & credere non debbo che una opera uituperosa mi debbia honorare, ne scaricare; anzi ho da essere sicuro, che il carico fattomi da colui mi rimane addosso, & che io sopra quello con quella opera biasimeuole mi aggrauo anchora di una maggior uergogna. Poi se in uno steccato non posso fare cosa piu danneuole che fuggire (si come si dira appresso) come debbo io pensare fuggendo di hauere all'honor sodisfatto? Et perche non si dee tenere da tutto l'ordine di caualleria piu honorato colui, dal quale io fuggo, che io ilquale fuggo quantunque io fatto gli habbia ogni graue offesa? che l'offendere altrui non è cosa honore-

uole; & il fuggire è uergognoso. Pertanto io non diro mai, che uno dirittamente mentito per hauer fatto uno atto tal, si sia percio dal carico liberato: & che egli non sia obbligato a prouare quello, sopra che la mentita gli è stata data: anzi sempre lo hauero io per attore. Et questa è la sentenza mia fondata sopra le ragioni, le quali detto ho: & le quali mi par che da caualieri piu si debbiano abbracciare, ch'una openione di uulgo, dellaquale non si uede ne legge, ne fondamento di ragione. Et con queste regole douerebbono per mio auuiso i Signori, a quali per hauer campo franco si ricorre, esaminar bene le cagioni, per le quali altri intende di uenire a Duello. Et torno a dire, che concedere non debbono alcune patenti, se prima bene non conoscono la natura delle querele: & se elle abbattimento meritano; & selle per altra uia prouar si possono, che per quella della spada Ne si dee alcun Signore muouere a prieghi di chi che si a dare abbattimenti non necessarij: percioche oltra la offesa, che si fa a Dio, si fa gran torto altrui, tirando alla battaglia chi a combattere non è obligato: & si fo ingiuria a que' tribunali, dauanti a' quali quelle differenze diffinire si douerebbono, mettendo le mani nella loro giuriditione. Et non con minor baldanza dee altri ricusare di compiacere altrui nelle men che honeste domande, che altri a domandare le cose men, che honeste si conduca,

CHE NON SOPRA OGNI MENTITA SI DE CONCEDERE ABBATTIMENTO CAP. III.

Abbiamo nel primo libro fatto uno assai lungo ragionamento intorno alle mentite per mostrare altrui quali debbiano essere leggittime giudicate. in questo habbiamo parlato della ingiuria, & del carico, dimostrãdo, che il carico sia quello, che per obligatione di honore sforzi altrui a ributtare, o prouare, o a riprouare alcuna cosa. Et per quello che delle mentite, delle ingiurie, & de carichi si è discorso, conchiudere si puo, che la mentita legittimamante data, è quella, che fa il carico per lo quale altri è obligato alla pruoua: & alla pruoua dico io semplicemente, & alla pruoua delle arme; percioche come ho gia detto, & ridetto: & sono per dire, & ridire, in caso che altra pruoua si possa hauere, che quella delle arme, la mentita non solamente non obliga a battaglia, ma ogni caualiero è tenuto lasciando la proua della forza, di ricorrere a quella della ragione. Hora qui ho io da aggiungere, che ne anche ogni mentita, della quale non si possa haucre giustificatione per uia ciuile, merita incontanente abbattimento. Che nõ uorrei, che alcuno si desse a credere, che nella mentita fosse questa forza di astringere altrui a douer uenire a Duello; come pare, che introdutta ne sia la openione: la quale non altronde procede, senon della corrotta usanza, alla quale ha dato origine il poco auuedimento di alcuni

primi Signori, iquali fuori di ogni legge, fuori di ogni ragione, & fuori di ogni dritto ſtile di caualleria da principio aperſero gli ſteccati a perſone infami, & ſenza cagion legittima, uaghi di farſi ſpettatori nelle battaglie de gli huomini in quella guiſa, che altri ſuol dare a popoli le feſte de' tori, o di altre ſaluatiche fiere. Et i ſucceſſori le maniere de' loro predeceſſori di mano in mano ſeguitando, ci trouiamo condotti in tal termine, che comunalmente ſi tiene, che come altri è mentito, per qualunque cagione egli ſia ſtato mentito, coſi ſenza altro rimedio egli ſia obligato a leuarſi quella mentita da doſſo con la ſpada. Et a queſto diſordine, ilquale è homai paſſato tanto auanti, quanto ſi uede, a' Signori, che danno i campi, principalmente ſi conuiene di prouedere: accioche per quella medeſima porta, donde i caualieri dal diritto camino ſi ſono traſuiati, apparino, ritornando a rimetterſi in ſu la ſmarrita ſtrada. Et perche altri ſi poſſa con ſano giudicio regolare, dico, che la mentita non è quella che induce abbattimento, ma la cagione, per la quale ella è ſtata data. Et ſe al mancamento del quale altri è incolpato, non ſi richiede pruoua d'arme, la mentita non puo altrui obligare a battaglia. Perche alla qualita delle ingiurie, & non alle mentite ſi ha da riguardare. Io ſo, che ad alcuni parrà nuoua queſta openione: ma que' tali hanno da ſapere, che piu nuoua è la openion loro, et la loro uſanza. Anzi che antica è la mia, & la loro nuoua; concioſiacoſa che legge alcuna non ſi truoua, per la quale ſi dichiari, che altri per eſſer mentito debbia all'arme uenire. Ma tutte quelle leggi, per le quali abbattimenti ſono ſtati conceduti, hanno eſpreſſe le cagioni

ſpeciali ſenza fare di mentite alcuna mentione. Et queſta è la uera, & antica conſuetudine approuata per le leggi de' Longobardi. & per conſtitutioni di Imperadori. Et ſe per le mentite dar ſi doueſſero abbattimenti, uana ſarebbe ſtata la fatica prima de' Lõgobardi, & appreſſo de gli altri Prencipi, che hanno ſtatuiti i caſi particolari, per liquali ſi habbia a combattere, & eſpreßi anchora di quelli, per li quali non debbia eſſer lecito di uenire in pruoua di arme, ſi come nel ſeguente capitolo chiaramente intendiamo di douer moſtrare.

IN QVALI CASI PER LEGGI LONGOBARDE ET ALTRE SIANO STATI CONCEDVTI ET VIETATI ABBATTIMENTI. CAP. IIII.

Molti ſono i caſi nelle leggi Longobarde eſpreßi, per li quali abbattimento ſi concede. Et noi di uno in uno cercheremo di recitargli.

I. *Et percioche i dottori, iquali in materia di Duello hanno ſcritto, dicono che per quelle ſi determina che per diletto di Maeſta offeſa, & per tradimento della patria ſi debbia combattere; io queſta ordinatione nõ truouo in alcun luogo per particolar legge chiaramente eſpreſſa. Ben dico, che ſe per cagion ueruna ſi ha da concedere battaglia, per quelle principalmente conceder ſi dee. Ma quello che in queſto propoſito ho ritrouato, è una legge, della quale*

queſte ſono le parole. Se alcuno hauera accuſato chi che ſia al Re di coſa, che al pericolo dell'anima ſua s'appartenga, all'accuſato ſia lecito di difenderſi per battaglia. Et ſopra queſta legge diuerſe ſono le ſentenze de' dottori: che altri dicono quelle parole: Di coſa, che al pericolo dell'anima ſua s'appartẽga, douerſi intẽdere dell'accuſato; & altri dicono del Re: & queſta ſeconda par che ſia piu da approuare. & ſe bene la chioſa tiene altra openione, dicendo che gia di ſopra è ſtato dalla legge ordinato di colui, ilquale ha penſato, o cõſigliato contra l'anima del Re, cio non fa al propoſito, che di ſopra ſi è parlato, come di delitto prouato, o manifeſto: & qui ſi tratta della ſola accuſa. Vero è che in uno altro luogo ſi fa mentione de gli abbattimenti che ſi cõcedeuano per infidelità ſenza altra eſpreſſione; ne altra mi ricorda di hauer letto in quelle leggi, che faccia per queſto caſo. Queſta è adunque una delle cagioni, per le quali dir ſi puo che concedono Duello le coſtitutioni Longobarde.

II. Vna altra ne è; Se Donna è incolpata di hauer tenuto trattato di far morire il marito. Et qui è da notare che per una altra legge ſi determina, che ſe huomo è accuſato di hauere uccisa la moglie innocente, non per cio ſi dee uenire ad abbattimento.

III. Caſo di battaglia è anchor, ſe altri chiama altrui cornuto.

IIII. Se alcuno accuſa perſona che gli habbia il padre ucciſo di ueleno, o in altro modo furtiuamente.

V. Se a ueruno uiene appoſto, che egli habbia ucciſo colui, con cui egli era in tregua.

VI. Et anchora quando altri ſia incolpato di hauere

ucciſo o fatto occidere padre, o madre, o fratello, o ſorella, o altro parente per conſeguire i loro beni.

VII. *Si ha appreſſo da uenire a battaglia, ſe altri dara nome di diſhoneſta, o di ſtrega a donna libera, che ſia in altrui podeſtà.*

VIII. *Se alcuno accuſera perſona, che habbia con la ſua donna adulterio commeſſo.*

IX. *Se dira hauer trouato che altri alla moglie ſua habbia poſte le mani nel petto, o nel ſeno.*

X. *Et ſe dara alla moglie ſua biaſimo d'adulterio.*

XI. *A queſte coſe ſi aggiunga, Se alcuno ſara accuſato per incendiario.*

XII. *Se altri ſara accuſato di giuramento falſo.*

XIII. *Se ſara detto, che ueruno habbia fatto furto di prezzo da ſei ducati in ſuſo.*

XIIII. *Et ſe a ſeruo ſara appoſto, che egli habbia fatto furto, & il ſuo Signore il nieghi, al Signor ſuo ſi richiedera di difenderlo per battaglia.*

XV. *Se ſara negato depoſito di piu di uenti ducati.*

XVI. *Se il figliuolo neghera il debito del padre morto.*

XVII. *Se alcuno ſara detto poſſeſſor di mala fede di coſa mobile, o immobile, ſe per cinque anni la hauera poſſeduta potra difenderla per Duello.*

XVIII. *Et in caſo di contrarie et pari teſtimonianze ſi ha da eleggere uno de' teſtimoni dell'una parte, et uno altro dell'altra, & que due hanno da combattere.*

XIX. *Contendendoſi anchora di alcuna poſſeſſione, & producendo una parte, o amendue iſtrumenti, & allegandoſi quelli eſſere falſi, ſi determina per battaglia.*

XX. *Et il medeſimo ſi fa in controuerſia di chi pri-*

mo di alcuna possessione sia stato inuestito.

XXI. *Et se altri dira essere stato sforzato a fare alcu no istrumento.*

XXII. *Et ultimamente se alcun seruo dira di essere li bero. Questi sono i casi, sopra i quali per le leggi Lon= gobarde (che cosi chiameremo tutte quelle, le quali in quel uolume sono comprese) è determinato, che uenir si possa ad abbattimento.*

I. *Et Federigo Imperatore in una sua costitntione di mantener la pace, uuole, che se alcuno stante la pace ha= uera altrui ucciso, essendo manifesto l'homicidio, & alle= gando colui di hauerlo ucciso difendendosi, possa pro= uarlo per Duello.*

II. *Et lo medesimo statuisce anchora, auuenga che ucci= so non l'habbia, ma ferito solamente. Or da queste tali or dinationi si pruoua esser uero quello, che noi nel capito lo di sopra habbiamo scritto, che ne per ogni parola (co= me a nostri di è usanza di fare) ne per mentite, ma per cagioni delle leggi espresse & approuate ad abbattimen= to si possa uenire. Ilche ancho per una altra uia di con= trarie ordinationi intendo di mostrare.*

I. *Ho detto dauanti, che per le le leggi Longobarde in ca so che al marito sia apposto, che egli habbia la moglie innocente uccisa, non percio ne ha da seguir Duello.*

II. *A' questo aggiungo, che per quelle anchor si dichia ra, che se seruo, o serua haucra seruito trenta anni, & che di questo ne sia uera contezza, non possa tentar bat taglia per liberarsi.*

III. *Se alcuno hauera posseduto beni per ispatio di trenta anni, non possa esser per cagione di quelli chiama*

lo ad abbattimento.

IIII. *Et se ad alcuno da' suo parenti uiene apposto, che egli sia bastardo, per usurpargli i beni.*

V. *O se altri dira che la facultà dell'altrui moglie a lui s'appartengono, non percio si concede, che si habbia a combattere. Onde si mostra manifestamente, che non per ogni fuscello si ha da uenire ad abbattimento, dopoi che coloro, iquali hanno gli abbattimenti istituiti, hãno specialmente espressi casi da douersi per quelli uenire a battaglia; & per altri il combattere hanno uietato. Et queste leggi, per le quali ne' casi proposti il Duello fu uietato, non per altra cagion furono fatte, se non percioche ad alcuno douete essere tentato di conducersi per quelle in pruoua di arme. Et a que buoni Re non parue che quella si conuenisse, & percio ne fecero quelle ordinationi. Et perche altri hauesse in que' casi data alcuna mentita, non percio abbattimento ne saria seguito: che si come la mentita è una tal repulsa di ingiuria, la quale obliga altrui alla pruoua; ella nondimeno non induce obligation di pruoua, se la cosa, sopra la quale ella è data, non merita di esser pruouata. Et cosi a nostri di si douerebbe usare, che combatter non si douerebbe, senon per querele, che ueramẽte meritassero giustification di arme. Et quali queste possano essere, nel seguẽte capitolo ne dirò quale sia la mia openione.*

PER QVALI CAGIONI SI DEBBIANO POTER CONCEDERE ABBATTIMENTI. CAP. V.

Abbiamo uiſte le leggi di coloro, che del Duello in queſte uoſtre parti furono i primi auttori: dall'ordine delle quali s'è tanto ampliãdoſi lontanata la licẽza moderna, che a uolerla reſtringere in caſi particolari ſarebbe coſa non che malageuole, ma impoßibile. Et pertãto io diro quello che a me parrebbe, per regola generale, che ſeruar ſi doueſſe, ſotto due capi tutti gli abbattimenti raccogliendo. Dico adunque, che coſa conuene uole nõ mi pare, che alcuno ſi debbia mettere a pericolo di morte ſenon per cagione, che meriti morte. La onde accuſando altri altrui di mancamento, alquale per pena la morte ſi richiedeſſe, Duello ſi potrebbe concedere. Appreſſo percioche da perſone di honore l'honore alla uita ſuole eſſere prepoſto, quando ad alcuno foſſe appoſto tal difetto, che per quello dalle leggi ciuili perſona foſſe dichiarata infame, & foſſe da tribunali ributtata, ſopra tal querela anchora direi, che non gli doueſſe eſſere diſdetto il difenderſi con le arme; Intendendoſi ſempre nõdimeno, che per uia ciuile non ſe ne poſſa uenire a giuſtificatione. Et per querela, che in una di queſte due maniere compreſa non ſia, non ueggo come Signore, ſaluo il diritto della ragione, & con honor ſuo poſſa nella giuriditione ſua abbattimento concedere. Et queſto è in queſta parte il mio parere: il quale ſe bene in due capi è riſtret-

to, que sono tali, che io temo piu tosto di riceruerne biasi mo di essermi troppo allargato, che altri ragioneuolmẽ te mi possa riprendere, che io fuori di alcuna conueneuo lezza mi sia ritratto. Ma in tanta licenza uniuersale non sono potuto contenermi, che anche io alla mia opẽ nione non habbia allargato il freno. Et quella ben uorrei io che s'intendesse in tal maniera, che io non tanto dico, che per tutti i casi, iquali sotto i due capi proposti posso no esser compresi, si debbia dar campo da combattere, quanto, che per quelli, che compresi non ui sono, in alcun modo non si debbia lasciar combattere. Et tanto intorno a cio basti a me di hauer detto in generale, lasciando a Signori il carico della piu particolare esaminatione.

DELL'OFFICIO DE' SIGNORI INTORNO ALLE QVERELE. CAP. VI.

Re da notare anchora, che con tutto che i Re Longobardi formassero le leggi, per le quali era permessa la battaglia, non bastaua che la legge ui fosse. Ne perche ui fosse legge altri senza altro poteua altrui richiedere, senon ricorreua al legittimo giudice, ilquale dichiarasse quello essere caso, per lo quale non si douesse negare di lasciare che si uenisse a Duello. Et cio era dirittamente fatto, percioche a chi intende di douere esser parte, non dee esser lecito il giudicare: & pur giudicio si richiede, se questa, o quella querela per uigor

delle leggi merita abbattimento, o no. Oltra di questo Messer Paris fa mentione, che anchora ne tempi suoi si usaua di uenire à Duello con licenza de' Prencipi: i quali conosciuto che la querela meritasse battaglia doueuano concederla, & non altrimente; dicendo pure ancora il medesimo, che non si concedeua se non per grauissime cagioni: Perche uoglio dire io, che i Signori, i quali danno i campi, sono essi giudici delle querele in questo modo, che a loro si appartiene di conoscer principalmente se elle meritano diffinitione di arme, o no: Se la persona è sospetta del mancamento che le è apposto, & se indicij ui sono. Et non ui occorrendo queste cose ben prouate, & ben giustificate, non debbono concedere alcune patenti. che essendo la pruoua delle arme ordinata come per una tortura da esprimere la uerita, se ne' ciuili giudicij doue la pruoua è ragioneuole, & certa non si puo metter persona al tormento senza le debite informationi, et senza gli indicij conuenienti, meno si deue cio fare nel giudicio delle arme, il quale è perauuentura cosi poco ragioneuole, come egli è molto dubbioso. Appresso hanno essi Signori da intendere se quella querela è stata altra uolta tentata da alcuna delle parti di prouare ciuilmente, o in altra guisa: & se è stata tentata, o prouata, o non prouata che si sia, non è piu lecito di riducerla ad abbattimento: Anchora, & questo diligentissimamente è da inuestigare, se ella per altra uia si puo giustificare, o no. Et potendosene ciuilmente uenire alla pruoua, le arme non ui hanno luogo; che se da' tribunali ciuili le quistioni sono dall'uno all'altro rimesse, per cõuenirsi le attioni di quelle piu all'altro che all'uno,

maggiormente è da far cio dal giudicio dell'arme al ciuile, essendoui la disconueneuolezza molto maggiore. Et sopra questi due ultimi articoli debbono i Signori prenderne il giuramento da chi il campo loro domanda: ne senza giustification di quelli uuol ragione, che lo habbiano a concedere ad alcuno. Il che tanto maggiormente dico esser da fare, quanto publica cosa è, che delle querele occorrono, le quali si potrebbono ciuilmente difinire; et chi alla proua delle arme si sente chiamare, di schifar quella si uergogna, essendo nella openione del uulgo, che il ricercar la uia della ragione a caualieri non si conuenga. Piu diro, che s'è uisto ne' cartelli far mentione, che non ostante che con ciuili testimonianze altri potrebbe la sua intention prouare; pur con le armi intende di dimostrarla. Et con tutto cio i Signori le loro patenti non negano a persona. Debbono anchora i Signori prendere il giuramento di calunnia, cio è, che non malitiosamente, ne con animo di infamare altrui prendono la battaglia, ma percioche tengono ueramente di pigliar le arme per la uerità. Et questo giuramento fu ordinato, & usato da' Longobardi, & dapoi anchora lungamente è stato in uso: ma la negligenza de' Signori ha anchor questo tolto uia; che non hanno mirato ne a diritto, ne a torto, ne a giustitia, ne ad ingiustitia: ne hãno hauuto rispetto al douere, & all'honor loro, ne alcuna riuerenza a Dio, & cosi hanno strabocchеuolmente ogni ordine confuso: & hanno indutto questa uituperosa licenza di aprire gli steccati ad ogni qualita di persone, & per ogni cagione, & senza alcuna cagione, & senza alcun ritegno. Di che quanto ne meritano biasimo colo-

ro, i quali ne furono i primi auttori, tanto sarebbono degni di eterna commendatione quelli, che gli abbattimenti ritornassero sotto le loro diritte leggi. Che questo facendo, il grado della caualleria nella pristina dignita uerrebbono a ritornare, & renderebbono i loro steccati piu riguardeuoli, & farebbono conoscere se stessi per Signori di giustitia, & di equità. Et a questo è anchora da aggiungere, che i Signori con sacramento debbono chiarirsi da coloro, che i campi domãdano, se quella, che ispongono, è la uera loro querela: percioche non mancano di quelli, iquali chiudono nell'animo quello, di che è la loro intentione di combattere, & una altra cosa di fuori fanno sentire. Allaqual falsita debbono i Signori cercare con ogni industria di douerui prouedere. Et questo dico io, percioche trouato mi sono là, doue io ho cosi fatta malitia discouerta.

DELLA FORMA DELLE PATENTI DE' CAMPI.

CAP. VII.

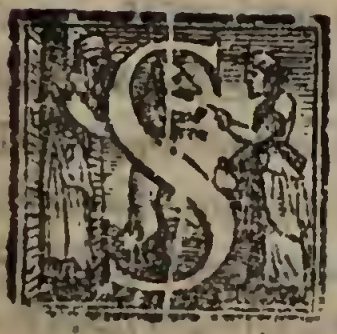

Ogliono uniuersalmente i Signori, quando alcuna patẽte di campo fanno espedire, usare un tal proemio; Che per esser stati pregati da persone, alle quali cosa ueruna non possono negare, si sono condutti a concedere campo franco. Il che non altrõde procede, senon dalla poca cura, che hanno di conoscere le querele; che se di quelle hauessero conueniente contezza, o le patenti

no darebbono,o sotto piu honorato titolo le farebbono espedire: percioche quando a concedere abbattimento si lasciassero con ragione inducere, farebbono anchor fede che la querela fosse di graue biasimo,et che meritasse inquisition di uerita: & sopra questo piu che sopra le altrui preghiere si douerebbono fondare. Et questo sarebbe honoratissimo proemio, per quello comprendendosi che hauessero non tanto hauuto risguardo alle persone, quanto alle querele:ilche è proprio officio di uero giudice,& di legittimo Signore. Vsano anchor di passar le querele con parole generali,senza quelle altramente dichiarare:il qual costume nõ mi par punto da commendare;che si come non hanno a dar campo senza cagione legittima,cosi quella debbono nelle patenti esprimere, accio che la loro giustitia si conosca: & accioche colui che è richiesto,non possa essere ingannato,non potendosi sotto quella patente cõbattere altra querela,che quella, laquale ui si uede essere scritta. Ne cio dico io senza grandissimo fondamẽto di ragione,percioche (secõdo che anchor nel precedẽte capitolo ho fatto mentione) io so che ci sono stati di coloro,che a Signori hanno fatto sporre una querela,et sopra una altra hanno combattuto. Ilche non so come possa passare senza biasimo di chi nella giuridition sua, & dinanzi a gli occhi suoi lascia uccider si gli huomini senza saperne egli il perche. Si douerranno adunque nelle patenti esprimere le querele: & si douera prendere il giuramento,del quale io ho di sopra parlato; accioche il giudicio dirittamente proceda;& che a' Signori non sia dato a uedere una cosa per una altra. Appresso una altra cosa non men danneuole

ueggo

ueggo io usarsi nelle piu delle patenti: che non uogliono i Signori esser giudici delle cose, lequali fra i caualieri hanno da passare: il che da tutte le parti a me sembra cosa uergognosa per esser Signori. Che se coloro, iquali domandano i campi cercano le patenti tali, fanno ingiuria a cui le domandano, in quel modo mostrando di dubitare del loro sapere, o della loro fede. Se i Signori sono quelli desi, che a cosi scriuere si muouono, fanno poco honoreuolmente a priuar se stessi della loro giuriditione, & di Signori, & di giudici leggittimi che sono, farsi priuati testimonij. Oltra che non so quanto conueniente cosa sia, che dinanzi al loro tribunale s'ammazzino gli huomini, & che essi uogliano farsi spettatori dello spargimẽto del sangue, et delle anime altrui, & essere appresso si dilicati, che loro graui di prendere il pensiero di giudicar sopra quelle differenze, che nascono in presenza loro. Onde poi ne segue quella altra mala usanza; che ad ogniuno è lecito di stratiare l'aduersario suo, & di farlo consumar le hore, & il giorno intero disputando, con biasimo, & con disprezzo della caualleria. Il che è anche molte uolte cagione, che tali entrano in querela di arme, che non ui entrarebbono, se pensassero di douer combattere: & se non hauessero piu speranza nelle penne, & nelle lingue de' consultori, & de' padrini, che nel proprio lor ualore, & nelle proprie loro mani. Voglio io adunque dire, che alcuno non dee ricorrere a domandar campo franco a persona, in cui egli non habbia intera fede. Et qualunque Signore si sente, che altri patente di campo gli richiede, & libera non gliele richiede, non dee una cotale onta comportare: & inten-

dendo, che due huomini hanno da andare ad uccidersi sotto la sua giuriditione, non dee lasciarli procedere a tal diffinitione, senon sotto il giudicio suo, & sotto la sua determinatione. Et se la querela non merita inquisitione di uerita, non dee dar campo, & se la merita, dee troncare le dispute, & far che se ne uenga alla conclusione. Et se altri non si asicura di sapere egli giudicare, o di hauere chi nol possa consigliare, lasci star di dar campo: che il mettere due huomini in uno steccato, nõ è altro (come gia habbiamo detto) che mettergli alla tortura per trarne la uerita: & alla tortura non si de mettere alcuno senza giudice, & senza giudicio. Ma per auuentura dubitano alcuni, che se essi uorranno giudicare, sopra loro non cada la sentenza, & che altri appresso sopra quella gli debbia alle arme ricercare. Il che in alcun modo non dee essere lecito di fare altrui. Che primieramente coloro, iquali al campo uengono di alcun Signore, anchor che per altro a lui possano esser pari, o anchor di lui maggiori, in quello atto di quella querela, & di quel giudicio sono minori, & soggetti, & egli è giudice, & Signore. La onde di quello atto per la molta disaguaglianza non puo essere a battaglia ricercato, Poi se il Duello è una forma di giudicio, & l'ordine de' giudicij è tale, che se bene altri si appella di alcuna sentenza, egli, percio non chiama il giudice in contradittorio giudicio, ne contra il giudice, ne contra i beni di lui procede in quella causa, ma contra la parte sua contraria, Non altramente in differenza d'arme contra il giudice non ha da prender la quistione: Et se pure altri contra il Signor del campo si uolesse risentire, altro rimedio non

gli rimarrebbe,che di andarne a dare la querela al supremo Signore,ilquale conosciuta la ingiustitia di colui, lo hauesse a condennare,in quella forma che de' giudici ordinarij si fanno i sindicati.Et quando il signor del campo fosse egli il supremo Signore,altro non ci sarebbe che fare.Si che per tal rispetto non debbono i Signori rimanersi dal douerli liberamente giudicare.

CHE FRA PADRINI NON HANNO DA NASCERE QVERELA. CAP. VIII.

N tutte quelle cose, intorno alle quali puo nascer differenza, & contentione si debbono gli huomini guardare di contentarsi del loro proprio sapere, & hanno da ricorrere al consiglio de gli amici, & delle persone prudenti.Et se in materia alcuna questa cosa si dee stimare necessaria,cio principalmente è da dire che sia in quelle,nelle quali della uita,& dell'honore si ha da trattare; perche ueggiamo anchor da piu sauij caualieri usarsi maggior diligenza in prouederssi di persone che siano esperte & intelligenti di stilo di caualleria, & di ragion di arme:iquali gli habbiano da consigliare, et da indirizzare nelle loro scritture;et al cãpo gli habbian da gouernare in modo,che in parte alcuna nõ perdano delle loro ragioni.Et questi cosi fatti officij tra due maniere di huomini sono cõpartiti;tra letterati,et caualieri:de'quali gli uni cõsultori,et gli altri padrini usiamo di nominare. Et

quando alcuno letterato haueſſer dello ſtilo delle arme intelligentia, o caualiero di lettere, un ſolo a queſte due opere potrebbe baſtare. Or percioche il carico principal mente a padrini ſopraſta, de' conſultori altro che dir non ci occorrendo (che le coſe trattate nel primo libro a loro principalmente s'appartengono) de' Padrini parle remo in queſto capitolo. Et ſe di queſto uocabolo hab = biamo da dire alcuna coſa, auuiſo io che ſiano coſi chia = mati, o perche i caualieri, che nelle mani loro ſi rimet = tono, gli habbiano da hauere in luogo di padri; o pur che queſta uoce per mutation di lettere ſia uenuta da la tini, iquali chiamauano patroni coloro, che prendeua = no altrui ſotto la fede della loro difeſa. Non uoglio ta cere, che non ci manca chi non Padrini, ma pattini gli uſa di appellare. Ilche ſe ſi uorrà concedere, ſi dira eſſere, percioche eßi al campo fanno i patti inſieme. ma comunque eßi ſi chiamano, o donde che ſi ſia deriuato il loro nome, molto neceſſaria è l'opera loro; & il uero lo ro officio è il difendere come aduocati i loro caualieri: & ſi come queſto è ueramente l'officio loro; coſi mi pa= re anchora, che eßi non meno debbiano eſſere priuilegia ti, che gli aduocati delle quiſtioni ciuili. Et ſi come nel le quiſtioni ciuili eſſi non hanno da pagare, ne da ſo = disfare parte alcuna di quello, a che i principali loro ſono condannati, o obligati, coſi ragion non uuole, che per querele, nelle quali eßi ſono procuradori poſſano eſ= ſere incaricati, ne chiamati ad abbattimento. Le ingiu = rie, le mentite, & i cartelli, & le diſfide ſono gia paſ = ſate fra i principali; & i padrini parlano come procu = radori: ilche è tanto quanto ſe gli iſteſſi principali par =

lassero:& se i principali parlassero dopo la querela già contestata,piu non ui haurebbe luogo a nuoui carichi, ne a nuoue mentite;& se fra loro luogo non ui haurebbe,meno ui dee fra coloro hauere,iquali parlano per loro.Ilche si come è ragioneuole,cosi anchora si ha da seruare per conseruatione del diritto stilo di caualleria,& accioche altri liberamente il suo officio possa essercitare. Et questo dico io,percioche egli auiene alcuna uolta,che tali prendono il carico di esser padrini, che non tanto il fanno per difendere i loro caualieri, quanto per attaccare nuoua querela.Et questa è cosa fuori di ogni conueneuolezza, si per quello, che gia detto se n'è, come anchora per essere la natura del Duello tale,che si dee anzi ristringere, che allargare, non essendo ragioneuole che di una battaglia una altra ne habbia a seguitare. Et essendo la cosa cosi come ella è ueramente, da' caualieri con infallibile ordine si dee questa regola osseruare:

Et i Signori de' campi,quando a loro si ricorra per diffinir querela, che fra Padrini sia nata,quella debbono essi dannar per non leggittima,& per non querela,& troncar tutte le uie da potersi peruenire a cosi dishoneste imprese:

DEL DVELLO DE MALEFFICI ET INCANTI.

CAP. IX.

Er la legge Longobarda uiene pro = ueduto, che coloro, iquali per com = battere si conducono in campo, non portino herbe, che a malie s'appar = tengano, ne altra cosa di incantesi = mo. Et a cio par che non senza ra = gione si habbia hauuto risguardo. Et non senza ragione i moderni Padrini fanno spogliare i caualieri, che han = no da entrare in battaglia, & iscuotere, et diligentemen te esaminare i loro panni. Che nõ mãcano di coloro, iqua li si danno a cotali arti facendo una pestilentiosa compa = gnia insieme co' dimoni, & facendosi indouini (come di = ce il poeta)

„ *Fanno malie con herbe, & con incanti.*

Et queste cosi fatte arti sono da essere in maniera fuggi te da huomini Christiani, che non solamente coloro, iqua li le essercitano, ma chi con loro usa, chi uisita le loro ca se, & in casa di cui essi si riparano, per sentenza di Agostino, adopera contra la Christiana fede, & contra il sacro battesimo, & diuiene pagano, apostata, & nimi co di Dio. Et pur tuttauia a queste cattiuità uanno gli huomini appresso. Et quale per curiosità, & quale per malitia non ci sappiamo nella uera religion nostra man = tenere. Et in tutti i tempi, & tutte le religioni & super = stitioni si è dilettato il mondo di si fatti studi, che nel = la antica legge di Dio è registrato che Saul Re andò a trouar la femina incantatrice. Et de Maghi di Egitto si

leggono le marauiglie fatte nel cospetto di Pharaone cõ tra le uirtuose operationi di Mose. Et da Gentili si tene= ua, che, non che altro, ma la luna si potesse di cielo tira= re in terra per forza di incantamenti. Et a di nostri non pochi sono coloro, che a cotali infedelità hanno riuolti gli animi: & nella materia, laquale trattiamo di Duello si usa di far diuersi maleficij. Et percioche per rimedia = re a quelli altri si fa quella diligẽte inquisitione, laqual io ho detta de panni; & altri fa dar giuramento al caualie ro; io non ho per molto profitteuole rimedio quello scuo tere de uestimenti; che et in quelli si possono scriuere del le parole senza che si possano poi uedere: & in su la car ne ignuda so io che si scriuono parole di incantagione la notte precedente al di della battaglia; & so che ci sono delle altre parole, che i caualieri entrati ne gli steccati in sul mouersi, che fanno l'uno contra l'altro, mormorando le dicono mirando nel uiso i loro nimici. Lequali tut= te sono cose malefiche, & di diaboliche inuestigationi. Et io ho conosciuto di quelli che sotto la fidanza de gli in = canti sono andati a gli abbattimenti, & ho parlato con de gli huomini altramente ualorosi, iquali con sicuro ani mo entrati in campo dicono, che al primo aspetto dell'ad uersario sono rimasi abbagliati, & istorditi. Et ho uisto tale, che proferiua di incantar due spade, che non potes= sero ferire, & come fossero state fra i combattenti com= partite, di disincantare (per cosi dire) quale a lui piaceua. Et altre cose si sanno di arte magica infinite, Et per tan= to essendo elle cose, che scorgere per uia di alcuno sen = timento non si possono, uorrei anzi far dare al mio ad uersario il giuramento, che egli non ha addosso, ne è per

portare,ne per adoperare alcuno incanto. Che sentendosi huomo Christiano douere andare al giuditio di Dio, & auuendosi di hauer per iscorta il Diauolo, non so con quale animo debbia uolere per cominciamento di giornata lasciarsi inducere a pigliar un sacramẽto falso. Et se pure alcuno fosse di poca religione, che egli non se ne facesse punto stima, sappia, che è Dio è onnipotente, & che nelle mani sue è la uitttoria de gli eserciti non che di una spada particolare; & che egli non è da schernire, anzi contra gli schernitori si suole dimostrare acerbissimo uendicatore. Et percioche per le mani de' Padrini soglion ordinariamente passare queste malie, & queste ciancie, non sarebbe perauentura mal fatto, che a loro anchora si desse giuramento, che ne essi a caualieri loro hanno dato, ne fatto, ne sono per dare, ne per fare incanto alcuno: ne sanno che egli, ne altri ne habbia alcuno da adoperare in alcuna maniera quella giornata. Et che risapendolo non sono per comportarlo; anzi che incontanente al signor del campo & alla contraria parte il tutto faranno manifesto. Et cosi conforterei io ogni Signore che ad ogni richiesta di qualunque s'è l'una delle parti, & a' caualieri, & a' Padrini cosi douesse far giurare, se uolessero uenire a battaglia ne' loro steccati. Et percioche nelle historie si legge di Milone, che egli in tutte le battaglie fu uincitore per uirtu dello Alettorio, che egli portaua addosso: ilquale dicono essere una gioia, che ha sembianza di Christallo, laquale si truoua ne uentrigli de' galli de grossezza di una faua, anchor ch'io non intenda quanto questo altrui possa parere uerisimile, nondimeno dirò, che quando ò

questa, o altra simile cosa si trouasse, anche quella da gli steccati douerebbe essere sbandita.

CHE NON SI DEE COMBATTERE SENZA ARME DA DIFESA: CAP. X.

Scritto è nella legge Longobarda, che dapoi che ad alcuno per legge è giudicato che possa uenire a Duello, in ogni altro caso, che in caso di infidelità, si debbia combattere con bastoni, & con iscudi. Delle quali parole tornerò io pure a dire, che ageuolmente si comprende la institutione del Duello non essere stata fatta per honore di caualleria, come uogliono tirarla i moderni combattenti, ma solamente per inquisitione di uerità, da che non con arme caualleresche, ma cõ bastoni da coloro si usaua di uenirne alla diffinitione. Et percioche il uoler ritornare le maniere, che hoggi si usano al costume de Longobardi, sarebbe cosa più da ridere, che possibile da fare, noi pur le arme caualleresche a gli steccati lasciando, di quelle trattereino. Et di quelle ragionar douendosi, primieramente è da sapere, che non meno uirtù di huomo ualoroso è la prudenza, che sia la magnanimità, o la fortezza. Anzi tanto è uirtu la fortezza, & la grandezza dell'animo, quanto sono alla prudenza accompagnate, & gouernate: che senza quella non ualoroso, ma furioso piu tosto douera essere l'huomo reputato. Et magnanimo non è colui, ilquale senza con-

glio alcuno si mette alle grande imprese, ne chi di espor= si a pericoli si diletta, ma quegli, ilquale con sano auue= dimento nelle opere generose si gouerna: & che doue il pubiico beneficio, o l'honor suo il richiede, da' pericoli non si ritrahe. Che, come ben dice Aristotile, non è forte ne colui, ilquale teme ogni cosa, ne quell'altro, il quale le paure non misura. Or si come la grandezza dell'animo ad assalir l'inimico ci fa arditi, cosi la pruden za a difender noi stessi ci ammaestra. Perche io uoglio dire, ch'io non hauero mai per ualoroso caualiero colui, ilquale senza arme da difesa si conducera a combattere. Et con tutto che dal uulgo siano riputate honoreuoli le spade sole in camiscia, o pugnali, o altre tali arme, nel= lequali la morte si uede manifesta, non percio concor= rero io in quella sentenza. Ne istimero coloro, che in quella guisa entreranno a battaglia piu honorati che cin ghiari, iquali da furore trasportati, ne gli spiedi uadano ad inuestire. Et di coloro, a cui par cosa honoreuole non solamente il non istimare, ma il gittar la uita, istimero io che di poco prezzo debbia essere la loro uita, facendone essi medesimi cosi poca stima. E' reputata cosa sopra tut= te l'altre uergognosa, se essendo altrui commessa da un prencipe la guardia di alcun castello, egli senza licen= za lo abbandona; & noi, le cui anime hanno hauuto in guardia dal creator nostro, et dal nostro Signore questo cosi bel ricetto de' nostri corpi, non habbiamo alcuno ri= spetto, quello gittãdo, di farci a lui ribelli, et di perdere i corpi insieme con le anime. Poi se caualliero alcuno ua al la guerra, quegli pare essere piu honorato, ilquale nel= le battaglie meglio armato si appresenta. Or perche ne

le publiche querele sia bene comparir coperto di arme, & nelle priuate ignudo, io non lo intendo: Mi par ben di intendere che & qui & quiui l'huomo habbia parimente da mostrar ualore, & da desiderare uittoria. Et se cosi è, medesimamente armati anchor nell'una, & nell'altra impresa si douerebbono mostrare. Et se pure i caualieri uogliono hauere questo risguardo di usar cortesia al nimico suo di dargli arme, con lequali si possa uenire alla diffinitione, risp̃oderò, che per dire io, che si debbiano armare, intendo di dire, che si armino in maniera tale, che siano armati, & non di arme caricati. Che officio di caualiero è di accompagnar si l'ardire con la prudenza, che si possa conoscer, che ne egli la uita ha tanto cara, che per guardar quella uoglia commettere atto uile; ne si poco l'apprezza, che senza ligittima cagione si uoglia di quella priuare. Benche non hauerei io mai per atto dishonoreuole il uenire armato da huomo d'arme; essendo quelle le proprie arme de' caualieri, & sotto quelle uccidendosi de gli huomini, & sotto quelle essendo ageuole a Dio dimostrare il suo giudicio. Vero è che uorrei anchor che le arme portate fossero incontanente & che non si entrasse nello steccato quando fosse tempo uscirne, & principalmente che le arme da offesa fossero medesimamente da huomo d'arme, & da guerra. Et quando altri con sole arme da offesa uolesse combattere a' Signori da campi si apparterebbe di prouederui, non permettendo, che douessero sotto la loro giuridition combattere senon come a caualieri si richiede, seguitando in cio gli essempij da M. Paris recitati, che uolendo due cõbattere con spade sole, il Signore uictò loro la battaglia,

Et che il medesimo fu fatto anchora di due altri; che hauenano da uenire ad abbattimento con spade, & con pugnali: i quali esempij tanto piu sono da essere lodati, che alcuni altri, iquali in contrario si potessero allegare, quãto questi sono di honore, & di essaltatione, & quegli altri di uituperio, & di diminution dell'honore del grado di caualleria.

DELLA ELETTION DELLE ARMI. CAP. XI.

GRan uantaggio è ueramente quello del reo: ne senza ragione è a lui gran uantaggio conceduto: ch'essendo egli & accusato, & a combattere costretto, è ben cosa conueneuole, che goda di ogni honesto fauore. Et fermamente non poco fauore è quello, che solo, che egli non sia uinto, rimane uincitore: la doue all'attore conuien uincere se egli non uuol perdere la querela. Et questo ancor di ragione, percioche all'uno si appartiene di prouare, & all'altro è assai se egli difende. Poi minor non è quell'altro fauore, che egli habbia da elegger le arme, con lequali si difenda, ilche è pur da ragione accompagnato: che se altri elegge di chiamarmi per la uia delle arme, la elettion di quelle a me si appartiene. Vero è che in questa elettione io non istimo, che debbia essere lecito tutto quello, che altri crede, che lecito gli sia: percioche anche questa, si come le altre parti del Duello, dalla ragione par essere regolata. Et se noi uorremo far dili-

gente inquisitione con qual uia alla elettion delle arme si possa metter legge, a me sembra, che discorrere si debbia in questo modo. Le pruoue delle armi, alle quali i cauallieri ricorrer possono, in caso che per altra uia da loro alla giustificatione non si possa uenire, sono stimate che dal diuin giudicio debbiano riceuere la sentenza. Et uolendo aspettare la determinatione di quella, è necessario, che ogni uiolenza, & ogni inganno debbia essere tolto uia, essendo quelle proprie (come dice Cicerone) l'una del Leone, & l'altra della uolpe, & dalla natura dell'huomo in tutto lontane. Or queste se in tutta la uita nostra da tutte le nostre operationi debbono esser tenute separate, cio maggiormente mi par che si debbia cercar di fare nella inquisition della uerità, & nella dirittura de' giudicij. Et quanto alla uiolenza, a me sembra, che assai bene sia stato dalle leggi proueduto, dando il uantagio delle arme al reo; che quando cio non fosse stato ordinato, ogni huomo robusto si sarebbe assicurato di apporre falsi biasimi, et di tirare a battaglia ogni men forte, promettendosi per fermo di douerlo potere atterrare. Et poscia che a quella è stato cosi bene proueduto, dapoi che lo ingano è anchora (secondo il detto del medesimo scrittore) degno di maggiore odio, a questo etiandio conueneuole cosa è, che si debbia rimediare. Perche al reo nella elettione delle arme di dare alcuna legge ci appartiene. Et quella dee essere tale ch'egli ingãno nõ habbia ad usare; ne possa dare arme, le quali dalla dispositione del corpo suo ragioneuolmente non si possa nõ aspettare. Che se bene altrui puo dire, che naturalmẽte noi siamo formati tali, che posiamo adoperare in ogni

esercitio così l'una come l'altra mano, pur nondimeno in questo essere noi destri & mancini è fermamente da tenere che

„ *Nostra natura è uinta dal costume.*

Et per tanto se io saro destro, & per tale saro conosciuto, no douero uoler costringere il mio nimico a combattere con una arme da mancino, non essendo quella la disposition della persona mia, secondo la quale l'aduersario mio ha con me da combattere. Et se io non hauero difetto nelle braccia, ne nelle coscie, ne nelle gambe, non douero appresentarmi a battaglia con bracciali, ne con arnesi, ne con schinieri, che impediscono il piegare del gomito, o del ginocchio, o il contrapassare: che questo è manifesto ingamno, & da gli steccati dee essere del tutto ributtato: & i padrini non debbono tali arme accettare, se hanno giudicio, o contezza di ragion di caualleria. Se io saro zoppo, o stroppiato di un braccio, o di una mano, o senza un'occhio, potro ben dare all'aduersario mio una arme, che gli leghi similmente la gamba, il braccio, o la mano; o che gli asconda uno occhio. Ma se colui che mi sfida sara senza uno occhio, non douero dargli una celada, che gli asconda l'altro occhio; ne se egli sara stroppiato di uno braccio, douero dargli bracciale, che gli impedisca il sano. Et in conclusione mi douera esser lecito di dare al mio nimico arme, che lo impediscano di quella maniera, che io mi trouero impedito: ma se io impedito non saro, non douero impedir lui. Dichiarando, che se io saro priuo dell'occhio destro, & egli del manco, io non douero percio uolere a lui chiudere anche il destro; che questo non è uolerlo pareggiare alla mia dispositio-

ne,ma priuarlo di ogni dispoſi tione.Et queſto,che detto ho de gli occhi, intendo medeſimamente delle altre membra.Non parlo di quella quiſtione, di far che altri ſi debiliti al pari del richieſto, o ſi laſci cacciare uno occhio o fare delle altre coſi fatte follie;che queſta è diſputa ſouerchia,& uana.Bene è da ſapere, che gli impedimenti, i quali detto habbiamo, che ſono leciti di porre altrui hanno da eſſer tali, che impediſcano ſolamente, & non offendano: che le arme o ſono da difeſa, o da offeſa: & quelle da difeſa hanno da coprire colui,che le porta: & quella da offeſa ſono per offendere l'aduerſario: & chi le adopera in guiſa, & a fine che elle habbiano da fare effetto cõtrario,opera contra natura: ilche in alcun modo non ſi dee conſentire. Queſti ritrouatori ueramente di arme nuoue,come di celade, che habbiano la cherica, di ſpade mozze, & di altre arme lontane da ogni uſo di caualieri,nõ ſo quanto ſiano degni di molta lode. Che ſe per eſſere io grande uorro queſto uantaggio di ferire l'aduerſario mio in ſu la teſta, io combattero col capo ignudo Et ſe temero,che l'arme nõ mi pungano, mi mettero indoſſo tal corazza, che non hauero paura ne anche de gli archibugi;et non daro da ridere a gli ſpettatori?Et perciochè ſe ſi ſogliono uſare alcune pũte per difeſa de'deboli da non uenire alle preſe,quelle par, che ſiano homai ſi approuate,che piu dir nõ ſi poſſa,che ſi habbiano a rifiutare. Nel rimanẽte quelle ſaranno arme piu honoreuoli,che piu ſarãno cauallereſche:et quelle piu ſarãno cauallereſche,che piu ſarãno da'caualieri uſate in ſu la guerra. Et percioche intorno alle arme da difeſa ſi ſuole alcuna uolta diſputare dell'armar piu, & meno; che

il picciolo portando esse le arme, non uorrebbe, che il bracciale, o lo scheniere dell'aduersario fosse piu lungo del suo; io mi marauiglio come alcun Padrino a disputar sopra questa differenza si conduca, che il deritto è che le arme del grande armi lui tanto a proportione del corpo suo, quanto è armato il corpo del minore. ne si debbono le arme, una con altra misurare, ma addatarle a corpi. Et se il bracciale mio arma me infino al nodo del la mano, infino al nodo dee esser armato il mio aduersario. Et infino al nodo della mano ha scoperto il braccio, medesimamente dee essere anchora il braccio del mio nimico. & cosi di parte in parte a proportione delle membra, & non con pari lunghezza di arme si hanno da armare i caualieri, che arme eguali si hanno da dir quelle, lequali armano egualmente. Ma chi mette in campo le cosi fatte dispute, da segno di non uoler combattere; & il tempo, che in quelle si consuma, dee correre in pregiudicio di chi di quelle è auttore. Et il medesimo è anchor da dire di quello, che si spende in far rassettare arme, portandone il reo di nuoue, & inusitate: che passando le hore per colpa sua, debbono correre a danno di lui. Et per cioche cosa manifesta è, che in potestà del reo è di appresentar le arme quanto prestamente piace a lui, per tanto ogni uolta che elle non sono appresentate tutte, tanto in tempo, che l'attore possa essere armato, & habbia tempo conueniente da poter con quelle la sua intention prouare, direi io sempre, che il combattere del reo fosse mancato. Et i dichiarerei, che l'attore al douer suo hauesse sodisfatto.

L tempo ordinato alla battaglia senza altro dubbio per approuato costume è dal leuare, al coricar del Sole; et chi in tal tempo non pruoua la sua intentione, non ha piu luogo da combattere sopra quella querela. Et se la giornata trapassa senza battaglia, non percio si ha da rimettere la pruoua nel seguente giorno, senon con consentimento del reo: ilquale essendo stato per quel di richiesto, & essendosi in tempo appresentato, all'honore & al douer suo ha odisfatto (se per colpa sua la battaglia non è mancata) da ogni obligatione di quella querela rimane assoluto. Ne basta, che il reo consenta: ma è da uedere se il Signor del campo ui uuole anche egli acconsentire: che hauendo il campo conceduto per quel di determinato, passato quello egli piu auanti non è obligato: ma alla richiesta dello attore non concorrendo la uolunta del reo, et quella del Signore insieme, ogni cosa che altri tentasse, sarebbe in uano. Ben potrebbe la patente del campo essere stata ispedita con tal forma, che per lo partirsi del Sole la battaglia non si douerebbe partire, o il seguente giorno si douerebbe rinouare: ma se nuoue conditioni non sono espresse per ordinario stilo, quello, che di sopra habbiamo detto si ha da osseruare.

DEL DVELLO
DELLE COSE, CHE NE GLI STECCATI OCCORRONO.
CAP. XIII.

IO *ſcriuere noſtro è in materia di Duello a tutto tranſito, ſecondo che ordinariamẽte ſi uſa a noſtri giorni. Et percio tutte le ſentenze noſtre a quello ſi uanno indirizzando. Entrati dunque in iſteccato i caualieri, ſe non hanno altra capitolatione tra loro, per toccar palo, o corda, o per uſcire con un membro fuori, non è ne prigione, ne quel membro gli de eſſere tagliato: anzi la battaglia ſi ha da perſeguire infino a morte, o fuga, o diſdetta. Se il combattente eſce tutto fuori di ſteccato è prigione. I caualli ſi poſſono ferire & uccidere. & ſe una arma ſi rõpe, non ha da renderſene una altra. Et ſe arme cade all'uno di mano, all'altro è lecito di ferirlo coſi diſarmato: è lecito dico percioche atto honoreuole ſarebbe dire a colui che ripigliaſſe l'arme ſua, & ſtarſene ſenza offenderlo infino che egli haueſſe quella recuperata. Ben che hauendo poi che la uittoria foſſe appreſſo colui, hauendo egli potuto uincere al ſicuro, ſi direbbe, che la ſua foſſe ſtata ſciocchezza, et che gli foſſe bene inueſtito. Queſte coſe dico io per ordinarie ſi hanno da ſeruare, ma quando altramente foſſe ne capitoli ſtabilito, a quelli inuiolabilmente ſi douerebbe ſtare, ſotto la pena, che in quelli foſſe ſtata eſpreſſa; & quando pena alcuna per quelli eſpreſſa non foſſe ſtata, chi contra la capitolatione haueſſe coſa adoperato, per traditore douerebbe eſſer*

condannato. Tanto ho da dire della capitolatione ancho= ra, che ella ſi fa concordia di amendue le parti: & che uno non puo coſtrignere l'altro ad accettare conditione che ſia fuori della legge del tutto tranſito. Mi par ſuper fluo ricordare che all'attore primieramente di muouerſi conuenga per andare a ferire il ſuo nimico, che hauendo egli da prouare, & all'altro baſtando difenderſi, chiara coſa è, che non ſi mouendo colui, queſti nõ ha da fare mo uimento ueruno, & tutto quello che egli adoperaſſe ãua ti che uedeſſe l'attore inuiato per andare ad aſſalirlo, ſa rebbe di ſouerchio.

CHI FA MOTTO DE CIRCONSTAN TI ALLO STECCATO DEE ESSERE CASTIGATO. CAP. XIIII.

Oſtume ordinario è, che allo entrar de' caualieri nello ſteccato ſi mandi il bando che alcuno ſotto la pena della uita nõ debbia parlare ne far motto, ne ſegno alcuno: & in quella manie= ra, che egli uien fatto, ſeueramẽte ſen za alcun riſguardo dee eſſere mandato ad eſecutione, trat tandoſi dello intereſſe della uita, & dell'honore altrui: di che altro maggiore non puo hauere. Vero è che M. Paris propone un caſo di due, che intrati in campo l'u= no eſſendo di uno incontro caduto, & l'altro ſenza eſ= ſerſene auueduto per lo campo ſcorrendo, dal fratello ſgridato tornò, & uinſe il ſuo nimico: & che ſopra que ſto caſo il Signor del campo dichiarò, che chi uinto haue

ua haueſſe la uittoria; & che il fratello il quale haueua fatto contra il bando foſſe decapitato: ma il uincitore uolle anzi renuntiare la uittoria, che uedere morto il fratello. Et ſopra queſto caſo allegando molte ragioni uuol conchiudere contra il giudicio del Signore, che ne il uincitore haueua ben uinto, ne il fratello di lui meritaua di eſſer morto. Intorno alla qual coſa ſi come in una parte concorro con la openion del dottore, coſi nella altra lodo la ſententia del Prencipe, che a me non pare che la uittoria debbia eſſere di colui, ilquale uince contra la ordinatione, & contra la fede del Signore. Et parmi che il fratello ammonitore meriti di perder la uita, hauendo diſobidito al bando, nel quale era ſtatuito pena di uita. Ne in queſto caſo è da dire che la affettione lo debbia ſcuſare potendoſi ſtar lontano, & non metterſi a tal pericolo; che da perſone di intelletto ſi uſa di non ſi uoler trouar a coſi odioſi ſpettacoli la, doue perſone a loro congiunte uengono alle mani. Et in caſo, doue ſi tratta della uita, & dell'honore altrui, non ho io per legittima ſcuſa, che altri per affettione debbia inſidiare all'altrui uita, & all'altrui honore ſenza cadere egli nella pena a tal fine ſtatuita. Ne ueggo come faccia a propoſito quello, che egli allega, che eſſendo alcuno preſo contra gli ſtili, & contra gli ordini della corte, ſi debbia per giuſtitia relaſſare. Che queſto concedo io, & da queſto ne traggo concluſione contra colui, cui egli difende: che ſe quale è preſo contra l'ordine dee eſſere relaſſato, queſto altro in eſecution dell'ordine è ſtato ben condannato. Et meno nel rileua quell'altra coſa, che egli aggiunge, che ſe alcuno ha deliberato di amazzare un ſuo nimico, & io conſi

glio,che uada ad ucciderlo. ſeguendo l'homicidio, io non ſaro per queſto,come micidiale caſtigato:che anchor che coſi ſia uero,queſto nõ è caſo pare al caſo noſtro:percio che ſe colui non è caſtigato come micidiale, è percioche egli nõ ha cõmeſſa coſa, per laquale ſia ordinata pena di homicidio.ma colui,ilquale contra il bando ha dato il cõ ſiglio,al dator del quale è impoſta la pena della uita, me rita in eſecutione di quell'ordine, che gli ſia tolta la uita. Et queſta ſeuerità in tali caſi da' Signori ſi dee uſare ſen za alcun riſparmio;percioche chi una uolta uno atto tale laſciaſſe impunito,ſi introducerebbe una licẽza tale, che a gli ſteccati torrebbe ogni franchezza,& ogni ſicurtà.

SE DENEGANDO, O INTERROMPENDO IL SIGNOR DEL CAMPO LA BATTAGLIA, ELLA SI HABBIA PVRE A PERSEGVIRE

CAP. XV.

VN o altro dubbio propone M. Paris, ilquale a me ſembra, che habbia biſogno di nuoua conſideratione. Et cio è: Eſſendo due condutti al campo & non uolendo il Signore laſciarli combattere, ſe ſi douera prouedere d'uno altro campo per diffinitione della querela, & conchiude di ſi. Ma è da notare, che egli parea ſecondo il uecchio coſtume, quando il reo ordinariamente il campo mandaua:perche è da dire che buona è la ſua ſentenza: percioche eſſendo coſa propria de' rei il fuggi

re, sarebbe uerisimile che colui, ilquale reo essendo hauesse il campo trouato, hauesse anchora quella malitia procurata: la quale essendo in pregiudicio dell'attore, conueneuole cosa è, che all'honore di colui sia prouduto. Ma mandando il campo all'attore, a cui si appartiene di procacciare, che all'abbattimento si habbia a uenire, cessa quella sospitione; concioſiacosa che si come non combattendo, il reo col solo conducersi al campo si puo tenere d'hauere all'honor suo sodisfatto, cosi l'attore se non combatte, non puo uenire al fine della sua intentione: & per tanto non è da pensare, che colui, ilquale non combattendo rimane con carico, habbia da procurare di non douer combattere. & quando pure egli il procurasse, in cio non farebbe pregiudicio ad altra persona, che a se medesimo: di che non rimarrebbe a cui di fauoreuole rimedio si douesse altramente prouedere. Et quando egli anchor non ne hauesse alcuna colpa, & che il Signor del campo gli mancasse, dir si potrebbe che egli doueua esser piu diligente in ricorrere a Signore, della cui fede potesse esser sicuro. Et per parte del reo si potrebbe rispondere, che egli nõ dee essere aggrauato per una querela di conducersi piu di una uolta ad isteccato. Et percioche non è cosa conueneuole, che caualiero da Signore alcuno debbia essere ingannato, ne sotto la fede sua rimanere uituperato, a colui, cui dal signore mancato fosse, sarebbe lecito di richieder quello a battaglia, come mancatore di fede: essendo questo mancamento tale, che rompe i priuilegij delle maggioranze, secondo che poi diremo al luogo suo, ne potrebbe il Signore la battaglia rifiutare, per che colui hauesse il carico di altra querela, hauendogli

esso interrotta la diffinitione di quella. Benche il rompimento della fede si potrebbe perauuentura mostrar così manifesto, che di pruoua di arme non hauerebbe mestiero. Et per tornare a' caualieri al cãpo cõdotti, dico, che ricusando il reo piu di andare ad altro campo, pagando gli l'attore le spese & mandandogli nuoue patenti, non so come potesse con honore rifiutar di tornare a difendere il suo honore. Et questo che detto ho di coloro, che fossero al campo condutti, dico anchora di quelli, iquali nello steccato fossero entrati, & che alle mani uenuti, prima che la battaglia, o il di fosse finito, dal signore fossero separati. che douendosi l'abbattimento fare a tutto transito, per esser dal signore interrotto, non si puo dire, che sia finito. & come che così fatti casi auuenir nõ si uegga no, ne io pensi, che habbiano da interuenire, pure hauendone altri parlato, & auuenir potendo, non gli ho uoluti lasciar passare senza ragionarne, hauendo massimamente per la uariatione de' costumi bisogno la età nostra di nuoua dichiaratione. Et a' Signori ho io da dire, che o non debbono patẽte di campo concedere, o poi che concedute le hanno, non debbono ne uietare, ne interrompere la battaglia. Bene hanno essi da usare ogni studio di non dar cãpo, se le querele battaglia non meritano, & in quelle, che meritano diffinitione di arme, poi che i caualieri sotto la loro giuriditione sono ridutti, debbono con ogni industria faticarsi per uedere, se potessero con concordia dar lor fine: che questo è ueramente honoreuole officio, & da caualier generoso, & da Prencipe uirtuoso. Et quando egli auuenisse, che altri hauendo la querela falsamente esposta, & che con false pruoue hauesse il Si-

gnore dato a uedere, che abbattimento le si conueniſſe: che uenuto i caualieri al campo la coſa ſi trouaſſe ſtare in altra guiſa, & quella informatione falſa ſi diſcopriſſe; in tal caſo direi, che non ſolamente giuſta coſa foſſe il negar la battaglia, ma che colui, il quale le patenti domandate haueſſe, il principale dico, doueſſe eſſere arreſtato, et non relaſſato ſe non haueſſe prima pagate le ſpeſe alla parte contraria, per hauerla indebitamẽte moleſtata, & non dirittamente tentato quel giudicio. Et quando ancora contra di lui, & contra qualunque altra perſona in quella querela haueſſe la man poſta, ſi procedeſſe di pergiuro, & di falſità, queſta direi io che foſſe opera di honoratiſſimo, & di giuſtiſſimo Signore; che coſi ſi darebbe a cattiui il conueniente caſtigamẽto; & ſi uerrebbe inſieme a dare un notabile eſempio, che altri non haueſſe ardire di andar con colorate menzogne ad iſchernire la auttorità de riuerendi tribunali.

SEI CAVALIERI NE GLI STECCATI PENTIRE SI POSSANO DI COMBATTERE. CAP. XVI.

SI muoue anchora una altra quiſtione, et queſta è tale, ſe caualieri in cãpo condutti pentire ſi poſſano di cõbattere. Il che primieramente non mi par che trà perſone honorate poſſa in alcun modo auuenire. che come ſi potra pentire l'attore di uoler diffinire la ſua querela, ſenza rimanere con perpetuo biaſimo, et dishonore, non

douendo piu potere altrui a battaglia richiedere, per nõ hauer prouato uero il detto suo, per loquale egli gia le arme prese hauea? Io conforterei ben ciascuno, che sentẽdosi douer prendere ingiusta querela, quella non pigliasse, & prima che combattere contra la uerita, che egli douesse allo ingiustamente offeso dare ogni debita sodisfattione, come nel terzo libro diremo piu ampiamente. Ma questo si dee far per tempo, & per amore di uerita, & per zelo di uirtu: che il perseuerare, o per dir meglio lo stare ostinato in un proponimẽto fin che l'huomo si truoua cõ le armi in mano; & poi uoler mutar proposito, mi par che sia opera non meno di animo uile, che di maluagio. Ne ueggo come questo pentimẽto dalla parte del reo possa uenire, saluo se egli non uuole cedere la querela, & confessarsi tale, per quale egli è stato incolpato: ilche (come dell'attore ho detto) con men uergogna potrebbe egli fare prima che egli le arme prendesse, che dapoi che fosse armato. Et a qual'hora senza altra sodisfattione tra loro si ueniſſe alla pace, no ui ha dubbio alcuno, che all'attore ne rimarebbe il uituperio. Si che come un tal caso possa auuenire io non l'intendo. Ma pur quando egli auueniſſe, il parer mio sarebbe che se la querela fosse di cosa, che a prencipe si apartenesse, o fosse di interesse altrui, il Signore gli douesse costringere o alla battaglia, o a chiarire la uerità del fatto, quando ueramente fosse di cosa loro propria, et particolare potrebbe senza battaglia, ma non senza uergogna licentiarli. Bene è uero, che quando anchor la querela abbattimento richiedesse, & che essi uoglia di combattere non hauessero, non so come a far da douero potessero esser costretti: eccetto

che nõ uoleſſe alla guiſa, che gia fece Aſtiage Re de' Me di contra Ciro combattendo, mettere loro dopo le ſpalle chi con gli ſpiedi gli faceſſe andare auanti.

SE I CAVALIERI NELLO STECCATO POSSONO MVTAR QVERELA. CAP. XVII.

E quella altra dubitatione intendo io di paſſar con ſilentio, nella quale ſi propone, che combattendo due l'uno dice: difenditi traditore; & l'altro riſponde, Io ti cedo la prima querela, & ſopra queſta ſeconda combatto hora con te. Nel qual caſo nõ ho io dubbio alcuno che colui a cui la querela è renuntiata, di quella non ſia uincitore: Ne che uincendo l'altro la ſecõda, non debbia medeſimamẽte uincitor di quella eſſer giudicato. Ma ben dico, che ne luno, ne l'altro di quello ſteccato nõ uſcirebbe con honore: anzi che l'uno, & l'altro ſarebbe caduto in biaſimo di mal caualiero, per hauere amẽdue preſo a cõbatter per giuſta querela; il che dell'hauere l'uno, & l'altro perduto ſi preſumerebbe. Et percioche l'una uittoria dall'altra perdita ne rileua, ſi come chiaramente di moſtreremo nel terzo libro, come mali caualieri in altre querele potrebbono eſſer ributtati. Ma in ſimili auuenimenti, colui che uoleſſe attaccar la nuoua querela non douerebbe dire, ti renuntio la prima, ma ſolamente, Tu menti ch'io ſia traditore, e ſopra queſto da hora innanzi mi difendo. & uincendo queſta, non ſi potrebbe dire,

che haueſse l'altra perduta; anzi ſarebbe la preſuntione in fauor ſuo, che hauendo l'aduerſario tolto a cõbattere il torto in queſta, haueſse il torto hauuto anche nell'altra. Ma colui, a cui tornarebbe meglio cõbattere ſopra la prima querela, non douerebbe alla ſecõda accõſentire, anzi riſpõdere, ch'egli finiſſe la prima battaglia, et che del rimanente appreſſo ſi parlerebbe. Et dicendo l'altro di renuntiargli la prima, Egli accettar douerebbe tal renuntiatione, & al Signor del campo haurebbe da domandare le patenti della uittoria, & piu non combattere con colui. Ne il Signore piu gli douerebbe laſciar combattere. Et queſto è quanto mi occorre a dire in queſto ſuggetto di quello, che a caualieri s'appartiene. Et uenendo al l'officio de Signori dico, che ſe dapoi che le patenti de' campi ſono eſpedite o in campo, o fuori di campo, i caualieri uogliono mutar querela, eſsi poſſono riuocar le loro patẽti, & uietar loro il combatter; percioche nõ ſono tenuti di dar campo ſe non ſopra quella ſpetial querela, che a loro è ſtata portata, & ſopra la quale eſsi hanno le loro lettere concedute; la onde anche per queſta cagione non ſarebbe ſe non bene, che la querela nelle patenti foſſe eſpoſta. Et piu diro io anchora, che mutando i caualieri querela nello ſteccato ſenza licenza del Signore & ſeguendone morte, il Signor potrebbe punir l'uccidditore di homicidio, hauendo egli un'hũomo ucciſo nella giuridition ſua ſenza la ſicurta del campo franco, non ſi intendendo quel cãpo eſſer franco, & ſicuro ſe non per quella ſpetial querela, per la quale foſſe ſtato cõceduto. Saluo chi non uoleſſe dire, che ſentendogli il Signore prendere la battaglia ſopra nuoua differenza, & loro

non la uietando, ueniſſe tacitamente a conſentire: il che non approuo, ne condanno.

DI QVELLI, CHE NON RISPONDONO, O AL CAMPO NON COMPARISCONO CAP. XVIII.

Come altri da altrui a battaglia è richieſto, coſi dee diſporſi a riſpondere non cõ parole ſolamente, ma con arme anchora, eccetto ſe il richieditore foſſe tale, che ragioneuolmente poteſſe eſſere rifiutato, o ributtato. della qual coſa nel terzo libro ſerbiamo il luogo a douerne ragionare. Intendendo ſempre nondimeno, che altri per uia ciuile non ſi poſſa difendere: & che la quere la meriti battaglia. Ma ceſſanti queſti riſpetti, chi richieſto non riſponde, o ſenza giuſta cagione non accetta patente di campo, o quella accettata, ſenza cagion legittima non cõpariſce, cade in grauißima infamia nel coſpetto di ogni honorato caualiero. Et il richieditore al tempo conueniente dee appreſentarſi al campo, & far le uſate ſolennità. Che il giorno precedente al di ſtatuito alla battaglia, il padrino ſi ſuole appreſentare al Signor del campo; & dire che il ſuo principale è uenuto per prouare la ſua querela; & che per tãto eſſo procurador ſuo compariſce per uedere ſe la parte contraria è uenuta, & ſe intende di capitolare, o di dire altro, accioche il giorno ſeguente ſiano piu eſpediti per uenire alla determinatione proteſtando che da lui non manca: Et preghera il

Signore che faccia uedere se egli, o altri per lui è uenuto: Et che non hauendosi notitia della uenuta sua, uoglia per un publico bando comandare che chi è per la contraria parte debbia comparire, & quando il richiesto alla battaglia non si appresenti, si procedera contra lui come contra contumace, & mancatore. Il che il Signor del cãpo nõ gli douera negare. Et il di ordinato alla battaglia douera ad hora conueniente il caualiero appresentarsi allo steccato, & il padrino rappresentarsi al Signore, ispo nendo che il suo principale è al campo condutto per douer combatter facendo nuoua istanza di un nuouo bando a perseguir la querela: Et il medesimo tornerà a fare in sul mezo giorno, & uerso la sera: & insieme fara mostra di arme, & di caualli, co' quali era uenuto apparecchiato per combattere. Et ultimamente hauera da accusare la contumaccia dell'aduersario: et da domandare che il suo principale sia lasciato correre il campo, et che per uincitor sia dichiarato. Et che l'altro per contumace, per mancatore, & per uinto nella querela sia condannato, et che il dichiarato uincitore possa usar de' termini, iquali contra cosi fatti contumaci per istilo di caualleria sono permessi. Lequali cose tutte dal Signore gli douerãno esser concedute. Et il caualliero con honoreuole põpa di caualli, & di arme, trombe, & di tamburi entrato nel campo quello intorniera tre uolte, & ne riportera le patenti. Dopo il quale atto il contumace dall'auersario suo potra esser portato dipinto. Et quello che detto habbiamo dello attore potra medesimamente fare il reo conducendosi egli al campo, & non comparendo la sua parte contraria.

DEL DVELLO

QVANDO S'ALLEGHINO IMPEDIMENTI DEL NON COMPARIRE AL CAMPO, COME SI HABBIA A FARE CAP. XIX.

Or se alcun caualiero al termine statuito al campo non comparisse, & mandasse a fare la scusa, che da giusto impedimento fosse stato ritenuto, è anchora da uedere quello, che in questo caso si habbia a fare. Intorno *alla qual proposta diro io primieramente, che quando lo impedimento occorresse a tal tempo, che auãti che la parte contraria si mettesse per andare al campo, di quello le si potesse dar notitia, cio si douerebbe fare leuando a colui la fatica, & la spesa, & a lui si douerebbe mandare la giustificatione della sua legittima scusa, offerendosi anchora a lui in conueniente termine de douergli egli prouedere di altri campi bisognando, & di sodisfare a quello, di che per tal prolungation di termine l'altra parte patisse detrimento. Quando ueramente lo impedimento cosi subito soprauenisse, che non gliele potesse far sapere auanti il di della giornata, non percio non douerebbe la scusa essere approuata per buona, pur che ella fosse di impedimento legittimo: & a colui, il quale al campo fosse uenuto si douerebbe la spesa ristorare: che se io mi sono con te cõuenuto di esser teco il cotal giorno nel cotal luogo per la tal determinatione, & io quiui mi appresento, & altro interesse ti ritiene, douendo io per tale effetto a nuoua spesa ritornare, honesta cosa non è,*

che la tua commodita ritorni a me in inçõmodita, et dan no. Ma ſcuſa di impedimento legittimo ſarebbe graue infirmita tempeſta,o acque, che il camino gli impediſſe= ro, guerra della patria,o del ſuo prencipe,o contra infi= deli,& coſe altre ſimiglianti, lequali ogni giuſto Signo re per giuſte cagioni poteſſe giudicare. Vna prigionia potrebbe anchora eſſere legittima ſcuſa, quando ella non foſſe tale,che egli ueriſimilmente ſchifarla potendo,non la haueſſe ſchifata,che il caualieri ſecondo i luoghi, ne' quali ſi trouano,douendo in querela entrare, ſe ui è ſo= ſpetto alcun,che il Signore gli habbia ad impedire, eſſi prima di là ſi partono, & in parte ricouerano, doue penſano di eſſer ſicuri di non douere eſſere dalla loro in tentione impediti, che in caſi di honore chi non procura per tutte le uie di ſodisfare all'honore, & chi ad altra coſa penſa, che all'honore,contra l'honor ſuo commette mancamento.Perche quando altri per uedere ſtarſi a ca= ſa foſſe dal Principe ſuo fatto arreſtare,io haurei quel la ſcuſa tanto per legittima, quanto ſe egli quella prigio nia ſi haueſſe procurata. Ne per legittima cagione di prolungatione di tempo haurei io, ſe altri dopo la que= rela gia conteſtata prendeſſe un nuouo carico di maeſtra to,o altro,che queſta iſtimerei io che foſſe a queſto effet to mendicata, & non da douerſi approuare per buona: percioche hauendoſi obligatione di honore,a quello dee ogni huomo ſodisfare prima, che andarſi a procaccia= re nuoue impreſe. Vero è che ſe in quel mezo tem= po occorreſſe, che ad altrui, o per ſucceßione o per a'= tra buona fortuna in mano gli cadeſſe alcuna Signoria, & che quella foſſe tale,che l'aduerſario ſuo di pari, che

egli era iui, non pari ueniſſe a rimanere, queſto dir ſi potrebbe, che foſſe un nuouo, & giuſto impedimento, et non tanto di tirare il tempo in lungo, quanto di cometere con la propria perſona; che in tal caſo per perſona ſuſtituita, uogliamo dire per campione a determinare cõ le arme la incominciata querela ſarebbe obligato. Et ſe foſſe tirato ad honoreuole grado di eccleſiaſtica degnità ne per ſe, ne per campione piu gli ſarebbe lecito di prendere, ne di accettare querela di arme. Quando ueramente trouandoſi altri in ambaſciaria, o in maeſtrato gli accadeſſe entrare in querela, potrebbe tardare la diffinitiõ di quella al fine dell'officio ſuo: ne quello oltra l'ordinario termine ſi douerebbe prolungare.

IN QVANTI MODI SI POSSANO VINCERE LE BATTAGLIE NE GLI STECCATI. CAP. XX.

LE battaglie ne gli ſteccati poſſono hauere diuerſi fini, che puo auuenire, che combattendoſi inſino al tramontar del Sole il richieditore non uinca il richieſto, ne anchor ſia uinto da lui: & in tal caſo il reo per uincitore douera eſſere giudicato, & aſſoluto dal biaſimo, che dall'aduerſario gli ſara ſtato dato; & l'attore per perditore ſara ſententiato; & come mal caualiero uolendo appreſſo richiedere altrui per altra querela potra eſſere ributtato. Ma non ſara percio prigione del reo, ſe egli non lo ſi haura conquiſtato. Et queſto caſo è

ſolo

ſolo quello, nel quale combattẽdo, & non uincẽdo ſi uince, & è ſolo del reo. Gli altri all'attore, & al reo ſono comuni. Et uno è uccidendo il nimico: uno altro è quãdo altri ſi rende, o uogliam dire ſi da per prigione, cõ quali maniere di parole ſi uoglia dandoſi per uinto: il terzo è quando altri ſi diſdice eſpreſſamente, ſponendo la querela, & di quella confeſſandoſi o della uerita accuſato, o falſo accuſatore. Et ultimamente uinto, & prigione è colui, ilquale fugge dello ſteccato. Et di queſti modi di perdere ciaſcuno è tanto piu uergognoſo, quanto l'habbiamo piu baſſo in ordine ripoſto. Non è da tacere, che ſi come il morire nello ſteccato da' caualieri e reputata la perdita nõ mẽ uergognoſa, coſi è ella la piu pericoloſa, et la piu dãnoſa: percioche coloro, che coſi muoiono, dalla chieſa ſono ributtati; & i corpi loro a ſepoltura in luogo ſacro non ſono riceuuti. Ma potrebbe anche auuenire, che alcuno per uiua forza faceſſe prigione l'aduerſario ſuo, & quello teneſſe legato, o in altra maniera in tal modo lo haueſſe in ſuo podere, che ad ogniuno foſſe manifeſto, che egli uolendo uccidere il potrebbe: & coſi ſtando finiſſe la giornata. Or coſi tenendolo, & facendo iſtãza, che ſi diſdiceſſe, o che ſi rendeſſe, & colui ad alcuno di queſti partiti conſentire non uolendo, chiara coſa è che lecito gli ſarebbe dargli la morte. Ma pur quando egli non l'uccideſſe, & il giorno al ſuo fine foſſe arriuato, dubitar ſi potrebbe, che giudicio in cotal caſo ſi doueſſe fare. Et quando il reo foſſe ſuperiore, non è punto da dubitare, che egli per uincitore non doueſſe eſſer dichiarato, uincendo egli (come detto habbiamo) per minor pruoua, che queſta nõ è. Ma quãdo l'attore foſſe

egli colui, ilquale in ſua mano haueſſe il reo, non coſi di leggieri ſe ne potrebbe fare la determinatione. Et in que ſto caſo primieramẽte a' loro capitoli ſaria di riguarda re, che potrebbono eſſere in tal modo formati, che con quelli ageuolmente ſi potrebbe ſenza altro fare diritto giudicio. Che quando nella capitolatione foſſe eſpreſſo, che l'attore non ſi intenda hauer uinto, ſe egli nõ uccide, o non fa diſdire il reo, in tal caſo non potrebbe eſſere detto uincitore. Ma ſe ſi diceſſe, che il reo non ſi intendeſſe eſſere uinto, ſaluo ſe egli nõ foſſe morto, o diſdetto, io non condannerei gia lui per uinto, ma ben direi, che l'attore al douer ſuo haueſſe ſodisfatto, eſſendo in ſua mano ſtato di uccidere il ſuo nimico. & uolendo il reo in altra giornata rinfreſcar la battaglia ſopra la medeſima querela, o ſopra l'abbattimento di quella giornata, non mi parrebbe, che doueſſe eſſere da giuſto giudice aſcolta to. Et quando pur ne capitoli non foſſero parole a quel caſo appartenenti, tenendo uno un'altro in ſua balia (co= me di ſopra è detto) a me pare, che l'altro nõ ſarebbe mẽ prigione dell'uno che ſe egli ſi foſſe renduto; et che uinto et prigione douerebbe eſſere giudicato. Et il uinci tore di doppia gloria ſarebbe da eſſere ho norato, ſi come colui, ilquale della ſola uittoria contentandoſi, cõtra l'altrui uita non foſſe uoluto in= crudelire.

DI COSE CHE SVCCEDONO ALLE VITTORIE DE GLI STECCATI. CAP. XXI.

L uinto in isteccato è prigione del uincitore. Et del prigione tutte le arme,ueste, sopraueste,caualli,& altri arnesi di qualunque maniere si siano, che siano stati portati nello steccato o per cõparire honoreuole, o per combattere,sono di colui, che ha uinto. Et questa è la uera openione in questo suggetto: percioche le spoglie del uinto sono le insegne del uincitore. La persona del uinto per honorato costume uiene da'caualieri donata o al Signore del campo, o ad altro Prẽcipe,a cui egli, o colui sia seruidore,o racomandato. Et questa consuetudine,come che io la cõmendi, & conforti ciascuno a douerla seguitare,non percio dico, che quando il uincitore uoglia nõ possa usare delle sue ragioni, & tenerlosi per prigione. Ne cio gli dee essere negato da ueruno,cõcioscia cosa che egli si puo di lui seruire, ma non gia a uili officij,ne ad altro,che a cose a caualieri appartenenti. Et i prigioni fatti in isteccato possono essere constretti a pagare le spese fatte per quella battaglia. Et si possono essi riscattare appresso per danari non altramente,che caualieri presi in guerra. Et chi dal suo uincitore alcuno ne riscuotesse,potrebbe farlo guardare, & imprigionare infino che egli prouedesse del riscatto. ma non sarebbe lecito di accrescergli taglia oltra quella,che egli pagata hauesse per lui. Et chi non ha da pagare, seruendo

cinque anni in opera a conuenienti, è libero, & pagamento de gli alimenti non gli si puo domandare. Et quãdo altri a uili esercitij uolesse adoperarlo, lecito gli sarebbe fuggire. Et hauendosi un prigione in dono non gli si puo metter taglia, ma si dee cortesemente liberare. A queste cose ho da aggiungere, che il uincitore nõ puo donare il uinto a persona pari, o di minor conditione di se senza la uolontà di lui. Et quando altri essendo in prigionia cresceſſe in facultà, o in istato, nõ gli si douerebbe domandare il riscatto, senon secõdo l'hauer del tempo, che fu fatto prigione. Et uenendo a morte il uincitore di lui, egli nella heredità del morto uiene a rimanere. In caso ueramente che prigione sotto fede di douer tornare ad ogni richiesta sia in libertà rimesso, richiesto non dee mãcare di seruar la fede. ma quando il uincitor suo fosse o ribello del comune Signore, o scomunicato, o fra lui et esso fosse nuoua nimistà, non sarebbe obligato a douere a lui tornare. Et se il relassato fosse appresso Signore di tenuto non sarebbe tenuto al ritorno, ma riscuoter si douerebbe. Et se stãdo in prigionia fosse stato mal trattato, & il Signor suo nõ si fosse contẽtato di taglia conueniente, potrebbe rimanersi da tornare a lui, ma non per cio da pagar la conueneuole taglia si douerebbe rimanere. Et occorrendo, che il prigione liberi il Signor suo di alcun gran pericolo, dee per le leggi essere incontanente posto in libertà.

DELLA DIVERSITA DELL'ANTICO ET DEL MODERNO COSTVME INTORNO A VINTI, CAP. XXII.

On uoglio lasciar di dire, che quello, che di sopra ho detto de' prigioni, è stato introdutto anzi per costume di caualieri, dapoi che per punto d'honore hãno cominciato a prender le querele, che per alcuna antica ordinatione di Duello. Che per le leggi de' Longobardi, chi era uinto in battaglia era non dato prigione, ne dichiarato infame per ogni querela, ma uariamente condãnato per quella colpa, della quale egli era stato accusato. Che secondo che in quella chiaramente si truoua scritto, quale di homicidio incolpato rimaneua uinto, perdeua una mano: & chi era dannato di adulterio, era a morte sententiato. Et de' testimoni, iquali per confermatione de' loro detti combatteuano, al uinto era tagliata una mano, & gli altri compagni le loro mani per danari ricomparauano. Questo si seruaua per le loro leggi. Con tal seuerità esercitauano essi i giudicij de' loro Duelli. Et dicono i nostri dottori, che per essere questa pruoua incerta, quando ad altrui in isteccato fosse prouato mancamento degno di estremo supplicio, non si douerebbe percio dargli morte, ma parte della pena gli douerebbe essere rimessa, dandogli punitione piu leggiera. Il che si come essi dicono ueramente, & lodeuolmente, cosi è anchor da dannare il costume di coloro iquali in caso di Duello fanno le forche appreparare, & il per-

ditore fanno appiccare incontanente. Ma per dio quale puo essere maggior punitione di quella, che le leggi de' nostri abbattimenti usano di dare a coloro, che sono uinti? Esse gli castigano non in danari, non in mozzar di membra, & non nella uita: ma in quello, che sopra tutte queste cose è caro ad ogni persona di intelletto, conciosiacosa che nel priuano dell'honore, per amor del quale non è cuore alcun generoso, che non corra ad ispendere la uita. Coloro che de gli steccati escono uinti tanta uergogna ne riportano, con quanto disiderio di honore ui poteuano essere entrati. Et cio non per essere uno huomo stato uinto da uno altro huomo, che necessario è, che combattendo due, uno rimanga superato: & (come di sopra habbiamo detto) l'attore anchora non perdendo perde, si che non per essere combattendo uinto, rimane il caualiero dishonorato, ma percioche egli è hauuto per mal caualiero, il quale habbia uoluto prendere ingiusta querela, & combattere contra la uerità, la quale egli principalmente a difendere è tenuto. Et per tanto considerata la grandezza del pericolo, alquale si mettono coloro, iquali alla pruoua delle arme ricorrono, debbono i caualieri esser piu lenti prendere la spada in mano, et non mouersi, se grande sforzo non gli constringe, & se non sono cosi sicuri di cõbattere per la giustitia, che posso no hauere fermissima speranza di douer conseguire il fauore del diuin giudicio.

DELLA GIVSTITIA, CHE HANNO A FARE I SIGNORI.

CAP. XXIII.

L uoler parlare a' giudici & a Signori di giuſtitia douerebbe eſſer coſa tanto ſouerchia, quanto ella è neceſſaria. Ne di tenerne ragionamento ſarebbe meſtiero, quando eſſi ſe medeſimi conoſceſſero, & il loro officio intendeſſero & a quello attendeſſero, come ſi richiede. Ma eſſi il piu non ſanno, che ſi ſiano, ne che habbiamo a fare, & anzi ad ogni altra coſa ſono intenti, che a quello, che a loro ſi appartiene. Perche io ho a dire a que' tali che debbono ſapere di hauere hauuto da Dio que' gradi, a' quali fra gli altri huomini ſi truouano inalzati, non per maggioranza, ma per officio, accioche ſiano eſecutori della uoluntà di lui in premiar i buoni in caſtigare i rei, in liberare gli oppreſſi, in ſoccorrere a biſognoſi, & in ſomma a dare a ciaſcuno quello, che per giuſtitia, et per equita gli ſi conuiene. Et queſte coſe uuole Dio, che ſiano meſſe in opera coſi ſinceramente, che egli nella ſanta ſua legge comanda, che non ſi habbia riſguardo a cittadino, o foreſtiero; percioche nõ ui è differenza di perſone. Che non hanno i ſignori, & i giudici da conſiderare chi ſia ne coſtui, ne colui, ma ſolamente da mirar quello, che alla ragione ſia richieſto. Et quel medeſimo giudicio ſi dee fare in una conditione di perſone, che in una altra ſi farebbe. Et tale ha da eſſer la ſentenza, la quale ſi da per lo cittadino contra lo ſtra-

niero, qual si darebbe per lo straniero contra il cittadino quando quegli fosse in quello stato di giustitia, che è questi, & che costui in quello di colui si ritrouasse. Et intanto è questa legge di giudicio dalla diuina legge confermata, che in quella non solamente si comanda, che non si debbia ne' giudicij honorar la faccia de' potenti, ma essendo usata in piu di un luogo di raccomandare i poueri, espressamente comanda, che ne' giudicij a' poueri non si debbia hauer compassione. Or essendo i Prencipi, & i Signori, & i giudici; & i maggiori, & i minori a tal fine stati ordinati, a questo loro officio douerebbono dirizzare tutti i loro pensieri, riconoscendosi per officiali, & per ministri del supremo Signore, & ne gli animi loro andar souente riuolgendo, che di quelle cose le quali essi giudicheranno, le appellationi ne andranno al uero, & sempiterno giudice. Et (secondo che dice la scrittura) tutto quello che haueranno giudicato, sopra di loro hauera a ritornare. Il che dee essere ad ogniuno troppo piu che chiaro: che non che le sacre, ma anchora le mondane lettere concorrono in questa sentenza, & dice Phocilide

„ Chi fara mal giudicio contra altrui,
„ Fara giudicio Dio contra di lui.

La onde secondo che disse Iosaphat, ricordarsi debbono i giudici, che non giudicano per huomini, ma per Dio, et che il timor di Dio dee essere sopra di loro. In quistione adunque, della quale habbiamo a far giudicio, non debbono portare ne da' letti, ne dalle camere alcuna cosa pensata, o preparata loro dalla loro affettione prima che le ragioni delle parti habbiano intese: ma secondo quello

che haueranno udito, doueranno giudicare. Et per tanto si conuiene che da gli animi loro siano lontani tema, & rispetto di ogni persona, a cui habbiano riuerenza, o desiderino di compiacere; che nõ habbiano desiderio di cosa, la qual pensino per quel giudicio piu in uno che in altro modo di douer consequire, & che diano bãdo ad amore, et ad odio, che portino ad alcuna delle parti, tra lequali pẽda la quistione, dellaquale a loro si richiegga di giudicare, sapendo che a niuno si dee hauer piu risguardo, ne piu si dee riuerire di esso Dio: & che ricchezza alcuna maggiore nõ si puo acquistare, che conseruarsi la gratia di colui, che in quella sedia di giudicio gli ha posti, et che di tutte le ricchezze è donatore, et che amare si debbono, & fauorire gli amici in quanto l'amore, & la affettione al debito, & all'officio non ci fa mãcare: Et che non debbiamo con si acerbo odio altrui perseguitare, che cõtra noi medesimi uogliano far riuoltare la ira di Dio. Opera sarebbe la mia da altra scrittura, che da un solo capitolo, quando io uolessi dire tutto quello, che mi ditta l'animo in questa materia: ma & in altri luoghi delle nostre scritture piu copiosamente ne habbiamo ragionato, & alle menti ben disposte questo puo essere assai, et alle altre non basterebbe un grandissimo uolume. Or quello, che intendo di dire a questo proposito di Duello, è che se nelle cose lieui, & di poco ualore, che lieui, et di poco ualore sono tutti i danari, & tutte le ricchezze per lequali tutto dì si uiene in contentione, comparate con la uita, & con l'honore dell'huomo; Se in quelle dico per ogni legge diuina, & humana a Signori si richiede esser delle leggi cosi seruenti, & cosi amanti della giustitia, quanto

doueremo noi dire, che si conuenga loro di essere immaculati, quanto sinceri, quanto giusti, & quanto seueri la doue si mettono in bilancia cosi rare gioie, che thesoro alcuno al mondo non le puo compensare. In questi giudicij hanno i Signori principalmente da mostrarsi Signori; in questi hanno da scacciare de gli animi loro ciascuno affetto, & non conoscere ne superiori, ne amico, ne persona di sangue congiunta Non mirare ad alcuno suo particolare; ne pensare a cosa, che in giudicando piu a questa che a quella guisa ne possa seguire: ma solamente che giudicano della uita dell'huomo, che uale piu che tutti gli stati, & giudicano dell'honore, che ual piu che tutte le uite; & che giudicano in luogo di Dio; & che a Dio ne hanno da rendere ragione.

CONCLVSIONE DEL SECONDO LIBRO. CAP. XXIIII.

Queste sono quelle cose, che & in presenza de' Signori, & nel campo, & dopo la uittoria ci pare che ordinariamente possano occorrere, delle quali si habbia a trattare; & sopra le quali habbiamo stimato esser necessario di ragionare. Or al terzo libro passando, passeremo insieme ad alcune quistioni, alle quali habbiamo giudicato che piu si conuenga luogo separato, che uolere nel primo, o in questo secondo libro tenerne confuso ragionamento.

DEL DVELLO
DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

LIBRO TERZO.

PROEMIO.

Nelle leggi de' Longobardi ancho che molti capi si ritrouino, per liquali da' loro Re erano gli abbattimenti conceduti, pur nondimeno ui sono ancora di quelle ordinationi, per liquali si mostra, che la pruoua delle armi da loro era non meno dubbiosa, che odiosa giudicata; & che ingiusta cosa parea loro, che sotto uno scudo si douesse uenire alla diffinitione di cosa, la quale fosse di grande interesse. Et questa dichiaratione non in un solo luogo uien da loro fatta, & confermata: & fra gli altri da Aliprando Re in una sua legge si dicono cosi fatte parole: Noi siamo incerti del diuino giudicio: et gia udito habbiamo, che molti per battaglia senza giusta cagione hanno la lora giusta querela perduta: ma per la consuetudine della gente nostra de' Longobardi nõ possiamo uietar l'empia legge. Io non so qual è piu conuene

uole testimonianza di questa douermi rendere a'Duelli, dapoi che da que' medesimi, che gli hanno ordinati sono condannati: & il giudicio di quelli per uero non è approuato; & la legge, per la quale si concedono, per empia uiene biasimata. A questa sentenza si conformano le leggi nostre canoniche, & ciuili: che da quelle in tutto a'Duelli è dato il bando: & da queste per molto pochi casi, & assai malageuolmente sono permessi. Ne natione alcuna è barbara, o christiana, dallaquale gli abbatimēti cosi siano frequentati, come sono da gli huomini Italiani. Et quella natione, laquale altre uolte ha dato alle altre le diritte leggi, con piu barbare leggi, chè alcuna altra si uede essere gouernata, che per ogni fuscello i caualieri nostri corrono alle battaglie: & senza intendere le querele i Signori senza alcuno risparmio aprono gli steccati. Et questo costume di combattere è stato introdutto sotto titolo di honore, quasi altri che i nostri, & che i moderni huomini di honore nō siano stati, o non siano studiosi. Habbiamo nel primo libro allegato l'esempio de'Romani, iquali in querele d'honore si rimetteuano a dimostrare contra i loro nimici il lor ualore, di che ne seguitaua, che loro contese in beneficio della patria si conuertiuano, la doue le spade nostre contra le uiscere nostre ritorcēdosi, contra le patrie nostre adoperiamo quelle forze,

„ Che spender si douriano in miglior uso'.

Ma di tutte queste sconueneuolezze non si puo dire che altra ne sia la cagione, senon la terrena nostra ignoranza, dallaquale diuersità di openione nascendo, conuiene, che ne seguiti contentione; & da questa alienation di

mente seguitandone, si genera la nimistà; per la qual fra gran Prencipi hanno origine le guerre, & fra caualieri i Duelli non si prẽdendo da loro le querele in quella guisa, che nel fine del primo libro da noi è stato dimostrato, che elle si douerebbono pigliare. Perche essendo questa cattiua usanza tanto auanti trapassata, ne sperando io che gli huomini nostri per alcuna persuasione se ne habbiano a rimouere, tanto maggiormente ho io da ricordare a' signori, iquali i cãpi concedono, che essi prendano quella uera persona di giudici, che la materia richiede, & che a loro si appartiene, & che habbiano consideratione sopra le qualita delle querele, sopra le conditioni delle persone, & sopra tutte quelle altre, cose che da queste due dependono secondo che da noi è stato per adietro dimostrato, & per innanzi siamo per dimostrare. Et quelle diligentemente conosciuto giudichino, & determinino con quella dirittura, & seuerita, che a giudice si conuiene, senza affettione, & senza eccettione di persone. Che nel uero io non so qual cosa piu honoreuole, & piu caualleresca da loro si potesse adoperare. Mi danneranno perauuentura alcuni, ch'io pur torni a dir quello, che io ho detto, & ridetto. Et si dorranno forse i Signori, che io torni, & ritorni pure a ricordare loro il loro officio. Ma i molti disordini, i quali io ueggo senza fine esser multiplicati, & il desiderio di uedere la religione della caualleria nella sua pristina dignita ritornata, fa che non mi pare di hauer mai detto cosa alcuna tante fiate, che di piu replicarla non sia mestiero. Ne so uedere uia, per laquale piu commodamente la si possa porgere gioueuole rimedio, che per

le mane di coloro, a cui le querele hanno da capitare; i quali quando fedelmente ui si uogliono adoperare, io so no sicuro, che fra non molto tempo le apporteranno salu tifera medicina.. Et tanto in questa materia bastandoci di hauer non tanto detto, quanto accennato, la incomin= ciata nostra impresa andremo seguitando.

CHI NON DEE ESSER RICEVVTO ALLA PRVOVA DELLE ARMI. CAP. PRIMO.

Essendo il Duello pruoua di arme, che a caualieri si appartiene, & essen= do la caualleria grado honoratis= simo, non è conueneuole, che alla pruoua delle arme senon da honora= te persone si habbia a uenire. & per tanto si come dauanti a tribunali ciuili non è permesso, che persone infami possano altrui accusare, cosi nel giu= dicio caualleresco persona honorata da altrui, che da per sona honorata non potra essere accusata, percioche co= me dee uolere apporre altrui mancamento di honore co= lui, che contra l'honor suo hauera mancamento commes= so? Et essendo il mestiero delle arme stato istituito ad honoreuol fine, & per punire i cattiui, come do ueranno essere a questo officio riceuuti coloro, i quali sono degni di punitione? Per ferma conclusione adunque sara da te nere, che alla pruoua delle arme non debbiano entrare coloro, i quali contra il Prencipe, o contra la patria lo= ro haueranno fatto tradimento, o anchora co'nimici ha=

ueranno hauuto alcuno intendimento, che in pregiudicio di quelli potesse riuscire: Et quegli, che presi da nimici tornar potendo non sono tornati; o mandati a uedere che facciano nimici, con loro si sono rimasi; o hanno fatto spia doppia; o hauendo obligatione di giuramento, o non hauendo seruita la paga, sono passati all'essercito, nimico; o anchora non hauēdo alcuna obligatione ui passano in quel tempo, che le genti dall'una, & dall'altra parte sono alle mani; che questo atto ha forma di tradimento; percioche mostrando tu di essere in mio fauore, & io di te fidandomi, tu al tempo del bisogno mi riuolgi le arme incontra. Anchora saranno da esser ributtati coloro, che nelle battaglia haueranno i loro Signori, o le loro insegne abbandonate; & qual di dì, o di notte malitiosamente hauera lasciata la guardia a lui commessa dell'essercito, o della persona del Prencipe. A questi si aggiungeranno abbuttinatori, & tutti quelli che per alcuno militare eccesso saranno stati cacciati. Ne lasceremo di dire, che assassini, & ladri, & ruffiani, & osti, & tauernieri, scomunicati, heretici, et usurieri, & ogni persona esercitante mestiero a gētilhuomo, & a soldato non conueniente, uiene ad essere da gli abbattimenti legittimamente ributtata, Et in somma tutti quegli, che di grande mancamento sono infamati, & che della legge ciuile alle testimonianze non sono riceuuti, in questo numero sonio compresi. Et di questi dico io, che non solamente essi richiedendo altrui posono essere rifiutati, ma che da ogni persona honorata debbono essere ributtati. Et quale con loro combattesse farebbe mancamento, facendosi pari a persone honorate. Bene è uero, che quale per

cagion di infamia uuole altrui ributtare, dee uedere, che colui di quel fallo sia stato condannato, o che la cosa sia cosi notoria, che egli non la possa negare. Che in altra guisa colui potrebbe appigliarsi alla querela del mancamento, che apposto gli fosse: & a chi gliele apponesse, si richiederebbe di farne la pruoua. Et si come alle conditioni de gli huomini di sopra espresse non è lecito richiedere altrui, cosi richiesti non possono poi per cagione di tale infamia esser ributtati. Ne hauerei io per buona la scusa di chi dicesse, che prima non l'hauesse risaputo: che chi a uoler chiamare altrui a battaglia si conduce, dee maturamente considerare, che egli si obliga a tale obligatione, che poi non ui si concede pentimento. Non dico gia, che se dopo la disfida altri facesse opera, che recasse infamia, o attore, o reo che egli si fosse, non potesse esser ributtato, si come appresso diremo in uno special capitolo. Non lascero anchor di dire, che quando honorato caualiero richiedesse pur persona macchiata, o richiesto la battaglia non rifiutasse, trattandosi in quello atto non solamente di particolare interesse, ma del pregiudicio anchora del grado della caualleria, officio sarebbe del Signore, a cui il campo fosse domandato, di non lasciar passare auanti un cosi fatto abbattimento: & patenti non ui si douerebbono cõcedere.

SE BASTARDI POSSANO MVOVER DVELLO. CAP. II.

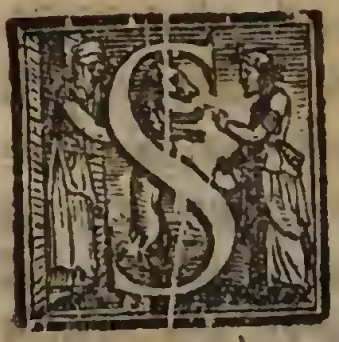

SI suole anchor cercare se bastardi a Duello debbiano esser riceuuti; che per esser nati di non legittimo congiungimento, & dalle leggi non riceuuti a gli honori, ne alle heredita, par che nõ senza ragione dalla pruoua delle arme debbiano esser rimossi. Poi considerato, che io del non mio fallo non debbo essere condannato; ma colui come huomo uile, & infame dee essere ributtato, il quale commette esso atto di uilta, o di infamia, par che altramente si debbia tenere, massimamente che sentenza di Hieronimo è, che del nascimento di questi tali la colpa è non di colui, che nasce, ma di colui che genera. Et dice Chrisostomo, che uergognare non ci debbiamo de' uitij de' padri, & delle madri nostre, ma solamente debbiamo noi essere intenti ad abbracciar le uirtu: & che se bene altri è nato di bagascia, o di adultera, la uergogna di chi lo ha generato a lui non partorisce uergogna. Poi essi per lungo costume alla arte della guerra sono riceuuti, & di molto honoreuoli carichi si sono uisti essere da loro uirtuosamẽte stati sostenuti. Et non solo a' gradi delle arme, ma a' Prencipati, & a' Regni, & allo imperio de cosi fattamente nati ne sono asceſi: & de loro successori tuttauia di honorati stati sono possessori. Il che se è (come ueramente è) par che ingiustamente loro uenga ad essere uietato, che non possano risentirsi delle ingiurie che loro da altrui saran-

no fatte, ne possano prender la pruoua della uerità. Et pure non di meno è da dire, che se bene la colpa del loro nascimento non è la loro, essi non sono nati nobili: & nõ ottenendo per ragione la paterna nobiltà, non possono ne anche questo fauore di honor di arme così semplicemente conseguire. Che non come infami, ma come non nobili a tal pruoua non saranno riceuuti. Si come quelli altri, che di legittimo matrimonio, & di humile conditione sono nati, quantunque essi non sieno in colpa della bassezza del nascimento loro, pur tra nobili non sono annouerati. Et se de gli altri non honestamente nati hanno hauuto de gli honorati gradi, uerisimile cosa è, che col mezzo delle loro uirtu gli si habbiano acquistati. Di che essi anchora si debbono faticare di auanzarsi col mezo delle opere ualorose, & de gli studij uirtuosi. Et coloro, i quali o saranno di uitij maculati, o non daranno segno di ualore, ne di lodati costumi, istimero io sempre, che possano essere in quella stima, che huomini di uilissima conditione, come di animo conformi al nascimento. Quelli ueramente, che o per opera di arme, o per altro honorato esercitio hauerãno dato, o daranno segno di nobilta; o che alla corte di alcun Prencipe tra caualieri uiueranno costumatamente; o che per priuilegio di Signore saranno stati legittimati, que' tali dico, in ogni atto di caualleria insieme con gli altri gentil huomini doueran no essere rac = colti.

DE' VINTI, ET DELLE RESTITVTIONI DI HONORE. CAP. III.

Abbiamo detto nel secondo libro, & qui torniamo a dire, che il richieditore, ilquale non uince il nimico suo nello steccato, rimane egli perditore, non hauendo prouato quanto douea prouare: & che egli piu non puo richiedere altrui: ilche si conferma con questa ragione, che chi il detto suo non pruoua esser uero, falso accusatore uiene ad essere giudicato; & per conseguente per mal caualiero uiene stimato, & ributtato. Et cio dell'attore auuiene non uincendo, auuiene di ognuno, o reo, o attore, che egli si sia, essendo per forza d'arme conquistato, o fatto, o disdirsi, o fuggire; che piu non potra domandare alcuno a battaglia: & domandando non douera essere ascoltato. Io so che tra alcuni è una co tale openione, che se io hauro uinto uno in isteccato, & rimessolo in liberta, occorrendogli nuoua querela con altrui, dandogli io licenza, potra chiamare l'aduersario suo a Duello: alla qual cosa nõ dee alcuno di ragione consentire. che se io uincendo hauero colui per infame condannato, come douerò io poi uolerlo fare atto a combattere con persona a me per nobilta eguale, & che me richiedendo, io non la potrei rifiutare? Io nõ posso tor uia la macchia a colui, il quale è stato uinto da me, saluo se dir non uoglio di hauerlo mal uinto, & condannare me per infame: & la macchia leuar non potendoli, non posso farlo pari a persona honorata; perche tale openione

dee essere in tutto da' caualieri riprouata. Et poi che di ritornare altrui all'honore mi è uenuto fatto mentione, mi torna alla memoria quella restitutione, la quale da' Prencipi si suol fare de' tradimenti, & delle ribellioni, che à loro sono fatte, & de gli altri mancamẽti. Et per dire quello, che io ne sento, a me sembra che se bene il Prencipe, dopo il tradimento da me commesso, mi puo far gratia, ch'io non perda le mie facultà, & puo darmi de gli honori, & farmi mille altri fauori, nõ percio puo fare, che quello che fatto è, non sia fatto: ne che il mal fatto non sia mal fatto: ne che io non habbia fatto il tradimento, ne che io non habbia l'animo maculato; ne che io non sia un ribaldo. Et il medesimo Prencipe, che mi hauera restituito, non douera piu tempo alcuno prendere fede di me: anzi sempre di me si douera presumere, che essendomi una uolta condutto a tradire il mio Signore, con poca malageuolezza sia anchora per lasciarmi ui tirare. Et ogni honorato caualiere douera hauermi in mala openione, & ischifare la mia compagnia. Et si douera dire, che io sia anzi restituito ne' miei beni, & nella gratia del Signore (se pur egli nella gratia sua mi uorra raccorre) che al pristino honore; percioche cõ tutto che il Prencipe mi ritorni a tutti quei gradi, che per lui render mi si possono, nõ mi puo egli percio restituire alla mia prima innocẽza, si come per dichiaratione alcuna, che egli cõtra me facesse nõ mi potrebbe far tristo, quando io fossi buono, non essendo in mano sua il riformare l'animo mio. I Prencipi non possono a buoni torre la loro bonta, ne possono spogliare i rei della loro malitia, istendendosi il poter loro sopra l'hauere, & sopra

le persone; & sopra gli animi non hauendo giuriditione. Pouero, & ricco mi puo ben fare il mio Signore: ma il farmi buono, o reo non è in sua balia, hauendo solo Dio podere sopra le nostre uolunta, & quelle anchora rimettendo in liberta. Voglio io dire adunque che quando uno restituito di manifesto, & notabile mancamento uolesse a Duello richiedere alcun caualiero, & che colui ricusasse di combattere con quel tale restituito, io istimerei, che egli honoreuolmente si gouernasse; & che ragioneuolmente potesse ributtarlo. Or se (come detto ho) mal legittima mi pare che sia la restitutione de' Prencipi all'honore, meno consentiro che un caualiero col licẽtiare un uinto da se in battaglia possa legittimarlo a douer combattere con persona honorata. Et tornando alla restitutione, della quale ho parlato di sopra, che da' Prencipi si usa di fare, tengo bene per ferma openione, che ella debbia ualere ne' figliuoli, & ne gli altri discendenti, si come in coloro, che della altrui colpa non debbono la pena sostenere: essendo massimamente i battezati per legge diuina liberati da' peccati de' padri loro.

DEL DVELLO
SE VNO VINTO, ET POI VINCITORE POSSA ALTRVI RICHIEDERE CAP. IIII.

Vbitano alcuni, essendo uno uinto in isteccato, & appresso a battaglia ricercato, rimanendo uincitore, se si debbia dire, che egli l'honor suo habbia ricouerato, & se per l'auenire potra ad abbattimẽto richiedere persona di honore. & pare ad alcuno, che con l'honore della seconda battaglia egli habbia leuata la macchia della prima. ma pur nondimeno per piu uera cõclusione si dee tenere, che per nuoua uittoria la prima perdita non si possa ristorare. Et sopra questa quistione ne ho io giudicio di Alfonso d'Aualos Marchese del Vasto Prencipe di caualieri, dal quale in questa materia ne ho riportata una tal determinatione. Il douer de'caualieri è anteporre l'honore alla uita: & colui, il quale dello steccato esce perditore, mostra che egli ha fatto piu conto della uita, che dello honore: & per tanto se bene una altra uolta entra in pruoua d'arme, & uince, non percio si dee dire, che habbia l'honore racquistato, potendosi presumere, che ui si sia condutto con intentione di tẽtar la fortuna, se la giornata gli potesse uenir uinta, con animo nondimeno di uolersi in ogni auuenimento saluar la uita, non potendo dell'honore uenire a peggio di quello, che egli è, hauendolo una uolta perduto. Et tal cosa di lui presumer potendosi, & douendosi per fermo tenere che egli entra in campo con intentione di fare ogni cosa

prima che di morire, non si dee dire che in modo alcuno habbia il già morto honor suo risuscitato: anzi uolendo altra uolta richiedere altrui, douera potere essere dalla battaglia ributtato. Tale è stata la sentenza di quel Signore, & quella ho io per openione ueramẽte caualleresca; & che da ogni sano intelletto habbia da essere approuata, & seguitata. Et è questa dichiaratione da essere intesa non solamente per quelli, i quali perditori si confessano, o fuggono del cãpo, ma per coloro anchora, i quali hauendo hauuto il carico del prouare, hanno perduto, per non hauere alla pruoua sodisfatto. conciosiacosa, che rimanendo essi per quella perdita macchiati di biasimo di falsi accusatori, per essere dapoi falsamente accusati, non percio sono liberati dalla colpa della falsa accusa; ne uien loro leuata da dosso la presontione, douere esser reputati accusatori falsi a qual hora altrui accusassero, poi che una fiata per tali sono stati conosciuti. Si che in qualunque maniera, che altri esca di steccato perditore, si dee dire, che egli al giudicio già di sopra dichiarato senza altra contraditione habbia da sogiacere.

DEL DVELLO
CHE DOPO LA DISFIDA PER NVOVA CAGIONE SI PVO RICVSAR LA BATTAGLIA. CAP. V.

ET per ſeguitar queſta materia, la quale ſiamo intrati a douer tratta= re, dico anchora, che auuenendo da poi che due ſi foſſero conuenuti di uenire ad abbattimento, foſſero in qualunque modo entrati in querela, che l'uno di loro commetteſſe difetto, per lo quale egli in tale infamia cadeſſe, che qual macchiato ne foſſe non potrebbe altrui a battaglia richiedere, colui il quale il mancamento haueſſe commeſſo, potrebbe dallo aduerſa= rio ſuo eſſer ributtato, come colui, che di conditione foſ= ſe peggiorato, & che haueſſe mutata natura da quella, nella quale egli era, quando fu tra loro dato alle lor que= rele cominciamento. Ma qui è da intendere, che queſta nuoua occaſione, della quale io parlo di uolere altrui dalla battaglia ributtare, uuole eſſere infamia, nella qua le per ſua colpa egli ſia caduto, come ſarebbe un tradi= mento, un ſagramento falſo, o altro notabile mancamen= to, & non di alcuna ingiuria o di alcun carico, che da al= trui gli foſſe fatto, & del quale riſentimento di arme gli ſi richiedeſſe: che in tale auuenimento, ſi come il pri mo, che haueſſe querela con lui potrebbe ributtarlo co= me peggiorato di conditione, coſi il ſecondo non doue= rebbe ricuſare di uenire a battaglia cõ colui, con cui egli foſſe entrato in querela, anchor che egli haueſſe hauuto carico da altrui. Ne ragion uuole che alcuno da tutte le

parti rimanga incaricato senza alcun rimedio di potersi scaricare. La seconda querela adunque douera egli pigliare: & riuscendone con honore potra, & douera perseguir la prima. Questo uoglio bene aggiungere, che il uoler ributtare altrui per esser peggiorato di conditione si appartiene a quelli, che sono rei, & non a gli attori: che coloro i quali sono incaricati debbono sollecitar di scaricarsi, & non lasciare che altri in modo alcuno leui loro tale occasione. Et a cio fare possono essi seruirsi di quella regola di ragione: che quale è primo in tempo, è anchora da essere preposto in uia di ragione. Et perciochè dall'un contrario l'altro contrario si ha molte uolte da regolare, ho io da dire anchora (si come nel secondo libro ho pur fatto mentione) che se pendente querela fra due, o anchora mãdata essendo la disfida, & le patenti de' campi succedesse, che l'uno di loro salisse a tal grado di conditione, & di Signoria, che l'altro piu non fosse suo pari, allhora potrebbe egli rifiutare di conducersi in pruoua d'arme con la persona sua contra colui; ma non douerebbe percio mancare di combattere per campione, che la disaguagliãza delle conditioni non è occasione, per la quale non si habbiano le querele a diffinire, se non in caso che il grado sia di ecclesiastica dignità.

R *si come molte sono le conditioni di coloro, i quali altrui a battaglia ricercar non possono, cosi anchora non mancano de gli altri, che a quella non possono esser chiamati. Et i primi sono i cherici, a quali anchora che da alcune leggi sia stato permesso, che essi per cãpione possãno far Duello, pur non dimeno quelle debbono essere (come elle sono) uniuersalmente dannate. Che dapoi che essi in quell'ordine sono entrati, & che sopra gli altri huomini hanno promesso di seguitare i consigli di Christo, & di esequire i suoi santi comandamenti, a loro non si conuiene caminar per questa comune strada tutta lontana dalle orme di Christo. Et se Christo uuole che per la buona, & per la mala fama uadano dietro a lui, non debbono uolere con arme ributtare infamia, ne cercare honore. Et se uuole, che a chi richiede loro la cappa, gli diano anche la camiscia, non debbono alcuni beni temporali uoler con arme difendere. Si che quelli saranno i principali, che dal douer richiedere, & dal potere esser richiesti à battaglia, doueranno essere in tutto liberi. A questi andranno appresso Dottori, & ogni conditione di persone letterate, che per tali siano conosciute, & che a gli studij, & a gli esercitij di quelle siano destinati, & intente. Che essendo le lettere di tanta degnità, & di tanta riuerenza degne, di quanta elle sono, ben cosa conueniente è, che dalle leggi caualleresche debbiano*

esser libere ; non essendo massimamẽte conueneuole, che chi le corporali forze nõ esercitaua, alla pruoua di quel le debbia esser chiamato. Dee bastare al mondo, che gli huomini di lettere studiosi (per cominciare dal primo principio) ci dimostrino di Dio quanto per humano intelletto si possa comprendere ; ci scoprano il mirabile ordine, col quale la diuina sapiẽza ha disposti i corsi celesti & come ella per quelli ci mandi le sue influenze ; ci insegnino la natura delle cose che sono contenute

„ Dal cielo, c'ha minori i cerchi suoi.

Informino gli animi nostri di belle discipline, & di lodeuoli costumi; dispongano le leggi, con le quali in pace, & in guerra ci possiamo gouernare; preparino a' corpi nostri salutifere medicine: & tengano uiui i nomi, & i glorioſi fatti de' caualieri, & di tante altre conditioni di persone, mille & mille anni dapoi che i corpi loro sono stati, o saranno in terra sepelliti. Queste & molte altre cose particolari, che di rammemorare hor tutte di una in una io non intendo, fanno gli scrittori si reuerendi, che sacri hanno meritato di esser nominati. Et dee assai bastare al mondo, che essi a quelle intendano, & in quelle & a se stessi, & altrui honore, & giouamento partoriscano, senza che habbiano ad essere obligati a leggi tutte diuerse dalle loro leggi. Quando adunque alcuno di questi tali fosse da caualiere a battaglia ricercato, egli potrebbe con la legge della caualleria rispondergli, che a lui la elettion delle arme appartenendosi, egli con le arme sue intende di difendersi: & che le arme sue sono la ragione, & la uita ciuile. Et percioche le ragioni debbono esser pari, chi ricercato non puo essere

non douerà ne anche poter ricercare. Et per tanto, quando persona di lettere richiedesse un caualiere, questi potrebbe medesimamente ricusar di uenire con colui a diffinition d'arme; & potrebbe egli leggiadramente rispondere. Da poi che tu huomo di lettere richiedi me huomo di arme, appartenendosi a me la elettion di quelle, uoglio usarti cortesia, & uoglio che mi pruoui la tua intentione con le proprie tue arme delle tue scritture. Et in questa maniera potra l'uno all'altro rendere (come uulgarmente si dice) pane per focaccia, essendo molto conueniente, che

„ Ciascun faccia quell'arte in che egli è esperto.

Et percioche questa non obligation di arme è da esser tenuta per priuilegio dato alle lettere, quando bene altri uolesse renuntiarlo, non gli douerebbe esser permesso, per essere quello stato conceduto all'ordine, & non alla persona: saluo se altri non fosse tale, che di arme, & di lettere facesse professione.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE'NOBILI: ET PRIMA DE'SIGNORI. CAP. VII.

ET perche questa materia del richiedere; dell'esser richiesto; & del potere, et del non potere ricusare di uenir con altrui a battaglia è molto ampia, et ha bisogno di molta cõsideratione, nõ ueggo come uenir se ne possa a uera determinatione, se de'gradi della

nobilta non si fauella. Ne uoglio hora introducere la quistione, di quale sia la uera nobilta dell'huomo, che per ferma conclusione tengo io, che ella sia la uirtu, & che colui sia ueramente nobile, il quale è uirtuoso, o sia nato di alta, o di bassa conditione; & che quale non ha questa nobilta di uirtu, sia nato di quantunque generosa famiglia si uoglia, quanto piu di chiara stirpe egli sara uscito, tanto piu uile istimerò io che egli sia, non hauendo saputo seruare lo splendore, che da' maggiori suoi egli hauera riceuuto. che (si come bẽ dice Chrisostomo) Che giouà la generatione à colui, che di sporchi uitij è inaculato? o che nuoce il uil nascimento a quello altro, che di gentili costumi è adornato? Colui uoto si mostra di tutti i beni, che si gloria ne' suoi maggiori. Et sentenza di Seneca è, che qual uuole di alcuno huomo far uera stima, & sapere quale egli sia, dee considerarlo ignudo, far che metta da parte il patrimonio, che lasci da canto gli honori & le altre menzogne della fortuna, & che si spogli del proprio corpo anchora: & che quinci l'animo di lui si habbia a riguardare quale, & quanto egli sia, & se egli è grande del suo, o dell'altrui. Et ueramente la uera nobilta nell'animo dimora, & dall'animo si dimostra. Ma (come detto ho) non intendo hora di disputare intorno a questa parte: che hauendo gia detto peradietro, che i macchiati di infamia possono essere dalla pruoua delle arme ributtati, è sempre da intendere, che nobilta non sia senza uirtu: & il mio ragionamento ha da essere nel suggetto, che io tratto hora del Duello, quali siano i gradi della nobilta dell'essercitio delle arme, per li quali i caualieri uengano ad essere o

pari,o diſeguali;che eſſendo ſotto nome di caualieri com preſi i Re, & gli Imperadori inſieme co' gentilhuomini priuati, & co' ſoldati, pur fra loro ſi diſcerne eſſere tanta diſaguaglianza, che alcuno non è, il quale non intenda, che a gentilhuomo non è lecito pareggiarſi con un Re, ne a ſoldato con l'Imperadore. Et come che queſta materia da molti diuerſamente ſia ſtata trattata, noi ne parleremo ad un nuouo noſtro modo particolare, accoſtandoci al coſtume de' gradi, & delle Signorie della preſente noſtra eta. Diciamo adunque (per cominciar da alto) che uarie ſono le uie, per le quali noi poßiamo le diuerſita de' gradi conſiderare; che quanto a' luoghi della dignita, nel primo coſtituiremo que' Prencipi, che ad altro Prencipe non ſono ſottopoſti: Et queſti chiameremo noi Prencipi ſupremi. Appreſſo di queſti metteremo i Re feudatarij: i quali riporremo ſotto titolo di Serenisſimi. Il terzo luogo daremo a' Signori Illuſtriſſimi. Et ſotto queſti ſarāno in quarto luogo quelli, che Illuſtri ſono intitolati: & in queſto quaternario numero comprenderemo noi tutti i gradi delle Signorie. Queſti tali adunque doueremo noi tener per fermo, che a caualieri priuati ſono ſuperiori: et ſi come a' priuati ſono ſuperiori, coſi anchora diremo, che fra loro ſono diſeguali; che & gli Illuſtri a gli Illuſtriſſimi ordinariamente hāno da cedere; & gli Illuſtriſſimi a' Serenisſimi; & queſti a' Prencipi liberi hanno da dar luogo. oltra che fra quelli di un medeſimo titolo ui puo anchora eſſere una gran diſagualianza; cōcioſiacoſa che altro è ch'uno Illuſtriß. o uno illuſtre dependa da Prencipe libero, o da feudatario. Ne minor conſideratione ſi dee hauere alla nobilta

de' feudi, in quanto altri si suole inuestire con intera potesta di Prencipi, & altri non haura molta piu auttorita, che si habbia un giudice ordinario. Poi non in ultimo luogo si douera hauer risguardo alle altre qualita, & alle grãdezze delle Signorie, si come se hauranno uassalli nobili, o no; & se haueranno citta, & copia di sudditi, et ampio stato. A tutte queste cose si doura hauer consideratione, se seranno Prẽcipi liberi, o feudatarij: se saranno Serenissimi, o Illustrissimi, o Illustri: se haueranno le loro inuestiture da Prẽcipi liberi, ò da feudatarij, se haueranno feudi nobili, & signorili, & se possederanno nobile, & grande stato: & se troueremo, che in tante distintioni di non molte siano differenti, douremo dire, che in questione d'arme debbiano essere anzi riputati pari, che l'uno possa l'altro rifiutare. Et perciochè differenza alcuna non puo esser maggiore, che di esser libero, & soggetto, & i supremi Prencipi soli sono ueramente liberi, & tutti li altri in alcun modo soggetti, douremo tenere, che un supremo Prencipe da Signore di altro grado non possa essere a battaglia ricercato. I Serenissimi ueramente per esser un grado maggiore de gli Illustrissimi, non douerano ricusar di uenire in pruoua di arme con loro, quando siano in pari nobilta di feudo, & nelle altre qualita non diseguali. Et il medesimo dico de gli illustrissimi, & de gli Illustri, solo che le altre conditioni, cio è la grandezza, & la nobilta de gli stati non siano di molto differenti: che per auanzar l'una conditione l'altra di un solo grado, non ueggo che legittima occasione ci sia di non uoler che altri in querela di caualleria gli sia pari. Et cosi come per un grado io non

intendo, che disaguaglianza ui debbia essere, così non dino che un Serenissimo possa esser richiesto da uno Illustrissimo di pari nobilta di feudo, ma che di stato gli sia tanto inferiore, che in altro caso nõ si douerebbe sdegnare di riceuer da lui partito, & soldo. Ne dirò anchora che un Serenissimo debbia combattare con uno Illustre anchor che nobilissimo sia il suo feudo; Ne che uno Illustrissimo di grande stato possa essere richiesto da uno Illustre di piccola giuriditione, tutto che la nobilta del feudo sia pari. Ma ben diro che uno Illustre ilquale riconosca il feudo da Prencipi supremo, quantunque sia Signor di minore stato, possa richiedere uno Illustriß. che sia feudatario di feudatario, & che habbia Signoria maggiore; che con la nobiltà del feudo compenserò le altre disaguaglianze. Et così in somma mi risoluo in questa parte, che da' titoli, dalla nobilta de' feudi, & da gli stati si hauranno a considerare le disaguaglianze de' Signori: Et secondo, che hauranno piu o men parti pari, così doueranno essere stimati eguali, o diseguali. Et a queste cose non lascero di aggiungere anchora una altra cosa; che doue le altre qualita fossero, o pari, o non molto differenti, la querela potrebbe far disaguaglianza; Si come se un Principe, con tutto che egli fosse supremo, uolesse combatter con lo Imperadore per cosa, che allo Imperio si appartenesse: che in tal caso egli potrebbe esser legittimamente rifiutato, essendone lo Imperadore per la conditione della quistione diritto giudice, & per conseguente anchora senza paragone alcuno superiore.

DELLE DISAGVAGLIANZE DE' NOBILI PRIVATI.

CAP. VIII.

Gentilhuomini, che di nobili famiglie naſcono, o ſono ſenza alcun grado, ouero hanno officio, o dignita, come gouerni di citta, ambaſciarie, o maggioranze di guerra. Et di queſti, che alcuna impreſa hanno da gouernare o l'officio è a tempo, o è in uita: Se è a tempo, occorrendo querela da diffinir con arme, ſi puo aſpettare il fine dell'officio. Se in uita, eſſendo il grado tale, che faccia l'uno all'altro ſuperiore, ſi puo combatter per campione. Se ueramente non è officio di tal qualita, colui che di quello ha il gouerno, dee ueder ſe con la buona gratia del Signore puo il luogo non perdendo andare à ſodisfare all'honor ſuo; cio non potendo conſeguire, dee ogni coſa abbandonare, & andar là, doue egli è in querela di arme domandato, o doue l'honor ſuo lo ſpinge a domandare altrui; che non hauendo l'huomo obligatione maggiore al mondo, che all'honore, la minor dee dar luogo alla maggiore. Or come alcuno è nato nobile; coſi è egli pari di ogni caualiero, che ſia di condition priuata. Et anchor che altri foſſe nato di caſa Illuſtre, o di Illuſtriſſima, non hauendo egli giuriditione, ne appartenendoſi a lui ſucceſſion di Signoria, potra da ogni priuato caualiero eſſere a battaglia ricercato. Poſcia eſſendo l'arte della guerra eſercitio nobiliſſimo intãto, che da queſto molti di uile naſcimento hãno le loro caſe glorioſiſſi-

mamente nobilitate, & illustrate, colui, che il mestiero delle arme esercita pur che senza macchia, o senza far uile esercitio lo eserciti, fra' nobili, & fra' caualieri douera essere annouerato. Ma non uorrei percio, che altri per essere andato una uolta alla guerra, & per hauer tocca alcuna paga, et seruito due, o tre mesi, o statosi alle stanze un tempo senza hauer mai sfodrata spada, ne uisto nimico, ne udito suono di tromba, si pensasse di essere incontanẽte ingentilito: che questo sarebbe uno essersi sognato in Parnaso di diuenir poeta, et la mattina esser si poeta ritrouato. A' uoler nobile di non nobile diuenire si conuiene la nobiltà con le arme acquistare: Et è necessario, che a uolere esser fra caualieri riceuuto, si facciano opere degne di caualieri. Si uuole adunque piu di una uolta hauer fatto honorata pruoua della persona, et esser lungamente stato in su la guerra, & esser per soldato, & per buon soldato conosciuto; & in su la guerra & in tempo di pace conuien che honestamente si uiua; & in modo che si uegga che altri intẽda pur di non essere altro che soldato, & di hauer quella per principale intentione, & esercitio. Et se ne gli studij delle lettere altri non acquista grado alcuno di honore, o di nobiltà, se non dopo le fatiche, & le uigilie di molti anni, pensi medesimamente chi pensa con le arme di farsi nobile, di sudare, & di tremare di molte stati, et di molti uerni, & di ueggbiare di molte notti, & di dormirne di molte et armato in su la dura terra, et di sparger del sangue, & con molti pericoli di uita fare al mõdo manifeste le sue prodezze. Et quando egli haura fatte di queste cose, alhora potra esser sicuro di esser ueramente nobile (percioche

nobili sono quelli, che per le opere loro meritano di esser conosciuti) & che egli per difetto di nobilta nõ potra esser rifiutato. Or fra' soldati un soldato potra combattere con ogni conditione di persone, come sono capi di squadre, sergenti, & altri da capitani in fuori, percioche la loro auttorita rappresenta signoria. Ben gli potranno richiedere, & essi risponder per campione trouandosi in imprese, & con grado: ma tornati alla conditione priuata, non ueggo perche non debbiano risponder con la persona. Et i capitani potranno l'un l'altro a Duello ricercare, saluo che non siano in grado cosi diseguale, che l'uno all'altro comandi. Et questo intendiamo di dire di ogni qualita di soldato cosi da piedi, come da cauallo. aggiungendo nondimemo, che l'huomo d'arme per essere in honorato, & perpetuo esercitio di guerra, & per antico uso da' gentilhuomini frequentato, uiuendo come ad huomo d'arme si conuiene, & richiedendo un Capitano particolare di fanti, non douera esser rifiutato; ne egli percio douera un soldato da piedi rifiutare. Et dire' io che un Capitano di fanti potesse richiedere un capitano di caualli, senon che per ordinario que' sono luoghi, che si danno a persone Illustri, & le condutte delle genti d'arme si danno anche alle illustrissime. Et per tanto in questa parte si haura da considerare la condition di quà, & di là, & la qualita delle imprese, che hanno. che il Capitano di fanti potrebbe hauer grado si honoreuole, o egli anchora esser di famiglia si honorata, che non ui hauerebbe luogo a repulsa. Et questo, che ho detto tra' Capitani di fanti, di caualli, & di huomini d'arme, intendo anchora che si habbia da intendere

de' fanti tra loro, & di quelli che fanno il mestiero a cauallo, o siano huomini d'arme, o armati alla leggiera. che oltra i gradi delle loro maggioranze di guerra, quelli della nobilta de' quali habbiamo parlato trattando de' Signori (se alcuni ne haueranno) uengano in considerazione. Et secondo le piu, o meno disaguaglianze siano pari, o diseguali. La qual regola da me data in generale da persone di intelletto ageuolmẽte a' casi particolari potra essere accommodata.

CON QVALI PERSONE DEBBIA IL CAVALIERE ENTRARE, ET CON QVALI NON ENTRARE IN BATTAGLIA.

CAP. IX.

NOI siamo andati assai uagando per questo spatioso campo di caualleria ricercando quali debbiano esser dalle battaglie ributtati, & quali possano esser rifiutati: la qual materia è cosi ampia, & copiosa, che chi minutamente, & partitamente trattar la uolesse, maggior uolume ui si richiederebbe di quello, che in tutto il suggetto del Duello mia intentione non è di douere scriuere. Ma a me basta di hauer quasi col dito altrui mostrata la fonte, dalla quale si possa l'acqua attignere. Et per dire in cõclusione, quello, ch'io senti in questa parte dall'officio del caualiero. Nel principio di questo capitolo ho toccati due capi principali, & cio sono; di quelli che

debbono essere dalla battaglia ributtati, & di quelli che possono esser rifiutati: che in questi due si uiene a ristringere quasi tutta la quistione delle persone, che entrano, o non entrano in Duello; concioſiacosa che i uitioſi, & gli infami debbono esser da' caualieri ributtati; & rifiutar si possono coloro, i quali per conditione sono diseguali. Et se altri uolesse sapere perche non habbiamo detto che in questi due capi si ristringa tutta, ma quasi tutta questa quistione, quegli sappia, cio essere stato detto da noi per quello, che di sopra habbiam trattato de' cherici, & de' letterati, i quali da gli steccati stanno lontani non come ributtati, ne come rifiutati, ma come priuilegiati; & come quelli, alla qualita, & al pregio della cui conditione non si conuiene ne di chiamare, ne di esser chiamati in pruoua di arme, essendo il loro studio, & il loro esercitio piu intento alla cura delle anime, & alla forza de gli animi, che a quelle del corpo. Et a' due capi di sopra proposti ritornando, dico, che il ributtare i mancatori, i uitioſi, & gli scelerati è di obligatione, & di debito di caualleria; che il caualiero è tenuto a cosi douer fare, per non introducere al nobile esercitio delle arme persone, che degne non siano di comparire fra persone honoreuoli, essendosene per la propria loro colpa fatte indegne. Ne si dee nella pruoua delle arme dar fede a coloro; i quali alle ciuili testimonianze non sono riceuuti. Ne nelle battaglie, che per honore si prendono, hanno da entrare persone dishonorate: Et quando alcun caualiero pur si conducesse a prender querela con persona per mancamento suo non atta a Duello, i Signori (si come ho anchor detto) & per diritto di caualle-

ria, & per non lasciar dishonorare i campi loro, non douerebbono concedere abbattimento. Il rifiutare veramente non è di obligatione di caualleria, ma di uolunta di caualieri. perciochè se altri non uuol conducersi in isteccato con persona di minor condition di se, questo è a lui lecito di fare, & legittimamente puo farlo, dando campion conueneuole per diffinitione della querela. Ma quando alcuno al grado non uolesse hauer rispetto, & con la persona sua si uolesse cõducere a battaglia con chi per conditione, o per difetto di nascimento a lui non fosse da aguagliare, questi non si potrebbe dire di far torto alla caualleria, anzi di piu farle honore, conciosiacosa che ella non è pregio di conditione, ma di ualore. Et nelle disputationi delle arti, & delle scienze piu honorate non si guarda al legnaggio di alcuno, ma a quello, che egli uale: & cosi puo essere ualoroso huomo di humile, come di alto stato. Et l'honor de gli steccati non è tanto di hauer uinto un nato di nobile famiglia, quanto uno, che sia per ualente conosciuto. Poi si come i maggiori non si uergognano di chiamarsi caualieri insieme co' minori; cosi non si debbono uergognare di uenire insieme a fare opere di caualleria. Et se altri per esser nato di generosa famiglia non si guarda da fare altrui alcuna graue offesa, non so perche egli per cagiõ di chiarezza di sangue debbia ritrarsi da difenderla, o da mantenerla contra l'offeso. & in si fatto caso quando abbattimento seguitar ne douesse, il parer mio saria che l'ingiuriante, o l'offenditore, che dire il uogliamo, douesse con la persona sua rispondere al minore. Si come adunque biasimeuole cosa istimo, che persona honorata a per-

sona, che per li uitij suoi sia abomineuole, anchor che ella fosse di nobile schiatta, condescenda a uolersi pareggiare; cosi anchora reputo, che sia opera cauallerescа il non essere intorno alle differenze delle conditioni molto guardigno, quando elle non siano nondimeno tanto diuerse, che si paia che la rana col bue (secondo la fauola) si tenti di aguagliare. Et questa altra cosa aggiungero io, che si come io lodero chi non tanto haura risguardo alla conditione, quanto al ualore di chi ha con lui querela; cosi biasimero quell'altro, che di humile stato essendo, ad ogni grande si uorra comparare; & non uorra riconoscersi, ne contentarsi della sua sorte. Et cio dico io non solamente di coloro, i quali di humil nascimento hanno la generatione, ma di quegli altri anchora, che nati di chiarissimo sangue sono di condition priuata, & in quistion di honore uogliono esser pari alle persone Illustrissime. che se essi cotanto si stimano per essere stati, & per essere nelle famiglie loro de' grandi Signori, hanno anchor da conoscere, che i Signori hanno quelle cose nobilitate, & che essi da' Signori hanno quella nobilta riceuuta: & se da Signori riceuuta la hanno, sono tanto da meno de' Signori, quanto è da piu colui, il quale da altrui la nobilta, che colui, che la riceue.

DEL DVELLO
DEL CHIAMARE ALLA MACCHIA. CAP. X.

Auendo infino ad hora trattato quali siano quelle persone, che dal Duello debbiano esser cacciate, & quali a quello possano essere per disagualianza rifiutate, & quali non habbiano obligatione ne di domandare altrui, ne di rispondere essendo domandate: in questo luogo mi par di douer soggiunger quella quistione, che tra caualieri trattar si suole, se essendo alcuno chiamato alla macchia, egli conducere ui si debbia: Di che io dico, che essendo la caualleria uno grado honorato, il quale con le sue leggi, & giustificatamente dee essere gouernato, questo atto di chiamare alla macchia mi par che sia fuor di ogni legge, & senza alcuna giustificatione, et per conseguente tutto lontano da quelle maniere, le quali da persona di honore si debbono tenere. Percioche principalmente douendo i caualieri uiuer ne gli occhi de gli huomini, & nella luce, accioche le loro operationi siano manifeste, & conseguire ne possano quell'honore, di che tanto sono disiderosi, non debbono andare a cercare i luoghi solitarij, & fuggire il cospetto de gli huomini. Sono i luoghi deserti luoghi da fiere, o da assassini doue uergognosa cosa è a gentilhuomo conducersi in pruoua di Duello. Poi essendo il Duello una forma di giudicio, con le sue leggi ha da esser gouernato non meno, che i giudicij ciuili. Et se ne' giudicij ciuili per non seruar la forma del procedere si perdono delle liti, perche, doue-

ra uolere alcuno caualiero senza forma procedere alla diffinitione delle arme? Oltre che se auanti che a Duello si habbia a uenire uuol ragione, che si conosca la natura della querela (secondo che nel secondo libro habbiamo partitamente dimostrato) essendo coloro; che ad abbattimento si conducono, parti contrarie, alcun di loro non puo giudicare intorno a que' dubbij, che in quella querela possono occorrere: che si uede dapoi, che cosi strabocchevolmente senza altra giustificatione alle arme corrono; che niuna cosa con ragione si ha da gouernare, ma il tutto con furore si ha da mettere in iscompiglio. Et cosi senza alcun giudicio, & senza alcuno ordine quel Duello si hauera ad esequire. Aggiungasi a queste cose, che la querela potrebbe esser tale, che uenuta, ad orecchie di persone intendenti, ageuolmente si potrbbe acquetare con sodisfattione delle parti senza metter mano a spada. & in questa guisa si leua ogni occasion di quiete: Et che diro io, che douendo esser la prima intention del caualiero di non muouersi ad operatione alcuna ne di ritirarsi senon quanto la giustitia lo chiama, & lo richiama; & l'honore lo spinge, & ne'l ritiene; andando appresso queste ciancie di uoler rispondere ad ogni uoce di chi lo sfidi a spada, & cappa, si lascia trasportar dallo appetito senza saper molte uolte perche egli metta la uita in arbitrio di fortuna? Ma pare ad alcuno gloriosa cosa il non mostrarsi curante di quella: ne è marauiglia se ci sono di quegli; che poco prezzano le cose, che sono di poco pregio. Et la doue queste corrotte usanze sono state in maggiore uso, ueduti se ne sono de memorabili esempij. Che molte uolte andando i caualieri alla

zuffa accompagnati ciascuno da un compagno, condutti nel luogo deserto non bastaua che gli sfidati uenissero alle mani, ma i compagni diceuano, Et noi che faremo? ci starem forse con le mani alla cintura? & tirate fuori le spade senza alcuna nimista hauere hauuta fra loro, & senza hauer cagione alcuna di rissa adosso si correuano, & insieme si uccideuano. Costume ueramẽte barbaro, & fiero, & nõ so se in altra natione di alcuno piu biasmeuole memoria ueruna se ne possa hauere. L'huomo animal di ragione senza ragione, & senza cagione disporsi ad uccidere l'huomo; Et senza riceuere oltraggio, senza parola di ingiuria, o di carico, & senza sapere il perche, metterssi alla morte; & esser questo stimato ualore? Ma se ualore è quello, che è da ragione, & da consiglio accõpagnato, douerem noi dire, che le cosi fatte opere siano di ualore, o di furore; bẽche ne cõ nome di furore à me sẽbra che si possa cõueneuolmente esprimere uno si sfrenato impeto; che le bestie, cui preme il furore, & cui porta l'impeto, & cui trasporta la rabbia, le bestie dico di una medesima specie i denti, ne le unghie contra la loro spetie non riuolgono senza alcuna cagione. Or acciochè i caualieri, i quali à spada & cappa alle macchie si inuiano possano intendere quello, che fanno quando o de gli altri domandano, o da altrui domãdati uanno à luoghi deserti, uoglio che sappiano questo costume non hauere hauuto in Italia introduttione alcuna da legge, ne da stilo di caualieri, ma da regole di rusiani, i quali uenuti in contesa in cosi fatti luoghi trahe-uano di accordo à far lor brighe: & da loro parimente hanno hauuto origine molte altre cose, che fuori d'ogni

ragione ne Duelli dal uulgo sono state riceuute, si come è, che per le mentite si combatta senza mirare che elle date siano sopra cosa, alla quale abbattimento si conuenga; & che il combattere senza arme da difesa sia cosa honoreuole: & che il uinto possa combattere hauendone licenza dal uincitore; & altre simili scõueneuolezze. Et diceuano que maestri di noua disciplina d'arme, che cosi richiedeua il puntiglio del compagnone. Et per hauere Napoli quel ricetto di cosi fatta faccia di huomini oltra li altri luoghi di Italia famosissimo, quiui hebbero initio queste nuoue leggi, che in usando tra quelle persone infami de gentilhuomini, & alcuni que' loro costumi notando, & apprendendo, & in opera cominciando a metterli pian piano come una peste appigliandosi, & alle corti trappassando, disauuedutamente sono stati in modo riceuuti, che poi opere da caualieri sono stati reputati. Et di quindi è che infino a' nostri giorni in quel Regno fra caualieri è stato usato, che cosi strabocchevolmente alle macchie si correua: & senza alcun risguardo, senza alcuna cagione, pur che altri domandati gli haueße, senza domandare il perche, là s'inuiauano, & il sangue spargeuano, & gittauano la uita, & l'anima, credendosi di far bene atto honoreuole a non hauer consideratione al diritto, ne al douere: & che l'essersi uoluto regolar con ragione fosse stato bene un gran difetto.

„ Tanto è'l poter d'una prescritta usanza

nata di una falsa openione. Ma & con quelle ragioni che dette habbiamo, & con l'hauer notitia del bello, & honoreuole principio, il quale ha hauuto questo cosi frequẽtato costume, debbono i caualieri conoscere in quanto

errore si trouino coloro, i quali istimano cosa honorata uno atto cosi uergognoso. Et sgannati di un tanto fallo nel tempo a uenire con ogni studio se ne hanno da guardare.

DEL DARE I CAMPIONI.

CAP. XI.

Abbiamo detto delle molte disaguaglianze de' nobili, per lequali il minore non puo il maggior costringere a rispondergli con la persona: Ma percioche la maggioranza altrui non dee far lecito a' grandi di opprimere ingiustamente i piccioli senza che a loro rimanga modo di risentirsi: Ne debbono essi della ombra della nobilta farsi un tale schermo, che sicuramẽte possano commetter de' mancamenti senza hauerne a render ragione altrui, è cosa molto conueniente, che si come in loro si ha risguardo al grado della nobilta, cosi anchora allo honore & alla giustitia di ogni priuato debbia essere di opportuno rimedio proueduto: & che la legge della caualleria cosi da' grandi, come da' piccioli, & da mezani inuiolabilmente debbia essere osseruata. Et per tanto tutti quelli, che per cagione di eccellente grado di nobiltà si troueranno non obligati a douere essi cõ altrui conducersi in isteccato, doueranno etiandio sapere, che in quistion di arme, che loro occorra di hauer con persone quantunque priuate, saranno debitori di dar campione, ilquale per dritta legge essendo arrenduto, o disdetto,

o in altro modo uinto, l'arrenduto, il disdetto & il uinto douera esser quel Signore, il quale quel campione hauera dato. Et qui ho da dire io, che sentenza di Dottori è, che in caso di battaglia da douersi fare per cãpione, quelli, che i campioni appresentano debbono essi parimente appresentar se stessi, & esser sotto buona guardia tenuti, accioche al Duello non sia fatta la beffa, & che, perdendo il campione, essi non fuggano il giudicio. Il che ueramente si douerebbe fare, quando tale fosse la querela, che il perditor di quella di pena corporale douesse esser condannato; ma non ui si richiedendo altra punitione, che di rimaner prigione del uincitore, basterebbe assai, che si desse la sicurta delle spese, & della taglia conueniente. Le leggi del dare i campioni sono queste: Che si doueranno dar persone non maculate di infamia, & pari a coloro, contra i quali haueranno da combattere: & quando l'una parte intende di dar campione, all'altra è medesimamente lecito di darlo. Vero è che quale uorra seruarsi tal ragione, douera nello scriuere tener tal maniera, che egli nõ perda poi questa prerogatiua, o giuriditione, che dire la uogliamo. che se altri scriuendo dicesse, che difendera la querela con la persona sua, & poi uolesse dar Campione, la contraria parte potrebbe di ragione rifiutarlo. Appresso è da sapere, che i campioni cosi dell'una, come dell'altra parte debbono giurare, che credono di combattere per giusta querela: & che faranno cosi il douer loro, come se loro proprio fosse lo interesse della quistione. Et qual campione studiosamente si lascia uincere, gli dee essere taglia ta una mano, ne percio l'aduersario ha uinto, ma l'abbat-

timento si puo rinouare; Et i campioni anchora hanno da fare i giuramenti de gli incanti, secondo, che gia nel secondo libro per uno particolare capitolo habbiamo dichiarato. Et come Campione una uolta è stato uinto, cosi egli piu nõ puo combattere per altrui, ma si per se. Et qui non uoglio passar con silentio, che auuegna che la nobilta priuilegij i maggiori a dar campioni, possono nondimeno auuenire de' casi, che non che un piu con un men nobile, ma Signori con seruidori, & Prencipe con soggetto è tenuto a combattere con la persona: che essendo la fede un legame, per lo quale il Prencipe è di egual obligatione legato insieme col soggetto, ne maggior ne minore obligatione ha questi uerso colui, che quegli uerso costui. Et ogni uolta, che l'uno all'altro, o l'altro all'uno apporrà titolo di mancamento di fede, non ui haura luogo a Cãpione; ma la persona dell'accusato con quella dello accusatore douerano la querela diffinire. A' quale hora dunque il Signore accusera il suddito, o il seruidore di qual conditione, che egli si sia di fede uiolata, o per uia di donna, o di tradimento di stato, con la persona propria gliele hauera a prouare: & il medesimo sara anchora quando il suddito, o il seruidore accusera il suo Signore. Non mirano molti Signori, & nõ hanno consideratione a quel giuramento, & a quella obligation di fede, che hanno uerso i loro soggetti. Et senza hauerne alcun risguardo alla fede loro tutto di fanno di nuoui mancamenti senza ritenersi da diuenir traditori. che non meno traditori sono de' Signori molte uolte con tra i loro soggetti, che si siano alcuni soggetti alcuna uolta contra di loro. Ma a loro perauuentura pare che

la grandezza loro debbia i loro mancamẽti coprire; & non intendono, che quanto eßi ſopra gli altri huomini ſono inalzati, tanto ſono i loro mancamenti maggiori, che douendo eßi, et con l'eſempio, & con le leggi dare altrui la diritta iſtitutione della uita, eßi alle leggi contrapponendoſi danno altrui eſempij di cattiua uita. Tiranno, & non legittimo Signore è colui, il quale entra in alcuna Signoria ſenza dare, & torre con pari conuentione la fede dal popolo. Et ſe altri come Tiranno entra in iſtecato, nõ ha il popolo obligatione di ſeruar quella fede, che egli tirannеſcamente è ſtato coſtretto di dare. Se ueramente co' legittimi giuramenti dati, & tolti dall'una, & dall'altra parte altri di alcuno Prencipato diuien poſſeditore; egli con la oſſeruation della fede ha da tenerſi i ſoggetti obligati a ſeruargli la fede. Et come egli la fede ſua uiene a maculare, coſi incontanente è libero il popolo dalla obligatione della fedelta; che colui di Signore che egli era, col uiolar la fede è diuenuto Tiranno, & ha eſſo traditi i ſuoi ſoggetti. Et ſi come con un ſolo giuramento il Signore a tutto il popolo di fede ſi uiene ad obligare, coſi mancando a qualunque s'è l'uno del popolo, manca al giuramento ſuo, et a quello mancando egli il popolo dal giuramento ſuo, & dalla promeſſa fede rimane aſſoluto. Perche debbono ben mirare i Signori in quale ſtato eßi tutto di per un loro appetito mettano i loro ſtati; & debbono ſtudiare di eſſere amanti, & ſeruanti de' loro ſagramenti, & della loro fede, ſe uogliono, che loro ſia attenuta la promeſſa fede. Et per non mi ſtendere piu in queſto ſuggetto, dico, che eſſendo il mancamento della fede mancamento coſi grande ne' Signori, ragio ieuole coſa è,

che priuilegio non habbian in querela di fede. Et se a' Signori conceder non si dee, molto meno è da consentirlo a persone di altra qualita, o conditione. Et passando piu auanti in questa materia, è da sapere, che oltra la disagualianza della nobiltà, ui sono etiandio delle maniere de' casi, che per rispetto delle persone è lecito dar campione; come se alcuno non sara anchora in eta di diciotto anni: Se sara decrepito; Se infermo, o in tal modo della persona impedito, che non sia atto à battaglia: Se seruo, dira di esser libero, & uorrà con le arme prouarlo (di che habbiamo fatto mentione nel secondo libro) il Signor suo gli dara campione. Ma intorno a questo capo a me occorre di dire, che questo fu ordine della legge Longobarda, per la quale si combatteua (come s'è detto) con iscudi, & con bastoni, & da qualunque maniera di persone: & hora che gli abbattimenti sono opere di honore, & di caualleria, non so come a serui si uorranno aprire gli steccati. La onde a' Signori si conuerra di hauer consideratione alla qualita di cosi fatte persone. Anchora se un seruo accusato essendo di ladroneccio, il Signor suo lo negasse, a lui si apparterrebbe di combattere. Et se a donne accadera hauer querela, & esse per campione potranno far battaglia. Et non solamente in questi casi, i quali habbiamo espressi, si possono dar campioni da quelle persone, a cui diciamo cio essere dalla ragione conceduto: ma altri anchora per altrui puo prendere delle querele; come per amici, per uassalli, per serui, per famigliari, & per persone di sangue congiunte. Perche il marito per la moglie, il fratello per lo fratello, & per la sorella, et il figliuolo per lo padre

dre potranno, & doueranno prender la difesa, quando quelli non siano atti all'esercitio delle arme, o sia cio per la eta, o per indisposition, o per essere essi dallo studio dell'armeggiar lontani. Et prenderanno le querele non tanto come cãpioni, quãto come principali, che le ingiurie fatte a gli uni, a gli altri anchora sono comuni reputate, & massimamente quelle, che sono fatte a' padri: che se i figliuoli dell'honore, & della infamia de' padri loro rimangono heredi, & successori, consequente è anchora, che essi a ributtar le loro ingiurie come ingiurie proprie siano etiandio obligati. Et come che alle persone congiunte di muouersi alla difesa de' loro congiunti si appartenga, non è percio, che a colui, la cui persona è offesa, non ne rimanga libera la elettione di chi piu piacera a lui di mettere in isteccato, o congiunto, o stranier ro, che egli sia, pur che egli habbia le conditioni, le quali da noi sono state disopra dichiarate. Et questo è da aggiungere anchor per piu chiarezza di questo articolo, che coloro, i quali per qual si uoglia cagione ricercati a battaglia possono dar cãpione, possono medesimamẽte per campione ricercare altrui.

DEL DVELLO
SE FRA DVE RE SI DEBBIA VENIRE A BATTAGLIA PER QVERELA DI STATI; CAP. XII.

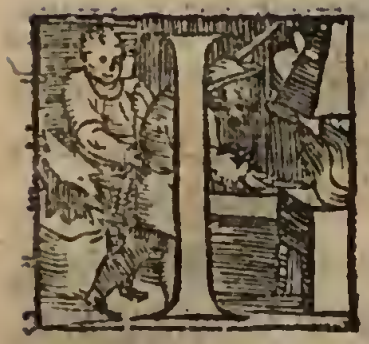

NO non uoglio lasciar di parlare di una quistione, che da gli scrittori del Duello uien proposta: Se nascendo querela fra due Re per cagione di alcun Regno, sara lecito, che per quella fra loro si uenga ad abbattimento con le loro persone: Et sopra questa si fa una tal risolutione, che essi a tal determinatione uenir non debbono per uia di arme, senon con gli eserciti; che cosi si potra dire che il uincitore per ragion di arme, per diuina prouidenza, et per giustitia habbia di quel Regno fatto acquisto: & che conquistandolo per Duello come Tiranno il possederebbe, & che hauendo que' Re figliuoli etiandio in Duello a quelli uerrebbono a pregiudicare; oltra che senza la uolunta de' uassalli non douerebbono metterſi a tali proue. Allaquale risolutione, & alle quali ragioni rispondendo, & dalle ultime alle prime ritornando dico, che se i Re ne' gouerni de regni loro, nel l'impor loro le grauezze, nel trattar le cose dello interesse de' sudditi, & nel far delle guerre non senza grande stratio di quelli non fanno deliberatione senza la uolunta de' loro uassalli, ragioneuol cosa è anchora, che senza il consentimento di quellinon debbiano mettere a pericolo le proprie loro persone: ma se nelle cose, che sono altrui di peso, & di afflittione senza l'altrui parere si risoluono, & cosi facendo non si possono chiamar Tiran

ni,non ueggo per che ſenza biaſimo di Tirãnia non debbiano anche ſenza l'altrui conſiglio poter determinare di quelle, che ſi fanno per alleggiamento, & per beneficio altrui. Poi non migliore argomento mi ſembra che ſia quello, doue allegano il pregiudicio de' figliuoli, anzi è queſta una ragione (per mio parere) molto uolgare, quaſi come ſi uoglia argumentare, che gli huomini a quali i Re ſopraſtãno, ſiano coſi nelle facultà de' Prencipi,come ſono gli armenti, & le gregge de' buoi,de gli aſini,delle pecore, & delle capre in podeſtà di coloro, che comperate le hanno a danari contanti; la onde allo intereſſe de' ſucceſſori del Re,et non a quello de' popoli ſi debba hauer conſideratione. Non intendono coloro, che coſi tengono,che le inſtitutioni de' Prencipati nõ fu perche un'huomo doueſſe gli altri huomini ſignoreggiare; ma accioche egli doueſſe di quelli prendere il carico del gouerno. Ma ſe udirãno quello, che in queſta materia dice il diuin Platone,ſapranno che i popoli non ſono ordinati per li Prencipi,ma i Prencipi per li popoli. Di che è da dire,che nõ alla utilità di colui,che gouerna,ma al beneficio di quelli che hãno ad eſſer gouernati ſi dee hauer riſguardo: et che non alla cõmodità dell'uno,ma a quella de molti ſi dee hauer conſideratione, eſſendo molto piu conueniente, che la uita dell'uno ſi ſparga per lo popolo,che quella del popolo per l'uno; dicendo maſſimamente il Prencipe di tutti i Prencipi,che il buõ paſtore mette l'anima ſua per le pecore ſue. Que Prẽcipi adũque ſaranno ueramente Prẽcipi, i quali poſpoſto il loro particolare al bene uniuerſale riuolgeranno i loro penſieri,& le loro operationi:& quelli non di Prencipi,ma

di Tiranni meriteranno ueramente nome, i quali senza mirare al publico bene, il tutto a priuato beneficio conuertiranno. Di comune utilita douera essere stimato, che i Prencipi, & i Re nelle quistioni loro debbiano essi con le proprie loro persone prẽder le querele, concioſia cosa che in cotal guisa un giorno, & una sola uita uiene a metter fine a tutta la differenza, la doue se ella con guerra si ha da terminare, ne lunghezza di tempo, ne infinita quantita di uite non basta a metterui fine. Et hoggi si fa una battaglia, domane se ne fa una altra: Hoggi è sconfitto uno esercito, domane ne è dispersо uno altro; & dopo domane di quà, & di là, di nuoui se ne rifanno con distruttione de' paesi, con mortalita de' popoli, & con oppressione de' poueri innocenti. Et non amor di giustitia, nõ affettione, che si porti a' soggetti, è quello, che a' Prẽcipi mette le arme in mano, ma ingordigia & scelerato disiderio di hauere, Et nelle guerre tal maniere si tengono, che quando anchora la intention principale fosse giustissima, ingiustissimi sono i modi del guerreggiare. Perche molto piu lodeuole sarebbe, che o per appetito, o per giustitia che si facciano le guerre, coloro, che ne sono gli auttori, fra loro se ne trabessero l'appetito: & in una, anzi che in tante migliaia di spade si cõtẽtassero, che Dio la sua giustitia hauesse a dimostrare: che non meno in una, che in molte spade si ha da aspettare la diuina giustitia. Ne men potente è la fortuna nelle battaglie de gli eserciti (se pur alla fortuna alcuna autorita uogliamo attribuire) che nelle particolari. Et se Dio è il Signor de gli esserciti, egli ha anche il gouerno de' Prencipi; & il loro destino, & i loro cuori sono nel

le sue mani: & è colui (come dice il propheta)

„ Ch'a i Re dona salute, & che'l suo seruo

„ Dauid ricoura dal nocente ferro.

Et per maggior confermatione di questa mia sentenza ho anchor da dire, che gli inuestigatori de' diuini secreti dicono, che tosto, che le anime nostre in questi nostri corpi terreni sono entrate, cosi incontanente a ciascuno di noi è dato un Angiolo, il quale ci habbia da reggere, & da gouernare. Il che ha egli da far cõ tanta cura, & con tanta diligenza, che di quello officio ne ha da render ragione nel giudicio uniuersale: perche uogliono, che di que' tali Angioli si habbia da intẽdere che parli Paolo, quando dice; Non sapete uoi, che anche gli Angioli haurete a giudicare? Or di conditione alcuna di persone humana non è, che non habbia uno di que' guardiani, ma (secõdo che dicono que' sacri Theologanti) come altri entra alla possessione di alcun Prẽcipato, cosi subitamente Domenedio gli manda uno altro Angiolo di quella Hierarchia, la quale a' Prencipi, è preposta: accioche quegli a lui tenga compagnia, & ne prenda il pensiero. Et cosi l'uno ha di lui cura come di huomo, & l'altro come di Prencipe. Là onde uoglio dire io, che que' diuini gouernadori, i quali in Dio ueggono la uera giustitia, & il uero giudicio, ogni uolta che i Prencipi a loro raccomandati ad abbattimẽto uenissero, nõ è da credere, senon che al diritto, & al giusto hauessero ad acconsentire: Et che quegli, dalla cui parte fosse la ragione inanimasse il suo caualiero alla pugna, & ualor gli accrescesse, & gli facesse uittoria conseguire. Et che quell'altro, il quale dal canto suo sentisse essere il torto, facesse

meno ardito il cuore, & men pronte le mani del suo contra il giusto uoler diuino. di che altro che uero giudicio non se ne haurebbe da aspettare. Et credo io, che i Prẽcipi cosi facendo, farebbono opera a Dio gratissima, solo, che per zelo di giustitia, & per ischifar il tanto spargimento del sangue humano a farlo si conducessero. Il che non direi io cosi sicuramente, se altra uolta fatto non si fosse: ma se noi sappiamo, che Dauid gia eletto da Dio al Regno, & uinto, & pieno dello spirito di Dio prese le arme per l'honore, & per la salute del popolo di Dio contra lo incircõciso Philisteo, perche uorremo noi dire che piu sia cõueneuole di raccorre i popoli di amẽdue le parti alla battaglia, che diffinirla con pericolo di uno, o di due soli? Et che diro che i medesimi, i quali disputano, che i Re nõ debbono uenire a battaglia, allegano de gli esempij de' Re, che o ad abbattimento sono uenuti, o di uenir ui hanno tenuto trattato, o per non esserui uenuti sono stati condannati; Nel uero la concession data da Papa Martino al Re Carlo, & al Re Pietro di Aragona di douer combatter cõ le loro persone per diffinitione delle ragioni del Regno di Sicilia pare\a me, che fosse una dichiaratione, che i Re cõ le loro proprie spade douerebbono porger rimedio a' trauagli de' popoli, mettẽdo fine alle tante loro uccisione. Non uoglio tacere anchora una altra cosa, la quale mi pare, che sia bella da notare; che quegli scrittori, i quali non uogliono, che i Re uengano insieme ad abbattimento, nõ uogliono, che lo Imperadore possa rifiutar di uenire a battaglia particolare cõ un Re per cagion di stato, pur che quello non sia allo Imperio appartenente: percioche (come dicono) in tal caso nõ

cõbatte come Imperadore, ma come Re. Or come questo possa essere, che qui non si possa rifiutar la battaglia, & che, uiui non si debbia pigliare, io non lo intendo. Ben intendo che queste sono openioni di persone che piu giudicano per affettione, che per ragione: da poi che nõ uolendo che i Re combattano, per farli pari allo Imperadore gli uogliono far combattere. Il parer mio, è che tenẽdosi, che fra due Re per un Regno non si debbia combattere, sia souerchio il disputare se fra lo Imperadore, & un Re per tale occasione possa seguir Duello. Et se in questo caso si concede che si habbia a fare, non so come nell'altro si possa denegare. Io, si come nelle quistione che propõgono di Imperadore, et di Re, ageuolmẽte con corro, con le conditioni nõdimeno che nel capitolo, doue della nobilta de' Signori si tratta, habbiamo dimostro, cosi in quella, doue parlano di due Re, sono di parere in tutto diuerso; Et tengo, che le quistioni de' Prencipi fra Prencipi si debbono piu tosto con le lor persone diffinire, che con la disfattione de' popoli.

DELLE SODISFATTIONI, CHE FRA CAVALLIERI DAR SI DEBBONO. CAP. XIII.

Apoi che io ho della materia del Duello detto, quanto a me è paruto che sia necessario di intendere a' cauallieri, mi pare che sia anche molto conueneuole, che io habbia a dire alcuna cosa di quelle sodisfattio=

ni,che debbia dar l'uno all'altro, quando si senta di hauerlo a torto ingiuriato, o incaricato. Et auanti che a dirne altro mi conduca,non posso fare, ch'io sommamente non danni una uolgare,& gia inuecchiata openione,la quale è, che come altri ha fatta, o detta cosa che sia, o buona,o rea che ella si sia,egli per buona la dee difendere,& mantenere. Il che quanto sia da approuare, a me da il cuore di douerlo in non molte parole ad ogni sano intelletto poter far manifesto. Et dico, che essendo l'huomo da' bruti animali distinto principalmente per la ragione,ogni uolta che egli fuor di ragione,& con impeto alcuna cosa adopera, uiene ad operare atto di bestia, & in bestia si uiene a trasfigurare. Il che intesero gli antichi Theologi, o Poeti, che dir gli uogliamo (che Poeti furono i primi Theologi, & Theologi i primi Poeti) i quali descriuendo gli huomini in bestie tramutati, altro non uollero significare, se non que' tali hauere adoperate cose proprie di quelle bestie, delle quali diceuano che essi haueuano la forma appresa. Et a questo s'accorda lo scrittor dello Spirito santo dicendo,

„ L'huom in honore essendo non l'ha inteso;
„ S'è comparato a gli animali bruti,
„ Et a quelli s'è fatto simigliante.

Or se per operar da bestie gli huomini in bestie si cõuertono,tãto habbiamo noi a dire anchora, che essi in quella forma rimãgano, quãto dimorano in quella loro operatione,o openione,che lo stare in quella bene sia. Ne altro mezo debbiã dire, che trouar si possa (diro cosi) da disbestiarsi,che riconoscer l'errore,pentirsene, & farne l'ammenda. Et fermamente dee l'huomo per principal

guida, & maestra della uita sua seguitar la ragione. Et se egli alcuna uolta pure incappa in qualche errore, poi che il peccare è cosa humana, se ne dee egli quanto piu tosto puo ritirare, essendo cosa angelica l'ammendarsi. Et per parlare nel particolare delle cose di caualleria, noi pur sappiamo, l'officio di questo grado essere il sollеuar gli oppressi, il difender la giustitia, & l'abbatter gli orgogliosi: & altri il tutto in contrario riuolgendo, adopera la spada, insegna, & arme di giustitia ad opprimer la ragione, ad operar le ingiustitie, & a confonder la uerita. Et è uscita questa mala openione, & questo peruerso costume, di chè io fauello nel uulgo in maniera, che dal uulgo è reputata opera uile, che altri proceda con ragione, & consenta al douere, & alla equità. Ma con tutto che molti siano quelli, i quali questa corrotta usanza uanno seguitando, nondimeno da piu generosi spiriti è approuata quella sentenza, la quale è da noi predicata. Et mi ricorda hauer gia udito il Signor Lvigi Gonzaga, quello dico, il quale morì Capitano di santa Chiesa, & il cui ualore è stato tanto conosciuto, che in mente di alcuno non dee cadere, che egli per uilta di cuore da alcuna honoreuole impresa si fosse rimosso: a lui dico udi già io dire, che quãdo egli si fosse sentito hauer detto, o fatto cosa men che buona per la quale gli fosse stata proposta pruoua di arme, prima che metterſi a combattere per la iniquita contra il diritto, & per la falsita contra il uero, egli si sarebbe liberamente disdetto. Et questa dee ueramente esser stimata opera di huomo, di caualiero, & di Christiano, che la ragione a cosi douere farne induce: & la legge, & il

debito del grado della caualleria cosi richiede ; & tutte le dottrine,nõ solamente le christiani,ma quelle anchora de gli antichi philosophãti,questo ci insegnano. Et io nõ mi stendero in allegarne molte auttorita, ma saro contento del testimonio di Platone, il quale a Dionisio Re di Sicilia scriuendo lo ammonisce, che debbia disdirsi di quello,che egli hauea falsamente detto. Et con la sentenza di un caualiere cosi ualoroso, & di un philosopho cosi famoso mi contentero di hauer conchiuso la mia openione.

CHE NON SI DEE ANDARE APPRESSO ALLE OPENIONI DEL VVLGO. CAP. XIIII.

Noi ueggiamo la terra naturalmente producer delle cose uelenose, & delle spine, & delle herbe, & delle piante o non utili, o nociue ; & quelle come madre nudrire senza alcuno aiuto di artificio humano ; & le buone,& utile,& gioueuoli esser da quella,come da matrigna, con fatica riceuute, & hauer di continua cultura bisogno, & di esser rinouata di anno in anno. Et quello, che nella terra ueggiamo delle semenze delle cose si sente ne gli huomini delle buone, & delle cattiue openioni. che queste per la natural malitia nostra da noi sono concepute, receuute, & con uniuersal consentimento abbracciate : doue a quelle altre & i cuori nostri stanno ostinati a uolerlo raccogliere,& le orecchie stanno serrate per non le udire. Et molto studio ui uuole ad intẽder

la uerita,& molta fatica a fare,che ella cappia nelle mẽ ti altrui. Euidentisſimo teſtimonio della groſſezza di queſti noſtri corpi terreni, dapoi che l'anime noſtre per loro natura atte a ſcorgere le coſe nelle loro proprie forme hanno da penar tanto prima che con la loro acutezza quelli poſſano trapaſſare. Et quanto la fatica è maggiore,tanto è anchor da dire, che mẽ molti ſiano coloro i quali del uero habbiano uera conoſcenza: perche ſe le uolgari openioni ſono tanto dalla uerita lontane, non è che alcuno ſe ne habbia a marauigliare. Ma percioche da huomini dottiſſimi le conditioni de mortali in tre maniere ſono ſtate diſtinte;di coloro,che da ſe ſono atti alla inueſtigatione della uerita,i quali ottimi ſono appellati: & di quegli altri, che a coſi bella impreſa atti non conoſcendoſi, obidiſcono a coloro, che dirittamente gli ammoniſcono; & queſti buoni ſono nominati; & ultimamẽte di coloro,che ne eſsi ſanno,ne uogliono altrui porgere orecchie,a quali di cattiui conueneuolmente è dato il cognome; poi che ad ogniuno nõ è conceduto di potere eſſer ne' primi annouerato, debbiamo almeno credendo a gli huomini,la cui auttorita, & la cui dottrina ueggiamo eſſere approuata,le lor ſentenze ſeguitare; & guardarci di non uoler per la noſtra oſtinatione traboccar nel grado ultimo;il quale è de' cattiui. Il che ſi come in tutte le maniere del uiuer noſtro da noi ſi douera mettere in opera, coſi anchora ne gli ordini delle coſe di caualleria ſara conueniente,che ſi habbia a fare dalle uolgari openioni allontanandoci,& andando appreſſo le pedate di coloro,i quali per ualore,& per iſcienza famoſi la diritta uia ci hanno in alcun modo dimoſtrata, rego-

landoci con la legge della ragione,& nõ secondo la uanita di coloro, i quali piu a caso,o con impeto,che con ragioneuole discorso,o con giudicio di sano intelletto regolano le loro operationi. Et dapoi che questo camino in tutti questi nostri libri ci siamo affaticati di tenere,ne la proposta materia continuando per lo medesimo cammineremo in trattar delle paci, & delle sodisfattioni.

DELLE SODISFATTIONI IN GENERALE. CAP. XV.

IN trattando la materia delle paci debbono primieramente pensare i ca ualieri, che quelle paci si debbono sperare che habbiano a conseruarsi, le quali si fanno con quella minor grauezza delle parti, che sia possibile. Et non dee alcuno uoler aggrauar l'uno per appetito dell'altro. Che molte uolte si richieggono cose tali che sono piu di aggrauamento dell'offenditore,che di rileuamento dell'offeso. Et questo non è segno di uoler far pace,ma uendetta. Ben è uero,che quando l'una delle parti debbia rimanere in alcuna cosa aggrauata,hone sta cosa è che sia aggrauato colui,che si troua hauere a torto fatta la offesa. Percioche se tu mi togli del mio, ogni ragione uuole che tu di quello interamente mi risto ri, anchor che tu mi habbia in tal ristoro a metter del tuo. Or nelle offese,che altri fa ad altrui,due cose ordinariamente si sogliono considerare; il fatto,del quale altri è offeso; & il modo, col quale è fatta la offesa. Che dal

fatto ne uiene la ingiuria, & dal modo ne uiene il carico. Esempio ci sia; Lionardo da una bastonata ad Oliuiero, non hauendo Oliuiero cagione di guardarsi da lui: Et quella data si da a fuggire: In questo atto la percossa è la ingiuria. Il carico ueramente è, che ad Oliuiero tocca a prouare che colui con tristo atto lo ha offeso. Douendosi adunque uenire alla pace, Lionardo dira che non si guardando da lui Oliuiero, ne hauendo cagione da guardarsene, egli gli fece la tale ingiuria: Et che data la percossa se ne fuggì, in modo che colui nõ potè fare il debito risentimento: Et che egli non è huomo ad egual partito di farli carico ne offesa piu che colui sia per fare a lui. Et con queste parole uenendo egli a far chiaro il modo, col quale ha offeso Oliuiero, uiene a liberarlo dalla obligatione del prouare l'atto essere stato tristo; che prouar non bisogna quello che è gia fatto chiaro. Si che la sola ingiuria gli uiene a rimanere: per la quale, o sia ella grande, o picciola, è cosa ordinaria il domandarne perdono. Poi anchora le parole secõdo le conditioni, la età, & le professioni delle persone si possono alterare, & riformare: che questo al giudicio de' mezani si rimette. Alcuni uogliono, che altri dica di hauere fatto malamente, o tristamente a dire, o a fare la tal cosa: Et non s'auueggono che malamente & tristamente non uuol dire se non con mal modo, & con tristo modo. Et da che altri espone il tristo modo, col quale lo ha offeso, uiene a confessare di hauerlo tristamente offeso. Et pertanto io non uorrei, che alcun facesse piu conto delle parole, che della sentenza di quelle. Et poi che con la sentenza gli offesi uengono ad essere discaricati, il cercare

altre parole non è uoler disgrauar se, ma maggiormente aggrauare altrui. Ma percioche delle ingiurie due sono le maniere; & cio è di fatti e di parole, delle une et delle altre faremo separatamente i nostri ragionamenti.

DELLE SODISFATTIONI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVI.

O so che openione di molti è, che alle offese di fatti non si possa con parole sodisfare. Da' quali la mia è in tutto diuersa. Che questa materia non è da essere semplicemente considerata da parole a fatti, ma dalla gra uezza & dalla grandezza della uergogna, che uien altrui da' fatti, & dalle parole: & da quella uergogna, che io mi fo da me stesso, & che mi uiene fatta da altrui. Che qual reputaremo noi che piu honorato; o piu suergogna to debbia rimanere, ō quel caualiero, il quale a tradimento sara stato offeso? o quell'altro, il quale hauera il mancamento cōmesso? Et quellō, che detto ho del tradimento, dico anchora della soperchiaria, del ferire altrui di dietro, & de gli altri tristi modi da oltraggiare altrui. Qui nō sembra a me che ci possa essere dubitatione alcuna, che maggiore nòn debbia essere la uergogna di colui, che ha fatta, che di colui, che ha riceuuta la ingiuria (secondo che anchora nel secondo libro habbiamo ragionato) Che se io confesso di hauer il mancamēto commesso: & se tuper la mia confessione uieni ad esser giustificato

di non hauer fatto alcun fallo, perche nō dei rimaner sō disfatto domandandotene io perdono? Veramente io non so alcuna cosi atroce ingiuria imaginare, alla quale non mi paia, che una si fatta sodisfattione debbia esser assai; essendo massimamēte sempre stato costume de' piu generosi animi il perdonar uolentieri: Ma percioche non mancano di quelli, che in caso di graue ingiuria uogliono, che altri liberamente si rimetta nelle loro mani, & nella loro discretione; Io nō so quanto questa sia destra, ne honorata uia da uenire a pace; che se l'offeso con le mani sue si prende alcuna sodisfattione, pare che faccia poco cortesemente: & da tali modi di procedere habbiamo uisto non finirsi, ma raddoppiarsi le nimicitie, & le querele. Et se senza fare altra dimostratione si piglia quella remissione per sodisfattione, la cosa non manca de sospetto, che cosi fra loro sia stato conuenuto; ilche è in pregiudicio dell'honore dello offeso: Vero è, che se altri disauuedutamente, o strabocchevolmēte altrui offendesse & subito del suo errore auueduto, gli si gittasse a piedi, gli porgesse la spada, & nelle mani sue si rimettesse, & usasse ogni atto di humilta, & di pentimento: Et che l'offeso senza altro lo abbracciasse, & lo rileuasse, & l'uno & l'altro haurei io per atto di honoratissimo caualiero. Ma come la cosa è raffreddata, et che ella per mezani si comincia a trattare, mal pare a me, che si possa parlar di cōcordia per uia di remissione. Et per tornare a confermar quello, che detto ho, le parole poter esser bastante sodisfatione alle ingiurie de' fatti. Dico che auuenendo che altri da altrui fosse grauemente oltraggiato & gli scriuesse che intēde di prouargli che egli ha fatto

atto da uile, & da reo huomo, & da mal caualiero; & che colui riſpondendo gli diceſſe che egli confeſſa di hauer uilmente operato, & da reo huomo, & da mal caualiero, certa coſa è che fra loro non ui rimarrebbe querela, ne obligatione di honore. Et ſe anchora condutti allo ſteccato informandoſi i capitoli fra i Padrini, il Padrino del reo alla forma della querela conſentiſſe, & confermaſſe eſſer uero quello, che per l'aduerſario ſi diceſſe, & la querela cedeſſe; l'abbattimento uerrebbe medeſimamente a ceſſare. Il che ſe coſi è, come ueramente è nõ ueggo perche quelle medeſime parole, le quali & ne' cartelli, & al campo mi poſſono ſodisfare, non debbiano eſſermi di pienisſima ſodisfattione, quando preſenti perſone di honore mi ſiano dette dalla bocca dello iſteſſo mio aduerſario: & che egli anchora perdonanza mi domandi. Et con queſte ragioni fermamente ſi conchiude, alle ingiurie de' fatti poterſi di parole ſodisfare.

DELLA CONTRADITTIONE DI ALCVNE VOLGARI OPENIONI IN MATERIA DI SODISFATTIONE.

CAP. XVII.

Abbiamo a dietro moſtrato quanto ſi ingannino coloro, i quali tengono che come alcuno ha fatta, o detta coſa alcuna, o buona o rea che ella ſi ſia, per buona la dee difendere, & mantenere. Et nel precedente capitolo parlato habbiamo della falſita di quell'altra

openione,

openione, che con parole alle ingiurie de fatti non si possa sodisfare. Nella quale sentenza coloro, che si trouano sogliono allegare auttorita di Capitani generali, che dir soleuano; gli hai dato? Di cio che uuole. Il quale detto quanto meriti di esser approuato, per quello, che gia detto s'è da noi, si puo comprendere. Et io non credo, che persona di sano intelletto, se si sentira con honesto risentimento hauer con mano, o con bastone, o altramente percosso altrui, uoglia per far la pace dire di hauerlo da traditore, & tristamente offeso. Ma percioche dell'una, & dell'altra di queste due openioni habbiamo separatamẽte ragionato assai, hora di amendue insieme parlando, dico, Che da quelle conoscer si puo la falsita delle uulgari openioni: che queste per comune consentimento uengono per buone riceuute: & pur se uogliamo con sincero giudicio considerarle; troueremo che l'una all'altra uiene a contradire. Che se io debbo mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto, non potro con honor mio dir per sodisfattione dello offeso non solamente tutto quello, che egli uorrà che io dicca, ma ne pur cosa ueruna. Et se io potro dire cio che egli uorra, non sara uero che io debbia mantenere per ben fatto tutto quello, che hauero fatto. Hora da una cosi aperta contradittione manifesta contrarieta comprendendosi, si douerebbono pur rauuedere i caualieri del loro errore: & rauuedendosi, se ne douerebbono ritirare: potendo massimamente intendere anchora, che si come queste due openioni tra loro si contradicono, cosi all'una, & all'altra di loro contradice la ragione. Et quella è ueramente openione lodeuole & caualle-

resca, la quale è sopra le leggi della ragione fondata: Et appresso a quella hanno da andare le persone di honore, & di ualore studiose: che opera alcuna non è da essere stimata ne ualorosa, ne honorata, se ella dalla ragione non è accompagnata.

DELLE SODISFATTIONI DA DARSI PER LE INGIVRIE DE' FATTI. CAP. XVIII.

Et uenendo al particolare delle sodisfattioni, che si hãno da dare. Tutto il fondamento di quelle ha da essere in su la uerita; che quale ha il torto dee confessarlo; & chi ha ragione in quella si dee conseruare. Et per tanto chi mosso da giusto sdegno, & da giusta cagione si sara risentito conuenientemente contra chi che sia, non hauera da dare altra sodisfattione, se non dire che gli duole di hauere hauuto cagione di hauergli usato quell'atto: & che quãdo senza cagione lo haueſſe fatto, haurebbe fatto male, o da reo huomo; o non da gẽtilhuomo ne da caualiero; o parole simigliãti. Et potra anchor pregarlo che gli sia amico: Et colui, che ne ha all'altro data la cagione, la sua colpa riconoscendo, douera contẽtarsi di quanto di ragione gli si conuiene; & non uoler nell'error continuare, se non uorra (secondo che gia da noi s'è detto) rimanersi transformato in fiera. Et quando per qual si uoglia parole due metteſſero le mani alle arme, & l'uno di loro ferito ne rimaneſſe, non saria da

dubitare che senza altro non si potessero conducere alla pace, che quel sangue laua ogni macchia da qualunque parte ella stata si sia; Ne ad alcuno si puo rimprouerare difetto, hauendo l'uno & l'altro fatto dimostratione di animo ardito, & da caualiero. Et se egli interuenisse che altri offendesse altrui di qual si uoglia offesa: & che l'offeso mettesse mano all'arme, & l'offenditore si mettesse a fuggire, anchor che l'offeso giunger nõ lo potesse, nõ sarebbe da dire se non che et colui con la fuga per uile et per codardo si fosse condannato; et che quest'altro ne rimanesse honorato; albergando l'honor caualleresco nella faccia, & nelle mani; & nõ nelle spalle, & ne'piedi. Ma douendosi uenire alla pace, colui douerebbe confessar la sua uilta, & della offesa chiederne perdono. Et se altri altrui offendesse nõ con alcuno mal modo, ma a torto; & l'altro non se ne risentisse, potendosene incontanente risentire; l'offenditore secondo la qualita della persona offesa hauera a dire di hauere hauuto il torto; o di hauer operato contra ragione; o fatto cosa che egli non douea; o non da gentilhuomo: & in tutte le maniere pur gliene domandera perdonanza. Se ueramente tra mascherati (come spesso auuiene) non conoscẽdosi tra loro auuenisse, che alcuno di loro fosse ingiuriato: Il rimedio sarebbe dire. Non ui ho conosciuto: Et se conosciuto ui hauessi, non ui haurei usato uno atto tale: Et quando usato lo haueßi, hauerei fatto o discortesemẽte, o uillanamente, o atto da mal gentilhuomo, chiedendone pur perdono. Il medesimo modo sarebbe anche da tenere quando altri altrui offendesse di notte al buio. Non lascero di dire, che si trattano alcuna uolta delle paci tra perso-

ne, le quali non sono di accordo del fatto: che io dirò che altri mi ha percosso, & colui negherà di hauermi toccato. Doue la sodisfattione può essere; Non ti ho percosso, & quando io percosso ti habbia, ho fatto atto tristo, o altre parole in questa sentenza. Con questi tali esempij si possono regolare medesimamente de gli altri casi: Et a questi, & ad altri simili casi si possono aggiungere di quelle altre parole che tra' caualieri comunemente si usano, secondo che anche di sopra nel capitolo delle sodisfattioni in generale da noi è stata fatta mentione.

DELLE SODISFATTIONI DA DARSI PER INGIVRIE DI PAROLE. CAP. XIX.

'È detto qui di sopra il fondamento delle sodisfattioni essere in su la uerità: Il che tornando a confermare, Quando altri ha altrui apposto alcun mancamento fuori del uero, egli dee confessar quella cosa non così essere; come egli la ha detta: Et può dire per difesa di se (se la uerità non è incontrario) che egli detta la ha o credendo che così fosse; o perche altri detta gliele habbia, o anchora per colera. Et se dirà che credeua così, aggiungerà che si ingannaua, o che haueua mala openione; & che conosce la uerità esser altramente. Se dirà che altri detta gliele habbia, potrà dire che colui, il qual detta gliele ha, non ha detto il uero: Se dirà hauerlo detto per colera, dirà pur che conosce la uerità eẽre in al

tro modo:che ne è pentuto, o mal contento, o dolente. Et in queſti caſi tutti le parole dette ſi potranno eſprimere,& far la dichiaratione di quelle con ſentenza contraria: come,per eſempio. Ho detto che ſe traditore, & ti conoſco caualier di honore, & di fede. Et ogni uolta che in cotal modo ſi fia dimoſtro che la uerita è in contrario di quello, che detto s'era, l'offeſo è diſcaricato. Et ſe altri anchora non uoleſſe far delle parole ingiurioſe mentione,ſolo che egli le reuocaſſe nel modo,che detto ho, o ſimigliantemente cõ parole di honoreuole teſtimonianza,il carico ne piu ne meno ſarebbe tolto uia. Et quando altri haueſſe altrui data mentita ſopra parole di uerita, quella douera egli anchora riuocare. Et ſe alcuno ſi faceſſe ſchifo di dire,io ti ho mal mentito,ancho in altro modo ſi potra honeſtamẽte prouedere:che ſi potra dire io cõfeſſo eſſer uere le parole da te dette,ſopra le quali è nata la noſtra querela. O anchora ſi potra eſprimere quella coſa iſteſſa, & approuarla per uera. Non tacero che cercando io de'modi dá acquetare delle differenze,a me è uenuto fatto alcuna fiata, che ho condutto a fine delle paci per una tal uia,Che colui, il qual ha data la mentita,ha parlato al mentito in queſta maniera,Io haurei caro intender da uoi con quale animo mi diceſte i paſſati giorni le parole ingiurioſe, per le quali io ui diedi una mentita: Et ui prego che me ne faccia te chiaro. Et l'altro ha riſpoſto;per non celarui il uero,io le diſſi in colera,& non per altra cagione, che io haueſſi di dirle.Et il primo è tornato a dire. Dapoi che quelle parole da uoi furono dette in colera, Io dichiaro che la intentione mia non fu di darui mentita ſe non in

caſo,che uoi dette le haueſte cõ animo deliberato di far mi carico.& dico che quella mia mentita non fa carico a uoi;anzi ui conoſco per huomo di uerita. Et ui prego che non habbia memoria di parole diſpiaceuoli, che ſia no paſſate fra noi, & che mi habbiate per amico. Et l'altro ha ſoggiunto,Et io ho uoi per perſona di honore:& ui prego medeſimamẽte,che habbiate me per amico.Et queſta forma di ſodisfattione a mille caſi, che tutto di auuengono ſi puo accommodare. Et con queſto eſempio delle altre forme,& delle altre regole, ſecondo la qualita de'caſi, ſe ne poſſono ritrouare.Et piu oltra paſſando ſuole auuenire,che dolendoſi alcuno che altri habbia detto mal di lui,colui nega di hauerlo detto. Et ſi ſuol cercare ſe queſta debbia eſſere tenuta per intera ſodisfattione: che altri uorrebbe che ſi diceſſe: Io non l'ho detto:Et quãdo l'haueſſi detto,hauerei detto il falſo, o altre parole di ſimile ſentenza. Et ſopra queſta dubitatione a me occorre di dire,che quando perſona alcuna haueſſe detto male di me,per negar di hauerlo detto farebbe ben uergogna a ſe ſteſſo,ma non percio darebbe a me ſodisfattione:Et pur ſi troüerebbe hauermi offeſo. Et per tanto non dee baſtare il negar ſolo, ma anche altro ci ſi conuiene. Et ſe altri non ha detto il male, puo dire ogni coſa; ſe lo ha detto dee dire alcuna coſa, per ſodisfare all'offeſo. le parole ueramente che altri haura da dire ſaranno.Io non lo ho detto,& quando io lo haueſſi detto,haurei detto il falſo: o hauerei mal detto o hauerei fatta coſa,che io non doueua, o non da gentil huomo, o coſe tali.Ma gentilhuomo non dee conducerſi all'atto del negare di hauere detto quello, che egli ha

detto: Anzi dee confessarlo, & darne sodisfattione. Et quando si fosse detta cosa uera, non si haurebbe perciò da negar, che ella fosse uera: ma si direbbe che in dirla lo ha offeso: che non doueua dirla, o che ha fatto male: & chiederne perdono: che il chieder di perdono si conuiene in tutte le maniere là doue è offesa. Et nel dir il uero anche si offende hauendo intentione di offendere.

CHE IL DARE ALTRVI SODISFATTIONE NON È COSA VERGOGNOSA. CAP. XX.

R perciochè alle sodisfattioni ordinariamẽte si ha da uenir per la uia delle disdette (che con questo nome chiameremo noi cosi la reuocatione delle parole, come la confessione di hauere ingiustamente adoperato) mi dira alcuno, se la disdetta è tãto uergognosa, che per quella (come tu di sopra hai detto) altri uituperati ne rimane, & puo essere da' caualieri in altre querele ributtato; come uuoi tu, se io hauero detto cosa falsa, o fatto cosa mala, che io disdicendomi mi habbia a tirare addosso una cosi fatta infamia? Et a questo anchor che di sopra assai a pieno habbiamo sodisfatto, là doue habbiamo dimostro che l'huomo dee piu tosto dell'errore rimuouersi, che uoler in quello ostinatamente continuare; pur sopra questo nome di disdetta rispondendo dico, che grã differẽza è da quella, che si fa ne gli steccati p forza di arme, a quella, che si fa fuori per amor di uerità:

che quella è sforzata,queſta uolũtaria; quella per tema di morte,queſta per diritto di ragione:Quella condanna altrui per mal caualiero, che habbia uoluto combatter contra la giuſtitia, & queſta dichiara che ſi uuol fare ogni coſa per non prender le arme per la ingiſtntia.Et quella moſtra che colui,il quale ha una uolta tolto a difender mala querela, ſarebbe per tornarui delle altre uolte,Et queſta fa fede,che coſtui renunciando le querela per non combattere a torto, non è per conducerſi a prender le arme ſe non per giuſta,& legittima cagione Et in ſomma,ſi come quella è di caualiere iniquo,et miſleale,coſi queſta altra è di ſincerita,& di lealta uera teſtimonianza.Che dapoi che huomo alcuno ſenza peccato non ci uiue,colui è piu fra gli huomini da lodare, il quale hauendo alcuno error cõmeſſo,di quello auuedutto piu toſto ſe ne pente,& cerca di darne la debita ſodisfattione; Et un caualiero,ilquale riconoſcẽdo il fallo ſuo,ad ammendarlo ſi diſpone,non ſolamente nõ merita biaſmo,ma è degno di molta commendatione,ſi come colui,il quale come huomo con la ragione ſi gouerna,come caualiero ha la giuſtitia per guida,& come Chriſtiano oſſerua la uera legge.Per tutte queſte ragioni adunque douera egli fra'caualieri eſſer tenuto caro, & da Prencipi eſſer hauuto in pregio,douẽdoſi & da gli uni, & da gli altri prezzar nõ meno la fede,et la purita del l'animo,che l'orgoglio,& la forza corporale, conciosiacoſa che la forza è tanto utile alla humana generatione,quanto ella è con ragion gouernata: Et la integrita ſola da ſe baſta a reggere innumerabili popoli in pace, & in tranquillita,là doue forza;che non habbia matu-

ro consiglio per reggimento è quella, che con la ruina delle nationi mette sottosopra ogni diuina, & ogni humana legge. Et percioche io so che dal uulgo il dar delle sodisfattioni suole essere reputato uilta, a cio non risspondero io altro, se non che il uolere combattere a torto prima che sodisfare con ragione, da chi ha chiaro lume di intelletto è giudicato essere bestialita.

CHE LE ARMI CON RAGIONE SI DEBBONO ADOPERARE. CAP. XXI.

Cosi ampia la materia in confortare i caualieri a douer con ragione le loro operatione regolare, che non se ne puo mai tanto dire, che piu nõ auanzi anchor da ragionarne. Per che douendo ella essere la Reina, & la maestra della uita nostra, non mi rimarrò io anchor di dirne alcuna cosa. Et primieramente habbiamo noi da sapere, che essendo l'huomo quello animale, al quale sopra tutti gli altri si conuiene di uiuere in congiuntione, & in concordia, egli si dee guardare da tutte quelle cose, che dalla dolcezza della compagnia, & dalla santita dell'amicitia ne'l possano separare. Et quãdo cosa auuiene, dõde si uegga, che alcuna briga ne habbia a nascere, da quella quanto puo ciascun piu tosto se ne dee ritirare; & quale sara il primo a rimouersi dalla contesa, sara anchora piu da esser lodato, come colui, che ueramente si ricordi essere stato da Dio formato alla imagine di lui, & che conosca quanto sia cosa scelerata tener

le imagini di Dio tra se stesse diuise. Dio omnipotẽte hauendo da principio fatti tutti gli altri animali, & domestici, & siluestri, a quelli, che egli uolle, che fossero fieri, & sanguinosi diede a quali le corna, a quali le zãne, & a quali le unghie, accioche cosi armati usassero la loro fierezza. L'huomo ueramẽte non armò egli di istrumẽto ueruno, per loquale si uedesse, che douesse crudelta alcuna adoperare; anzi hauendogli dato lo intelletto, & il consiglio della ragione, con laquale douesse uiuer con la sua spetie in compagnia, come ad animal fra tutti gli altri sapientissimo, a lui diede le mani senza alcuna arme, & atte a fabricarne, a prenderne, & lasciarne, secondo che fosse stato il suo bisogno: accioche egli con quelle si hauesse da guardare da gli assalti delle rapaci fiere. Et contra quelle furono trouate le prime armi; & quelle appresso dalla humana maluagita contra le uite nostre sono state riuoltate. Scriue Thucidide, che il costume del portar le arme è stato da barbari introdutto: & noi nõ contẽti di hauere il barbaro portamento appresso, quello usiamo non che barbaramente, ma bestialmente anchora: ilche uuol dir senza ragione. Voleuano gli antichi Stoici seuerissimi philosophi, che tutte le cose, le quali in terra sono generate, per beneficio dell'huomo fossero state create: & che gli huomini nascessero per far giouamento a gli huomini, gli uni a gli altri utilità porgendo. Et noi col peruerso nostro reggimẽto siamo tali diuenuti, che all'huomo non auuiene infelicità maggior di quella, laquale dall'huomo è cagionata. Ne cio altrõde procede, se non dal nõ uolersi l'huomo con la ragion regolare: che come ben dice Aristotele, Si come ot-

timo fra tutti gli animali è l'huomo, il qual con legge si gouerna, cosi pessimo è colui, che dalle leggi, et dalla giustitia uiue separato: Et per Dio quali tenebre hanno cosi occupati gli occhij delle nostre menti, che noi la natura nostra, & la nostra eccellenza abbandonãdo, a bruti animali procuriamo pur di pareggiarci, uolendo anzi con la forza, la quale non è propria della nostra natura, insieme consomarci, che con la ragione, la quale è propria di noi soli conseruarci? Et pur debbiamo noi sapere, che gli huomini tanto sono huomini, quanto con ragione si gouernano: & che rettori, & Signori de gli altri huomini si debbono stimare non tanto quelli, iquali hanno i gradi delle maggioranze, & i titoli delle Signorie, quanto quegli altri (quantunque priuati) i quali piu sono à la ragione obedienti; & che piu sono amanti della giustitia: & che piu sono seruanti delle leggi. Alla qual sentenza conformãdosi il diuin Platone finge che Gioue uolendo insegnare a gli huomini l'ordine del gouernarsi mandò in terra Mercurio, che douesse loro portare la uergogna, & la giustitia, per mezo delle quali dalle cose dishoneste si douessero guardare, & le diritte hauesse ro ad operare; & gli comandò che queste douesse dare a tutti gli huomini, accioche le citta di loro si adornasse ro: & le ragunanze ciuili insieme si conseruassero; facendo una tal legge, che quale secondo quelle non fosse uiuuto, come peste della citta con estremi supplicij douesse essere castigato. Perche come douera alcuno per sodisfare alla uana openione di huomini uolgari, & i sciocchi a se medesimo; & alla propria sua natura ribellando senza alcuna uergogna uoler la spada contra

la giustitia adoperare? Ma tolga homai Dio delle menti de' caualieri una cosi peruersa openione: Et si ricordino essi, che la spada è instrumẽto da adoperare per necessita, & non per appetito: & che non meno lodeuole cosa è il non adoperarla se il bisogno no'l richiede, che adoperarla al tempo del bisogno. Et percioche Christiano scriuo a Christiani, io pure aggiungero una Christiana parola. Alcuno non è di noi, che non mantenga fra se in pace le sue membra; & che quelle ad ogni suo potere sane, & immaculate non conserui. Il che cosi essendo, & essendo noi tutti membra di quel corpo, del quale Christo è il capo, nõ so qual cosa possa essere fra gli huomini piu horribile, ne piu abomineuole nel cospetto di Dio, che uedersi noi per la nostra malignita tenere smembrato il corpo di Iesu Christo: & far che le membra di lui si uadano l'un l'altro troncando, stratiando, & lacerando. Ma ben diro, che si come ne' corpi nostri tosto, che ci sentiamo hauere alcun membro fracido, & guasto, o con fuoco, o con ferro usiamo di prouedere, che egli le parti sane non corrompa; Non altramente in questo santissimo corpo, del quale io parlo, si douerebbe fare: che coloro, i quali senza fondamento di giustitia corrono a metter le mani alle arme contra altrui, sono quelle membra corrotte, le quali sono atte a farne putrefar delle altre, che anchora sono sane. Et per tanto i Signori, a' quali da Christo è stata data la cura, & il gouerno del corpo suo, debbono que'tali come mẽbra guaste ardere & tagliare; castigandogli, & dalla compagnia de gli altri huomini separandogli; conseruando in un medesimo tempo l'huomo nella sua diritta natura, ridrizzando

la caualleria nell'ordine del uero grado suo, & il corpo di Iesu Christo mantenendo intero, puro, et immaculato.

CONCLVSIONE DELLA OPERA CON VNA BREVE REPETITIONE DELLE COSE DETTE NE' TRE LIBRI. CAP. XXII.

Abbiamo con quella maggior breuita, & con quella maggior chiarezza, che per noi si è potuta usare, de scritto in tre libri quanto ci è occorso, che generalmente ci sia paruto necessario, che da' caualieri si debbia intendere nella materia del Duello. Che nel primo libro da noi è stato assai distintamente trattato il sugget to delle mentite, dimostrando per quella uia quale debbia esser l'attore, & quale il reo. Et quiui s'è aggiunto il modo dello scriuere i cartelli, & del mandargli: & de' campi anchora habbiamo ragionato, & quanto in caso di honore i caualieri sieno tenuti ad obedire a' loro Signori. Et ultimamente come gouernar si debbiano per prendere legittima querela. Appresso nel secondo da noi è stato scritto di quello, che a' Signori principalmente si appartiene; Si come è il conoscere le ingiurie, et i carichi: & quali siano quelle, & quelli che meritino, & che non meritino abbattimento. Come gouernar si debbiano quando altri domandi di loro patenti di campo: & quale debbia essere la forma di quelle: & quali arme siano da usare ne gli steccati: et qual uantaggio al reo deb-

bia esser leggittimamente conceduto. Quindi ragionato habbiamo del. giorno della battaglia, & di quelle cose, che ne gli steccati, o intorno a quelli possono interuenire: & che maniera si ha da tenere quando l'una delle parti il di statuito al campo non comparisce: & quali debbiano esser riceuute per iscuse di legittimo impedimento. Ne da noi è stato passato con silentio in quanti modi uincer si possano le querele: & dopo uinto il nimico quãta giuriditione habbia sopra di lui il uincitore. Il terzo libro cõtiene poi quelle materie, le quali non piu dell'uno, che dell'altro de' due primieri habbiamo stimate proprie: percioche in quello si tratta quali siano quelle persone, le quali per cagione alcuna o di biasimo, o di honore non possano, o non debbiano richiedere, o esser richieste. La qual materia trattandosi, insieme si ragiona de' gradi della nobiltà cosi de' Prencipi, come de' priuati caualieri. Poi si dichiara se altri essendo chiamato alla macchia per diffinir querela habbia da andarui: si tratta anchora da quali persone, & in quali casi campioni si possano dare. Et a queste cose habbiamo aggiunta la quistione, se fra due Re per querela di Regno si debbia uenire ad abbattimento. Et finalmente da noi è stato discorso intorno alle sodisfationi, lequali a' caualieri si conuien dare piu tosto che cõbattere fuori di ragione: dimostrando che la ragione debbia esser quella maestra uera, & sola, la quale delle uite nostre, & delle nostre armi habbia a tenere il gouerno. Et in questa sentenza habbiamo la nostra openione conchiusa. Et questo è di quanto ci pare che in materia di Duello si possa ragionare per douerne fare un trattato uniuersale. Et anchor che

detto habbiamo la istitutione del Duello non essere stata trouata a fin di honore, pur con leggi di honore habbiamo noi questa materia trattata, che & nel principio dicemo che come ad impresa di honore ui haueuamo postomano; ne uedeuamo come altramente parlando ne potessimo essere ascoltati. Et ci siamo sforzati anchora in alcuni luoghi di dar regole di quelle cose, lequali sentenza nostra è, che non tanto siano da regolare, quanto da torre del tutto uia. Ilche habbiamo fatto con questa intentione, che se pure i caualieri da quelle non si uorranno ritrarre, almeno strabocchevolmente non ui si habbiano a gouernare. Habbiamo noi anchora per diuersi casi particolari scritte diuerse cose in suggetto di duello; alle quali habbiamo dato titolo di Risposte Caualleresche: le quali per diuersi luoghi sono gia sparse; & noi cercheremo di ragunarne alcune insieme per publicarle, pensando che a caualieri debbiano essere non ingrate. Et se o quelle, o questi libri sono stati, o saranno ad alcuno di sodisfattione, di piacere, o di giouamento; di cio si rendano gratie a quel Signore, ilquale mi ha aperto lo intelletto a gli honoreuoli concetti; et mi ha dato parole da poter quelli esprimere, & illustrare.

IL FINE.

SEMPER
G G
F

LE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

CON PRIVILEGIO DEL SOMMO Pontefice Papa Giulio III. & dello Illustriß. Senato Veneto, & d'altri Prencipi.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI E FRATELLI. M D LIIII.

ALLO ILLVSTRISS.
PRENCIPE S. DON FERRANDO GONZAGA.

HIERONIMO MVTIO IVSTINOPOLITANO.

OVENDO *io mandare in luce diuerse mie scritture, al debito della seruitu mia si richiedeua, che io alcuna di quelle specialmente ne appresentassi a uoi Signor mio Eccellentissimo. Ne io delle molte cose ho hauuta molta fatica a giudicare quale principalmente ui si conueniſſe, anzi la materia della opera, che io ui appresento, da se stessa si dimostra esser debita a uoi, quando io anchora di cosa ueruna non ui fossi debitore. Che essendo uoi per ualore uero esempio di caualleria, & per degnita Principe de' cauallieri; le Risposte mie caualleresche da se medesime ui si uengono ad offerire, con una tale speranza, che alcuna uolta in quelle hore, che alla uostra bella* GONZAGA *meno ui trouarete occupato (che di trouarui otioso non è chi possa sperare) uoi habbiate a far loro gratia della benignita delle uostre orecchie. Et percio che io so in*

parte l'amore che uoi portate a quel dilettevolissimo uostro ricetto, sono sicuro che dapoi che hauerete alzati i tetti, ampliate le habitationi, disposti i portichi & le loggie, & di marmi & di colonne adornatigli; & finite & fornite camere & sale: Et che compartite haurete le campagne & i prati, empiuti i giardini di bella uarieta di alberi fruttiferi, piantati ombrosi boschi, formate ampie peschiere: & con diuersi ruscelli di acque uiue hauerete tutto il luogo inacquato, non senza la uaghezza di larghe, & lucidissime fontane. Et in somma, che la uostra diletta Gonzaga sara di tutte quelle doti adornata, che alla nobilta del suo nome si conuengono. Dopo tutte queste cose, dico, sono io sicuro, che per compimento de gli altri suoi ornamenti sara destinato un luogo da riporui un numero di libretti, da potere alcuna uolta passare la noia delle hore fastidiose. Et se tra quelli in alcun canto meriterāno di essere riceuute le mie ciance, questa a me douera essere di ogni mio studio, & di ogni mia fatica honoratissima mercede.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE

DEL MVTIO IVSTINO-
POLITANO.

LIBRO PRIMO.

RISPOSTA PRIMA.

AL SIGNOR MARCHESE
DEL VASTO.

VTTE le querele, che nascono fra caualieri, ordinariamente escono sotto questo titolo, che sono prese per cagion di honore. Et le piu di quelle si ueggono o hauer tale origine, o esser gouernate di tal maniera, che a niuna cosa meno che all'honore, pare che sia hauuto risguardo. Il che non altronde procede, senon da una corrotta usanza, che i caualieri tirati dalla uulgare openione, senza alcun discorso di ragione, quella uanno seguitando in maniera, che non hanno memoria di essere pur huomini, non che caualieri. Lascio di dir Christiani, che se altri uolesse mettere questa cosa in consideratione, sarebbe sbandito dalla congregatione di coloro, che di honore, & di caualleria fanno professione, Taccio an-

Questa ci ha mostrato a far le tregue, & sotto la auttorita della fede ci ha insegnato a mantenerle; Et in mezo le armi ignude, & in mezo lo ardor della guerra ci ha insegnato inuiolabile douere essere la osseruanza della fede. Da questa sono state ordinate anchora delle cose piu particolari; come è, che fra le armate squadre de'nimici le ambasciarie siano libere da ingiuria: che chi non è soldato non debbia combattere; che non si debbia fuggire da uno ad un'altro esercito; che i soldati non tengano pratiche nello esercito nimico; che non si abandonino le insegne; & le altre cose cosi fatte. Alle quali tutte coloro, che operano in contrario, per uniuersal consentimento incorrono in manifesta infamia: Et quelli che inuiolabilmẽte le osseruano sopra gli altri sono cõmendati, & honorati. Ad imitatione delle guerre reali, & campali ordinate per le publiche querele, è stato introduto il Duello nelle querele particolari. Et se la ragione ha forza di comandare a gli eserciti, maggiormente dee ella hauere auttorita di comandare a'priuati caualiéri. Anzi nelle leggi del Duello si uede che ella ha regolate le cagioni, per le quali abbattimento si conceda; ha dato gli ordini delle disfide; delle elettioni delle armi, & de'campi; delle capitolationi del combattere; & ha infino mostrate le regole del uincere, & del perdere piu, & meno honoratamente, & dishonoratamente. Et se nelle publiche, & nelle priuate querele si uede che la ragione è quella, che prescriue le leggi; Et se il grado della caualleria è un ordine istituito per huomini ualorosi a fine, che habbiano da pigliar la difesa del diritto, & del douere,

quelle cose per fermo dir si debbono esser fatte hõoreuolmente, nelle quali secondo la ragione, & con le leggi della caualleria procedono i caualieri. Quelli ueramente, che cõtra l'officio caualleresco si trouano operare, et che operano contra la ragione, ne caualieri, ne huomini meritano di essere nominati. Et cõ tutto che cio cosi sia da tenere, & che cosi la ragione ci detti, pur ueggiamo noi tutto di, che seguitando (come detto habbiamo) i caualieri piu la corrutella della uulgare openione; che quello, di che per lo grado loro fanno professione, sotto titolo di honore fanno delle cose dishonoreuoli; et degne non solamente di riprensione, ma anchora di acerba punitione. Perche intorno a cio io pur mi assicurero di dir liberamente alcune cose, le quali mi occorrono, per dannar le corrutele, & per tornare il grado della caualleria nella pristina sua degnita, & nel suo uero honore.

Due sono quelle cose, le quali principalmente a me par che si debbiano considerare ne' risentimenti, che altri fa per cagion di honore. Et queste sono le cagione, che induce altrui a muouer le armi, et la uia per la quale egli si conduce ad esequir quello, che egli ha in animo di fare. Nelle quali, & in ciascuna di esse è da notare, che l'huomo si puo gouernare con ragione, et da caualiero, & per conseguente honoratamente. Et puo anchora procedere senza ragione, & uillanamente, et cio è dishonoratamente. Che quanto al primo capo; Si come per fuggir nome di uilta, & per rileuarsi da ingiuria è lecito altrui di risentirsi contra chi in fatti, o in parole lo ha offeso, cosi ci uiene disdetto il uolere offendere senza cagione; che questo è contra ogni diuina, & contra ogni

humana legge: & puo chiamarsi un tale atto non di caualiero, non di huomo, ma piu tosto di fiera; poi che le fiere sono non da ragione gouernate, ma da impeto trasportate. Et è questo atto tale, che quantunque la opera fosse esequita con atti in uista honoreuoli, non si puo dir che sia cosa cauallaresca, ne honoreuole, mancandogli il fondamento della ragione: che il gagliardamente operare contra ragione è non magnanimita, ma temerita. Et questa si hauera da chiamar ueramente ingiuria: La doue quando altri con precedente, & legittima cagione si muoue, quello atto non ingiuria, ma risentimento, si ha da nominare.

La uia ueramẽtè del risentimento puo essere et honoreuole, et dishonoreuole. Che se io da altrui offeso sentẽdomi manderò a chiamar colui; o gli faro intendere, che come io lo incõtri, gli faro metter mano, o lo richiederò per uia ordinaria mandandogli patenti di campo, & disfida, questo non si potra dire che sia senon proceder da caualiero, & di persona di honore. Ma se io saro in tregua con lui, o gli hauero data parola di non offenderlo, o anchora hauendo mandati i campi, & nel correr de' cartelli essendo colui assicurato, come sotto publica fede io gli faro offesa, questo sara non solamentè risentimento non honoreuole, ma ingiuriosa uillania, & ne incorrero in biasimo di mãcator di fede, & di traditore. Risentimẽto honoreuole è da pari a pari, cosi di arme come di compagnia, & da uiso a uiso, hauendo l'uno, & l'altro messo mano alle armi, dimostrare la prontezza delle sue mani, & l'ardir del suo core. Ne è questo atto cosi honoreuole, che piu dishonoreuole non sia il proceder di

coloro, che o con soperchiaria di arme, & di persone, o con ferir di dietro, o con percuotere, & metterſi a fuggire ſi inducono a uoler prenderſi alcuna ſodisfattione.

Or ſe (come di ſopra ho detto) in ciaſcuna delle coſe propoſte puo il caualier uergognoſamẽte operare, quanto dee eſſere la uergogna di colui, il quale all'uno aggiũge l'altro mancamento; operando in tutte le maniere cõtra quello, che a caualier ſi richiede? io non mi dimoro in aggrauar con parole quanto ſia quel uituperio, che gliene ha da ſeguire; Ma bẽ diro, che io nõ ſo come perſona, che habbia intelletto humano ſi poſſa perſuadere di eſſerſi honoratamẽte riſentito col fare una opera diſhonoreuole. Si come il procedere honoratamẽte appor ta honore, coſi da gli atti diſhonoreuoli ne ha da naſcer ue rgogna. Ne diro mai che altri hauendo obligatione di honore, diſhonoratamente operando poſſa all'honor ſodisfare. Anzi che chi ha obligatione di honore, & con atto diſhonorato ſi riſente, al carico che da altrui gli è ſtato fatto, da ſe ſteſſo ſi aggiunga una nuoua, & maggior uergogna. Et aggiungero, che ſe bene alcuna perſona particolare par che ſi troui eſſere offeſa, & ingiuriata, quella tal ingiuria nõ merita piu d'eſſer uẽdicata dal lo ingiuriato, che da' Prẽcipi, et dalle publiche leggi, per eſſere queſta offeſa publica contra le leggi diuine, et humane, & cõtra la degnita cauallereſca. Et ſi come officio di cauallieri è il difendere la giuſtitia, coſi è officio nelle leggi ciuili il cõſeruare immaculato l'ordine de' caualieri: al quale fa ingiuria ogniuno che cõ mano armata offende altrui, o a torto, o cõ uie non cõueniẽti, o con

mal modo. Et poi che contra la corrotta openione la ragione non puo tanto, che ella faccia a'caualieri conoscere quello, che si conuenga, a'Prencipi, & a quelli che hã no la uerga della giustitia in mano si appartiene con la auttorita delle leggi di ritornare la ragione cosi alla dignita del luogo suo, come essa ha dato dignita alle leggi. Et a loro si richiede di prouedere, che coloro, i quali incorrono in cotali mancamenti, siano castigati de'loro eccessi; & che gli altri con tale esempio sene habbiano da guardare. Ne'casi cosi dannabili, come sono quelli, che io ho proposti, si douerebbe considerare che l'offendere altrui a torto è uno operare a punto contra la proprietà dell'huomo: che a lui principalmente conuenẽdosi giouare all'huomo, lo offende, & gli fa ingiuria; & è uno operare contra quello, che a caualiero si appartiene, essendo l'officio suo il difendere il douere, & la ragione. Si dee considerare che il mancar dalla parola è un rompere propriamente il nodo della humana conuersatione: E si dee anchor far giudicio quãta sia la uilta di colui, il quale non ardisce di affisar gli occhi nella faccia di uno altro huomo: ne con uno altro huomo si assicura di uenire in pruoua se non cõ male arti, da che ua a ferirlo di dietro, o con soperchiaria; o non bastandogli l'animo di difendere per bẽ fatto quello, che egli ha fatto, condutto a fine il tristo effetto, piu si fida ne'piedi, che nelle mani. Ciascuno di questi atti merita la sua macchia particolare: cio è di malo huomo, & di mal caualiero, di mãcator di fede, & di codardo. Et questo uoglio qui dire per dichiaratione della intentiõ mia, che quãdo io dico che sono degni di essere notati di questa, di quella, & di quella

altra infamia, intendo dir di coloro, che malamẽte offen dono, non essendo stati malamente offesi. Che se alcuna uolta altri essendo con tristi atti stato ingiuriato per la medesima uia si risente, con tutto che non sia degno di lode, non è percio indegno di scusa. Et per tornare a Prencipi, & a coloro, i quali hanno in mano la aut= torita delle leggi, dico che si come una peruersa uolgare openione ha introdutto che i caualieri senza cagione, & per qualunque uia, si fanno lecito di offendere al= trui, Cosi mi par di uedere anche in loro introducersi una tale usanza, che ne essi castigano i cosi malamente operanti, ne uogliono che l'offeso della offesa riceuuta si risenta, con comandamenti, & con prigionie uietando al l'uno, & all'altro il proceder piu auanti. Et là doue per giustitia douerebbono castigar l'uno, & dar risto= ro all'altro, a quel che castigar dourebbono, porgono fa uore assicurandolo dal nimico, & all'altro fanno op= pressione, legandogli le mani.

Sono dalla natura impresse ne gli animi de gli huomi ni alcune leggi uniuersali, & sono si fattamente impres= se, che per alcuna legge scritta, o particolare, non posso no, esser cancellate. Et fra le altre leggi, delle quali la na tura ha informati i generosi cuori, questa è una princi= pale, che essi per li loro Prẽcipi hanno da esporre lo ha uere, et la uita, ma che l'honore lo uogliono seruare per se; ne intendono che quello ad alcuna humana legge deb bia essere sottoposto; Hanno in bocca quel sacro detto, L'honor mio nõ lo daro a niuno: il che anchor che a Dio principalmente si conuenga, si conuiene anchora a colo= ro, i quali si sentono esser formati alla imagine, & alla

ſimiglianza di Dio. Et qual ſi puo moſtrare piu uera imagine, & piu certa ſimiglianza di lui, che il conformarſi alla ſua natura? Queſta legge uniuerſale, che io dico, la oſſeruano i caualieri honorati, che come ſi ſentono carico di honore, abbandonano le citta loro, & i loro Prencipi: laſciano i loro beni; & ſe ſteſſi condannano a uoluntario eſilio per ſeguitar la legge dell'honore. La qual coſa uedendoſi apertamente coſi eſſere, non dee alcun Prencipe, non dee alcuna citta, non dee alcun magiſtrato cercar di uoler fare alle perſone di honore offeſa per uia di comandamenti; o altra: che da' comandamenti fatti, che altri non ſi riſenta per diſcarico del ſuo honore, neceſſariamente una di due coſe ne ha da ſeguitare; o che il caualiere obedendo dishonorera ſe; o che diſobedendo, fara poco honore al Prencipe. Et quando altri penſaſſe con bãdi, o con confiſcatione de' beni punirlo di quella diſobedienza, non ſo quanto ſi haueſſe da commendare: che cio ſarebbe un uoler caſtigare perſone per eſſere geloſo del ſuo honore. Douerebbono i coſi eccelſi animi eſſere non ſolamente non puniti, ma honorati, & eſaltati. Che come potra penſare alcun Signore, che debbiano eſſer geloſi, & gagliardi difenſori dell'honor di lui quelli, che non faranno ſtima di conſeruare il loro proprio? Et come douera egli credere, che debbiano eſporre la uita per lui coloro, i quali antepongono un poco di utile alla degnita del nome loro? Hanno i Signori da far giuſtitia, & da uſare in quella ogni ſeuerita in tali caſi. Et la loro giuſtitia ha da eſſer tale, che debbono coſtringere colui, che ha fatta la triſtitia, a dare allo ingiuriato ogni ſodisfattione. Che ſe ne debiti de-

danari fanno che altri renda quello, che è di altrui; Et se nelle cause criminali, poi che altri è morto, non gli si potẽdo far restituir la uita, la compensano cõ una altra uita; non so perche nelle offese dell'honore far non debbiano, che all'offeso sia restituto il suo honore. Essi far lo debbono, & lo debbono fare senza hauere risguardo alcuno all'honore di chi ha offeso: che se egli non ne ha tenuto conto facendo la opera uergognosa, meno gli si dee hauer rispetto da altrui per sodisfare a chi ad altro non pensa, che al ristoro, & alla conseruatione dell'honor suo. Ne con tutto questo direi io che il Prencipe hauesse al douer suo sodisfatto, ma che egli douerebbe appresso per sodisfare anche alla giustitia dar conueniente castigatura a colui, che ha quel mancamento commesso, o punendolo con pene corporali, o dishonorandolo; et digradandolo, procedẽdo in si fatti casi, come si fa contra i ladri, et cõtra gli assassini, a' quali si tolgono le cose altrui mal tolte; & poi nella persona si punisconо. Et qual furto, & quale assassinamento puo esser maggiori di quello, il quale altri cerca di fare nello honore altrui? fermamẽte niuno ne puo esser maggiore, da che & lo hauere, & la uita all'honore si posspongono. Et per tanto quãto è maggiore il delitto, tanto piu seueramente merita di esser castigato. Et quando se ne uedesse alcun seuero esempio, io sono sicuro che inpoco spatio di tẽpo si torrebbe uia fra caualieri questa corruttela di proceder dishonoratamente sotto titolo di uolere al loro honore sodisfare. Et tanto sia detto riuerentemente della openione mia intorno alla materia, che da uoi Signore Eccellentissimo mi è stata proposta. Et in quella tanto

maggiormente mi corfermero io, quanto io ſentirò che ella dalla auttorita uoſtra uenga ad eſſere approuata.

RISPOSTA SECONDA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

O ui ho gia piu uolte ricordato Signor Illuſtriſſimo; che uedendo uoi i molti abuſi, che da' caualieri ſi ſeruano, come per legge nelle querele particolari, che tutto di cio occorrono, per quello officio, che uoi tenete in Italia per lo Imperadore, a uoi principalmente ſi appartiene di procurare, che non ſi laſcino paſſar piu auanti; & che con nuoue conſtitutioni habbiano da eſſer tolti uia, ritornando il grado della caualleria alle regole del uero honore. Di che a uoi è piaciuto di comandarmi che io debbia mettere in iſcrittura quelle coſe, le quali gia dette ui ho, che di riformatione hanno meſtiero, & la maniera medeſimamente della riformatione. Il che ho fatto io riducendo in breuita quello che da me è ſtato diffuſamente trattato altroue: Et hollo fatto tanto uolentieri, che ſe coſi ſara buona la mia openione, come pronta è ſtata la mia uolunta, io non dubito che da tutti i ſani intelletti ella non debbia eſſer approuata. Et gia ſono io quaſi ſicuro, che ella debba eſſer riceuuta per buona, dapoi che dal belliſſimo giudicio uoſtro ella è ſtata piu uolte commendata. Io ho

fatto infino ad hora quello; che per me si è potuto. Hora quello che da far ci rimane, è che l'opera uostra appresso lo Imperador sia tale, che lo studio, & la instanza mia non sia stata uana: acciochè i caualieri, i quali già stãno con desiderio di uedere una tal rinouatione di ordini ueramente caualleresch, per mezo uostro impetrandola, ue ne habbiano obligatione perpetua, come a riformatore della caualleria.

PER LA RIFORMATIONE DEL DVELLO.

El libro delle leggi de' Longobardi si truoua Sacratissima Maesta, che Othone Imperadore uenuto in Italia riformò alcune antiche costitutioni, le quali erano conuertite in abusi. Et in tal riformatione fece egli alcune leggi oltra quelle, che gia da Longobardi erano state ordinate, per le quali concedeua, che si potesse uenire ad abbattimenti. Or se mai alcune costitutioni, o leggi sono in abusi conuertite, & se hanno in altro tempo hauuto bisogno di riformatione, le maniere che hora in Italia si tengono intorno a gli abbattimenti, ne hanno troppo piu che dibisogno. Che questo costume di combattere, il quale da' Barbari in Italia è stato introdutto, da gli huomini Italiani è stato abbracciato in modo, che huomo non puo homai ne cosi costumatamente, ne cosi giustificatamente parlare, che se altri uuole nõ possa costringerlo a uenire a battaglia. Et direi io, che per auen-

tura

tura sarebbe ben fatto, che la Maestà V. douesse del tutto leuar uia gli abbattimenti, se non che la natura non patisce queste subite, & estreme mutationi. Di che anchor Aliprando Re de' Longobardi biasimando pur queste battaglie, ci lasciò scritto, che per l'antico costume di quelle genti non le poteua leuar uia, oltra che nel uero non par fuor di ragione che per molte cagioni, alle quali necessaria pruoua d'arme si richiede, sia permesso, che à quella si possa uenire. Ma ben dico, che cosa conueniente è, che non ci si uenga, senon in que' casi, che ragioneuolmente meritino cotal pruoua: & che cõ nuoue leggi siano gli abbattimenti riformati; & le cagioni siano espresse, per le quali siano conceduti: & in quelli siano dati gli ordini & le maniere, che si habbiano à douere osseruare. Il che far douendosi, è mestiero primieramente dimostrare quali siano quelle cose, le quali habbiano bisogno d'esser regolate, & riformate. Et io il faro incontanente, quelle proponendo & soggiungendoui i rimedij di mano in mano.

E' prima da sapere, che la istitutione de' Duelli non è stata fatta per altro, se non a fine, che apponendo altri ad altrui cosa, che habbia bisogno di pruoua, & non si potendo ciuilmente giustificare, quella con le arme si possa pruouare. Ne in tutte le leggi de' Longobardi, che furono de gli abbattimenti introduttori in Italia, ne in quelle di Carlo Magno, ne in quelle, che dette ho di Othone, ne nelle costitutioni di Federigo Imperadore (che da que' Re, & da questi Imperadori truouo essere stato scritte leggi di Duelli) Da alcuni di questi dico nõ truouo, che abbattimenti si concedano, senon per inqui-

ſitione di uerita,& per cagioni che meritino inquiſitione. Hor a' noſtri di le piu delle battaglie,che ſi ueggono ne gli ſteccati ſono non per inquiſitione di uerita,ma per uendetta; che come huomo da altrui ſi ſente offeſo, coſi allo abbatimento ſi ricorre, il che per mio auiſo è fuori d'ogni ragione. Che non ſi conuiene alla altezza Imperiale, che ſotto l'auttorita de' ſuoi priuilegij, i quali ſono conceduti per far giuſtitia, & diritti giudicij, gli huomini ſiano con publici ſpettacoli condutti alla beccaria. Giuſta coſa è che nelle coſe, delle quali humano giudicio non ne puo uenire in cognitione, per uia di arme ſe ne cerchi il giudicio di Dio, il quale è uera giuſtitia,& infallibile giudicio. Ma nõ ſi conuien gia, che per la medeſima uia ſi apra la porta alle uendette, hauẽdo maſſimamente eſſo Dio omnipotente riſerbato a ſe cotale officio. Che aprendoſi gli ſteccati a chi cerca di uendicarſi, ſi uiene a torre a Dio quello,che è ſuo. Il che in alcun modo non ſi dee fare, ne comportare. Et per tanto la Maeſta uoſtra in queſta parte potrebbe (per mio parere) fare una tale ordinatione.

Che i Prencipi, & i Signori ſottopoſti alla Maeſta uoſtra & al ſacro Romano Imperio,non diano cãpo ad alcuno,che prenda querela per intentione di uendetta.

Appreſſo di queſto un non minor inconueniente mi ſi appreſenta, il quale è che come alcuno è mentito (quantiunque minima ſia la cagione della mentita) coſi inconta nente ricerca la pruoua delle arme. Il che nel uero è fuor d'ogni ordine di ragione; concioſiacoſa che la natura della mentita non è altra, che di negar quello, che ad altrui uiene appoſto: Et di repulſar la ingiuria, ſe di

altrui

cosa ingiuriosa ci uien data imputatione. Ne la mentita è graue, se non quanto è graue la cagione, per la quale ella uien data. La onde per mentite altri non dee essere obligato ad ordinario risentimento di arme, ma si dee hauer risguardo alle imputationi, che uengono date, se elle meritino abbattimento, o no.

Le cagioni ueramente, per le quali ad abbattimento si possa uenire, da diuersi diuersamente sono state descritte, & a me sembra che in due soli capi legittimamente si possano regolare. Et il primo è, che si possa conceder Duello quando ad altrui uenga data imputatione di delitto, che meriti punitione di morte. Et quando non sia di questa natura, non istimo io che abbatimento gli si conuenga, che non si dee mettere huomo a pericolo di morte per cagion, che non meriti morte.

L'altro è, che ogni uolta che ad altrui uenga dato un tal biasimo, che nel giudicio ciuile i conuinti di quello siano giudicati infami, & ributtati dal poter testimoniare, che per una tal giustificatione si possa prender la pruoua dello steccato. Il che mi muouo io a dire con questa ragione: che se a' caualieri è piu caro l'honore, che la uita, nõ si dee lor negare in querela d'honore quella pruoua, che uien lor conceduta in caso di quistione di uita. Di che non sarebbe forse se non ben fatto, che la Maesta V. facesse una tale dichiaratione.

Che essendo la natura delle mentite non di far, ma di repulsar le ingiurie, ella non intende che per mentite si debbia uenire ad abbattimento: ma che alle imputationi, che ad altri uerrãno date, si debbia riguardar, se elle meriteranno cotal pruoua.

Determinando che non si habbiano a concedere abbattimenti per querele, che non siano di imputatione di delitto, che meriti punitione di morte, o uero di tal nota d'infamia, che i conuinti di quella nel ciuil giudicio siano per infami ributtati.

Et acciochè altri per appetito di combattere non si faccia lecito di apporre altrui quello, che gli uerrà nell'animo, la Maestà uostra potrà ordinare.

Che senza indicij sufficienti alcuno non possa essere a battaglia ricercato.

Et cio dico io non senza euidentissima ragione. che se a tribunali ordinarij, doue la pruoua è piu certa, & piu sicura, alcuna non si puo mettere alla tortura senza indicij, men si debbono poter chiamar gli huomini senza leggittimo fondamento a questa pruoua incerta, & fallace.

Non ho da passar con silentio un'altro disordine, al quale conueniente cosa è, che ui sia fatta prouisione. Molte uolte incontrano de' casi simili a questo, che hora dirò. Io dico a Titio, che egli è traditore. Egli mi risponde, ch'io mento. Fin quà contestata è la querela. Io, che ho dato nome di traditore a colui, ho da pruouare, che egli il sia, & esso ha da difendere il contrario, & lo abbattimento nostro ha da essere, se egli è traditore, o no, Io uò appresso, & a colui do una bastonata. Et introdutta è questa usanza, che io pretendo di essermi discaricato, & di hauere incaricato colui: & colui ha da richiedermi me: Et io ho da difendere. Et la querela ha da essere se io ho fatto male, o no a dargli quella tale bastonata. Questo costume anchor, che sia usitatissimo, a me

pare cosi dishoneſto, come altra cosa ch'io uegga dishoneſta nella materia de' Duelli. Che primieramente con qüeſto mezo altri ſi aßicura di dare altrui delle imputationi, che forſe non le darebbe, ſe non penſaſſe di poter per uie torte fuggirne la proua. Poi hauendo io a colui dato nome di traditore, cuol percuoterlo fuggo la quere la maggiore, & fo che colui prẽde la minore: & fuggo quella che merita inquiſitione per una, che nõ la merita: che non è neceſſario a cercar ſe io habbia fatto bene, o male a ferirlo, ma ſi bene ſe egli habbia il tradimento cõmeſſo. Oltra di queſto eſſendo la prima quercla d'inquiſitione di uerita, & l'altra di uẽdetta, ſi laſcia quella, della quale ſi ha da cercar la ſentenza di Dio, per prender quella, per la quale (come di ſopra ho detto) ſi toglie il ſuo officio a Dio. Si che per tutte queſte ragioni a me pare, che a queſta parte non meno, che ad altra ſi habbia a prouedere. Et la prouiſione per openion mia douerebbe eſſer tale, che come altri altrui deſſe imputatione, che meritaſſe pruoua di arme, coſi egli incõtanẽte douеſſe eſſer l'attore, ne ad altre cautele, o ſfuggimenti ſi doueſſe riguardare. Anzi che nella quiſtion dell'attore & del reo ſi haueſſe da procedere nella maniera, che ſi procederebbe trattandoſi la cauſa ciuilmẽte. Che quale per uia ciuile doueſſe eſſer l'attore & il reo, tale haueſſe ad eſſere nella pruoua dello ſteccato. Et che in caſo di differenza i Signori de' campi ne doueſſero dar ſentenza. Et potrebbeſi fare intorno a cio una tale ordinatione.

Che ſi come altri ad altrui haurà data imputatione, che ricerchi proua d'arme, coſi quel tale ſenza altra eccettione s'intenda eſſere attore, non altramente, che ſe

egli ciuilmente haueſſe a trattar quella cauſa, aggrauando i Signori, che daranno i campi, che ſenza guardare ad iſtanza di qual parte gli concedano, ſopra la determinatione del reo & dell'attore ſecondo queſta dichiaratione habbiano da giudicare.

Appreſſo a queſte coſe contra ogni legge, & contra ogni buona conſuetudine uiene uſato fra'caualieri, che di quelle coſe, lequali ciuilmente ſi poſſono prouare, laſciata la pruoua ciuile, ſi ricorre à quella delle arme. Et cio non altronde procede, ſe non che i cauallieri noſtri moderni ſi uergognano di procedere per la uia della ragione, & iſtimano che altra pruoua, che quella delle arme, loro non ſi conuenga. Ne ſanno che coſi loro ſi diſconuiene adoperar la ſpada là, doue non biſogna, come non la adoperar quando il biſogno richiede. Ma perciocche non coſi di leggieri ſono tutti gli huomini capaci di queſte ragioni, o ſe pur capaci ne ſono, non percio uogliono partirſi dalla uolgare comune openione, par coſa neceſſaria che la Maeſta V. faccia non ſolamente nuoua coſtitutione: che per coſa, della qual ſi poſſa uenir in pruoua ciuilmente, non s'habbia da combattere, ma che anchora ella dia il carico di cio a' Signori, che danno i campi, con una tale ordinatione.

Che i Prencipi, & Signori ſottopoſti alla Maeſta uoſtra & al ſacro Romano Imperio non debbiano conceder campo franco, ſe prima non prendono giuramento da chi campo domanda, che per altra uia, che per quella delle arme, non ſi poſſa uenire a quella giuſtificatione, facendo che di cio ne appariſcano atti publici.

Dopo queſte coſe, come i cauallieri ſono al campo

condutti, quiui si usano tante cauillationi, & armi, & nuoue, & si inusitate, & si fuor d'ogni ragione ui si appresentano, che da molti piu si mostra che uogliano combatter con fraude, che con ualore. Sopra le quali cose tanto diro io. Che questa pruoua d'arme è stata introdutta non ad altro fine, se nõ che per mezo di quella il diuin giudicio si habbia a ricercare. Hor essendo Dio somma giustitia, & somma uerita, il giudicio di lui ne cõ uiolenza, ne cõ fraude nõ si ha da procurare. Et per tanto ottimamente è statuito, che il richiedito re sia tenuto a combattere secondo la dispositione del richiesto, che a questo modo altri delle sue forze fidandosi non dee sperar di potere sforzare un debole, douendo combattere non secondo la propria sua dispositione, ma secondo quella di colui, il qual sara sfidato da lui. Ne da altra parte dee il richieditore essere ingannato, dandogli armi, le quali dalla dispositiõ del richiesto egli non debbia ragioneuolmente aspettare uno, che tutto il tempo della uita sua è stato conosciuto per destro, uenuto allo steccato uuol sforzar l'aduersario suo acombatter cõ la mano manca. Questo dico nõ mi par che sia da comportare, percioche sotto questa elettione di arme ui è quella fraude, la quale ho detto, che da chi cerca il giudicio di Dio dee esser lontana. Io richieggo altrui a battaglia, & debbo combater secondo la sua dispositione, & la dispositiõ sua è d'esser destro, egli mi chiama a combatter con la sinistra. Questo, come egli è fuor della sua dispositione, cosi è fuori di ragione, et per tãto ragioneuolmẽte io debbo poter rifutar questo partito. Intorno a questa difficulta adunque, & a tutte le

difficulta delle arme, a me parrebbe ottimamente fatto, che la Maesta V. facesse una tal dichiaratione.

Che il reo non possa impedir l'attore di impedimento, del quale esso non sia impedito.

Dichiarando che in caso di impedimenti quelli siano tali, che impediscano solamente, & non offendano.

Con determinatione che non si habbia da combatter se non con arme usate alla guerra da soldati.

Et ordinando che le armi da difesa dal reo debbiano esser tutte insieme, & interamente appresentate.

Ne sarebbe peruentura male, ordinare, che tale appresentatione fosse fatta il di auanti il giorno statuito alla battaglia, per hauer poi quel giorno piu libero alla determinatione.

Questi sono in somma i principali disordini, i quali tutto di occorrono nella materia de' Duelli: & questi i rimedij, co' quali (per openione mia) si potrebbon tor uia. Si ueramente quando anchor ad un'altra cosa si prouedesse, dalla quale tutti i gia detti disordini prendono fondamento. Et cio non è altro, se non il sonno, & la negligenza de' Signori, i quali i campi concedono. Che i piu di loro le loro patenti espediscono senza intender la qualita delle querele: senza conoscer se elle meritino abbattimento, o no; & senza cercar se elle ciuilmente si possano, o non possano prouare. Poi delle differenze che nascono dinanzi a loro, essi da loro istessi si priuano della auttorita del giudicare. Et di quà piu che altronde nascono tutti i gia detti abusi. Di che io istimo che principal prouedimento sarebbe, che la Maesta V. a loro mettesse una tal legge.

Che Prencipe, o Signore alcuno alla Maestà V. et al sacro Romano Imperio soggetto non debbia concedere abbatimento se prima non intende che la querela sia tale, che ella il richiegga, secondo che di sopra è stato dichiarato; & che ella ciuilmente non si possa prouare; & se di sufficienti indicij contra lo accusato egli non è prima certificato; facendo che il tutto appariſca per atti publici.

Aggiugnendo anchora, che non habbiano a dar campo, se non tolgono il carico del giudicare sopra tutte le differenze, de lequali intorno a quelle querele loro saranno domandate le dichiarationi. Che da poi che non ricusano che si uenga alle arme sotto la loro giuriditione, non debbono ne anche eßi ricusare di giudicare.

Dichiarando che non debbia dar campo chi non sarà maggiore, acciochè altri non si cõstituisca giudice auanti che egli sia atto a giudicare.

Et specificando che il loro giudicio debbia esser secondo le leggi prescritte dalla Maestà. V. le quali inuiolabilmente habbiano da oßeruare sotto quelle pene, che a lei parrà conuenientemente di statuire.

Io ho detto con quella maggior breuità, che a me è stato poßibile alla Maestà V. gli abusi, che in luogo di consuetudine sono usurpati ne gli abbattimenti fra gli huomini di Italia; &, come per querela di uendetta non si debbia dar campo franco. Et che a gli abbattimenti si debbia poter uenire per delitto, che meriti punitione di morte; & per nota di graue infamia. Ho soggiunto qual debbia eßere il reo, & qual l'attore. Et, che per cose che prouar si poßano ciuilmente non si debbia ten-

tar la pruoua de gli ſteccati. Et da me è ſtato fatto un bricue diſcorſo della elettione delle armi: & di quello che da'Signori de'campi nella quiſtion de gli abbattimenti ſi habbia ad oßeruare. Alle quali coſe quando di queſta maniera ſia proueduto, io auiſo che gli abbattimenti fra noi ſaranno molto piu rari, & che ſaranno per querele leggittime, & che di quelle ſe ne potra uenire alla diffinitione. Et tanto mi è occorſo di dire in queſto ſuggetto riuerentemente alla Maeſta uoſtra: alla quale queſta ſola coſa aggiungerò, che eßendo la Imperiale altezza adornata di due glorioſiſſime corone, di leggi, & di arme, ella dee con tutto lo animo riuolgerſi a queſta impreſa, nella quale di leggi, & di arme inſieme ſi uiene a trattare.

RISPOSTA TERZA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Ieri Signor Eccellentiſſimo hebbi la lettera uoſtra de XXII. con la copia di quella di Monſignor di Orleans al Papa: per la quale (ſe lecito mi è dire il uero) non ſo intender quale ſia ſtata la intentione di quel Prencipe. Egli ſcriue nel principio di quella.

Santiſſimo padre per lettere del Veſcouo di Rodez Ambaſciador del Re noſtro cariſſimo Signore, & padre habbiamo inteſo, che Giã di Vega ſimilmente Am-

basciador dell'Imperadore appresso di uostra Santita le ha appresentato(mentre che collegialmente era insieme co'Cardinali della santa sedia Apostolica) certe copie di lettere latine,che si dice essere state intercette in Alamagna,che erano portate da parte del Re nostro al Signore Lantgrauio di Hessem,con le quali s'è similmente truouato(come dice il medesimo Ambasciador) una lettera di credẽza in Antonio Maliet nominato in quella nostro seruidor di camera.Et una istruttione per noi dirizzata al detto Lantgrauio.

Et soggiunge. Quelli,che hãno detto,o diranno,che habbiamo date alcune istruttioni,o memoriali sottoscritti di nostra mano,hanno falsamente,& tristamente mentito.Et anchor piu falsamente, & tristamente mentono quelli,che hanno detto,o diranno,che nelle dette istruttioni,o memoriali,siano contenuti i propositi scritti per lo detto Ambasciadore.

Questa è la somma di tutta quella lettera:nella quale è da notare che prima si propõgono parole dello Ambasciadore dello Imperadore.Et poi si cerca di applicar mentite a cose,delle quali non è stato fatto mentione,che elle siano state dette.Volendo repulsar le parole rammemorate di sopra,era necessario che Monsignor d'Orleans negasse che o il Re,o egli hauesse scritto: & dicesse che o istruttione stata non ui fosse, o che ella non fosse stata tale,quale ha detto il nostro Ambasciadore, o che ella non fosse indrizzata a quel Lantgrauio. Ma egli non nega ne le lettere del Re,ne le sue, ne che istruttione ui fosse, ne che fosse mandata da lui, ne à colui, ma solamente che fosse sottoscritta di mano sua, ilche

egli nõ dice che sia stato detto. Et nega che in quella fos sero que'propositi, che ha scritto l'Ambasciadore, doue dicendo ha scritto, intendo l'Ambasciadore del Re: Et il uoler dar mentite sopra lo scriuer del suo, & non so pra il dir dell'altro, et senza specificarne quali siano sta ti que'propositi, non so come proceda se non contra il medesimo, che ha scritto, infin che altro non si mostra. Che egli potrebbe bene hauere scritto di quelle cose, che altri non haueſſe dette.

Et percioche tutta la difficultà, è intorno alla istrut= tione. Dico che per lo scriuere di Monsignor d'Orleans si comprende, che ella ui è stata o del Re, o di lui. Se ella era tale, che non potesse apportar biasimo, non veggo perche se ne douessero far tanti romori. Se poteua portarlo, non so che importi il dir, che non sia sotto= scritta di sua mano, non essendone stata detta parola. Se era del Re, non intendo quanto lodeuolmente habbia uoluto scaricar se, per incaricare il padre. Et se altri gli appone che in quella sia cosa, che ueramente non ui sia, doueua uenire alla specificatione di quello, che egli di negare intendeua.

Or per dire alcuna cosa particolarmente delle men= tite. Ne l'una, ne l'altra (per mia openione) è legittima. Percioche & l'una & l'altra è data generale senza spe= cificar persona: Et la seconda, oltra la generalita della persona, ha quello altro difetto anchora, che la querela, è formata confusa, & incerta. Et infin, che que'propos= ti scritti dallo Ambasciadore nõ si specificano, altri non si puo risoluere della risposta.

A queste cose non manchero di aggiungere, che quan

do anchor quelle mentite haueſſero hauuto fondamento, recandoſi Monſignor d'Orleans a carico quelle parole dette di ſe, non ſo come ſi poteſſe dire, che egli cõ queſta lettera alla legge della caualleria haueſſe ſodisfatto. Che hauendo l'ambaſciador dello Imperadore dette Collegialmente (come egli ſcriue) quelle parole, a quelle ſi richiedeua una riſpoſta coſi publica, come publica era ſtata la accuſa. Et lo hauerne ſcritto al Papa una lettera particolare non gli doueua baſtare, che egli poteua penſare, che noſtro S. uedendo lettere con mentite non le hauerebbe manifeſtate, eſſendo piu officio ſuo celarle, che publicarle. Et ſe bene ſe ne ha hauuta notitia, non eſſendo quella peruenuta per atto publico, & autentico, altri uolendo potrebbe pretenderne di ignoranza.

Quanto a cui tocchi di far riſpoſta a quella lettera infin che altro non ueggo, io nõ mi poſſo riſoluere quale debbia eſſere la mia openione. Del Lantgrauio dico bene, che non mi pare che queſta ſia querela ſua, che non eſſendogli quelle ſcritture peruenute alle mani: & non ſentendoſi che egli ne habbia fatto motto, a lui non s'appartiene di metterui mano. Et ſe bene per eſſere ſtate intercette lettere, che a lui andauano, par che egli ſi poſſa tenere offeſo, pur nondimeno la offeſa tocca principalmente a chi le mandaua eſſendo ſtate tolte a ſuoi meſſaggieri. Poi eſſendo gia Monſignor d'Orleans entrato primo in queſta querela, par che anche a lui di perſeguirla ſi ricchiegga. A que' Signori Ambaſciadori bene iſtimo io che ſi conuenga di giuſtificarſi col Papa; l'uno di hauere detto, & l'altro di hauere ſcritto il uero. Et quando quel di Francia habbia ſcritto le coſe dette da quello del-

l'Imperadore; & quando quello dello Imperadore habbi detto quello, che egli ha hauuto in commissione, la quere la potrebbe passar tra Monsignor d'Orleans, & l'auttore di questa imputatione. Et parlandosi di scritture in tercette, & douendosi poter trouare le originali, per quelle si uerrebbe a terminar la differenza, ne ui sarebbe luogo da douer passar piu oltre. Se ueramente alcuno di quegli Ambasciadori fosse uscito de' termini del la uerita, a lui ne rimarrebbe il biasimo della manifesta menzogna.

Tanto mi occorre a dir intorno a questo particolar di Marte, del quale (come dite uoi Signor mio) mi conuiene tuttauia trattare alcuna cosa. Et è ben ragione, che io sia continuo scrittore delle cose sue. Che lasciamo stare che egli sia figliuolo di quel padre, di cui son figliuole le Muse; ma egli fu colui, che principalmente mi introdusse nella gratia uostra. Et dee questa essere forse poca obligatione? Poi andando uoi pure appresso honorandolo con l'ingegno, & con la mano, perche debbo io ritrarmi dal seruirlo con la penna?

M. Giulio Camillo ui ringratia con tutto il cuore della tanta uostra benignita: & io penso che si sentirebbe guarito del tutto, quando egli uedesse che foste dalle opere di Marte si suiluppato, che poteste intẽdere alla cõpositione di una bella comedia, da douersi rappresentare alla posterita nel suo Theatro.

RISPOSTA QVARTA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Ella causa del Duca *di* Ferrandi-*na, quanto alla formadelle parole mandate dalla corte,io sono della openione istessa, che uoi Signore* Illu-*strißimo mi scriuete. Et percioche per le altre parole che gia mandò il* Duca, *si faceua mentione della sola restitutione di lui all'honore, senza parlar della parte contraria:& poi sono stati tanto tempo, & hanno proferte queste altre con quella coda di scorpione, parendomi di comprendere,che lo* Imperadore *non sia per ritrattar la cosa di maniera, che egli non uoglia conseruare l'altro,* Io *sono andato pensando qual forma mi paresse piu a proposito di cercare, se ella si potesse impetrare; laquale io ui diro, poi che comandato me lo hauete.*

In questi casi tali, doue sono due parti contrarie:& che la sentenza non puo essere in fauor dell'uno,che ella non sia contraria all'altro,ogni uolta che i Prencipi *uogliono dichiarare in fauore di amendue le parti, la sentenza di ragione non puo essere se non per una parte:& la dichiaratione per l'altra ha da esser per gratia. Et nelle cose di honore quanto questa gratia habbia da rileuare altrui,io non lo intendo.Che se lo* Imperadore *mi condãnasse per sentenza, che io haueßi fatto ribellione:& che facesse una dichiaratione confermando la senten-*

za:& poi diceſſe che quella a me non pregiudicaſſe, nõ ſo quanto io me ne poteßi contentare:che ſe bene lo Imperadore è Signor ſupremo, non pare a me percio, che poſſa far mutare natura alle coſe,et che quello,che è nõ ſia:& che una ſentenza,che io ſia ribello non mi uituperi,ſaluo ſe egli quella non uiene a dannare. Ma di queſta materia ne parlo hora piu breuemẽte, che ſcritto ne ho un capitolo a buon propoſito ne' miei libri di Duello. Di queſta dichiaratione adunque,laqual dico, che ha da eſſere per l'uno di gratia,& per l'altro di ragione, & di giuſtitia, Io uorrei ſempre che quella di giuſtitia foſſe per me,et quella di gratia per l'aduerſario mio: Et queſte parole propoſte al Duca ſono di forma contraria, che elle ſono di queſto tenor,che ſegue.

Nel particolar del Duca di Ferrandina ſua Maeſtà è ſeruita che per quanto ſi diede la ſentenza in Spira ui fu coſa,che toccò nell'honor,& riputation del detto Duca,non gli ſia pregiudicio: & non oſtante la detta ſentenza, il detto Duca ſia di conſeruato nell'honor ſuo,& eſſendo neceſſario ui ſia reintegrato,rimanendo la ſentenza nella ſua forza, & uigor ſolamente nel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronuntiata.

Et eſſendo la ſignificatione di quelle parole, che l'Imperador ſi contenta non oſtante quella ſentenza, che il Duca ſia reintegrato: ſi moſtra che queſto è proceder di fauore, & di gratia: Quelle altre,che la ſentenza rimanga nella ſua forza & uigor, ſono dichiaratione di giuſtitia: che quella è la forza & il uigor delle ſentenze. Intorno à quelle ho penſato io, ſe poteſſi in alcun modo tramutarle in maniera, che ſi faceſſe mentione che la

ſentenza

sentenza rimanesse in fauor del Caraffa per gratia: Et che il Duca ne fosse libero di ragione. Il che non è tanto malageuole a fare, quãto è a farlo in modo, che ad ogni uno non sia manifesta questa distintione (che il tentar la cosa apertamẽte nõ riuscirebbe) ma uorrei ben far la tale, che ogniuno come gliene fosse accennato, di quella diuenisse capace. Et con questa intentione ne ho formate alcune parole; nelle quali non so, se hauero l'intendimento mio conseguito. Vorrei adunque che si dicesse cosi.

L'Imperador dichiara che la sentenza data in Spira contra il Duca di Ferandina non pregiudica in parte alcuna all'honor di lui: & uuol nondimeno che ella rimanga nel uigor suo in quel particolar, che tocca alla parte, in cui fauore ella fu pronunciata. Che quel dire che dichiara che quella sentenza non pregiudica a lui dicendolo cosi assolutamente senza parole di fauore, fa intender che ella di ragion non pregiudica. Et lo aggiunger che uuole che rimanga nel suo uigore, con quella parola di uoler, uiene a significare non tanto giustitia, quanto fauore, mostrandosi che cio non è tanto di ragione, quanto di uolunta. Et a questo modo per mia openione lo Imperadore tacitamente uerrebbe a dannar quella sentenza; & il Duca ne rimarrebbe libero. Ne so trouare altro mezo da proporre cosa, che possa rileuare il Duca: Et la quale sperar si possa, che si debbia ottenere. Questo è intorno a cio il mio parere, il quale rimettẽdo allo infallibile uostro giudicio, ui bascio le ualorose mani.

RISPOSTA QVINTA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

IL Capitan Gio. Maria da Padoua mi ha fatto ueder la sentenza dello Imperadore contra il Duca di Ferrandina, & in fauore del Caraffa; & douendone con quella uenire al cospetto uostro, mi ha richiesto a douerne scriuere alcuna. Di che senza aspettar nuouo comandamento continuando a quello, che ultimamente ui scrissi, dico che io ui mandai quel mio parere senza hauere anchor ueduta tal sentenza, istimando che la dichiaratione dello Imperador in fauore del Caraffa douesse esser fondata sopra il dishonore del Duca: si come anchora mi pare che ella sia; Et che per tanto rimanendo quella di ragione nella sua forza, l'honor del Duca nõ potesse essere reintegrato. Ma percio che il medesimo capitano mi dice hauer parlato con di eccellenti dottori, i quali altramẽte la intendono; nõ mi par se non bene, che intorno a cio alquãto si discorra. Essi adunque (per quello che egli referisce) dicono, che questa sentenza è di due parti separate, Et che l'una è contra il Duca, & l'altra è in fauor del Caraffa: che contra il Duca si dichiara, che egli ha eccesso la parola sua: & per lo Caraffa, che rimane honorato per hauer fatte tutte le diligenze del combattere: Et che la querela non meritaua abbattimento; Et che questo, che è in fauor

del Caraffa non pregiudica di nulla al Duca, Là onde egli dee contentarsi del Decreto proposto. Ne solamente contentarsi di quelle, ma dire anche al medesimo suo aduersario che egli ha fatta ogni diligenza per uenire a battaglia, & che a quella querela pruoua di arme non si richiedeua, Così dice egli che dicono alcuni dottori. Et io dico, che io direi il medesimo, quando quella sentenza fosse tale: Et quando le parole della reintegratione fossero di quella natura, che sono quelle della confirmatione dello honore dalla altra parte. Et quando le cose fossero in tal maniera, io hauerei per quel Decreto il Duca reintegrato, & il Caraffa non forse interamente sodisfatto. Della natura delle parole ne ho gia parlato nella altra lettera mia, & per tanto non tornero a dire le cose gia dette; ma alla sentenza uenendo, dico, che o io quella non intendo, o coloro non la hanno diligentemente esaminata. A' me pare che l'Imperador fondi l'honor del Caraffa prima sopra lo eccesso del Duca, & poi sopra la diligenza usata da lui per combattere. Che hauendo primieramente dichiarato', che il Duca ha eccessa la parola, aggiunge. Et atteso quello, che di sopra è detto, & oltra di questo che Gio. Hieronimo dapoi che succedette l'atto della bacchetta fece tutte le diligenze necessarie per conseruatione del suo honore, & che ciascun buon caualiero potesse, o douesse fare, dichiariamo che egli è rimaso, & rimane con l'honor suo, & senza carico, & infamia. Et dicendo lo Imperadore: Atteso, quello, che di sopra è detto, & aggiungendo quello, che segue, io nõ so, che altro uẽgano a significar quelle parole, se non che atteso all'eccesso

del Duca, & alla diligenza del Caraffa, egli honorato ne uiene a rimanere, Cosi intendo io quella sentenza: la quale cosi essendo, non ha punto due parti separate anzi sopra due parti è congiunta la sua dichiaratione. Et congiunta essendo, non so come il Duca di quel Decreto si possa contentare. Ma ne lo Imperadore poteua far in altra maniera quella sentenza uolendo dichiarare il Caraffa per caualiero honorato. Che ad honorato caualiere due cose nelle querele si conuien difendere: che egli prende l'arme per la ragione, & che è lontano da uilta. Et dichiarandosi contra il Duca, si mostra, che la giustitia era dalla parte del Caraffa; & cõmendando la sua diligenza, gli rende la testimonianza di ualore. Et quando una di queste due cose mancasse, egli non sarebbe per quella sentenza interamente giustificato. Ma che diro, che quando per quel decreto si uolesse intendere, che si dichiarasse, che per quella sentenza il Duca non fosse dannato di hauere eccessa la sua parola, si potrebbe anche dire, che la querela rimanesse in piedi; & che il Caraffa fosse anchor obligato a tornare a richiederlo. Et non gli basterebbe per giustificatione di honore hauer fatta quella diligenza di uenire ad abbattimẽto, non essendo mancato dal Duca di conduruisi. Et se mi si rispondesse che l'abbattimento hauesse da cessare per rispetto che nella medesima sentenza si dice, che questo nõ era caso da permettere, che si uenga in pruoua di arme; io direi che intendo bene quello, che si dice, ma non so bene a che fine si dica. Et piu tosto consentirei io a chi dicesse che in caso niuno non si douesse uenire in pruoua di arme, che a qual teneste che questo non fosse caso da

tale priuoua. Che se per querelà, doue altrui è apposto mancamento di fede non si dee combattere; non so per quale si debbia combattere. Ne credo che in Italia ci habbia Prencipe, nè caualiero, che senta di altra maniera. perche io torno à dirè, che non intēdo à che fine quelle parole sieno state poste in quella sentenza. Potrebbe anchora dire alcuno, che non si dee combatter per quei casi, che sono in ciuil giudicio stati tentati di prouare: Et perchè tanto anche in questo douerebbe cessar la battaglia. Et a questo si risponde, che questa regola ha luogo quando le parti, o l'una di esse uoluntariamente ricorre al tribunal ciuile: Et non quando il giudice per debito dell'officio suo ne fa egli inquisitione. Et nel caso nostro hauendo i caualieri presa la uia delle arme con forza; & con prigionia sono stati tirati alla uia ciuile. Ma se da altrui mi fosse detto, che l'Imperador per quel decreto uuole che il Caraffa sia interamente sodisfatto si per lo eccesso del Duca, come per la sua diligenza; Et che non ostante quello eccesso, uuole che il Duca rimanga honorato; Direi che nello intelletto mio non entrano queste sottilità: che persona in un medesimo atto si possa dire di esser mancato all'honor, & di rimaner con honore: Che a me ditta un mio parere, che la sentenza del prencipe in materia di honore tanto mi possa offendere, quanto ella per ingiusta non possa essere condannata: Et quando per dishonorato mi hauera giustamente dannato, per dir non uoglio che la mia sentenza ti offenda, & all'honore ti restituisco, non so quanto mi possa rileuare: Percio che il mancamento mio è quello, che principalmente mi priua di honore; & la

ſentenza facendo teſtimonianza al mio mãcamento, uie= ne non a fare, ma a dichiarar me per dishonorato. Et ſe il Prencipe non puo far che io non habbia fatto il mancamento, & ſe non rende teſtimonianza contraria alla ſua ſentenza, non ſo come egli mi poßa l'honor re= ſtituire. Pure io laſciero dichiarar queſta difficultà a dottori, tra quali non mancano di quelli, che della aut= torita de' Prencipi parlando molte uolte piu ſi mo= ſtrano ſtudioſi di piacer loro, che di dir quello, che douerebbe loro inſegnar la ragione. Et per dire intor no a cio con breuita quello, che io ne ſento; Si come io ho la auttorita, & la podeſtà de' Prencipi per gran= de, per reuerenda, & per tremenda, coſi non cape nel l'animo mio, che poßano romper le leggi della natura. Et legge di natura è, che dué contrarij non poßono ſta= re inſieme in un ſuggetto. Et l'honore, & il disho- nore ſono contrarij. Di che è da conchiudere che huo= mo non puo eßere inſieme honorato, & disho= norato. Et il Prencipe puo bene rimette= re altrui la pena, ma non mondar= lo dalla colpa. Et con queſta openion mia a quello che per adietro ſcrit to ui ho, nuoua= mente mi con formo.

RISPOSTA SESTA

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

EL caso del Duca di Ferrandina lo studio mio è stato in trouar cosa, la qual si debbia sperar da ottenere dallo Imperadore; Et che poi difender si possa, che all'honor del Duca sodisfaccia: Et percio ho io formate quelle parole di maniera, che ad ogniuno non sia ageuole intendere la uirtu del loro sentimento: & che di leggieri si possa comprendere doue ne sia dimostrato alcun lume. Ilche ho fatto io pensando che l'Imperadore non sia per uenire ad aperta dichiaratione di uoler dannar la sua sentenza. Et quando si proponesse cosa di honor del Duca, che incontanẽte anche al uulgo sodisfacesse, & fosse manifesta, Io non so come si douesse sperar che ella passasse; percioche una cosa tale non auui so io che far si possa senza manifesta offesa dell'honor dell'altro, non potendo uno rimanere apertamente, & da tutte le parti honorato, che l'altro non rimanga manifestamente uituperato, dapoi che l'honor dell'uno in gran parte depende dalla uergogna dell'altro, & l'honor dell'altro dalla uergogna dell'uno. Con questa consideratione formai io adunque quelle parole. Ne manchero di pensar (secondo che mi comandate) se altro mi occorrera, che possa essere al proposito. Io ui scrissi pur hieri una altra lettera mia in queste mede-

ſima materia ſopra la ſentenza dello Imperadore ad i-
ſtanza del Capitano Gio: Maria da Padoua, il quale
la hauuta per douerla portare. Et perciochè egli mi diſ
ſe di hauere mandato all'Alciato per conſulto, io ſcriue
ro quello, che non mi ſouenne di dire a lui; che uenendo
quel conſulto, ſe mi ſara moſtrato, potra perauentura
eſſer nõ ſenza ſeruigiõ del Duca. Che mi ricorda gia che
l'Alciato ſcriſſe anche per lo S. Cagnino. Et hauendo io
in quel conſiglio ueduto, & notate delle coſe, che nõ mi
piaceuano, gli fu rimandato inſieme con un poco di ſcrit
tura della openion mia; & egli humaniſſimamente il tut
to riconobbe, & ritrattò ſecondo il mio parere.

Quanto ueramente a gli ſcritti dell'Alciato che man
dati mi hauete, diro breuemente tutto quello che ſuona-
no in ſentenza. Egli tocca due punti; l'uno è, che l'at-
tore, ſe nõ pruoua la intentione ſua, ſi intende hauer per
duta la querela. Il chè confeſſo eſſer uero, quando da
lui manchi di uenirne a fare, ò di farne la pruoua. Ma
ſe dal reo manchera il combattere, non ſi douera dire, ſe
non che egli per perditore habbia da eſſere cõdãnato. Si
che non tanto dal reo, & dallo attore, quanto dal cerca-
re & dal fuggir la battaglia ſi douera giudicare quale
con honore, et quale con diſhonore ne rimagna. L'altro
è, che dopo le XXIII. hore eſſendo i Padrini gia tra
loro accordati, dal Cardine mancò il combattere. A que
ſto non poſſo riſpondere: che non hò gli atti fatti al cam
po; ne ho di quelli memoria. Ma ben diro, che parlan-
do di quella hora, et non facendo mentione alcuna di tut
ta la giornata ſcorſa ſenza combattere, per colpa di cui
ella trapaſſaſſe, è da dire, che per openiõe di lui ella ſcor

resse per diffetto di colui, per cui egli scriue: che se egli altramẽte haueſſe ſentito, non lo hauerebbe paſſato cõ ſilentio, quindi principalmente dependendo lo honore di lui. Io ſono tornato a uedere il parere che uoi Signore dato hauete in queſto caſo: Il quale non è da quella ſcritta offeſo in parte alcuna: Anzi dalla uiſta di quella lá dignita di quello piu chiaramente riſplender ſi uede.

RISPOSTA SETTIMA:

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

IL Signor Ceſare Caſtriota mi há portata una lettera del Duca di Ferrandina; & douendo uenire a uoi S. Eccellentiſſimo, mi ha cõ iſtanza richieſto, che io alcuna coſa ui ſcriua in ſeruigio del Duca: Et io gli ho fatto quella fede che mi par di poter fare della prontezza dell'animo, & della affettione, che uoi portate al Duca, & alle coſe ſue. Et pur nondimeno non ho uoluto mancar di ſodisfargli di queſta lettera: La quale douendo io ſcriuere, non entrerò nel particolar del Duca, ſapendo quanto malageuole ſia il parlar di una ſentenza data da un ſupremo ſignore contra un ſuo ſoggetto, & uaſſallo. Ma ben diro, che queſta malageuolezza procede dá adulatione di perſone, che per auttorita, et per grauita uogliono eſſer uenerabili, le quali hanno laſciato ſcritto, & uogliono tenere che la uolunta

del Prencipe dee essere tenuta per legge: & che l'error del Prencipe fa equita. le quali cose non so come a dirle si siano assicurati: ne come le loro penne istesse le habbiano scritte senza rossore. Che qual piu pestilentioso morbo puo essere, che una tal sentenza? Et uorremo noi dire che questi cosi fatti siano dottori di giustitia? o pur di iniquità? che se legge non è altro, che una infallibil ragione, che comanda le cose honeste, & uieta le contrarie, come douera esser tenuta per legge una uolunta da ogni ragion separata? Et se è errore, come puo essere cosa diritta? Et pur cosi si dice da coloro. Ma io che non tanto desidero di esser dottor delle leggi di alcun Prencipe mondano, quanto di quelle della natura, in quanto a questa sentenza di far legge, & diritto, mi accordo anzi col diuin Platone: Il qual non uuole che Prencipe faccia legge senza consiglio di sauij. Et intendendo che la natura dell'huomo dee esser dalla ragion gouernata; Et che la ragion uuole, che quale ha da fare alcun giudicio, sia da ogni affettione lontano; Et che non puo far diritto giudicio chi non ode le ragioni dell'una, & dell'altra parte, non hauro mai per giusta sentenza quella, che con questi ordini non sia stata data. Et hauendo il Signore o per uolunta, o per errore fatto torto giudicio, non diro che quella sia sentenza ne giusta, ne diritta: Che douendosi dar le sentenze per dichiarare il uero, ogni uolta, che elle questo effetto non fanno, non ueggo perche elle appellar si debbiano sentenze. Anzi chi non seruato l'ordine haueße data diritta sentenza, quantunque giusto foße stato quel giudicio, non per cio di lui si douerebbe dire se non che egli foße stato

ingiusto. Et questo dico io non per altro, se non per parlar contra questa abomineuole parola; Che tutti i detti & tutti i fatti de' Prencipi per buoni debbiano essere approuati. Che se uogliamo uedere quanto gli huomini in questa parte si ingannino, habbiamo da pensare, che i padri nostri hebbero in quella riuerenza, & quel rispetto portarono a Prencipi loro, che noi facciamo a nostri: Et che il medesimo fecero i nostri auoli, & di mano in mano i nostri maggiori. Et pur de' Prencipi antichi, che uiuendo da ogniuno erano lodati, si biasimano molte delle opere loro: Donde è cio? uogliam noi forse dire, che quelle infin che uissero fossero buone? & che morti essi diuentassero cattiue? Non gia; Ma la morte de Prencipi scioglie le lingue, le quali mentre che essi uiuono, stanno legate. Perche si uede quanto sia dannenuole quella openione, che la uolunta de' Prencipi faccia legge, & l'error faccia equità, dapoi che la morte ha da dannar quella legge per ordinatione ingiusta, & quella equità per iniquità. Et se la morte (come ho detto) scioglie le lingue, nõ mi so imaginar perche la loro uita ci habbia da chiuder gli occhi dello intelletto in modo, che nõ habbiamo da conoscere il uero: Et conoscẽdolo, nõ so perche, et ragiõe et amor di uerita nõ ci debbiano prima che morte tagliar quel nodo, che le lingue ci tiene impedite. Et cio dicotãto maggiormẽte, quãto il giudicio di noi si ha da far molte uolte nõ tãto da gli huomini, che hora ci uiuono, quanto da quelli, che uerãno dietro a noi. Et io sono sicuro che Prẽcipe alcuno (per grãde che egli si sia) nõ abbagliera la uista della posterita in maniera, che se io huomo priuato hauero cosa alcuna

ben detta, ella non debbia esser per buona approuata. Et se essi ne haueranno dette, o fatte di ree. per ree non habbiano ad esser conosciute. In questa guisa adunque dico io douersi poter fare, Che nelle operationi de' grandi quando altri aggrauato se ne tiene, posposta la auttorità della grandezza, & la qualità delle persone, si dee cõ la ragione misurare, quali siano quegli atti, de' quali altri si duole. Et quando il Prencipe sia legittimamente proceduto, corregger si uuole chi se ne lamenta, & far lo rauuedere del suo fallo. Se ueramente il Prencipe hà disauedutamente alcuna cosa operata, potendosi per alcun mezo illuminar la mente di lui, questo mi par che principalmente si douerebbe fare. Et quando egli si uolesse pur nelle sue tenebre rimanere, nõ picciolo ristoro douerebbe essere all'offeso, che il mondo fosse chiaro della uerità, massimamente nelle cose dell'honore. Del quale mi par che dir si possa, che egli piu consista nella uniuersale openione, che in alcuna particolar dichiaratione. Et tanto sia detto del parer mio ingenerale di quello, che il Signor Cesare mi ha richiesto in particulare, Et se forse il mio paresse troppo libero parlare: Io direi che egli non è in parte alcuna troppo libero; percioche io mi credo di uiuer sotto legittimo Prencipe; & legittimo Prencipe istimo esser quello, sotto il quale ogni huomo può sentir cio che la ragione gli ditta, et dir quello, che egli di ragion sente.

RISPOSTA OTTAVA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

Opra i cartelli che mandati mi hauete: io ho da dire Signor Illustrissimo, che (per openione mia) alle parole di carico dette in presenza si conuien fare la risposta in presenza: & non aspettar di farla in maniera, che chi ha dato altrui commodità di incontanente risentirsi, non si possa egli incontanente risentire. Et si come ad una soperchiaria è lecito rispondere con una altra soperchiaria; Et come a parole dette lõtano dallo altrui cospetto, lontano dall'altrui cospetto è lecito rispondere: Et come alle cose scritte si puo rispondere in iscrittura, cosi alle cose dette in presenza, in presenza si dee far la risposta, saluo se sospetto di soperchiaria, o rispetto di gran persona non ci interuiene. Bẽche anche di questo rispetto io non sia di openione, che egli si habbia ad usare. Percioche se altrui è permesse dauanti alcun Prencipe di dare a me imputatione di alcuna infamia, non so perche non mi debbia esser piu cõportata a me di ripulsarla, che a colui di darlami. Ma pur (come che sia) in questi due casi si tiene, che altri non sia obligato a rispponder di presente. Or se il caso dello Albarano in alcuno di queste due casi è compreso, la sua prima mentita senza alcun dubbio è legittimamente stata data; legittimamente dico, lasciando da parte quelle pruoue, che di

ce l'aduersario suo, ch'egli ha di hauer detto il uero. Quando ueramente ella non fosse contenuta ne'casi, che detti ho, io direi che ella fosse poco legittima: et per tale deuerebbe ella essere stimata, se l'aduersario suo nella risposta si fosse saputo tenere fra i termini suoi: ma egli col poco auueduto risponder suo uiene in certo modo ad hauergliele approuata. Et io sopra la risposta di colui ho formata la replica, secondo che ho potuto, non hauendo altra informatione che i semplici cartelli. Ne informatione potrei io hauere intera in questa materia senza parlare con l'istesso Albarano. Et quando io da lui fosse potuto essere informato, hauerei forse poste delle cose che ho lasciate, & lasciate di quelle, che ui ho poste. Et in somma di questa mia risposta non so promettermi sicurezza niuna: Ne uorrei che ella per non intendere io piu auanti desse cosi le arme al nimico da riuoltarle cõtra di noi, come istimo che egli ce le habbia date a noi contra di se. Quale ella mi è uenuta fatta, tale la mando. Ne dirò altro, senon che per non essere stato ben resoluto delle dubitationi, che mi sono occorse, mi pare di hauerla fatta sognando.

CARTELLO.

Io ui scrissi il primo di Maggio, & diediui una mentita sopra quelle parole uostre, che quello, che io diceua non era ben detto, Et uoi in risposta fate una lunga scrittura con molte mentite, quasi come non la prima, ma le molte debbiano ualere. Et io nella prima mia mentita pure insistendo, ui aggiungo che mentite anchora, dicendo che in quelle parole diceste il uero.

Alle uostre mentite ueramente rispondo in generale,

che a uoi non è lecito di proporre parole per me: et poi dar mẽtita sopra di quelle, che dandosi la mentita per risposta, ella non dee uscire auãti che altri parli, perche io ho cosi da stimarle per nulle, come uoi hauete da riconoscer la mia per legittima: & per tãto legittima, che alcuna mẽtita uostra a me non dee piu poter pregiudicare.

Et in particular ui dico, che della intention mia, & dell'animo mio ad altro huomo che a me nõ si ha da dar fede. Et percio della mia intentione io non posso esser mentito. Là onde uoi hauete mentito che io mentirò uolẽdo dir, che io lasciassi di darui mẽtita per essere in presenza del capitano Antonio, & di quelli, che erano presenti: che altri che io solo non puo render testimonianza, qual fosse quel rispetto, che mi riteneſſe da farlo.

Appresso sopra quello, che dite ch'io mento, se dico che non me ne ricordi, ui dico che mentite: ne uoi ma io debbo poter render ragione della memoria mia, contra la quale, & contra la intention mi hauerei caro di ueder testimonij, che potessero, o sapessero, o uolessero testimoniare.

Et là doue uoi dite che usai maggiori straboccamenti, & mali costumi, ui rispondo, che mentite.

A quello anchor, che dite nel fine del cartel uostro, che io sono il mentito, il mal parlante, et il male accostumato, ui rispondo che mentite, & mentite, & mẽtite, & di queste, & di tutte le altre cose delle quali ui ho dato mẽtite, ui dico che tante uolte hauete mentito, mentite, et mentirete, quante le hauete dette, le dite, & le direte.

Or uedete se so dare anch'io delle mentite: & misurate le mie con le uostre, quali siano piu di numero,

& di piu peso.

Ma percioche mostrate di hauer la prima mia mentita per nulla, per non la hauere io data allhora in presenza, ui dico che oltra che conuenienti rispetti mi ritennero, in iscrittura si possono dare mentite delle cose dette in presentia: ne uoglio altra testimoniãza, che quella di uoi medesimo, che nel cartello uostro cercate di darmi mentita delle parole, le quali dite che io dissi allhora. Et che uoi alhora mi rispõdeste senza mentita. Si che con la testimonianza di uoi medesimo uenite ad essere il bẽ mentito: & col uostro esempio multiplicamente mentito.

RISPOSTA NONA.

AL SIGNOR DVCA. DI SAVOIA.

VOi m'hauete commesso S. Illustriss. che io debbia uedere i punti delle differentie, che sono fra Mons. di Bellaguardia, & mons. di Scros, & che sopra quelli io ui debbia dire il parer mio, con intentione di uoler metter fine alle lor querele: Laquale impresa io ho tolta uolentieri, non tanto perche io mi conosca atto a poterui sodisfare, quanto percioche io desidero di seruirui, & ho caro di essere istrumento ad una cosi Christiana operatione.

Nella lettera adunque di Mons. di Bellaguardia si contengono articoli. xxi. De'quali Mons. di Scros par

che di

che di ix si tenga offeso. che di tanti fa mentione nel suo cartello. Di questi soli adunque trattero, lasciando gli altri da parte, poi che da loro querela non ne resulta.

Nel quarto articolo della lettera gia detta si dice fra l'altre cose, che Mons. di Scros ha contrariato alla fortificatione di questo castello.

A' questo risponde Mons. di Scros nel cartel suo.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione sua dice, che per quelli Signori, i quali erano appresso Mons. il Prencipe uostro figliuolo, & per lettere di Mons. di Scros si pruoua, che egli gli è stato contrario. Ma percioche puo essere stato contrario a lui, & non alla fortificatione del castello, si uorrebbe ueder pruoua piu particolare per giustificare questo articolo.

Il quinto articolo è, che se quelli della terra haueuano rissa co' soldati del castello, anchor che fossero cinquanta, o cento contra uno, o due, o tre, che Monsignor di Scros pendeua la parte contra i soldati.

Di questa cosa Mons. di Scros si tiene offeso.

Et Mons. di Bellaguardia nella giustificatione dice, che Mons. di Scros fauori uno contra tre, & che gli condusse a far pace. Ilche è molto diuerso dal fauorire cinquanta, o cento contra uno, duo, o tre. Et per tanto io ne uorrei altra giustificatione.

Nel settimo articolo si conuiene che Monsignor di Bogli mandò a parlare a Monsignor di Bellaguardia perche fossero amici insieme, & insieme si aggrandisseno. Et Monsignor di Scros di questo si risente in caso che Morsignor di Bellaguardia dica, che si uolesse aggrandire per uia non honesta.

Ma Mõsignor di Bellaguardia questo non dice, anzi si riporta ad una lettera. Perche non dicendo senon quanto nella lettera si contiene, in questo articolo non ci rimane ne ingiuria, ne carico. Et la querela di questo cessa.

Per l'undecimo articolo si dice che Mõsignor di Scros ha consigliato il Castellano di Interualle di rispondere molto male al suo Prencipe.

Di questo si risente Monsignor Scros.

Et Monsignor di Bellaguardia sopra questo dice, che le giustificationi sono prese; Et che egli a quelle si rimette; & al riporto di chi portò le lettere. Di che si douerebbono ueder queste giustificationi, & intendere questi riporti, come egli dice.

Nel terzodecimo articolo Monsignor di Bellaguardia dice che Monsignor di Scros gli ha detto, che Monsignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito:

Questo nega Monsignor di Scros nel suo cartello.

Et nella giustificatione Monsignor di Bellaguardia fa mentione di certe querele de gli huomini della terra, & di una lettera di Monsignor di Granuela. Et non nomina Monsignor di Scros. perche io non ueggo come si pruoui che egli habbia quelle parole dette, Et per tanto uorrei esserne meglio giustificato.

Monsignor di Bellaguardia nell'articolo xv. dice che molti della terra gli hanno detto male di Monsignor di Bogli, & di Scros, ma che non uogliono essere scoperti.

Mons. di Scros risp̃ode nel cartel suo, che niuno huomo da bene gliene ha detto male in cosa che tocchi l'honore.

Monsignor di Bellaguardia non afferma che siano ne da bene, ne altro, rimettendosi al dir di coloro. Là on-

de questo articolo puo passare senza molta contesa.

Mons. di Bellaguardia dice nella lettera allo articolo diciottesimo, & conferma nella giustificatione. Monsignor di Bolgi essere stato a un certo tempo Imperiale, & hauere hauuto prouision da Cesare.

Mons.di Scros di questo prende querela.

A monsignor di Bellaguardia par che si conuenga producer la proua del suo detto.

Nell'articolo uentesimo Mons. di Bellaguardia dice che egli non ha commesso crimen læsæ maiestatis.

Mons di Scros risponde risentendosi se dice per loro, che essi habbiano mai fatto mancamento allo Imperadore, o habbiano commesso crimen læsæ maiest. Et Mons. di bellaguardia soggiunge nella sua giustificatione, che esso Mons.di Scros se ne puo ricordare.

Sopra questo dico,che io posso intẽdere di due cose: l'una è la prouisione,che dice Mons.de Bellaguardia,che ha hauuto Mons. di Bogli dallo Imperadore. Il che prouandosi,& hauendo esso dapoi seruito il Re senza hauere hauuto licentia,sarebbe chiaro il mancamento. L'altra è la contumacia, nella quale questi fratelli sono stati un tempo uerso di uoi Signore Illustrissimo,la quale se si debbia chiamare crimen læsæ maiestatis,o altramente, io lasciero interpretarlo a uoi.

L'ultimo articolo è, che Monsignor di Bellaguardia dice, che il Signor Marchese fauorira piu i giusti senza macchia,che gli altri.

Et Mõsignor di Scros si risente,uolẽdo Mons.di Bellaguardia dar loro imputatione, che habbiano macchia.

Monsignor di Bellaguardia nella giustificatione non

tocca queſta parte. Et io intorno a cio quanto all'eſſere o nõ eſſer macchiato, mi riſoluo che ſe ſi moſtra che Mõ ſignor di Bogli habbia commeſſo mancamento (come è detto di ſopra della prouiſione) uerſo lo Imperadore, egli ſenza dubbio alcuno rimane macchiato. Se queſto ueramente ſi dice per la gia detta contumacia uerſo di uoi Signor loro, a uoi laſciero medeſimamente interpretar, ſe incorſero in macchia, ſe furono reſtituiti, & ſe dopo la reſtitutione il nome di macchiati loro ſi conuenga.

Et per determinar queſti due ultimi articoli ſi uorrebbe ſapere quello, che Monſignor di Bellaguardia habbia inteſo di dire per quelle parole.

De' noue articoli propoſti (come uoi ſignor Eccellentiſſimo hauete potuto uedere) dua ſe ne poſſono laſciar da parte, come quelli, i quali neceſſariamente non cõteſtano querela: & ſette da dichiarar ne rimangono. Alla dichiaratione de' quali ſe uorremo uenire, perauuẽtura alla pace, che ſi deſidera, non ſi potra peruenire. La onde ſenza andar piu rinouãdo le ferite, meglio ſara uedere di cõſolidarle. Il S. Marcheſe propoſe i paſſati giorni alcune parole di ſodisfattione. Et dopo il conſiglio ſuo io nõ ſarei ſi preſontuoſo, che ardiſi di proporre partiti nuoui, ſe delle altre coſe non foſſero paſſate dapoi. Benche ne cõ tutto queſto intẽto io di proporre nuouo partito, ma di producerne uno, il quale par che da Mõſignor di Bellaguardia ſia ſtato propoſto. Et è di tal maniera. Eſſo Mons di Bellaguardia nel proceſſo formato cõtra il Capitano Ceſare di Albenga dice, che Mons. di Scros è fedeliſſimo ſuddito uoſtro, & dello Imperadore. Or a me parrebbe, che dapoi che la querela è nata da una lettera,

pa.

cõ una altra lettera ui si douesse metter fine, scriuẽdo Mons. di Bellaguardia al S. Marchese le medesime parole, che egli ha dette nel processo: che hauẽdole gia in publici atti fatte registrare, nõ mi par che debbia far difficulta di dirle anche in una lettera. Et Mons di Scros hauendo la sodisfattione di quello. che piu importa, si douera contentare senza andar cercando tante particolarita. Vero è che per far la pace come si dee, essendo per quella lettera offeso anche Mons. di Bogli, quelle parole si douerebbono scriuere di amendue. Et ogni uolta che questa openione mia sodisfaccia a uoi Signore: & che ui piaccia di interporre la auttorita uostra fra questi due caualieri uostri soggetti, io mi assicuro, che il S. Marchese condescendera a prender fatica di confortargli alla pace, come quegli, il quale io so che abhorrisce le querele, & gli abbattimenti.

Et cio con ogni riuerenza sia detto per me in questa materia, qual sia la mia openione, la quale ho sempre da sottomettere al giudicio della sententia uostra, & della uostra auttorita.

RISPOSTA DECIMA
AL SIGNOR DVCA
DI SAVOIA.

Hauendo uoi Signor Eccellentissimo uoluto intendere il parer mio nelle querele di Mons. di Bellaguardia, & di Mons. di Scros, Io ho sentito che non mancano di quelli, i quali cercano di leuar la fede alle mie

parole, con dir che io ſono piu amico dell'una parte che dell'altra. Alla qual coſa quando io haueßi hauuto riſpetto, mal hauerei ſodisfatto al debito mio, ſe domandato a dir la mia openione, io haueßi riſpoſto non ſecondo la mia openione, ma ſecondo la mia affettione. Perche riſpondendo, a chi mi danna, dico che io ſono piu amico alla uerita, che a perſona che ſia: & che quando io ſono ricercato a dir parere, io eſamino le cauſe, & non le perſone. Et accioche ogn'uno poſſa giudicare ſe il parlar mio ſia ſtato per partialita, o pur per diritto giudicio, in queſta ſcrittura ho uoluto far manifeſto quello, che io ſento in queſto negotio. Mons. di Scros ha ſupplicato per determinatione fra Mons. di Bellaguardia, & lui quale debbia eſſere l'attore, & quale il reo. Et uiene propoſto, che habbiate da commettere, che le loro differenze ſiano ciuilmente conoſciute. Et la openione mia è ſtata & è, che non ſi debbia in alcun modo fare una tal determinatione. Et a queſto mi muouo io per molte ragioni. Et prima dico, che eſſendo paſſati gia tra loro piu cartelli, & trouandoſi eſſere entrati nella uia delle arme tanto auanti, che par quaſi che non rimanga a mandare ſe non i campi, il uolere hora fargli tornare in dietro è coſa fuor di ogni ſtilo, & di ogni conſuetudine di caualleria. Et nelle materie delle arme non ſi dee procedere contra lo ſtilo delle arme, douendo quelle ſecondo le loro conſuetudini eſſer giudicate. Et queſto dico tanto maggiormente, quanto (ſecondo che diro appreſſo) tra loro ui ſono differenze, che ciuilmente non ſi poſſono determinare. A queſto mi ſi riſponde, che quello, che io chiamo ſtilo, & conſuetudine, è abuſo, & corrut-

tela; & che per tanto non si dee seruare. Et qui dico io; che se mi dira che il Duello tutto sia abuso; & corrut= tela, io risponderò che egli è il uero, & ui supplichero; che potendo leuarlo del tutto, lo habbiate a leuare. Ma dapoi che questo non è nelle nostre mani: & che a uoi non si appartiene il fare una nuoua legge uniuersale, & che uniuersale è la legge dell'honore, per lo quale i ca= ualieri corrono a Duelli, douendosi trattar materia di Duello, uoi Signore o douete uolere non ue ne impaccia te, o trattar uolendola, trattarla con lo usato stilo, & con le usate consuetudini. Par che si dica anchora, che ne'cartelli passati fra que'caualieri non si è fatta an= chora mentione di arme, & che per tanto non sono en= trati nella uia cauallerescа. Là onde io rispondo, che fra caualieri si tiene che le mētite oblighino alla pruoua dello steccato: & fra loro si usa che dalla proposta del= l'uno, & dalla mentita dell'altro si contesti la querela, o uogliamo dir la lite; & che ella si contesti fuor di giu dicio; & che fuor di giuditio si disputi la causa, & che ella si disputi affigendo le scritture ne'luoghi publici: & tra loro si fanno talhora delle eccettioni, di non uo= ler comparire in giudicio, se prima le passate querele non sono giustificate. Queste cose sono passate tutte fra que'caualieri, & sono tutte caualleresche, & tutte lon= tane dal proceder ciuile. Di che chiaramente si mostra, che non solamente sono entrati nella uia delle armi, ma che anche bene auanti ui sono entrati. Ne è necessa= rio fare mentione di arme ne'cartelli; Anzi a non la fare hanno fatto prudentemente: che pretenden= do l'uno, & l'altro di essere reo, chi di loro haueſſe

parlato di arme, alla elettione di quelle si sarebbe potu-
to pregiudicare. Quante scritture Signore eccellentiß-
mo sono passate infino ad hora intorno a queste querele
tanti atti sono fatti nel giudicio cauallerescо: che chi le
uolesse indirizzar nel ciuile non ne sarebbe fatto an-
chora niuno. La lettera scritta da Monsignore di Bel-
laguardia fu il libello. Il primo cartello fu la risposta; il
secondo, il terzo et il quarto sono stati repliche; il quin
to è stato eccettione Se nascera sentenza chi sia attore,
& chi reo, o altre sopra altre difficulta, quelle saranno
interlocutorie; le patenti de' campi saranno le citationi
a concludere con termine nella causa. Il Signor del cam-
po sara il giudice, lo steccato il tribunale; le armi gli
strumenti, & i testimonij: Et la patente che fara il Si-
gnore, sara, la sententia. Or quanto siano entrati nella
uia cauallerescа, & quanto rimanga loro anchora da
andare, senza che io ne dica altro ad ogniuno è ageuole
il giudicare.

Et piu auanti passando dico, che se si uoleua in que-
sta materia far dichiaratione alcuna, ella si douea fa-
re incontanente dopo il primo cartello: ma dapoi che se
ne sono lasciati passare due, & tre, & quattro, & cin-
que, si uiene ad hauere a quelli per un certo modo accon
sentito. Là onde par che piu non si conuenga riuocar-
gli dalla uia cominciata.

Appresso hauendo lo Imperadore commessa questa
causa al Marchese, & hauendogliele anche uoi Signor
rimessa per lo Maliscalco uostro, le cose passate si pos-
sono dire essere passate per ordine dello Imperadore, &
uostro. Perche non par che si richieda che le debbiate

riuocare. Et hauendo il Signor Marcheſe conceduto queſto abbattimento, con una dichiaratione di rimetterli al ciuile, ſi uerrebbe a cõdannar lui, che haueſſe conceduta coſa, che non foſſe ſtata da concedere. Et ſe Monſignor di Scros con ſua buona licẽtia è uenuto, come buõ ſoggetto al tribunal uoſtro, perche habbiate a decidere ſopra la differenza dello attore & del reo, non douete in un tratto prendendo altro camino far torto a lui; & carico al Signor Marcheſe.

Ne uoglio tacere, che in uno articolo di queſte querele ſi da imputatione a Mons. di Bogli, che hauendo egli prouiſione dallo Imperadore habbia commeſſo mãcamẽto: & queſta è coſa, che la inquiſitione ne appertiene allo Imperadore. Et hauendola eſſo commeſſa al Marcheſe: & hauendone egli conceduto Duello, non mi par che a uoi ſi richiega di farne nuoua determinatione.

Si che per queſte, ragioni quãdo anchora ſi uedeſſe, che le coſe tutte ſi poteſſero prouar ciuilmente, a me par che la ragion non uoglia, che ui ſi metta mano per darui qui nuoua ordinatione.

Ma che diro, che le querele ſono tali, che ui ſono di quelle coſe, delle quali non ſi uede che per uia ciuile ſe ne poſſa uenire alla pruoua? Et per dire alcuna coſa di tutti que' noue capitoli, da' quali paia che querela riſulti, ſopra quelli ſommariamente diſcorrendo, diro ſopra cia ſcuno di eßi il parer mio.

Il quarto, & l'undecimo moſtramõ che ciuilmente ò prouare, o riprouare ſi poſſano;

Il ſettimo, & il quintodecimo ſonò conditionati: & non ſi uerificando le cõditioni, battaglia non ricercano.

Il Venteſimo,& il uenteſimo primo hanno biſogno che Monſignor di Bellaguardia gli dichiari:et poi ſi po tra determinare ſe hanno di biſogno di Duello. Certo è che i capi ſono grauiſſimi,& ſenza dubbio alcuno ſono indirizzati alla infamia di que'due fratelli.

Il quinto è, che hauendo ſcritto Mons. di Bellaguar dia,che Monſignor di Scros fauoriua i cinquanta, & i cento contra uno,& contra due,uolendo appreſſo giuſti ficarſi,allegā che Mons.di Scros fauori uno contra tre, perche io penſo che egli non habbia pruoua ciuile.

Il terzo decimo è che Monſignor di Bellaguardia di ce che Monſignor di Scros gli ha detto, che Monſignor di Marnò era colpa di quanto egli ha patito. Queſto non credo che ſi poſſa prouare, ſe non per la bocca di Monſignor di Scros. Et eſſo lo nega. Si che a fargliele confeſſare è neceſſaria la ſpada.

Il diciotteſimo è quello,del quale ho detto che l'in= quiſitione allo Imperadore s'appartiene,alquale non po ca conſideratione ſi conuiene.

Voi intendete Signor Illuſtriſſimo & in generale,et in particolare qual ſia la mia openione. Alla quale uo= glio aggiungere, che ſe bene articoli ui ſono,che abbatti mento anchora nō richieggono,queſto non fa nulla, che tanto è,che uno richiegga pruoua di arme, quanto tut= ti.Percioche ogni uolta che que'caualieri ſi cōduceran= no in campo,non haueranno da combattere, ſe non per la diffinitione di una ſola querela.

Ne uoglio paſſar con ſilentio,che per ferma cōchiu= ſione di caualleria ſi tiene,che il ſuddito in quiſtiō di ho nore non è tenuto ad obedire il ſuo Signore. Et per tan

to in cosi tali i Prencipi hanno da guardarsi da procede re con ordinationi, & con comandamenti: percioche ne cessaria cosa è, che da quelli ne risultino de'disordini: che obedendo i caualieri rimangono con uergogna: & non obedendo si fanno contumaci. Et in questo caso se da uoi si fara ordinatione, che prema l'honore di alcuno di que'caualieri, io tengo per fermo, che non obediranno. Et dico non obediranno, che come l'uno disobedisce, l'altro per obligo di honore è tenuto à disobedire seguitando la querela, & non il comandamento. Di che ne seguira, che facendosi ordinatione con intentione di metter fine alle loro querele, da uoi si uerranno à perdere due seruidori facendogli contumaci, & disobedienti: ne per cio si mettera tranquillita fra loro: anzi perauentura si dara cagione a maggiori scandali.

Dalle cose di sopra dette mi risoluo in conchiusione, la openion mia essere per ordine di caualleria, per rispetto del S. Marchese, per riuerentia di sua Maestà, per la qualita delle querele, & per seruigio uostro, che debbiate lasciar passare le differentie di que'caualieri per quel camino, che elle hanno gia cominciato a prendere.

Et tanto riuerentemente mi è occorso di dire per uia di parere a uoi S. Illustriss. supplicandoui che uogliate degnar di accettare il tutto in buona parte: che io non ho potuto lasciar di prender in mano la penna, si perche si conosca se il parer mio è per ragione, o per affettione. Si anchora per hauere io in ogni occorrẽtia da render ragione del mio parere.

RISPOSTA VNDECIMA.

AL SIGNOR COMENDADOR FI= GVEROA AMBASCIADOR DELLO IMPERADORE IN GENOVA.

Essendo io stato dal S. Marcheſe, dõ= de io tornai hierſera, ho tronata S. mio la lettera uoſtra inſieme col car tello, il quale mandato mi hauete. Et gia Monſignor Inconomo me ne hauea parlato, ma eſſendoſi poi ſubi tamente partito per andare a Piacenza, non potè man= darmelo. Or al cartello uenendo dico, che per mio pare re in quello ſono di molti errori: Che prima la mẽtita è data ſenza ſpecificar le parole, ſopra le quali ella uien data: & le mentite tali non obligano altrui à pruoua, ne a riſpoſta: anzi il più delle uolte ſi poſſono ritorce= re contra colui, che le ha date, di maniera, che egli ne rimane mentito.

Appreſſo il Signor Franceſco dice che l'Alferez ha dette parole, per le quali penſa di pregiudicare all'ho= nor ſuo. Laqual coſa come egli ſi ſia potuto aſſicurare di dire io non lo intendo; che del mio penſare, & della mia intentione alcun non ne puo far fede, ſe non io. Et per tanto a chi parla del mio penſiero, io poſſo ſicura= mente riſpondergli con mentita.

Poi dicẽdo che quelle parole ſono coſi brutte, che da altro che da lui non ſi aſpettauano, uiene a dire, che non ci è perſona piu prõta a dir male di lui: ſi che egli ſi ſot

tomette ad una troppo chiara mentita.

Nel fine si offerisce alla diffinitione della querela con la persona sua: ilche uuol dire per la uia delle arme. Et per gli ordini de gli abbattimenti all'attore tocca di eleggere la uia della pruoua, o uoglia la ciuile, o quella del Duello. Et come l'attore ha eletta la uia delle arme, al reo rimane la elettione di quelle. Et in questo cartello proponendosi la uia delle arme, all'Alferez ne dee toccar la elettione.

Et ultimamente si dice che l'Alferez ha mentito di quello, che egli ha detto di lui; ne dice che cosa, ne doue, ne quando; perche uiene a significare, che di tutto quello, che in alcun tempo, o in alcun luogo egli ha detto di lui, o bene, o male, che egli habbia detto, ne mente. Et sopra questa mentita sua generalissima si puo accõmodare una molto autentica mentita.

Queste cose hauendo io tutte per ferme conclusioni, ho fatto un cartello della maniera che uederete: Et se nõ ne sarete cosi ben seruito, come è il uostro disiderio, accettate per giunta l'animo, che ho di seruirui. Tanto di ro bene io, che con questo cartello me assicuro di cõseruare, & di difendere l'amico uostro, che a qualhora si habbia da uenire alle arme, la elettion ne sara sua senza mettere in dubbio punto del suo honore.

CARTELLO.

Signor Frãcesco di Torres. Io ho uisto un cartello uostro, nel qual cercate di darmi mentite sopra parole, le quali uoi non specificate: & pertanto io non mi posso risoluere della risposta. Ma percioche nel medesimo cartello si dice che io in quelle penso di pregiudicare al uostro

honore, ui rispondo, che & uoi ne mentite, & ogni altro che lo dica se ne mente: che quando io parlo, penso di render testimonianza alla uerita, & non di pregiudicare altrui. Et del mio pensiero a me, & non ad altrui si appartiene di farne fede. Et perciochè dite che quelle parole sono si brutte, che da altra persona, che da me non si aspettauano, dandomi in questo modo biasimo di estrema maledicenza, ui dico che mentite. Appresso doue dite, che io mento di quello, che ho detto di uoi senza esprimerne che cosa, ne doue, ne quando: Vi rispondo, che io ho alcuna uolta parlato honoratamente di uoi; Et se uolete che quelle cose non sieno uere, lascero pensiero a uoi: Io parlaua cosi pensando di dire il uero. Ma ui aggiungo bene sopra questa uostra cosi general mentita che uoi mentite. Et di queste cose, delle quali con mentite ui ho risposto ui dico, che uoi hauete mentito, mentite, & mentirete tante uolte, quante le hauete dette, le dite, & le direte. Ora queste mie mentite per essere elle sopra parole espresse, & per conseguente legittime, & spetiali; ui poterete risoluere del modo da prouar le parole uostre: che io non manchero di rispondervi. Et quando a queste hauerete sodisfatto, se dichiarerete la querela uostra, & mi chiamerete (percio che hauendo uoi proposto Duello, a me si appartiene di eleggere le arme) io ui rispondero, se di ragione sara conueniente.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO.

LIBRO SECONDO.

RISPOSTA PRIMA.

IL Signor Cesare Fregoso a due di Gennaio del M D XXXVII. *scriue al Signor Cagnino Gonzaga il cartello che segue.*

Signor Cagnino quante uolte hauete detto, o fatto dire, scritto, o fatto scriuere in pregiudicio dell'honor mio, al trettante hauete mentito per la gola: & denegando similmente. ne diro uillanie in lettere, parendomi che tale officio conuenga piu ad huom maligno, inuidioso, & uile, che a caualiero; riseruandomi, se da uoi non mancchera, con l'arme in mano.

Il S. Cagnino a X X V. *del medesimo mese gli risponde nella forma seguente. S. Cesare Al primo capo del uostro cartello non intendo per hora far risposta, giudicando non esser necessario; ma per offerirmi uoi nel secondo capo parlar meco con l'arme in mano, Io molto uolentier da uoi inuitato accetto parlar con uoi con l'arme in mano.*

Il S. Cesare per lungo tempo non risponde. Et nascen

do dubitatione per questi cartelli qual de' due caualieri uenga ad essere attore, & quale reo. Il S. Cagnino sopra quelli ricerca il parere di molti Signori d'Italia: i quali in una conforme sentenza si risoluono, che il S. Cesare sia tenuto a richiedere il S. Cagnino a Duello. Et che al S. Cagnino la elettione delle arme si appartẽga. Da poi il S. Cesare l'ultimo d'Aprile del M D XXXIX. publica una sua scrittura sotto nome di manifesto: & con quella insieme una lettera patẽte del Re Christianissimo, il quale facendo fondamento sopra parole del S. Cesare, che ha detto hauer testimonij, che il S. Cagnino ha detto mal di lui: & sopra una lettera pur appresentatatagli da esso S. Cesare per lettere del S. Cagnino, dichiara che il S. Cesare ha sodisfatto al debito di Caualiero; & che il S. Cagnino è stato di ragion mentito: Et che a lui toca il douersi risentire. Et anche publica una lettera del S. Marchese del Vasto: nella quale si dice, che hauendo il S. Cesare scrittura autentica, che il S. Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito.

Dopo la openione di un Re, & di tãti Prencipi essendo io domãdato a dir la mia openione di quello, che io sento in questa materia, uolẽdone io parlare la mia potrebbe parere opera presontuosa. Il che confesso io che cosi sarebbe quãdo l'openione del Re, & di que' Prencipi apparissero conformi. Ma essendo i lor pareri diuersi, non mi par che mi debbia esser disdetto il dire per qual cagione a qual delle due openioni l'animo mio si inchini: Essendo massimamẽte l'auttorita cosi diuise, che se dall'un canto ui è piu eccelsa degnita, dall'altro ui si uede il numero molto maggiore.

Venendo

Venendo adunque al caso proposto dico, che fra i dubbij, che intorno a quello possono nascere, quello mi par principalmẽte che sia da considerare, se per li cartelli, & altre scritture fin quà passate sia contestata querela, alla quale abbattimẽto si conuenga. Di che io sono del tutto risoluto non solamente non ci essere querela, che meriti diffinitione d'arme, anzi che querela infino ad hora non ci appariſce niuna. Che primieramente dicendo il S. Cesare che il S. Cagnino ha mentito quante uolte ha detto, o scritto, o fatto dire, o scriuer in pregiudicio dell'honor suo, nõ percio esprime cosa, sopra la qual egli intẽde di dargli mentita; ne afferma ch'egli habbia alcuna cosa ne detta, ne scritta. Donde non si potendo intendere di che egli di risentirsi intenda, meno si puo dire che legittimo sia il suo risentimento. Poscia dicendo che denegando il S. Cagnino mente, & non dichiarando, qual cosa denegãdo mẽta, da queste cose piu che dalle prime non se ne trahe conclusione ueruna. Et ultimamente col dir che si riserua parlar con l'arme in mano, ne sponendo cosa, di che egli parlare intenda, non ueggo che per tali parole si formi querela. Et la cagion della battaglia si ha da esprimere auanti che a quella si uenga. Et nõ ha caualiero da conduruisi per douer puo cõ le arme in mano la cagion sentire, che ella potrebbe esser tale, che abbattimẽto nõ le si richiederebbe: o che se altri prima sentita l'haueſſe, non si sarebbe condutto in isteccato, potendosi per altra uia la querela acquetare, o determinare. Ne perche il Signor Cagnino accetti di douer parlar cõ lui con le arme in mano, si dee dir percioche querela alcuna se ne formi, che egli nõ esprime cosa alcuna piu che si faccia

Il S. Ceſare. Ne quel ſuo accettar battaglia altronde procede, ſenon accioche non ſi paia che egli ſchifi di conducerſi col S. Ceſare in proua di arme. Il che non dee baſtare a far che due caualieri debbiano alle arme correre. Perche io torno a dire: che querela infino ad hor non ci appariſce. Et che per conſeguente non ueggo, che per le coſe infino ad hor paſſate ſi induca abbattimento.

Ma percioche pure in queſti cartelli, & nelle altre ſcritture ſi parla di mentite, & di arme, & di coſe a Duello appartenenti, Io non manchero di dire & ſopra queſte mentite & ſopra queſte arme quello, che io ne ſento, quaſi preſupponendo che a Duello ſi habbia a uenire, dapoi che a coſi douer fare ſono ricercato.

Per la parte adõque del. S. Ceſare ſi puo dire che eſſẽdo gia cõfermato ſtilo fra caualieri, che quale è mentito colui ſi intẽda eſſere attore, hauẽdo il S. Ceſ. dato mentite al S. Cagnino, dubbio nõ è che al S. Cagnino, come a mẽtito, nõ ſi cõuenga domãdare il S. Ceſare a battaglia. Et tãto maggiormẽte, che uedẽdoſi il S. Cagnino a quelle mẽtite nõ hauer riſpoſto per quel ſuo ſilẽtio par che egli quelle uẽga a cõfermare per legittimamẽte date, poi che non ha hauuto che riſpondere per iſcaricarſi di quelle.

Appreſſo dichiarandoſi per la patente del Rẽ, che il S. Ceſare ha ſodisfatto al debito di caualiero, ſi uiene a dichiarare, che egli non ha da far piu auãti: che ſe a lui rimaneſſe coſa a fare, egli al debito di caualiero non hauerebbe ſodisfatto. Et aggiungendoſi che il S. Cagnino è ſtato di ragion mentito, non ſi ha da intendere altro, ſe non che ſecondo lo ſtilo de' caualieri mentiti egli debbia chiamare il S. Ceſare a battaglia. Il che anchor piu chia-

ramente si uiene ad esprimer per quelle parole, che al S. Cagnino tocca il douersi risentire; Che quelle altro non significano se non che egli è l'attore. Et essendo questa determinatione del Re, & essi amẽdue caualieri dell'ordine di san Michele, dal quale il Re è capo, quella si puo dire essere una autentica sentẽza data dal loro giudice competente, dalla quale non ui sia alcuna appellatione.

Poi conformandosi con quella sentenza la openione dell'Eccellentiß. Marchese Prencipe principale dell'armi Imperiali in Italia, non si uede sopra che si possa disputare, perche al signor Cesare non rimanga la elettione dell'arme, insieme con la persona del reo.

Tanto par che in fauore del S. Cesar si possa dire. Et anchor che in prima uista cio possa altrui parere uerisimile, pur nõdimeno a chi piu diligentemente il tutto uorra esaminare, douera manifestarsi la uerita essere in contrario; il che speriamo di douer incõtanẽte far apparire.

Et prima è da sapere, che per dispositiõ di leggi gli abbattimẽti sono cõceduti, et da'caualieri si debbono esercitare per giustificatione del uero: et per cagioni, che necessariamente cerchino giustificatione: Ne de alcuno conducersi in proua d'arme se nõ per graue, et espressa querela, Et cercando il S. Cesare di dar mẽtita sopra parole non espresse non opera nulla. Percioche essendo la mẽtita propriamente repulsa di ingiuria, a uoler quella ributtare è necessario che la ingiuria apparisca, accioche la risposta non sia fatta senza che si sappia la proposta. Et dando egli quella mentita sopra quãte uolte il S. Cagnino ha detto, o scritto, o fatto dire, o fatto scriuere in pregiudicio del suo honor, quella uiene a dar sopra paro

le generali: Et le mentite in tal modo date non obligano altrui ad alcuna risposta particolare. Che potendosi in diuerse maniere parlare in pregiudicio dell'altrui honore; Et potendo altri di altrui hauer parlato diuerse cose, delle quali altre potrebbono esser uere, & altre false: Et altre dette ad uno, & altre ad altro fine; Et altre potendosi ciuilmente prouare, et altre non si potendo: Et ad altre conuenendosi pruoua d'arme, & ad altre no; è necessario che colui, ilqual risentirsi uuole, si risenta di cosa particolare, & espressa, accioche l'aduersario si possa risoluere se egli uuol prendere la pruoua di quelle, et in qual modo di prenderla gli si conuenga. Et chi altramente fa stando in su la generalità, nõ ha da aspettar risposta spetiale. Anzi chi cosi scriue, se uuol perseguire la querela, ha da tornar a scriuere, & da dichiarare quale sia quella cosa, sopra la quale egli intende di dar mentita, se non uuole che ella rimanga di niun ualore. Di che per queste ragioni io ho tal mentita per nulla, & di niuna forza da poter metter carico addosso al S. Cagnino.

S. Per una altra ragion anchora è nulla quella mentita. Che a uoler aggrauar altrui con mẽtite è necessario anchora di affermar che egli habbia detta cosa, laquale dicẽdo egli habbia mentito. Il che non fa il S. Cesare; ma il parlar suo è tutto con conditione. Che il dir quante uolte hai detto mal di me, tante hai mẽtito, uiene a significare, se dieci uolte hai detto mal di me, dieci uolte hai mentito; se quattro, quattro, se nulla, nulla. Con le quali parole non concludendosi, ne affermandosi nulla, la mentita medesimamente nulla cosa afferma, & cosi necessariamente nulla uien a rimanere.

Dopo la prima mẽtita generale, et conditionale ne ſe guita un'altra pur della medeſmá natura. Et denegando ſimilmente mentite: che il dir denegãdo, & non eſprimẽdo che, fa il parlar generale. Et nõ uolẽdo dir denegãdo altro, che ſe denegate, o ſe denegherete, queſto è parlar cõditionale. Oltra che dando la mẽtita ſopra quella negatiua, è fuori d'ogni ragione: che al S. Ceſare tocca di prouare che il S. Cagnino habbia, et nõ al S. Cagnino che egli nõ habbia detto, o ſcritto mal di lui; Et negãdo il S. Cagnino d'hauer detto o ſcritto mal di lui non gli fa ingiuria. Et ingiuria nõ gli facẽdo non puoeſſere mentito. Che dãdoſi le mẽtite per repulſa di ingiuria, nõ obligano altrui a proua ſe in tal modo date nõ ſono. Anzi dãdoſi altramẽte diuẽtano ingiurie, et cõ nuoue mẽtite poſſono eſſer ributtate. Eſſendo adunque tali le mentite date dal S. Ceſare; & nulla affermãdo, et a nulla reſtringẽdoſi, et dalla propria lor natura partẽdoſi, ſono di niũ ualore, et al S. Cagnino nõ poſſono mettere alcuna obligatione.

Ne dee giouar al Signor Ceſare che il S. Cagnino a quelle mẽtite non habbia altramẽte riſpoſto: che a quella generalita, & incertitudine di parole non ſi conuenni ua far ſpetial ne certa riſpoſta. Et ſe il Signor Ceſare la uoleua tale, doueua eſporre, & dichiarar quello, ſopra che intendeua di dar quelle mentite. Et ſe uoleua che il S. Cagnino alcuna coſa negaſſe, egli la doueua affermare. Et non hauendo il S. Ceſare coſa ueruna affermata, il S. Cagnino non haueua che negare. Poi il S. Cagnino ha riſpoſto quãto ſi conueniua, dicendo: Al primo capo per hora non intẽdo far riſpoſta, giudicãdo non mi eſſer neceſſario: & diſſe per hora, come uolendo dire, quãdo uoi

Ne dee alcuno a quella patente dar nome di sentenza diffinitiua, che non uolendo alcuna ragione che sentenza si dia ad istanza dell'una parte senza che l'altra sia richiesta; Et non essendo il S. Cagnino nõ che stato richiesto, ma ne pure fattogliene motto, col dire che quella patẽte fosse sentenza, si uerrebe a dare imputatione a quel Virtuosissimo Re, che egli hauesse data una sentẽza contra tutti gli ordini di ragione: Ma ne ella è sentẽza: Et se il Signor Cesare a diffinitiua sentenza uoleua uenire, doueua far richiedere il Signor Cagnino & producere le sue ragioni, & le sue pruoue: alle quali il S. Cagnino hauerebbe fatte le sue risposte. Si sarebbono esaminati i testimonij: & a quelli si sarebbono fatte le debite oppositioni. Si sarebbe uenuto alla esaminatione di quella lettera, se ella fosse stata lettera del S. Cagnino; di quella mano, se ella fosse stata sua mano; Et del sigillo, se fosse stato suo sigillo. Le quali cose quando fossero bene state conosciute, et cõsiderate, allhora hauerebbe potuto il Re dar tanto certa sentenza, quanto questo è incerto parere.

Ma che diro io, che tale è la ragione acquistata dal S. Cagnino per la reseruatione del S. Cesare di parlar cõ le arme in mano, et per la sua accettatione, che per tutte le uie (come di sopra s'è dimostrato) il S. Cagnino uiene ad hauer la elettione delle arme? Et in quella patente di quelle non si fa mentione. Et se bene si dice che al S. Cagnino tocca di risentirsi; nõ percio incontanẽte per quello si uiene à conchiudere, che egli habbia da perdere le arme; che altri puo bene essere attore, et guadagnar l'arme, o per cortesia dello aduersario, o per pregiudicio; che egli si habbia fatto, come detto habbiamo che ha fat

tò il S. Cesare. Di quella riseruatione adunque, & di quella accettatione non ne fa parola il Re: Et per tanto non si puo ne anche dire che egli dichiari sopra quella cosa, della quale egli non parla: Et per la medesima patente del Re si mostra, che egli ha uisto il cartello del S. Cagnino: Et quello hauendo ueduto, non si puo dir che nõ habbia uisto il fondamento delle ragion sue esser quel la riseruatione del S. Cesare di parlar con le arme in mano: Et di quella mẽtione non facendo uiene ad approuar per buone le ragioni del S. Cagnino, che la elettione delle arme sia di lui: Che quando altramente hauesse sentito, hauerebbe anchora dichiarato che non ostante la riseruatione dell'uno, & la accettatione dell'altro, la elettione delle arme al S. Cesar si appartenesse.

Ne solamente il Re, ma l'istesso S. Cesare alle ragioni del S. Cagnino uiene a consentire; Che nõ hauendo in tanto tempo mai risposto al Cartello del S. Cagnino: Et hora mandando fuori patenti, & iscritture, di quella riseruatione, & accettatione non ne dice parola: Ilche altro non uiene a significare, senon che non ha trouato risposta alla risposta del S. Cagnino: Et nel uero quãdo esso Signor Cesare uolesse ben legare il suo cartello, et hauesse la mentita legittima, et congiungesse la mentita con la riseruatione del parlare con l'arme in mano, che potrebbe egli dire, che si intendesse per lo suo scriuere? senon che il S. Cagnino ha mentito, & che egli gliele uuol prouare? Or se facendogli buone le sue ragioni, le ragioni del Signor Cagnino uengono ad esser tali, che la elettione delle arme ha da esser sua, Quale debbiamo noi dir che elle siano, essendo le mentite del Signor Cesare

non ſolamente non legitimate,ma nulle?

Et per non mi partire anchora dal parlare di quel= la patente,dico che eſſendo il nome di patẽte nome di co ſa aperta,& manifeſta,par che il Signor Ceſare l'hab= bia procurata per uia a patente non molto conueueuole, procedendo piu ſecretamente,che egli ha potuto, accio= che non forſe il Signor Cagnino ſentendolo faceſſe al Re intendere le ſue ragioni.Et di cio ne ſo io argumẽto dal la forma della eſpeditione di eſſa patente:che eſſendo ſta ta ſpedita col ſigillo ſecreto contra ogni ſtilo, dimoſtra che il tutto ſecretamente ſia paſſato.

Queſta coſa ho io da confermare anchora per una al tra ragione,che eſſendo ſtati al tempo di quella paten= te il Signor Cagnino,et il Signor Ceſare amendue caua= lieri dell'ordine di S. Michele, delquale è capo il Re, ne'capitoli di quella religione ue ne è uno di queſto teno re:che naſcendo alcuna differenza, o conteſa fra caua= lieri,o officiali dell'ordine, per la quale dubitar ſi poſ= ſa che debbiano tra loro uenire in proua delle loro per ſone,hauendone il ſuperior notitia, egli debbia per ſue lettere uietar alle parti il paſſar piu oltre.Et alla proſ= ſima prima congregatione inſieme co'ſuoi fratelli caua= lieri determinar ſopra le loro differenze, hauendogli prima fatti richiedere a douer o perſonalmente, o per procuradore far intendere le loro ragioni, comandan= do loro appreſſo,che debbiano oſſeruare quello, che ſo= pra cio ſara ſtato determinato . Et queſta patente è di forma tutta contraria al capitolo della loro religione, che non ſolamente non ſi uieta,ma ſi incita per quella il paſſare auanti: Et ſenza aſpettare ne ragunãza,ne con=

figlio de'fratelli, il superiore fa dichiaratione da se: Et la fa senza udir le parti, & senza farle richiedere. Di che è da dire di quella patente non solamente che ella sia stata procurata per uie celate & torte, ma che in modo alcuno ella non debbia esser del Re. Et quando anche ella pur sia sua, io non diro mai che ella al Signor Cagnino faccia alcun pregiudicio. Che non hauendo hauuto il Re altra auttorita sopra il Signor Cagnino, che quella della caualleria dell'ordine, il Signor Cagnino non douea esser sottoposto a quelle cose, che sono contra i capitoli dell'ordine di quella caualleria. Et se allhora non gli poteua far pregiudicio, meno gli puo pregiudicare hora ne quella ne altra tale dichiaratione, che hauendo rimandato l'ordine, & renunciato quel grado, egli al Re di Francia non ha piu alcuna soggettione. Et tanto sia detto di quella patente.

Del parer ueramente del Marchese non diro altro, se non che io anchor sono della medesima openione, che hauendo il Signor Cesare scrittura autentica che il Signor Cagnino habbia detto mal di lui, egli lo ha giuridicamente mentito. Ma quella parola Hauendo è conditionale, & non afferma nulla: la onde è di mestiero di Signor Cesare di mostrare che egli habbia quella scrittura autentica, se uuole che la mentita sua sia conosciuta per legittimamente data. Et poi il Marchese non fa mentione niuna di riseruatione, ne di accettatione di parlar con le arme in mano: per uigor delle quali (come di sopra detto habbiamo) anchor che il Signor Cesare la sua mentita legittimasse, non sarebbe percio che la elettione delle arme al Signor Cagnino non si appartenesse,

Et per tanto mi risoluo a dire che quel parer del Marchese di nulla pregiudica al Signor Cagnino.

Ma percioche il Signor Cesare dice, che egli ha fatto recapito a Re, & a Prencipe rimossi da ogni sospitione; a questo rispõdendo dico, che per lo Signor Cagnino si puo dire, che egli non si è curato di andare a cercar pareri fuori di Italia: Et che egli contentar si puo di hauer il parere di chi in simili casi ha consigliato il Re, et che il Re ha approuato per buono il suo parere. Et che egli ha pareri di tali, di cosi honorati, di cosi ualorosi, et di cosi eccellenti Prencipi, Caualieri, & Dottori, che non ha cosi eccelsa corona, che al parere di cosi fatti consultori non douesse degnar di conformare il suo. Et sono i pareri dati al Signor Cagnino sopra le mentite, & sopra le arme, fondati sopra i certi cartelli di amendue le parti: Et non sopra relatione di una parte sola, che ella habbia testimonij, & iscritture senza producere quegli, o quelle lasciar uedere. Il che quanto debbia ualere altro non diro, douendo da tanto essere la auttorita reputata, quanto ella è fondata sopra il diritto, sopra la ragione, & sopra le leggittime giustificationi.

Io ho proposti i cartelli, & le ragioni dell'una & dell'altra parte: Et appresso diligentemente ho esaminato la patente, & la lettera produtta dal Signor Cesare in fauor delle sue ragioni. Hora per risoluermi in conclusioni, torno a dire, che per quanto infino ad hora apparisce in queste scritture, non ueggo cosa, che ragioneuolmente possa inducere abbattimẽto. Quando ueramente nelle parole, che il Sig. Cesare mostra di hauer da dire al Signor Cagninoui sia cosa, che richiegga pruoua

di arme, non par che si debbia dire altro, senon che egli habbia come attore da prouare la intentione sua cõ quelle arme, che dal Signor Cagnino gli saranno date. In caso poi che egli dichiari che il Signor Cagnino habbia parlato in dishonor suo, & che specifichi quello che egli ha detto, & che a quello egli applichi le sue mentite, si come io credero che il Signor Cagnino rimanga legittimamente mentito, cosi tengo che hauendosi il S. Cesare in nominando le arme, fatto pregiudicio nella elettion di quelle, al S. Cagnino douera conuenirsi di prouare il detto suo, et di eleggere anchora le arme, cõ le quali egli hauera da farne la pruoua. Ma infin che il S. Cesare non legittima le sue mentite di altra maniera, che egli si habbia fatto infino ad hora, il Signor Cagnino per mia openione puo starsi con l'animo quieto, da che il mondo puo conoscere sopra quali fondamenti di ragione, & di autorita egli tenga fermato l'honor suo.

Et questo dico essere intorno a questo caso il mio parere: Rimettendomi &c.

RISPOSTA SECONDA.

Ra il Signor Cornelio Bentiuoglio, & il Conte Giouan Iacomo Triulcio passano alcune cose: per le quali il Conte Giouan Iacomo con opera di un mascherato fa un suo risentimento contra il Signor Cornelio, che è medesimamente mascherato: & questo fat-

to gli dice che cio gli ha egli fatto fare in cambio di quel lo che egli fece a lui. Et sfodrata la spada salua il suo mascherato: Et dimandando il Signor Cornelio arme, & soccorso, il Conte Giouan Iacomo col suo mascherato uolti i caualli se ne uanno con Dio. Et questo si fa in Ferrara, la quale è patria del Signor Cornelio, & doue il Conte Giouan Iacomo è forestiere.

Il Signor Cornelio scriue un cartello al Cõte Giouan Iacomo, & dice che cio che esso fece, egli lo fece come prouocato da lui, & che lo fece scherzando; Et che hauendo il Conte quelle cose tolte da scherzo, & datogli parole di non gli douer fare altro che piacere, si come ne ha autentica esaminatione, ha poi fatto il tale effetto, & appresso si è fuggito, anchor che egli arme nõ hauesse. Et che per tanto intende di prouargli che si è portato uilmente, & ha fatto male a fargli quella ingiuria non guardandosene egli per le sue parole.

Il Conte Gio. Iacomo dice che ne le cose passate fra loro furono da scherzo, ne da lui è uscita parola, per la quale egli da lui non si douesse guardare.

Or a questo cartello si uuol rispondere, & si uuole accettar la battaglia; & si domanda come cio far si possa senza alcun pregiudicio di ragione.

Sopra queste cose rispondendo dico primieramente che, per quãto dallo scriuere del S. Cornelio si comprende, tutta la intention sua è di dare a uedere altrui, che egli prende la battaglia per giusta querela; & la forma in parte di maniera, che ella da se medesima si uiene a prouar per giustissima: che se è uero che le cose siano passate da scherzo; & che il Conte Gio. Iacomo gli

habbia sotto la parola fatta ingiuria, chiara cosa è che egli ha fatto male; & hauendone egli autentichi esaminationi uiene a prouare la sua intentione: & di qui ne segue, che prouando egli la intention sua ciuilmente, non gli rimane attione di prender querela per uia di arme sopra questa parte, non essendo lecito de uenire ad abbattimento per cosa, di che per uia ciuile se ne possa uenire in dichiaratione.

Et se mi si dicesse; adunque il Conte Gio. Iacomo senza altro combattere rimarrà conuinto di hauer operato male, & contra la parola sua, Io rispondo, che anchor che il S. Cornelio habbia sue pruoue, & le approui per autentiche, elle non percio prouano alcuna cosa in pregiudicio del Conte Giouan Iacomo, non essendo state fatte legittimamente, per non essere stata richiesta la parte. Ne operano altro, se non che leuano la occasione al S. Cornelio di uenire a Duello, essendo determinatione delle leggi, che non solamente per cose che ciuilmente siano state prouate, o che ciuilmente si possano prouare, ma anche che per quelle, le quali pur siano state tentate di prouare, a Duello non si possa uenire. Et dicendo il Signor Cornelio che ha autentica esaminatione, mostra che ha tentato di prouar ciuilmente questa causa: & hauendo quella pruoua tentata, la pruoua delle arme piu non gli dee esser conceduta.

Tanto sia detto quanto al fondamento delle ragioni che adduce il S. Cornelio per sua giustificatione.

Or uenendo alla forma della querela, che egli propone, le parole sue sono queste. Intendo di prouarui che ui sete portato uilmente, & hauete fatto male a farmi que-

sta ingiuria, non mi guardando io da uoi per le parole uostre. Delle *quali parole l'un capo è che gli s'è portato uilmente;* Et *l'altro, che egli ha fatto male,* Et *l'essersi portato uilmente par che si riferisca a quello, che egli dice poco dauanti, che il S.* Gio. Iacomo *fuggi da lui, che nõ haueua arme:* Et *l'hauer fatto male risponde a quello, che gli habbia fatta ingiuria non si guardando. Sopra il primo capo io nõ disputero se di uno, che straniero uada ad assaltare nell'altrui città un nobile di quella, & fatto l'effetto si salui, si debbia dire che egli si sia portato uilmente, o ualorosamente: ma cio lascero che si diffinisca fra loro con le arme, se pure a tal diffinitione si eleggera di douer uenire, secõdo, che è stato proposto di douer fare, & che del modo di poterlo fare si risponda.* Ne *del secõdo capo diro altro al presente, hauẽdo quel tãto detto, che ho scritto di sopra.* Ma *quello, che mi occorre a dire intorno a tutta questa querela, è che ella è di due capi, & di capi diuersi: & si fattamente diuersi, che l'uno puo star senza l'altro; & che l'una cosa puo esser uera, & l'altra falsa.* Che *potrebbe essere che il* Conte *hauesse fatto uilmente a fuggire, & non hauesse fatto male a fare quello, che egli fece.* Et *potrebbe essere, che hauesse fatto male a far quello atto, & nõ uilmẽte a saluarsi.* Di *che ne seguirebbe, che se in su questa querela si uenisse a pruoua di arme, & l'una parte et l'altra uerrebbe a combattere per la ragione, & per lo torto; & contra il torto, & cõtra la ragione.* Et *per tanto per fuggire un tal disordine dico, che per due cose di natura cosi diuersa nõ si ha da uenire alla diffinitione con uno abbattimẽto:* An*zi ciascuno di questi due Capi, douendosene uenire in*

proua

pruoua, richiederebbe la sua battaglia particolare; che gli abbattimenti si hanno a dare sopra semplici querele, & che non implichino alcuna contraditione.

Non mi rimarrò di esaminare anchora una parola di questa querela, la doue si dice, che ha fatto male a fargli questa ingiuria: che se uorremo interpretar questa uoce ingiuria per la sua uera significatione, & che il Conte Gio. Iacomo uoglia confessare di hauergli fatto ingiuria uiene a confessare di hauer fatto male: che ingiuria non è altro, che cosa fatta a torto, o uogliam dire contra ragione. Et chiara cosa è, che chi fa torto altrui, fa male. Et il dire, Tu hai fatto male a farmi ingiuria, è come se altri dicesse, tu hai fatto male,

Dalle cose dette di sopra si uiene in questa conclusione, che al Signor Cornelio non rimane attione di richiedere il Conte Gio. Iacomo sopra quello, di che ha tentata la pruoua ciuile: & che la querela formata da lui, per essere di due capi di diuersa natura, non merita che sopra quelli insieme si uenga ad abbattimento: & ultimamente che col confessare di hauerli fatto ingiuria si uiene medesimamente a confessare di hauer fatto male. Et per tanto il cartello suo, come impertinente, & mal formato, par che ragioneuolmente debbia essere ributtato.

Ma percioche si ricerca il modo di pure accettare la battaglia, Io non ueggo altro, doue l'huomo si possa con alcuna ragione attaccare, se non di difendere il Conte Gio. Iacomo, che egli non ha uilmente adoperato.

RISPOSTA TERZA.

Ogliono i piu di coloro, a' quali da altrui si usa di ricorrer per cõsiglio, tenere una cotal maniera, ch'essi con tãta affettione abbracciano la protettione di quella parte, dalla quale a scriuere sono richiesti, che uogliono, che ella sola da tutte le parti habbia ragione: & si sforzano con tutte le forze de' loro ingegni di mostrare, che ragioneuoli siano ancho ra quelle cose, nelle quali euidentissimo torto si discopre. il che a me par, che sia non tanto dire il parer loro, quanto scriuere all'altrui piacere. Et per openion mia douerebbe ogniuno che in alcuna materia risponde, non tanto mirar di fauorir la parte di chi a rispondere nel richiede, quanto a quello che l'honore di lui; & la ragion richiede; ilche si come io per adietro ho continuamente fatto, cosi al presente nella quistion nata per li cartelli passati fra il Conte Thadeo de' Manfredi, & il Conte Gio. Thomaso Pico dalla Mirandola intendo di fare: che quantunque per la parte del Conte della Mirandola sia stato ricercato a douer dir parere, per dir liberamente la openion mia non mi rimarrò di dire anche di quelle cose, nelle quali io sento contra di lui. Et in questo caso non formerò altramẽte il caso, percioche i cartelli medesi mi lo formano; et il uolerli recitar qui tutti sarebbe troppo lunga impresa, per essere et molti, et di parole, & di sententie copiosi. Perche di mano in mano le parti necessarie trattãdo, sopra quelle dirò quale sia il mio parere.

Il Conte Thadeo adunque fa affigere un cartello del

la sententia che in quello si contiene: & il Conte della Mirandola risponde: Mi fu letto i giorni passati il principio di un uostro cartello, nel quale in sustantia si conteneua che io mi era faticato, & faticaua in calunniar uostro figliuolo morto, & uoi, partendomi dalla uerità: & ch'io ui haueua date false imputationi: il che udito da me, non permisi leggere piu oltra. Et sopra queste cose esso Conte Gio. Thomaso da mentita al Conte de' Manfredi. Et con questa cautela di dire, che non ha udito piu auanti di quel cartello, pretende di essere primo ad hauergli data mentita: ilche a me non pare che di nulla lo releui: anzi istimo io che la mentita data al Conte de' Manfredi in quanto per ragion di tempo habbia ogni uantaggio: conciosiacosa che come un cartello è publicato, di quello, che in publico è noto, colui, a cui cio spetialmente si appartiene, non dee pretenderne di ignorantia, che quando cio fosse lecito, anche de gli editti, che tutto di si publicano dalle corti, & si affigono, altri se ne farebbe ignorante. Ilche, si come le leggi ciuili non permettono, cosi non lo permettono quelle dell'honore. Anzi come una mentita è publicata, cosi incontanente si intende esser incaricato colui, contra cui ella è publicata: & publicandosi da due, dell'uno contra l'altro, & dall'altro contra l'uno, mentite, si guarda qual cartello prima sia stato affisso: & pretensione di ignoranti a non uale, ne dee ualere. Che quel tutto, che in quella scrittura è publicato per affissione ad un punto ci si appresenta senza alcuna eccettione, Et se altra uolta altri ha usato questa cautela quando gli sono stati portati cartelli da mandatarij legittimi, & quegli gli sono stati eletti, in

quel caso la cosa è dirittamente passata, percioche il dar mentite sopra parole lette, auanti che altri alla mentita peruenga è cosa conueneuolmente fatta, che quella non è anchora uscita ne publicata. Ma qui essendo stato publicato il cartello, non siamo in caso pari: & essendo i casi non eguali, sono anchora diseguali le ragioni.

Vna altra cosa uoglio aggiungere io, che delle parole dette in altrui biasimo fuor della presenza sua, le mentite date fuor dell'altrui presentia sono di ualore. Di che dico io, che il Conte Thadeo da quelle mentite, come per parole a lui state referite. che il Conte Giouanni Thomaso habbia dette di lui da lui lontano. Et pertanto puo legittimamente dar mentite ad esso Conte Giouanni Thomaso anchor lontano. ilche ha fatto piu che pienamente hauendo quel cartello publicato. La onde io conchiudo che per cagione di cautela usata quella mentita non puo essere schifata.

Ma che diro io, che per lo scriuere del Conte della Mirandola si comprende che egli ha udito, o uisto anchor piu auanti di quel cartello; che dopo le prime mentite, il Conte Thadeo soggiunge che il Conte Gio. Thomaso si è dimostrato alieno dalla professione di honorato caualiero. Et il Conte Gio. Thomaso sopra queste parole gli da una mentita. Di che non par che possa negare di hauere hauuto notitia di quelle mentite. Et quando anchor uedute non le haueſſe, & la cautela da lui usata, gli giouasse, haurei io per una altra cagione il Conte Gio. Thomaso legittimamente mentito, quando le mentite del Conte de' Manfredi non haueſſero altra oppositione. Che leggendosi in quel cartello quelle parole, Vi

sete faticato,& faticate partẽdoui dalla uerita,di darne calunnia; Io non ho dubitatione alcuna,che il dir che altri si parta dalla uerita non sia mentita. Et recitando esso Conte Giouan Thomaso quelle parole, non puo dire di non hauer notitia di mentita.

Habbiamo uisto quanto uaglia quella cautela di rispondere,hora ueggiamo quanto uagliano le mentite. Il Conte de' Manfredi dice che da persone, che egli reputà degne di fede, egli ha hauuto notitia delle tali,& delle tali parole del Conte della Mirandola;& che di quelle ne mente. Et che negando hauerle dette, o fatte dire mente. Et il Conte della Mirandola risponde,che il Conte Thadeo mente che egli habbia quelle cose dette. Et il Conte Thadeo replica che hauẽdo quelle cose dette di notitia, & non affermate, non puo esser mentito. Sopra le quali cose dette, risposte, & replicate dico io primieramente, che se il Conte de' Manfredi non ha quelle cose affermate, non dee ne anche hauere affermata la mentita; che la risposta non puo essere certa, non essendo certa la proposta: & non hauendo quelle cose affermate non doueua domandar patenti di campo per combattere, non douendosi ad abbattimento uenire per querela che fondamento non habbia; & mẽtita alcuna non è legittima, se nõ si mostra in prima che le parole,sopra le quali ella si da,siano state dette.Che essẽdo la mẽtita propriamente repulsa di ingiurie, non puo fare il suo officio,se la cosa, laquale ha da essere repulsata non apparisce. Et per tanto a uolere il Conte de' Manfredi autenticare le sue mentite, è necessario che pruoui le parole delle ingiurie esser state dette, non conuenendosi hauer

per legittima la risposta, della quale anchora non è stata intesa la prosposta. Et cosi quanto alla prima mentita, Poi che il Conte della Mirandola non consente di hauer quelle parole dette, al Conte de' Manfreddi si conuiene di prouare che egli dette le habbia, altramente quelle mentite rimangono del tutto nulle, & di niun ualore, et possono hauer piu nome di ingiurie, che di repulse. Et alla seconda uenendo, doue dice, che negando di hauerlo detto, mente; dico questa essere una impertinentißima mentita: che se ella fosse autentica, con questa sola sarebbe aperta la strada a chiunque uolesse far carico altrui, imaginandosi che che sia, che altri di lui hauesse detto, et dicendo tu menti, ch'io sia tale, et negando di hauerlo detto menti. Ma ne legge, ne ragione alcuna lo comporta. Che negando io di hauer detto, o fatto cosa ueruna non tocca a me il prouare di non hauerla detta nefatta: ma la proua tocca a chi mi da quella imputatione. Poi essendo (come detto habbiamo) la propria natura della mentita il repulsare, se altri da a me imputationedi Calunniatore, a me tocca repulsarla, & non a lui di biasimarme, & di uoler preuenire la repulsa. Anzi in questa maniera la mentita sua, non facendo officio di repulsa diuenta essa ingiuria, & cõ un'altra mentita puo essere ributtata. Che ad alcuno non dee esser tolta la ragione di ributtar le ingiurie. Et di qui segue, che per questa seconda mentita, il Conte Gio. Thomaso rimane non tanto incaricato, quanto ingiuriato, & puo hauere con la sua legittimamente ritorta quella mentita.

Veduto quanto poco siano legittime le mentite date dal Conte de' Manfredi, habbiamo hora da uedere quan-

to pesino quelle del Conte della Mirandola. & dico che per mia openione senza dubbio alcuno il Conte Thadeo rimane leggittimamente mentito. Vera cosa è, che quando egli non hauesse quelle parole affermate, la mentita datagli dal Conte Gio. Thomaso nõ potrebbe esser, se nõ conditionale, & per conseguente di poco ualore. Ma a me par che manifestamente habbia affermato, che il Conte della Mirãdola habbia detto tal cose, quando egli disse, & negando di hauerle dette mentite. Ilche non dee inferire altro, se non che non puo negar con uerita di hauerle dette; & dicendo che negar non puo, uiene ad affermare che egli le ha dette. Et come puo dir che mente negandolo, se non afferma, che egli dette le habbia? Et questa pare a me si chiara affermatione, che non ci ueggo alcuna contradittione. Et hauendogli il Conte della Mirandola data quella mentita, a me sembra che non solamente lo habbia legittimamẽte mentito, ma che anchora hauerebbe potuto dire, che mentiua di non hauer affermatiuamente dette quelle parole.

Poi dando il Conte Thadeo imputatione al Conte Gio. Thomaso di esser mancato al douere di honorato caualiero; & queste parole nõ apparendo che siano se nõ affermattiuamente dette; & sopra di esse hauendogli il Conte Gio. Thomaso data la mentita, non ueggo, perche quella leggittima non debbia essere riputata.

Dalle cose di sopra dette io raccolgo, che si come io ho per nulla la cautela del Conte della Mirandola, cosi ho per nulle le mentite del Conte de' Manfredi, non producendone gli certa pruoua delle parole, sopra le quali egli di darle si affatica. Et quanto ho quelle per nulle,

tanto ho per legittime quelle del Conte Gio. Thomaſo: Et per conſeguente dico, la openione mia eſſere, che egli in queſta querela ſia il reo, & il Conte Thadeo lo attore. Rimettẽdomi nondimeno ſempre al parere di ogni perſona, che di coſe tali habbia piu intelligentia, & piu eſperientia:

RISPOSTA QVARTA.

RE ſi poſſono dire eſſere le mentite, delle quali nel caſo eſpoſtoci ſi è fatta mẽtione. L'una è quella: Che M. Gio. Iacomo diſſe, che colui non haueua detto il uero: Che quanto al carico, tanto è dire: Tu non di il uero, quanto tu menti; & la differenza è del parlare piu & meno modeſtamente. La ſeconda è, quando M. Borgogna fuggendo diſſe a M. Gio. Iacomo, che mẽtiua di hauerlo fatto ſtare alle ſtecche. Et la terza è quella, che die de M. Gio. Iacomo à M. Borgogna, che gli haueua detto, ch'egli haueua delle macchie:

Hor a uolere intendere in qual grado di honore ſi truoui ciaſcuno di eſſi due, è di meſtiere di eſaminar ciaſcuno delle tre mentite di ſopra eſpreſſe:

Dico adunque, che à uoler che alcuna mentita ſia legittimamẽte data, è neceſſario che ui ſiano parole di ingiuria eſpreſſe, allequali la mentita ſi poſſa applicare. Che eſſendo la natura della mentita di repulſar la ingiuria, ogni uolta che ella non fa queſto effetto, non è mentita, ma ingiuria.

In questo caso ueramẽte nõ si uede parola ingiuriosa, sopra la quale M.Gio.Iacomo douesse dire a M.Borgogna, che non diceua il uero. Et parole ingiuriose non ci essendo, la mentita non ha forza di mentita.

Quãto alla seconda dico ch'ogni uolta ch'altri dice parole di ingiuria, ha da fermarsi per mantenere il detto suo; & o fuggendo, o nascondendosi non aspettando la risposta, le parole sue non fanno carico a colui, a cui elle sono dette. Et medesimamente qual da altrui si sente ingiuriare, & gli risponde con mentita, dee fermarsi dopo quella, & mostrarsi di esser huomo per difenderla, altramente non obliga l'aduersario a risentimiento. Che la risposta uuole essere fatta cosi honoreuolmente; come è stata fatta la proposta, saluo se colui, che ha dette le parole della ingiuria non fosse in essere di poter far soperchiaria a colui, che desse la mentita: che in tal caso lecito gli sarebbe di saluarsi in quel miglior modo che gli fosse possibile: & essendo questo il diritto di caualleria, & di legge di honore, se M.Gio.Iacomo si truouasse in essere di poter far soperchiaria a M. Borgogna; anchor che esso se ne fuggisse, quella mentita fa carico a M.Gio.Iacomo. Se erano ad egual partito, ella è di niuno ualore, & M. Borgogna uiene anzi ad hauer cõdannato se medesimo di uilta. Dal potere adunque, & dal non poter fare la superchiaria si ha da giudicare se questa mentita sia stata legittimamente data, o no:

Vẽgo hora alla terza, della quale dico, che ella è stata data in leggittima forma, percioche le parole della ingiuria ci sono, & sopra quella ella fu dirittamente applicata. Ma percioche quale è primo in tempo, e mi-

gliore in ragione, è da ueder qual sia la mentita data da M. Borgogna, & secondo quella di questa si ha da giudicare. Che se M. Gio. Iacomo (come habbiamo detto) poteua fargli soperchiaria, la mentita di M. Borgogna è leggittima, & il carico è di M. Gio. Iacomo: ma se non era sospetto di soperchiaria, quella è nulla, & questa è di ualore, & il carico ne rimane a M. Borgogna.

Et tanto mi occorre di dire in questo caso per uia di parere, rimettendomi nondimeno al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA QVINTA.

IL Capitano della guardia del castello di Firenze uiene a morte: & allo Alfiere suo chiamato Giouanni di Valle ne rimane il gouerno: Et quiui essendo caccia di quella guardia Pietro di Rozzas capo di squadra come auttor di quadriglie. Poi essendo rimesso il castello in altre mani, Pietro cerca l'amicitia di Giouanni di Valle, & la ottiene, & usa della sua domestichezza. Giouanni intende che Pietro cerca di assassinarlo, & gliele fa sapere in forma di chiarirsi del uero. Et Pietro publica un suo cartello contra lui dicendo che mente che egli fosse auttor di quadriglia: & gli da alcune imputationi, alle quali Giouanni di Valle risponde con mentite, & secondo chel presente discorso sara trattato piu particolarmente.

In questo caso si domanda in qual grado di honore si

truoui ciascuno di loro.

Sopra questa domanda rispondendo potrei cominciare a parlar del Cartello di Pietro, il quale essendo scritto in nome di una persona priuata senza testimonij, & senza alcuna fede autentica, non so quanto debbia obligare altrui alla risposta. Ma posto che sia pur di colui; uenendo alla sustanza della materia dico; Che a uoler conoscer quali parole oblighino altrui a risentimento; non tanto è da guardare alla significatione di quelle; quanto alla conditione delle persone, che le dicono: & al modo, col quale elle uengono dette. Che altra cosa è; se altri mi dira cosa alcuna per ingiuriarmi, & altra se per ammonirmi. Et altro è che un mio pari cerchi di farmi carico, & altro che un mio superiore mi riprenda, & mi castighi. Che, si come all'un modo l'honor ci obliga ad honoreuole risentimento, cosi all'altro il douere, & la giustitia uuole che il tutto comportiamo in pace. Giouanni di Valle era superiore a Pietro de Rozzas quando gli disse quella parola; & gliele disse come suo capitano, & per interesse dello officio, che egli teneua; Là onde è da dire che Pietro douerebbe anzi da altrui esser ributtato per tale, per quale egli fu dal suo Capitano dannato; che potere egli risentirsi contra il suo capitano: Che male anderebbe la disciplina militare, se ogni Capitano ad ogni fante finita la guerra hauesse da render ragione con le arme di ogni sua parola, & di ogni sua operatione. Doueua Pietro se si sentiua aggrauato d'alcuna cosa ricorrer al S. Duca per giustitia: et tãto maggiormente, che, secõdo che esso medesimo dice, et noi appresso tratteremo, si trattaua dello interes

se di quel Signore; & non aspettare hora fuor di tempo di uoler richiedere Giouanni di Valle come priuato, di quello, che fece come capitano. Potrebbe auuenire che alcuno essendo superiore facesse ad uno inferiore in giuria di cosa, che fosse fuori del suo officio; & in tal caso sarebbe da hauere altra cõsideratione, come per esempio, Se io in maestrato essendo facessi dar bastonate ad un mio nimico, a colui finito il Maestrato, secondo lo stilo de' caualieri sarebbe lecito di risentirsi contra me di tale ingiuria per uia di abbattimento. Ma se per giustitia haueßi fatto mettere alcuno alla tortura, quando egli di questo si uolesse risentire, non hauerebbe da ricorrere alle arme, ma da portarne la querela al superiore, & proceder per uia ciuile. Et cosi dico, che essendo lo atto, del qual Pietro si lamenta, stato fatto da Giouanni di Valle non come da Giouanni, ma come da Capitano; & non per cosa sua particolare, ma per interesse dell'officio, con Gio. di Valle non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il capitano della guardia del castello. Et hauendo colui tentato di prenderla, è da dire che è proceduto contra ogni douere, & contra ogni regola di caualleria.

Per quello, che fin quà ho detto, par che chiaramente si possa conchiudere che a Giouanni di Valle non rimane alcuna obligatione, & che lo scriuer di colui è stato nullo. Ma pur essendo tra loro passate diuerse parole; sopra quelle anchora haueremo breuemente consideratione.

Nel cartello di Pietro si dice, che egli scriue a Giouanni di Valle come a priuato, & che ha querela cõ esso

lui sopra le parole che gli disse, che era autor di quadri glie. Et Gio. di Valle gli risponde, che mente che habbia con lui querela. Questa mentita è si legittimamente data, che a quella non si richiede altra giustificatione: prima percioche (come di sopra detto habbiamo) il soldato contra il capitano non puo risentirsi. Et contra il priuato non si ha da prender querela di quello, che ha fatto il Capitano. Poi Giouanni di Valle produce testimonianza di chi lo ricercò da parte di Pietro alla pace, & che fra loro fu fatta amicitia: & che insieme mangiauano, & beueuano, & andauano datorno, offerendo l'uno all'altro l'hauere, & la persona. La onde è da dire, che o querela non fosse tra loro, o che Pietro si confessi per traditore. Et cio par che si possa trarre anche da quello altro atto suo; che poi che Giouanni di Valle gli hebbe fatto sapere che haueua sentito che egli lo uoleua assassinare, esso senza fare altra scusa, se ne andò, & publicò quel suo cartello, mostrando che dapoi, che per quella uia non gli era riuscito il disegno, uoleua esser gli nimico palese.

Non uoglio passar con silentio che Giouanni di Valle essendo capitano cacciò colui; Et che uscito di quello officio lo raccolse in amicitia. Ilche dimostra, che quello, che egli fece fu per debito del grado, che egli tenea: & che fuor di quello non haueua da partir cosa con lui.

Dice Pietro che Giouanni di Valle gli uoleua male; percioche esso lo haueua ammonito di cosa, che era pericolosa da perdersi il castello per hauer leuate due sentinelle. Et sopra questo Giouanni gli da mentita; Et giustifica che ne leuò solamente una: & che cio fece per la

moltitudine de' ſoldati ammalati,& per quattro, o cin= que giorni ſoli, et poi la rimiſe. Et produce teſtimonian za, che hora quel caſtello ſi gouerna co'medeſimi ordini, co' quali eſſo lo teneua. Perche è da dire, o che falſo ſia quello che Pietro appone al ſuo Capitano, o che ſe quel pericolo ui era, egli mancaſſe del douer ſuo, non lo facen do intendere al Prencipe, a cui egli era obligato per fede.

Allega anchora Pietro altre ragioni, perche Gio. di Valle lo odiaua;& eſſo le nega, & gli da mentite. Di che a Pietro ne toccherebbe la pruoua, quando tra loro Duello ne haueſſe a ſeguitare. Ma apparendo la ſua falſi= tà manifeſta,& comprendendoſi per lo proceder ſuo la ſua infidelità,& eſſendo eſſo dal capitano ſuo ſtato cac= ciato dalla guardia del caſtello per delitto militare, non ſolamente da perſona di grado, come è Gio. di Valle, il quale tuttauia in teſtimonianza delle ſue uirtù dal Si= gnor Duca di Firenze tocca prouiſion di Capitano, ma da ogni priuato ſoldato di honore potrebbe eſſer ragio= neuolmente ributtato. Il che dico magiormente, quando uere ſiano le coſe, che di lui mi ſono ſtate eſpoſte, come notorie in Siena,& in Firenze: Cio è che eſſo in Firenze da un ſoldato della ſquadra di uno detto Caluaccio fu fe rito,& mentito, ne mai ne ha fatto dimoſtratione di ri= ſentimento; Et che eſſendo nella guardia di Siena ſe ne fuggi con le paghe ſenza hauer ſeruito: Et che il medeſi mo ha fatto ultimamente in Firenze eſſendo ſtato rimeſ= ſo in quella guardia. le quali coſe per publico infame lo uengono a condannare.

Ora ſtanti le coſe di ſopra ſcritte, ſi puo concludere

che a Gio.di Valle con Pietro di Rozzas non rimane alcuna obligatione:Et che il cartello di Pietro per nullo et di niun ualore merita di esser ributtato.

Et percioche Gio.di Valle sentendo forse che colui non da se,ma spinto da altrui per metterlo in disgratia del suo prencipe si è condutto a publicar quel tale suo cartello:Questo dico sentendo Gio.di Valle nella risposta sua si offerisce a difender contra ogni suo pari con qualunque arme,che sia a legge di buon soldato,che Pietro ha mentito delle cose che egli gli ha opposte. Di questo non dirò altro,se non che si come egli nõ haueua obligatione alcuna di uenire ad una cosi larga offerta; cosi quella è da essere riceuuta per testimonianza della innocenza sua,& del suo ualore.

Et tanto mi occorre a dire in questa materia della mia openione,quella sempre rimettendo ad ogni persona di piu isperienza,& di piu purgato giudicio.

RISPOSTA SESTA.

Ntorno al caso narratomi rispondo, che primieramente nel proceder de gli huomini si ha da guardare alla lor intentione. Et hauendo colui che diede la mentita, detto, che chi diceua tal cosa mentiua, & che egli haueua fatto questa medesima risposta a de gli altri, uiene a dimostrare, che diceua quelle parole per colui che era lo auttore di quella fama, che egli fusse inamorato,et non per colui che lo diceua allhora.Il

che dichiarò medesimamente dicendo, che diceua per lui se esso il uoleua dire, & per ogni altro che dire lo uoleſſe. Et piu chiaramente l'espresse, aggiungendo, che parlaua in comune: & che diceua per lui, se da se diceua di saperlo: Et se diceua di hauerlo inteso da altrui, parlaua per chi detto gliele haueua. Et l'altro risponendo, che parlaua per hauerlo udito dire, ne affermandolo da se, si uede chiaro, che tal mentita non cade sopra di lui, ne la intention di chi la diede fu di darla a lui. Che se egli a lui l'haueſſe uoluta dare, hauerebbe detto. Tu menti, sentendo che colui in sua presenza lo diceua, & sapendo che il diceua allhora. Ma egli rispose, chi il dice mente; come dicendo. Io non dico che menti tu, che so che non lo dici da te, ma per hauerlo solamente udito dire; ma chi da se il dice mente.

Poi lasciando stare qual fosse la intentione di colui, chiara cosa è che questa mentita è di forma tale, che ella non obliga alcuno risentimento, per esser generale. Et se ella alcuno haueſſe ad obligare, prima sarebbono obligati a risentirsi coloro, iquali primi fossero stati mentiti; secondo che egli disse di hauer fatta a de gli altri la medesima risposta. Ma ne essi, ne egli a resentimento alcuno sono obligati, non obligando la mentita per la generalità sua alcun particolare, anchor che la intentione di chi la da ad alcun particolare haueſſe risguardo.

Et percioche si potrebbe dire che la mentita si ristrinse al particolare in quelle parole; per te il dico, se uuoi dirlo. Et in quelle altre. Se dite che lo sapete uoi come uoi, parlo con uoi: Si risponde che queste sono parole dette con conditione. Et non si uerificando la condi-

tione,

tione, le mentite che cosi fattamente date sono nõ piu aggrauano, che le generali. Et quell'altro, non parlando da se, la conditione non uiene a uerificarsi, & per conseguente la mentita uiene a rimaner nulla.

Poi hauendo ultimamente dichiarato colui, che diede la mentita che cio non haueua detto per fargli carico, mostra che quelle parole haueua detto non per lui, ma per altrui, pensando, come anche di sopra detto s'è, ch'egli da altrui hauesse tali cose intese.

Si che per tutte queste cose io mi risoluo che per parer mio, si per la intentione di colui che diede la mentita, come per la generalita, & per la conditione di quella, che ella non sia di carico alcuno a colui, a cui fu fatta tal risposta: Et che conseguentemente non ci sia querela, ne occasione alcuna di risentimento.

RISPOSTA SETTIMA.

Assano alcune differenze, & cartelli tra il Signor Carlo, & il Signor Vicino Orsini: & il Signor Maherbale fratello del S. Vicino diuulga che il S. Vicino a Monteroſoli ha data una mentita al S. Carlo. Il S. Luca Ceruara Cugino del S. Carlo, il quale insieme col S. Carlo si era trouato a Monteroſoli, scriue al S. Maherbale, che si come senza fondamento, & senza cagione ha publicata la detta mentita, cosi senza uerita uanamente parlando mente. Et il S. Maherbale gli risponde, ch'egli mente, che esso habbia uanamente parlato.

Hora si domanda qual di queste due mentite sia legittima, & per conseguente qual de' due caualieri con carico ne rimanga.

Prima che io alla proposta domanda faccia altra risposta, auuiso che sia da considerare, se uerisimile sia, che il Signor Vicino al Signor Carlo habbia dato mentita: Et se appresso il S. Maherbale, habbia tal cosa detta. Et quando alla prima consideratione dico, che dapoi che que' Signori furono stati a Mõteroſoli fra loro passarono alcuni cartelli; & essendo tra essi differenza di attore, & di reo, ne apparendo parola di carico, quando il S. Vicino hauesse data altra mentita al S. Carlo, non è da dubitare, che egli ha fatta nõ ne hauesse mentito ne; percioche chiara cosa è, che con una mentita il S. Carlo sarebbe stato dichiarato attore; ma non ne hauendo il S. Vicino detta parola alcuna, par che sia da concludere, che mentita non sia passata tra loro. Anzi mostrando per li cartelli suoi il S. Vicino che egli credeua che il S. Carlo uolesse briga con lui, in un cartello fatto dopo l'essersi insieme trouati a Monteroſoli dice, che per quello che ha uisto a Monteroſoli, & per lo suo scriuere, gli pare che l'animo suo sia diuerso da quello, che si credeua. Ilche uuol dire, che il parlar del S. Carlo fu tutto lontano da parole ingiurioſe, di che ne seguita, che non diede occasione da douergli esser risposto con mentita. & non ci essendo stata occasione, conseguente è che nõ sia stata data; et non essendo stata data, Quando altri habbia detto che ella fu data, non si puo negare, che egli non habbia uanamente parlato.

Se ueramẽte il Signor Maherbale habbia diuulgato o

no, che il S. Vicino diede mentita al S. Carlo, non mi par che sia da dubitare: che dandogli sopra cio mentita il S. Luca, ne negando egli in alcun de suoi cartelli hauere tal cosa detta: anzi per lo scriuer suo facendo dimostratione di uolersi ualer piu tosto di ogni altra risposta, che di negar quello, che gli è apposto, il silentio suo, & il suo scriuere possono essere riceuuti per una tacita anzi pur quasi espressa confessione. Et cosa ragioneuole sarebbe stata, non hauendo egli detto cosa tale, che la douesse hauer negata: che in tal modo sicuramente si sarebbe rileuato da ogni carico: Et poi hauerebbe potuto o ritorcere, o dare una altra mentita all'aduersario suo, senza metterſi fuor di ogni ragione a disputar sopra il ualor delle mentite.

Da quello, che fin quà s'è discorso ci par di poter passare alla esaminatione delle due mentite. Sopra le quali ci occorre a dire, Che il Signor Maherbale non sentẽdosi perauentura poter negare di hauer dette quelle parole, ha uoluto disputar sopra la forma della mentita, istimando che quella fosse tale, che potesse se non in tutto, almeno in parte esser ritorta. Et per tanto, come tal ritorcimento sia dirittamente fatto ci conuiene cõsiderarlo: ne questo si puo far compiutamente, se non si intende che significhi quella parola: uanamente; Là onde questa cosa habbiamo principalmente da inuestigare. Tre adunque trouo io esser le significationi, che a questa uoce Vano, sono state date da gli scrittori; che uano è quanto uoto. Vano uiene a dire stolto; Et uano è quel medesimo, che è bugiardo: Et con questa ultima significatione puo dire il Signor Luca, che il Signor

Maherbale bugiardamente parlando, ha mentito. Ne altramente mentir si puo, se non bugiardamente parlando: di che si uede quanto male sopra quelle parole mentita si possa accommodare, Che tanto è dir in questo luogo, tu menti che io habbia uanamente parlato, quanto tu menti che io habbia mentito. il che non so come qui si possa applicare. Et una altra cosa diro io anchora, che le tre significationi, le quali ho pur dianzi dette, in una si possono anchora ristringere, & tutte insieme ridursi sotto la mentita: che uoti di senno sono gli stolti: & gli stolti dicono le menzogne: che consistendo la sapienza nella cognition della uerita, la stoltitia come contraria alla sentenza, ha per suo oggetto la falsita. Ne so come huomo possa dir bugia, che non parli uanamente: che coloro mentono, i quali dicono cose uote di uero sentimento; coloro mentono, che dicono cose stolte: Et coloro anchora mentono, che dicono cose false, essendo la uanita, la stoltitia, & la falsita si fattamente insieme congiunte, che io non intendo in qual modo l'una dall'altra possa essere separata. Hauendo adunque scritto il Signor Luca al Signor Maherbale, che egli senza uerita uanamente parlando ha mentito, non ha detto niente piu che se egli haueſſe scritto semplicemente; Voi hauete mentito. Che il dire; Voi uanamente parlando mentite, è come se altri dicesse, Voi mentendo mentite. Ma quello che il Signor Luca poteua dire in poche parole, lo disse in molte; Ilche per mio parere, non è altro, se non hauere detto il medesimo per diuerse uie. Et è anchora da notare, che hauendo detto il Signor Luca. Voi uanamente parlando, hauete mentito; tutte que-

ste parole sono pronuntiate sotto una sentenza; Et il S. Maherbale questa sentenza intera in parti smembrando ne piglia una particella; & non nega hauer mentito, ma dice non hauer uanamente parlato. Et cio è come se altri dicesse: mentendo non hauer parlato uanamente: o uero mentendo, non hauer mentito; le quali cose in alcun modo non possono stare insieme.

E per aggiungere anchora alcuna cosa di questa materia. Dico stando in su la diuisione delle tre significationi, che puo alcuna uolta auuenire, che altri parli uanamente senza mentire: ma che menta senza parlar uanamente, questo non credo io che si possa trouare. che altri potra dir la uerita, ma per poco auuedimento dirla in luogo, o in tempo, che ella si doueria tacere. Altri dirà delle cose che saranno fuori del suggetto, che si trattera. Et altri dirà in commendatione, o in biasimo di se quello, che, con tutto che sia uero, meglio sarebbe stato tacerlo. Lequali cose facendosi per mancamento di prudenza, non si puo dire, che non siano per uanita; che uoti di senno sono gli imprudenti. Et cosi uanamente si uerrà a dire il uero: Ma che altri menta senza uanamente, questo non mi so io imaginare come si possa fare. Perche hauendo il Signor Luca dato al Signor Maherbale mentita, il Signor Maherbale non la puo ritorcere contra di lui per hauere egli detto, che esso ha parlato uanamente, non potendo la menzogna esser separata dalla uanita. Quanto a quelle mentite adunque io mi risoluo, quella, che è stata data al Signor Luca, esser leggittimamente data; & l'altra non esser di alcun ualore.

Ma percioche il S. Maherbale par che uoglia poi nel terzo, & nell'ultimo suo cartello fondar la sua mentita sopra quelle parole, che il Signor Luca dice nel suo primo; che egli senza fondamento, & causa ha publicata quella mentita; rispondo che a quelle parole la mentita sua non si può accommodare; che per quelle il Signor Luca significa, che esso ha publicata quella mentita senza esprimere sopra che ella sia stata data; & non quello, che interpreta il Signor Maherbale; oltra che quando bene a quelle mentite applicar si potesse: chiara cosa è che la data dal Signor Luca, e prima in tempo, & per conseguente migliore in ragione. Et l'esser quelle parole scritte auanti, o dopo la mentita in un medesimo cartello non fa nulla, essendo uenuto a notitia tutto il cartello. Ne si ha da guardare quando altri habbia detto, o scritto cosa, sopra la quale si dia mentita, ma al giorno che dall'uno, & dall'altro è stata data la mentita. Et dal S. Luca la mentita fu auuentata a XII. di Febraio; & dal Signor Maherbale fu tentata di dare a XXIIII. del detto mese, & poscia ritentala a XV. di Aprile, si che tanto è prima in tempo la mentita data dal Signor Luca, quanto sono prima i XII. che i XXIIII. di Febraio, & i XV. di Aprile. Et tanto è ella migliore in ragione, quanto ella è in tempo primiera.

Ne al Signor Luca pregiudica quello, che dice il S. Maherbale, che egli s'è intromesso in causa, che principalmente non tocca a lui, che si come se il S. Vicino si fosse uantato esso di hauer data la mẽtita al S. Carlo, al S. Carlo sarebbe principalmente conuenuto rispondere,

cosi dicendo quelle parole persona, che non era principale, da persona non principale gli puo esser risposto; massimamente che participando tutta la compagnia di quel carico, ilquale uiene fatto ad uno della compagnia, ad ogniuno della compagnia dee esser anche lecito di risentirsi.

Dalle ragioni adunque dedutte par che si possa conchiudere in fauor del Signor Luca, & che al S. Maherbale il carico ne rimanga.

Et cio sia detto per uia di parere, rimettendone il giudicio a chi meglio intende.

RISPOSTA OTTAVA.

L Capitan Ventura Amerini da Lucca riprende Nicolo de gli Vngheri, il quale sta alle spese sue, di alcuni suoi mali portamenti. & gli dice che non uuole che pratichi con Romano Chiariti da Lucca. Et soggiunge, Se ci fosse alcuna gallina bagnata che ti uolesse fauorire, uenga qui in questo prato, che gli sostenterò, che non è huomo da me, ne da fauorirti, & se ce ne è, cali à basso: Et mostra uno prato, che è dauanti una hosteria oltra la strada. Romano è in parte, che puo udir queste parole. Et ua a trouar il Capitan Ventura, Et gli dice. Capitan Ventura che ui ho fatto io, che non uolete che Nicolo pratichi meco? Et quegli risponde, Non mi piace. Et Romano replica, E' ben honesto dandogli uoi il pane uostro, che pratichi con chi ui piace. A' me non st

mi fa niente, se non pratica con meco. Et questo detto se ne parte. Et poco stando essendosi il Capitan Ventura posto a passeggiar con un gentilhuomo Vinitiano, Romano torna, & lontano dal detto Capitano piu di trenta passi con alta uoce dice. Ventura da Lucca tutte le parole, che tu hai detto, se ce ne è niuna che pregiudichi all'honor mio, tu menti per la gola. Il Capitan Ventura mette mano alla spada, & ua alla uolta di colui, & quegli correndo si mette a fuggire; & chiamandolo tuttauia il Capitan Ventura lo seguita intorno a cento, et quaranta passi, ne uoltandosi colui, ne potendolo esso aggiungere, se ne torna. Et di queste cose secondo, che elle sono narrate se ne fa autentica fede di piu testimonij.

Hor essendo queste cose cosi passate, & essendone tra loro anchor dapoi passati alcuni cartelli, si domanda cosi sopra il caso esposto, come sopra i cartelli quello, che ne sia il diritto di caualleria.

Sopra questa richiesta douendo io rispondere, dico primieramente: che hauendo detto il Capitan Ventura quello che disse; Et sopra quelle parole essendo andato Romano a trouarlo, & detto che era honesto che Nicolo facesse la sua uolunta, & con questa conclusion partitosi, non ueggo, che gli rimãga piu occasione di prender querela con lui: che Romano non fu nominato se non nel praticar di Nicolo. Et a questa parte hauendo creduto, piu non ne ha da parlare: che cio che gli è una uolta piaciuto piu non gli puo dispiacere. Nelle altre parole non fu specificata persona, ma solamente detto in generale, se alcuno uoleua fauorir Nicolo; Et non lo uolendo Romano fauorir, per mia openion egli non douea

fare altro, & tutto quello che fece fu di souerchio.

Appresso dico, che essendo la natura della mentita di ributtar le parole ingiuriose, doue non ci sono parole di ingiuria, la mẽtita non fa carico: ne basta dire, se hai parlato in pregiudicio dell'honor mio, tu hai mentito; che a questo modo ogniuno potrebbe dar mentite ad ogniuno. Ma è mestiero che si giustifichi che altri habbia dishonoratamente parlato, altramente la mentita e nulla; che buona risposta non puo esser giudicata quella, la quale non si uede come si accommoda alla proposta. E la mentita di Romano è, che se c'è parola, che pregiudichi allo honor suo, il Capitan Ventura mente; Et percio essendo data sopra la conditione, infin che la conditione non si uerifica, la mentita non lega. oltra che quelle parole furono da Romano dette poco auuedutamente, che dicendo. Tutte le parole che tu hai detto, se ce n'è alcuna che pregiudichi all'honor mio tu menti, par che uoglia dir, che mente nõ solamente di quelle che ha detto in suo pregiudicio, ma anchor di tutte quelle altre che ha dette.

Poi quando la mentita data da Romano haueſſe hauuto alcun fondamento, hauendola data come la diede, & hauendone fatto il Capitan Ventura il risentimento, che fece, essendosene colui fuggito, che ci è da dire altro, se non, che egli non è huomo per difenderla, & che cede alla querela? Che hauendo dette il Capitan Ventura cosi apertamente quelle parole, & doppo quelle fermatosi per difenderle, se Romano se ne sentiua offeso, doueua medesimamente rispondendo difender la sua risposta: che i carichi tanto sono carichi, quanto sono fatti honoratamente; Et chi dishonoratamente gouernandosi cerca dis-

honorare altrui, dishonora se stesso.

Si che quanto alle cose di sopra esposte, io mi risoluo, che Romano nõ ha hauuto occasion di querela, che la mẽtita non è stata legittimamente data: Et quando egli haueſſe hauuto cagion di querela, & la mentita foſſe ſtata leggittima, egli non hauerebbe ſodisfatto al douer ſuo, ne carico alcuno ne rimarrebbe al Capitan Ventura.

E uenendo a cartelli, dice Romano, che egli mente il Capitan Ventura di tutto quello ha detto dice & dira iu ſuo pregiudicio. Laqual mentita eſſendo della forma che di ſopra habbiamo notato, ſenza chiarir, che coſa alcuna ſia ſtata detta in ſuo pregiudicio, e di niun ualore, & per conſeguente per nulla dee eſſer riputata.

Et percioche egli nel cartello ſuo primo afferma che il Capitan Ventura ha detto mal di lui, Et il Capitan riſponde che mẽte che egli habbia di lui parlato altro, che quello, che nelle teſtimonianze ſi contiene, & in quelle male alcuno non ſi legge, queſta mentita del Capitan Ventura fa Carico a Romano, infin che egli non pruoua che il male ſia ſtato detto di lui.

Poi non è uero quello, che dice Romano nel cartello ſuo ſecondo, che il Capitan Ventura accetti di hauer detto mal di lui, che altro è dire, Io confeſſo hauer detto mal di te, & altro, non ho detto di te altro che quello, che appariſce in queſte ſcritture, non apparendo maſſimamente in quelle male alcuno.

Quanto ueramente a quello che il Capitan Ventura diſſe, ſe c'è alcuna gallina bagnata, che ti uoglia fauorire, cali á baſſo, Et che Romano ſopra queſta parola tenta di dargli mentita, Io non ſo ſe io udiſſi mai la piu im-

pertinente: percioche quella particella, se non afferma di alcuna cosa ueruna, & non affermando, non puo esser ributtata con mentita. Et se il Capitan Ventura hauesse detto, Se Romano chiariti e una gallina bagnata cali a basso, sopra queste parole non hauerebbe luogo mentita, non che essendo state proferite in generale. Et questo non uoglio tacere io, che Romano istesso si uiene egli a condannar per gallina bagnata, & non il Capitan Ventura a dare a lui tal nome. Che se io dirò fra molti Christiani, oue sia un Giudeo, Se c'è alcun Giudeo si faccia auanti, certo è che alcun Christiano non si mouera; ma il Giudeo intenderà, che quel parlar tocca a lui, Et facendosi auanti, si condannera per Giudeo; Cosi hauendo detto il Capitan Ventura tra molte persone, Se c'è alcuna gallina bagnata: Et intẽdendo Romano che questa parola tocchi a lui, per gallina bagnata si uiene a condãnare. Et per tale condennandosi egli, il Capitan Ventura intorno a cio non ha da prouare ne da riprouare cosa alcuna, dapoi che colui per la bocca sua medesima si è giudicato per tale.

Et percioche Romano dice, che fuggì per li fauori de gli amici, che hauea il Capitã Ventura: Sopra il qual particolare il Capitan Ventura gli risponde, che mente che quella compagnia fosse piu a fauore dell'uno, che dell'altro, dico che questa è mentita leggittimamente data, Et che Romano è obligato a prouare; che coloro fossero piu in fauore del Capitan Ventura, che in fauor di lui.

Or in quello che Romano dice, che lascia quello, che potrebbe dir contra que' testimonij, non so percio che cosa egli intẽda di significare, che il suo dire, Io potrei di-

re non dicendo nulla, di nulla lo rileua, & que' testimonij rimangono fermi, & in suo uigore, non senza suo molto dishonore.

Et il parlar, & il producer testimoni di nobilta, & di uilta di sangue in questo caso mi par souerchio, oltra che quelle testimonianze parlando di udita, & non di scienza sono nulle. Poi facendo il Capitan Ventura nobile esercitio, & con grado, chi non sa che egli è nobile. Et quando fosse nato non nobile, & quell'altro nobile? potrebbe per auentura dirgli? la nobiltà mia cosi comincia da me, come la tua finisce in te.

Questo è quanto occorre a me di dire intorno al caso proposto, & a cartelli passati intorno a quello: donde io mi risoluo, che cosi nelle cose presentialmente passate fra il Capitan Ventura, & Romano, come nelle scritture, Il Capitan Ventura ha all'honore suo interamente sodisfatto; Et che Romano con carico ne rimane.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi nondimeno al giudicio di quale è delle cose di caualleria piu esperto, & piu intendente.

RISPOSTA NONA.

Ieronimo Altieri da bastonate a M. Bruto Capozucca. Papirio figliuolo di M. Bruto richiede Hieronimo a battaglia: & egli risponde, che per hauer Papirio piu fratelli figliuoli del medesimo padre: & per conseguente interessati egualmente nella medesima querela,

esso non intende di uenir con lui a battaglia, se gli altri in lui non rimettono la loro attione, & se la nimicitia delle case loro non si finisce con uno abbattimento. Et Papirio dice che esso non puo, ne è debitor di fare alcuna di quelle cose, ma che egli per honor suo lo richiede, & per suo interesse particolare; Et che colui essendo richiesto è debitor di rispondere, & di difendere per ben fatto quello, che egli per malamente fatto intende di douer prouare.

Sopra tal quistione si domanda se il richiesto senza altra remissione fatta da gli altri fratelli è tenuto, o no a combatter col richieditore.

A questa richiesta, & sopra questo articolo rispondendo dico, che se tale eccettione hauesse luogo, sarebbe cosa molto piu sicura l'offender molti che un solo: percio che altrui sarebbe tolto il modo da potersi risentire, non essendo atto di persona di honore il rimetter la querela sua nelle altrui mani, saluo se la età, o indisposition sua non lo scusa, o la disparità del grado a cio non lo priuilegia. Poi uno altro inconueniente ne seguirebbe anchora, che come altri hauesse oltraggiata una famiglia o una natione, con tutto che gli oltraggiati inchinasse-ro a metter la querela in mano di qual che si fosse di loro, all'offenditor basterebbe di corrompere uno che a tal remissione non douesse acconsentire, & cosi si torrebbe quel peso dalle spalle. Non pare adunque che questa risposta per ragioneuole debbia esser riceuuta; Et si come nõ pare che ella sia di ragione, cosi la cõsuetudine ne è in cõtrario: che hauẽdo gia alcun caualiero detto parole di biasmo di tutto uno esercito da un solo di quello esercito

gli fu rispoſto : Et per molte coſe che in tal querela paſſaſſero non fu mai detto, che colui faceſſe che lo eſercito in lui rimetteſſe quella querela ; Et eſſendo tra caualieri di diuerſe nationi nate querela per honor delle loro nationi , non fu mai domandato che le nationi a quelle battaglie doueſſero dare il loro conſentimento .

Ad ogni offeſo è lecito riſentirſi per ſuo intereſſe particolare ; Et ſi come huomo offeſo puo far la pace ſenza participatione de gli altri offeſi , coſi dee anche egli poter perſeguir la ingiuria; che le ingiurie ad ogni ingiuriato ſi appartengono (come dicono i Giurecõſulti) in ſolidum . Et ſe altri diceſſe che tutti i Mutij ſono cornuti, o altra coſa uergognoſa, non ſo perche non doueſſe eſſer lecito a meributtar queſta ingiuria ſenza ragunar tutti quelli che haueſſero queſto nome , o cognome , & ſenza farne celebrar uno iſtrumento , che in me rimeteſſero le loro ragioni .

Gli abbattimenti non ſono altro che giudicij criminali fatti per uia caualleresca. che lo attore è lo accuſatore; i cartelli delle disfide ſono le cauſe ; le patenti de' campi i bandi per li quali altri è chiamato a cõparire : il Signor del campo è il giudice ; lo ſteccato è il tribunale ; & le armi ſono la tortura. Et per quella uia che nella tortura ciuile ſi regolano i giudicij per la medeſima nella caualeresca gli abbattimẽti ſi hanno da regolare , oue ſtilo di arme non ci ſia ctraõrio, o diuerſo. Et ciuilmẽte procedendo ad ognuno che ſia offeſo è lecito di accuſar lo offenditore ſenza cercare che tutti gli intereſſati in quel caſo concorrano alla accuſa : Et ſimigliantemente ſi doueria dire che ne' Duelli ſolo che lo attore non ſia tale ,

che per leggittima cagione egli dalla pruoua delle arme debbia esser ributtato, il richiesto senza altri inquisitione habbia da prender la battaglia con colui, che lo richiede o sia solo offeso, o de gli altri con essolui.

Ne qui ha luogo il dire che non uuol combatter con uno per douer poi aspettare che anche gli altri lo habbiano di mano in mano a richiedere, che conformandosi anche in questa parte i Duelli co' ciuili giudicij, ogni uolta che altri ha combattuta una querela, egli sopra querella non puo piu essere a battaglia ricercato; che se alcuno ciuilmente si confessa debitor di cento ducati, & al pagamento di quelli si obliga in solidum a piu persone, si come egli è tenuto a pagarli a qual di loro in tempo debito prima gliele domanda. cosi poi che una uolta gli ha pagati ad uno non è debitor di pagarli a gli altri. Et se altri è accusato dauanti al giudice ordinario alcun criminal mancamento, qual che si sia il primo accusatore, colui è tenuto alla giustificatione, & alla purgatione secondo gli ordini di quel tribunale; Poscia come egli ne è una uolta liberato, per quel medesimo caso non ui ha piu luogo a nouella accusa. Non altramente nel giudicio delle arme non dee persona per una medesima querela esser piu di una uolta costretto di andare alla pruoua dello steccato. Se l'Altieri adunque si conduce a combatter con Papirio, da alcuno de gli altri figliuoli per tal cagione non douera per inanzi potere essere a battaglia ricercato: Et al primo che alle arme lo richiede dee egli con le arme rispondere, che migliore è in ragione, che è in tempo primiero. Et si come fatto uno abbattimento, in caso che altri uoles-

se rinouar la battaglia, egli potrebbe legittimamente ri=spondere di non esser tenuto a combatter piu di una uol=ta per una querela, cosi il domandare hora che tutti gli interessati nella medesima ingiuria rimettano in mano di uno la loro attione è da essere stimato lontano da ogni ragione, & da ogni legge di caualleria.

E tanto sia detto per uia di parere, rimettendomi al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA DECIMA.

L Signor Mario d'Abenante richie de a battaglia il Signor Don Fran=*cesco Pandone: Si conducono in cam po: il Signor* Don *Francesco ferisce a morte il cauallo del S. Mario ui=cino alle corde dello steccato in par=te, doue è un zio del S. Mario, il qual suo zio alzata la uoce tanto, che il Signor Mariō puo udire, gli dice smon ta Mario, smonta, che ti cade il cauallo addosso. la qual uoce udita il Signor Mario si uolta, uede il zio, & dis=monta, di che prima non ne faceua segno: & subito smon tato; il cauallo cade morto. Il Signor Mario da cauallo di sceso ferisce a morte il cauallo del Signor* Don Frācesco; *ne potendosi quello piu reggere, da anche al Signor* Don *Francesco tre ferite. La onde egli non uedendo al suo scampo altro riparo, dice che si arrende.*

In questo caso si pruoua che i padrini del Signor Dō *Francesco erano lontani, & nell'altra parte dello stec=cato, di che non udirono quella uoce; ne il Signor mede=*

simo

simo nel campo la udì. Anzi essendo state dette quelle parole, un gentilhuomo gli fece cenno per fargliele sapere: & egli si mosse per andare a quella uolta; ma pur continuando coloro il combattere, ne uedendosi altra alteration c, si fermò, facendo segno a colui, che stesse cheto Et finita la battaglia, essendosi ricorso ad esso Signore, & allegato la sicurezza dello steccato essere stata uiolata, fu richiesto che non douesse dichiarare ne il S. Don Francesco uinto, ne il Signor Mario uincitore: aggiungendosi che a quel fine era stato domandato. Et egli si scusò dicendo non hauere quelle parole udite, & confermando, che uero fu che egli fu domandato; ma che non pensaua che fosse per cosa tale.

Intorno al caso proposto si domanda se il Signor Dõ Francesco sia dirittamente prigione del S. Mario, o no.

Prima che io uenga a rispondere sopra questa richiesta, ho da dire che M. Paris nel lib. VIII. del suo Duello cosi nel latino come nel uulgare, recita uno abbattimento seguito nel campo di un Duca di Milano. Et ce ne uiene allegato uno altro sotto Federigo Re di Napoli: de quali in quanto possono far a questo proposito auuiso che non mi si disconuenga a ragionarne. Et da quello di Milano incominciando, par che il caso fusse tale. Che essendosi condutti a battaglia un Napolitano, & un Fiorentino, il Fiorentino per uno incontro fu abbattuto: & non se ne auuedendo il Napolitano: & guardando intorno per lo campo, un suo fratello lo sgridò che tornasse, & urtasse colui col cauallo, percioche egli era in terra: Ilche colui fece, & ne hebbe uittoria: & da poi domandandolo al prencipe per prigione, & negando l'altro di

eſser prigione per le ragioni,che anchora da M. Paris ſon addute, Il Duca dichiarò, che il Fiorentino foſſe prigione,& il fratello ſgridatore(ſecondo la forma del bando) douesſe eſser decapitato. Sopra il qual giudicio par che M. Paris ſenta del tutto in contrario. Cio è che ne il Fiorentino douesſe esſer prigione, ne decapitato il Napolitano. Et dapoi che grandi ſono le auttorità de' Prẽcipi,et grãdi quelle de' dottori,là doue fra due gran di auttorità ſi uede openione diuerſa,ad ogniuno dee eſſer lecito di accoſtarſi a quella,che a lui ditta il ſuo pare re. Dico adunque,che piu toſto conſentirei io, che il Fiorẽtino nõ douesſe eſser prigione, che nõ direi che il Napolitano non doueſse eſser punito ſecõdo la pena nel bando contenuta,che facendoſi una tale trasgreſsione cõtra i ſalui condutti, contra i bandi publici, in pregiudicio dell'altrui honore,& dell'altrui uita,& nella preſenza, & con diſprezzo del Prencipe,non ueggo che iuſtitia, ne che ragione ricerchi che un cotal tranſgreſsore ſeueramente non debbia eſsere caſtigato. Ne le ragioni ch'alle ga M. Paris mi par che ſiano baſtanti a difendere la ſua openione:le qual io laſcerò di recitar qui,& di far loro riſpoſta ſi per fuggir la ſouerchia lunghezza, non facendo cio al propoſito del noſtro caſo, come per hauer lo gia fatto in altro luogo piu opportuno. Del Fiorentino ueramẽte,ch'egli non foſse prigione le ragioni allegate da quel dottore ſono approbabili, et uere: Et quanto a me,non ueggo che altra coſa poſsa fare in contrario,ſe non che hauendo colui gridato,& (come ne libri uulgari è ſcritto)ad alta uoce,potè eſsere da tutto lo ſteccato ageuolmente ſentito. Et ſe fu ſentito dal Signore, & da

padrini, non hauendo alcun intorno a cio fatto motto, par(non so come)che ueniſſero a conſentire,che il gitta re non oſtãte il pregiudicio fattoli da quella uoce haueſ ſe a continuare la battaglia:et che per conſeguente foſſe bene ſtato uinto.Di che la ſentenza di quel Prencipe do uerebbe in tutto eſſer approuata.Ma la mia openione è, che gli la deſſe tale non tanto con intentione che ella do ueſſe eſſere eſequita,quãto che ne haueſſe a ſeguitar quel lo,che ne ſeguì:Et cio è,che il fratello non doueſſe per= mettere che foſſe priuato di uita quel ſuo fratello, ilqua le per acquiſtar a lui uittoria s'era poſt'a riſchio di per derne egli la ſua uita. Et tanto ſia detto del caſo di que' due;& della ſententia di quel S. Illuſtriſſimo.

Et paſſando a Napoli ſi cõta che ſotto il Re Federi= go cõbattendo un Romano,& uno Spagniuolo,& hauẽ do il Romano allo Spagniuolo date alcune ferite, et mal trattãdolo,un'altro Spagniuolo gridò in lingua ſua,pun te,et riuerſi;alla qual uoce leuatoſi il romor fu poſto fin alla battaglia;et da quelRe Sereniß.il reo fu dichiara to uincitore. Et che poi al gridatore Spagniuolo fu per gratia donata la uita.In coſi fatto giudicio io non ſo ue dere ſe non coſe laudabili:che ragioneuol coſa fu che la battaglia foſſe finita toſto che la fede del cãpo ſi trouò eſſer uiolata;et ragioneuolmente fu dichiarato uincitor chi nel diſpartimento della battaglia ſi trouaua ſuperio= re.Et clemẽtia a quel colpeuole ſi potè uſare,la cui uoce non haueua pregiudicato altrui,rimanendo perditore co lui,in cui fauore egli haueua il mancamento commeſſo.

Dalla eſaminatiõe de' caſi di ſopra allegati uenẽdo a re golare il caſo noſtro dico,che quãdo il S.del cãpo haueſ

se udite queste parole, a lui si sarebbe appartenuto di por fine allo abbattimento, secõdo l'esempio del Re Federigo, il cui atto usato in quella diuisione, fu una dichiaratione, che quel di piu che haueßero cõbattuto, non sarebbe stata legittima battaglia. Et sono sicuro io, che per la uirtu, & per l'esperienza de gli abbattimenti, che ha lo Illu. S. Sigismondo da Esti, il qual fu il Signor del campo, che egli haurebbe imposto fine alla battaglia, quando haueße udite quelle parole, ma udite non l'hauendo, & confessando esso di nõ le hauer udite, ne hauẽdo hauuta alcuna tale openione, si come mostrò non andando doue fu domandato, perciochè (come egli testifica) non pensaua che ui fosse cosa tale, non ne pote fare altra prouisione: ne si puo dire, ne presumere che egli habbia consentito, che non ostante la sicurezza uiolata, la battaglia douesse passare inanzi. Et meno si puo dire, ne presumere del consentimento de' Padrini: che essendo essi dall'altra parte dello steccato (come uiene referito) & lontani di là donde uscì la uoce, non la poterono udir piu che si facesse il Signore. Et quando udita la haueßero, se ne sarebbono cosi richiamati, come fecero dapoi; & haurebbeno fatta la debita instantia, che la battaglia non si lasciasse procedere piu auanti. Et cosi di loro si dee presumere: che in cio consisteua il loro honore, & la uittoria del loro principale, essendo egli stato il reo, & non hauendo prouato l'aduersario la sua intentione. Si che in alcun modo non è da dire, che essi ad un tale atto consentendo al Signor Don Francesco habbiano fatto alcun pregiudicio. Anzi il cenno, il quale fece quel gentilhuomo uerso il S. del Campo, puo essere come una protesta fatta

in fauor del S. Don Francesco. Et questa si puo dire che per lo richiamarsene che s'è fatto dapoi sia stata approuata. Ne del Signor Don Francesco si puo dire che egli habbia cõ silentio consentito; che prima nello ardor della battaglia uedendosi uincitore è da credere che egli intendesse piu ad ogni altra cosa, che ad ascoltare cio che altri diceße: & che conseguentemente non udiße cosa, che fosse dettta. Poi hauendo per istrumento riposto in mano de' suoi padrini la uita, & l'honore, a lui piu si richiedeua il combattere, che il piatire.

Da quello, che fin quà s'è detto, si uiene in questa cõclusione, che al S. Don Francesco nõ si puo far quella opposition, la quale di sopra habbiamo detto, che si poteua fare al Fiorentino abbattuto. Et che per giudicio di Re il fine della battaglia doueua esser alla uoce del zio, & che quanto è stato di piu non merita approbatione.

Hor hauendo cosi regolato il nostro caso habbiamo noi da dire certa, cosa essere che il S. Don Francesco ricercato dal S. Mario s'è condutto a battaglia sotto la fede di quelle patenti, le quali a lui hanno promesso campo franco, libero, & sicuro. Et se la franchezza, se la liberta, se la sicurezza gli è stata osseruata, dubbio non è che hauendo egli detto di arrendersi non sia del S. Mario legittimo prigione. Ma quando a quelle si sia mancato, & quando non gli siano inuiolabilmente state osseruate, chiara cosa è, che tutto quello, che è passato dopo tal mancamento, & tale inosseruanza, dee essere hauuto di ragion nullo, & di niun ualore. Sotto la fede della patente mandata, & accettata si conducono i caualieri allo abbattimento. Et quel consentimento di combattere

l'uno con l'altro in quel campo sotto le clausule nella patente contenute forma il contratto della inuiolabile sicurezza: & a quello intercede per pegno, & per istabilimento la fede del Signore. Ilquale per far manifesto che la promessa sicurtà è non solamente di potersi offendere, & occidere l'uno l'altro senza incorrere nella giuriditione sua in pena di homicidio, col publico bando dichiara che quella si intende anchora per li circostanti: Et i caualieri a questo consentendo, & sotto la fede di quello in pruoua di arme conducendosi, si può dire che uengono a stipulare il contratto col S. del campo, che sotto la fede di tal sicurezza uengano a cõbattere. Or a questo tal contratto come l'una parte manca, certo è che l'altra non ui è piu tenuta, che mancando la conditione, altri non è piu obligato a quello, a che egli sotto la conditione si è condutto. Il contratto tra il Signor Mario, & il Signor Don Francesco celebrato fu di combattere a tutto transito in campo sicuro dalla persona dall'uno a quella dell'altro: & di potere in tal modo conquistare ciascuno di loro il suo aduersario: Alla sicurezza del campo si uede essersi mancato, che contra il bando del Signore il Sign. Don Franceso è stato offeso dalla uoce del zio del S. Mario, la quale indusse lui a fare in pregiudicio del Signor Don Francesco quello, che auanti quella uoce non daua segno di douer fare. Et contra la forma della patente, & della capitolatione par che habbia anche operato il Signor Mario non hauẽdo dalla persona sua sola a quella del Signor Don Francesco combattuto; che due si possono dire di essere stati contra uno, hauendo egli seguitato il consiglio del zio,

ne ualendo ſpeſſe uolte nelle battaglie meno il conſiglio, che la forza. Eſſendo adunque mancate le due condi-tioni & della ſicurezza, & del combattere ad egual partito, non ſi puo dire il conquiſto fatto dal Signor Mario eſſere ſtato legittimamente fatto. Che oltra le coſe dette non ſi ſono ſeruati gli ordini de' Duelli, i quali ſotto il ſilentio de' circonſtanti per coſtuma uniuerſale ſi ſogliono celebrare. Poi ſe inarmandoſi i caualieri dall'una, & dall'altra parte ſi danno i confidenti, accioche non ſi poſſa fare, o dire coſa, che habbia da pregiudicare alle parti. Et ſe auanti il bando, & auanti che entrino ne gli ſteccati queſta regola ſi oſſerua, molto piu ſi ha ella da oſſeruare dopo la grida, & dapoi che i caualieri nel campo ſi ſono condutti, & che ſi truouano a diſputare con le arme per la diffinitione del uero. Ne qui ha luogo quella riſpoſta, che comunemente ſi ſuole allegare, che nelle battaglie a tutto tranſito è lecito anchora con ogni frode, & con ogni uantaggio uincere il nimico; che queſta frode, & queſto uantaggio ſi intende di quello, ch'altri da ſe ſa adoperare, & acquiſtarſi dalla perſona ſua à quella dello aduerſario, & non con la opera altrui. che con quella la ſicurezza del campo rimane franco, & da queſta uiene ad eſſere uiolata. Et in tanto tengo io eſſere ſtato uiolato quel campo, & la franchezza di quello con quelle parole, che ſe il S. Mario haueſſe ucciſo il S. Don Franceſco, egli (al parer mio) di homicidio hauerebbe meritato di eſſer condannato. Che la patente non ſaluaua piu lui, non eſſendo obligato il Signore alla oſſeruanza di quella, da che quella, & la ſua grida a lui

non erano ſtate oſſeruate. Et paſſero anche un paſſo piu oltre (cio non dico percioche io preſuma alcuna coſa tale del Signor Mario, ma per dir quello, che a me occorre di ſcriuere in queſto propoſito) Quando caualiero entraſſe in iſteccato hauendo dato ordine con alcuno de' ſuoi, ilquale di fuori lo doueſſe ammonire, ſecondo che egli uedeſſe eſſere il biſogno, qual hora di un tal trattato ſe ne poteſſe hauer certa fede, quel tale (ſecondo il giudicio mio) per triſto caualiero, et per traditore mentireb be d'eſſer cõdãnato. Or ſi come io ho il S. Mario ueramẽte in tutto netto da queſta colpa, coſi ho da dire, che ſi come egli non merita pena di una tal traſgreſſione, coſi non dee hauer beneficio di hauer ſeguitato il conſiglio del trasgreſſore.

Non uoglio hora diſcorrere, ne argomentare da quello, che ſarebbe potuto auuenire. Et cio è che ſe non foſſero ſtate le parole del zio, ritrouandoſi il S. Mario nel termine, che ſi truoua in ſu quel cauallo, ilquale come egli ne fu diſceſo, trabocco à terra morto, ueriſimile era che gli doueſſe cadere addoſſo, ilche quando foſſe ſeguito rimaneua in mano del S. Don Franceſco, & gli conueniua o arrenderſi, o morire. Queſte coſe non intendo io di allegare; ne da queſte (come ho detto) intendo di argomentare. Ma dirò bene, che non ſi dee di ragion concedere altrui quello, che contra gli ordini ſi acquiſta. Et chiara coſa è, che il Signor Mario ſi ha queſta uittoria acquiſtata contra ogni ordine, contra ogni patto, & contra ogni conditione. Et legittimo poſſeſſore non ſi dee dir colui, che con non legittimi mezi entra in una poſſeſſione. Et chiariſima coſa è, che il uiolar le patenti,

& le capitolationi, & l'operare contra gli ordini cauallereschi, & contra i bandi de' Signori non sono mezi legittimi a diuenir possessore del suo aduersario. Poi a' mali esempij non si dee in alcun modo aprir la porta; ne si dee comportare che i caualieri in querele di honore con modi meno che honoreuoli conseguiscano le loro uittorie. Et quando ad una tal cosa si cominciasse a consentire, ogni giorno si uederebbono uiolar le fedi publiche, romper le capitolationi, leuar le franchezze de' campi, disprezzare i bandi de' Signori, & hauer per nulla la loro auttorità. Alle quali cose tutti i Signori de' campi, & per honor del grado della caualleria, & per conseruatione della loro giuriditione seueramente hanno da prouedere.

Et per non istendermi in questa materia con piu parole, raccogliendo in una conclusione le cose di sopra dette, dico che hauendo bene esaminati i casi proposti, la fede delle patenti, la forma della capitolatione, & la si curta del campo per lo bando publicata: & da queste cose considerato sotto qual patto, & sotto qual conditione i caualieri si siano alla battaglia condutti: Et che hauendo il Signor Mario uinto per le parole del zio, ha uinto contra i contratti fatti, & contra ogni regola di duello. Et ueduto appresso che ne'l Signor del campo, ne i padrini, ne esso Signor Don Francesco, a tal forma di proceder disordinato non si possono dire di hauere in alcun modo consentito: Et per non ne hauere hauuto notitia non ui hanno potuto porgere altro rimedio, se non quanto tentò di far quel gentilhuomo, da cui non mancò di fare la debita protesta. Per queste, & per altre ra-

gioni di sopra allegate, & che allegar si potrebbono; & per lo publico honore, & interesse de' Signori & de' cauallieri dico, il parer mio essere, che il fine della battaglia nel presente caso proposta si debbia determinare dal punto, che il zio del Signor Mario parlò: Et che non si possa, ne si debbia di ragione dichiarare che il Signor Don Francesco sia prigione del Signor Mario, se non come egli era allhora che fu sentito dire, smonta Mario smonta. Et questa è la openion mia, Rimettendomi nondimeno sempre al parere di piu approuati giudicij.

Questo uoglio io pure aggiungere, che il Signor Mario non puo negare di hauere udito il zio, essendosi uolto a quella uoce. Et quel uoltarsi fu inditio non solamente di hauere udito, ma che quantunque alle orecchie sue fossero quelle parole peruenute, non sapeua risoluere, se il consiglio del douer dismontare fosse buono, o reo, se prima non uedeua da chi egli era uscito: & ueduto il zio, & conosciuto che egli ne era lo autore, quello accettò come da persona confidente, & nel mise incontanente in opera. Di che manifestamente si conchiude, ch'egli fece quello atto di smontare non da se, ma consigliato da altri.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO;

LIBRO TERZO;

RISPOSTA PRIMA;

NASCE querela in Praga alla corte del Serenissimo Re de Romani fra due caualieri, de' quali l'uno è Spagniuolo, chiamato Signor Don Francesco l'asso, & l'altro è Vnghero detto Signor Giouanni Balasso: & il caso è tale. Il Balasso disuia uno staffiere al Signor Don Pietro fratello di Don Francesco. Don Francesco con lui se ne duole con aspre parole, alle quali l'Vnghero non risponde: ma si scusa, che egli non ha indutto lo staffiere a partirsi, ma che esso da se si è partito da Don Pietro per uenire a seruirlo, & che poi che la loro uolontà non è, che gli lo tenga, non lo terrà. Il seguente giorno douendo il Re caualcare in campagna, & essendo la corte piena di caualieri, Don Francesco fattosi ad una finestra che guarda nel cortile del palagio, uede che il caual lo dell'Vnghero è tenuto da uno staffiere uestito di

nuouo, il quale tutto si somiglia a quello di suo fratello: & mostratolo ad altre persone, ogniuno rafferma quel lo esser desso; Perche alterato ua a trouar l'Vnghe= ro, che siede ad una tauola; & assettatogli si appresso gli dice; Balasso non ui dissi io hieri, che non doueste pigliare il seruidor di mio fratello? Perche lo hauete tolto? io ui prometto di fargli dar dugento bastonate in presenza uostra. Il Balasso risponde, io lo uoglio tene re: fate uoi quello che ui pare. Don Francesco replica, se lo terrete, non farete da caualiero, ma da gran uil= lano. Il Balasso soggiunge, Voi mentite. Et inconta nente si leuano amendue in piedi, si come erano giunti spalla a spalla. Don Francesco gli dà uno schiaffo, & mette mano alla spada senza trarne punto fuori. L'un= ghero non fa altro mouimento, ma rimane come intro= nato. Amendue escono di dietro la tauola, & si metto = no l'uno di quà, & l'altro di là tra caualieri. Il Re ca ualca. L'Vnghero porta la querela di questo atto al Maestro di casa del Re. Quegli lo fa intendere ad esso Re, il quale manda per fare arrestare Don Francesco. Et egli sentendolo fugge alla corte dello Imperadore, & serue in su la guerra aspettando che l'aduersario suo si risenta, o che tra loro segua pace, passando = ne in quel tempo alcun trattato. Dopo sedeci mesi ca= ualcando Don Francesco con la corte fra due caualieri, l'Vnghero galoppando gli uien dietro senza auuederse ne egli; & come gli è uicino, stretto il cauallo con gli sproni correndo con un bastone lo ferisce in su la testa, di che egli ne rimane stordito: & esso tuttauia corren do se ne fugge. Don Francesco risentitosi, & ueduto fug

gire il nimico, gli si mette appresso: & per buono spatio lo seguita senza che colui mai gli uolti il uiso; al fine condutto in parte doue piu oltra passando è da temer che colui non gli faccia soperchiaria, se ne ritorna in dietro.

Si domanda hora passando le cose in questa maniera, se il Balasso è sodisfatto, & iscaricato dello schiaffo; Et se Don Francesco è incaricato per la bastonata: Et in qual grado di honore l'uno, & l'altro si ritroui,

A questa domanda rispondendo dico, che se noi uorremo intendere quale sia l'officio, & quale l'honore del caualiero, ci conuerra primieramente considerare quanta sia la dignità del grado della caualeria: laquale non si puo dire che sia se non eccellentissima, essendo quella stata instituita per difesa della giustitia, per solleuamento de gli oppressi, & per conseruatione de' Regni. Le quali cose essendo tutte in mano di Dio, non indegnamente la scrittura chiama Dio S. degli eserciti: Quasi come a dire general Capitano di tutti i caualieri. Et di qui è che i prencipi, i Re, & gli Imperadori per grandi che essi siano, non isdegnano di esercitar con le loro persone la caualleria, & si gloriano di chiamarsi caualieri. Or si come honoreuole è questo esercitio, cosi honoreuolmente si dee esercitare: Et chi altramente adopera, di adoperare arme dee essere stimato indegno. Et di qui è introdutto, che per delitti militari si leuano per ignominia le arme a' soldati: Et nel digradare i caualieri per mancamenti commessi, si priuano della spada. Or l'honor caualleresco in due cose principalmente pare a me che consista, cio è nella giustitia, & nel ualore. Et (si come io

ho altra uolta detto, a quale una di queſte due uirtu manca, non gli ſi conuiene di eſſere tra caualieri annouerato. Che atto non ſara a difender la giuſtitia chi ſara di uil cuore; Et uirtuoſamente non adopererà la ſpada chi alla giuſtitia non hauerà riſguardo. Con queſto fondamento ſe noi uorremo uenire alla conſideratione del caſo propoſto, haueremo da uedere qual de' due caualieri habbia giuſtamente, & quale ualoroſamente adoperato, Et colui piu honorato doueremo riputare, ilquale troueremo all'officio del caualiero hauere piu interamẽte ſodisfatto.

Per l'Vnghero adunque diremo noi primieramente, che eſſendo coſa manifeſta, che lo ſtaffiere, ilquale tenea il cauallo ſuo, non era quello di Don Pietro, manifeſta coſa è anchor, che Don Franceſco hebbe torto a prender ne con lui querela; & che egli ſi moſſe contra il uero, ilche uuol dir contra la giuſtitia. Si che uiene ad hauere operato contra il diritto, & contra il douer di uirtuoſo caualiero.

Et della mentita diremo, che hauendo hauuto la querela dalla parte di Don Franceſco falſo fondamẽto, quella è ſtata da Balaſſo legittimamente, & per conſeguente giuſtameute data. Si che da tutte le parti ſi uede l'Vnghero eſſer giuſtamente proceduto: Et coſi eſſendo, Don Franceſco ne uiene a rimanere ingiuſto.

Poi quanto al ualore, diremo noi, che l'Vnghero con riſpondere di altra maniera a Don Franceſco, haurebbe potuto ſchifar queſta querela, facendoſi conoſcere che ſi ingannaua, & che lo ſtaffiere non era quello, che egli ſi auuiſaua. Ma accioche nõ pareſſe che egli cio haueſſe fat

to per uiltà, uolle anzi cosi rispondere, che in altra guisa. Et che appreßo hauendogli data quella mẽtita di faccia a faccia, il proceder suo nõ è stato se nõ honoreuole, Ne in quel luogo si richiedeua che egli metteße mano ad arme, ne faceße piu auanti. Et hauendogli Don Francesco in luogo doue non si conueniua, & per ingiusta querela dato quello schiaffo, a lui fu lecito in qualunque modo gli pote uenir fatto dargli il castigamẽto della sua temerità, Ne la fuga sua gli dee essere apposta a biasimo essendo quella stata non tanto per Don Francesco, quanto per gli altri caualieri, in compagnia de' quali egli si trouaua: che sentendosi essi per quello atto da lui offesi, hauerebbono potuto fargli superchiaria. Et cosi giusto, & ualoroso diremo essere stato il prouedere dell'Vnghero, et conseguentemente lui douerne rimanere honorato.

Per Don Francesco diremo dall'altra parte, che il suo in sul principio fu bene errore, ma che l'error suo per le parole dell'Vnghero prese giusta querela, hauendo colui risposto che uoleua tener lo staffiere. Che sopra queste parole riusciron poi quelle altre, che tenendolo hauerebbe fatto non da caualliero; Et sopra queste fu la querela fondata: Et sopra queste fondata essendo: & essendo fondata conditionalmente sopra le parole del Balasso: Et sopra quelle hauendo con la mentita il Balasso contestata lite, si uede che uiene ad hauer presa ingiusta querela. Che hauendo prima disuiato il seruidore, & appreßo detto non uolerlo tenere contra la loro uolontà, dir poi di uolerlo tenere, chi non sa che questo è piu tosto atto uillano, che caualleresco? Poteua l'Vnghero leggiermente sgannare

Don Franceſco,& metter fine alle differenze: ma egli con la bugia confermandolo nel gia preſo errore, diede cagione a lui di nuoua,& giuſta querela,condannando ſe ſteſſo per bugiardo, & per ingiuſto. Che ſe noi uorremo conſiderar le intentioni dell'uno,& dell'altro,troueremo diritta, & giuſtificata eſſere ſtata quella di Don Franceſco: Là doue di quella del Balaſſo ſara da dire tutto il contrario:perche anche di lui ſi dira,che egli ha ingiuſtamente adoperato,et che per ingiuſto caualiero merita di eſſer dannato.

Della mentita altro non dirò,ſe non che eſſendo (come gia detto s'è) ſtata data ſopra le conditionali,& giuſtificate parole di Don Franceſco,ingiuſtamente uiene ad eſſere ſtata data;ilche maggiormente condanna lo Vnghero per ingiuſto.

Ne migliori ſono quelle ragioni, le quali ſi dicono del ualore., che usò il Balaſſo;che non è da commendare quella riſpoſta ſua fatta come ſi allega per non moſtrare uiltà,che il parlar contra il uero, & il prendere auuedutamente querela contra il douere nõ è da ſtimar ualore,ma temerità. Et eſſendo ſtato tale il caſo,che incontanente ſi poteua far chiaro l'errore,non era da temer che il giuſtificar ſe ſteſſo per huomo ſeruante della parola ſua a uiltà gli doueſſe eſſere attribuito. Di che ſi come temerario ſi puo dire che foſſe il proceder ſuo,coſi ualoroſo diremo che foſſe quello di Dõ Franceſco,prima cõ parole riſentendoſi della offeſa,che gli pareua riceuere;& appreſſo dandogli quello ſchiaffo per diſcarico della mẽtita;et ultimamente mettendo mano all'arme per difendere come bẽ fatto quel che egli haueua fatto,et nõ fuggẽ

do, come fece l'Vnghero, dopo la baſtonata. La qual non ſi puo dire che lecito gli foſſe di darla in quel poco per alcuna ragione. Et gia dimoſtrato habbiamo che Don Franceſco giuſtamente gli diede quello ſchiaffo, perche a quello argumento di ingiuſtitia non riſponderemo con piu parole. Ma quanto ſi parla del luogo, dico che degni ſono di godere de' priuilegij de' luoghi coloro, che non rompono i priuilegij di quelli. Non è lecito nelle corti dare ſchiaffi. Non è lecito ne anche dar mentite. Et hauendo in quel luogo il Balaſſo data la mentita, non doueua aſpettar, che quello ne'l ſaluaſſe dallo ſchiaffo. Quando Don Franceſco gli diſſe quelle parole, che egli ſi tenea ad ingiuria, egli douea o riſpondere a lui. Se fuori di qui mi direte tali parole, io ui farò la riſpoſta, che ui ſi conuerà; o in altro modo ſimigliantemente: o uero uolendo dar mentita, franchezza di luogo penſar non douea. Et ſi come Don Franceſco per conſeruation dell'honor ſuo non hebbe riguardo al luogo, coſi non doueua egli eſſer piu riſpettoſo ne' fatti, che foſſe ſtato nelle parole. Ma egli piu prõto di lingua, che di mano dimoſtrandoſi, uenne a cõmetter uiltà. Et Don Franceſco fece il debito ſuo; Et quando altramente fatto haueſſe, haurebbe commeſſo mancamento. Adunque ne par la qualita del luogo, ne della querela non fu lecito riſentimento quello del Balaſſo. Et meno ſi dee dire che lecito gli foſſe di fuggire per riſpetto di quegli altri caualieri, che queſta ſcuſa hauerebbe luogo, quando de gli altri dopo quello atto ne foſſero ſoprauenuti in fauore dell'offeſo. Et il douere era, o che egli preſenti coloro non lo haueſſe percoſſo, o che preſente coloro difendeſſe per ben

data quella percossa, il che fatto non hauendo, mi par che conchiuder ueramente si possa che si come temeraria cosa fu nel Balasso il prender quella querela; cosi in perseguirla di uiltà si sia per se medesimo condannato.

Et percioche in materia di Duello altri potrebbe dubitare con qual modo tra que' due caualieri proceder si douesse, et quale incaricato ne rimanga: Dico che il Duello da prima fu istituito per giustification di uerità in qui stioni, alle quali necessaria giustification si richiedesse: Et a nostri tempi è stato ridutto a determination di honore. Et percioche in questo caso non c'è querela, alla quale per alcuna legge pruoua si richiegga per giustification di uerità, essendo ricercato a rispõdere in quistion di honore, all'uso moderno accommodandomi parlerò di quel modo, che ne risentimenti per conto di honore da altrui se dee tenere.

E' adunque da sapere, che a quale hora altri da altrui si sente offeso o sia di parole, o di fatti, a uolersene honoratamente risentire si conuiene, che il risentimento sia fatto cosi caualleresamente, come fu fatta la offesa; come per esempio; se altri dirà a me in faccia da pari a pari che io sia traditore, & che io non gli risponda medesimamente ad egual partito, & poscia lontano da lui dica o scriua che egli mente; o essendo io ad una finestra, & colui che mi ha dato quel biasimo nella uia, io gli dia una mentita, questo non è honoreuole risentimento, ne per cio mi sono scaricato del carico, che colui mi ha fatto, Ma se non ci essendo io, altri dirà di me che io sia un mancator di fede, Io risapendò potrò in presenza di caualieri dar la mentita a colui, anchor che egli

presente non ui sia, che eguale sarà stato il modo della mia risposta a quello della sua proposta. Et cosi se altri scriuerà in mio dishonore, io in iscrittura con mẽtita mi potro difendere. Et in somma se il risentimẽto non è cosi honoreuole, come la maniera della offesa, l'offeso non si puo dire esserſi legittimamẽte discaricato. Si potra bene honoratamente passare il termine della offesa; come se apponendomi altri lontano da me alcun mancamento, io in faccia gli risponderò che mente; che questo sarà honoratissimo modo di procedere, solo che si faccia senza alcuna soperchiaria. Ma peccando un caualier nel meno, cõmette difetto, & con carico ne rimane. Con questa regola che data habbiamo alle offese delle parole potremo medesimamente regolar quelle de' fatti: che se per una mentita datami ad egual partito, io darò altrui cõ soperchiaria una bastonata, io farò bene ingiuria a colui, ma non rileuerò me del carico: Et in qualunq; modo che colui si uendichi, sarà ben uendicato: ma io se honoreuolmente nõ mi risento, non sono del carico liberato. Anzi con quello atto hauerò fatto uergogna a me stesso. Che quante uolte io farò atto alcuno non caualleresco, tante ne uerrò io a riportare il biasimo, & non colui, a cui egli sarà stato malamente usato: Che quale è colui, che non possa esſere con mali modi offeso? Et il non guardarsi da quello, da che altri nõ si puo guardare, non dee fare altrui uergogna, Ma la uergogna dee esſer di colui, che dall'atto brutto guardar potẽdosi, nõ se ne guarda, nõ conuenẽdosi a caualiero (come gia detto s'è) adoperar le arme se non honoratamente. Et queste maniere di ferire dopò le ſpalle; di far le ſuperchiarie; di dar baſtonate, & fuggirſene

incontanente, & le altre cose simiglianti sono tutti atti uituperosi, & da mal caualiero, e quali risentimento di honore non si richiede, condannandosi colui, che ha fatto l'atto dishonoreuole per persona uile, & che non ardisce di uenire alle mani col nemico suo a fronte a fronte. Et in tali casi quello non si richiede; che essendo manifesto il mancamento, non è necessario di uenir in pruoua di quello, Et al malamente offeso, & a colui, che ha malamente offeso, ogni uolta che con altrui occorresse nuoua querela, direi io sempre, che colui, il quale hauesse fatto l'atto dishonesto, potesse essere da gli steccati ributtato; & che l'altro legittimamente ui douesse esser riceuuto; essendo antica sentenza, che l'huomo da bene non ha da guardarsi, se non da cometter difetto. Et noi diremo il medesimo del caualiero, che a lui basta non hauer commesso atto, che meriti biasmo a douere egli honorato rimanere.

Dalle cose dette di sopra potremo noi adunque conchiudere, che Don Francesco cauallerescamente si sia gouernato, essendosi prima da faccia a faccia con parole risentito contra l'Vnghero della offesa, che riceuer gli pareua; & appresso hauendo con lo schiaffo risposto alla sua mentita: & ultimamente hauendolo dopo il dishonesto assalto per buono spatio seguitato. Ne hauendo egli in punto alcuno fatto mancamento all'honore, obligationi non gli rimane; & obligation non gli rimanendo, non si dee dire, se non, che egli si stia con l'honor suo immaculato. Dell'Vnghero poi diremo, che il risentimento suo non è stato conueneuole, ne da caualiero: & che per tanto egli dal carico dello schiaffo nõ è punto

rileuato. Et percioche chiara cosa è che uno atto dishonorato non può honorare chi lo fa, essendo dishonorato stato lo atto suo, non si può dire che egli per quello honorato habbia a rimanere. Qui si potrebbe aggiungere, che hauendo egli lasciato scorrer tanto tempo doppo lo riceuer dello schiaffo senza risentirsene, ha passata ogni prescrittione di legittimo risentimento. Et dire si potrebbe che quel ricorrere al Maestro di casa del Re non fu punto atto caualleresco. Ma le altre cose già dette a me sembra che bastino assai per dimostrare come egli in tutte le maniere sia poco honoratamente proceduto.

Et tanto sia detto per uia di parere, Rimettendomi sempre al giudicio di ogni persona piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SECONDA.

Ella querella già proposta fra il Signor Don Francesco Lasso, & il Signor Gio. Balasso sono allegate alcune cose in fauor del Balasso, alle quali hauendo io hauuta consideratione, risponderò quello, che mi occorre, accio che da' caualieri si possa far piu chiaro giudicio di quello, che alle leggi dell'honore si conuenga.

Dicesi adunque, che due essendo le uie di procedere, L'una di querela, & l'altra di briga, il Balasso ha presa la uia della briga, & che per quella ne rimane sodisfatto. Alla quale openione quanto si debbia acconsentire, lascerò giudicarlo altrui. Io dirò ben tanto, che a

me non pare, che ne i caualieri lo habbiano da seguitare, ne i Prencipi da approuare: percioche se questa per regola cauallerescа fosse riceuuta, ogniuno si uerrebbe a fare lecito di far de gli atti dishonesti: ne distintione ui sarebbe da opera honoreuole, a dishonoreuole. Che come altri si sentisse alcun carico, cercherebbe di assassinare lo aduersario suo; & direbbe di hauer presa uia di briga: & cosi cosa honoreuole sarebbe il far le cose dishonorate. Ilche se sia da dire, non è mestier che se ne fauelli.

Ma come si habbiano ad intendere queste materie di querele, & di brighe, & di honore, & di dishonore, io sommariamente dirò quello, che io ne sento. La briga intendo io che sia una cosa tumultuaria, nella quale senza ordinario procedere gli huomini per cagion di nimicitie uengono alle arme: & hoggi l'una, domane l'altra parte fanno nuoue uendette, secõdo che loro si offeriscono le occasioni. La querela ueramente è un procedere ordinario di caualieri per cagion di honore, per lo quale uengono in pruoua di arme, & con una ultima diffinitione si ha honoreuolmente da determinare. Or questo caso, del qual si tratta, se egli per uia di briga, o di querela si habbia a trattare, assai ageuolmente si puo discernere. I caualieri da noi gia nominati non per nimista sono uenuti a questa differenza, anzi essendo essi amici, per cagion di honore sono caduti in questa nimista: che a Don Francesco non pareua di poter con honor suo comportare, che colui hauesse disuiato il scruidore del fratel suo, & promesso di non tenerlo, & poscia che egli pure il si teneſſe, Il Balasso riputò che dishonore gli fosse, che Don Francesco con cosi ardite parole a troua-

re ne'l fosse uenuto: Et percio disse uolerlo tenere. Et Don Francesco giudicando, che cio di dishonore esser gli douesse, gli rispose, che hauerebbe tenẽdolo, fatto non da caualiero, ma da uillano; Et il Balasso sentendosi nell'honor punto, per discarico suo gli diede quella mentita. Et D. Fran. per rilcuarsi da quella gli diede lo schiaffo. Le quali cose tutte di mano in mano furono per gradi conueniẽti fatte per rimordimento di honore, & fatte caualleresçamente. Et essendo le cose in questa maniera procedute, in forma di querela sono procedute: et per conseguente per uia di querela si cõuenia seguitare al Balasso: Ilquale ho allhora incontanente doueua con mano armata scaricarsi, o dapoi honoratamente risentirsi: Ilche fatto non hauendo, con carico ne rimane. Percioche ne gli atti simiglianti, doue le mani si adoperano, due cose sono da considerare: l'una è la percossa, l'altra il modo di quella. La percossa offende la persona: il modo tocca l'honore: che si come altri offende, o è offeso honoratamente, o uergognosamẽte, cosi la openiõ de' caualieri dee essere, che egli cõ l'honore, o cõ la uergogna se ne rimãga. Della percossa puo bẽ essere, che il Balasso come di uẽdetta nel l'animo suo stia sodisfatto: Ma del modo della percossa, non hauendo ne al tempo dello schiaffo a faccia a faccia fatta alcuna dimostratione caualleresca, ne dapoi mostrato honorato risentimento, non ha sodisfatto a quella openione, che debbono di lui hauere i caualieri, che egli non sia huomo per difendersi da pari a pari da D. Fran. Lasso; che questo è il carico, ilquale egli ne uiene a riportare: Si che anchora che egli perauuentura della percossa si tenga uendicato, non ha percio sodisfatto all'honore.

La onde se bene si uorra dire che egli habbia presa con Don Francesco nuoua briga, questa non perciò puo tor uia la querela: che essendo piu nobile, & piu honoreuole la querela, che la briga, la briga non puo cancellar la querela: ma la querela puo ben mettere honorato fine alla briga. Per essere adunque sopraùenuta briga non sarà leuata la querela. Et se si uorra forse dire, che tra loro essendo querela, & briga, non meno è obligato Don Francesco alla briga, che il Balasso alla querela, io risponderò, che per essere prima stata la querela, che la briga, essendo di ragione, che quale è prima in tempo preceda anche in ragione, alla querela si dee prima intendere, che alla briga. Di che il Balasso è tenuto di sodisfar prima a quella, che Don Francesco non ha da pensare a questa. Et percioche alla briga non è statuito tempo, ne modo di perseguir la ingiuria, Don Francesco in ogni tempo, & in ogni modo, che si uendichi sarà ben uendicato. Et per essere alla querela prefisso tempo, & modo, non si risentendo, o non si essendo risentito il Balasso in tempo conueniente, ne secondo il proceder caualleresco, con carico ne rimane. Et essendo cosa propria della briga offendere, & della querela incaricare, si potrà dire che Don Francesco sia offeso, & il Balasso incaricato. Et alla offesa conuenendosi uendetta, & al carico honoreuole risentimento, quella hauerà da fare Don Francesco secondo l'arbitrio suo, & secondo le occasioni. Et questa si ha da far dal Balasso honoratamente, & secondo le leggi, & lo stilo de' caualieri.

Ma percioche a uoler dimostrare che l'atto del Balasso sia stato honoreuole, si dice, che egli andò ad as-

frontare Don Francesco da solo a solo in mezo di molta gente, & con pericolo: Rispondo che io non dirò mai, che altri assaltando altrui dopo le spalle, si possa dir che lo affronti, essendo questo uerbo composto da fronte & non da spalle, ma istimero io, che piu tosto dir si possa assassinare: Et si come lo affrontare altrui ad egual partito è atto honoreuole, cosi lo assassinare in qualunque modo che si faccia è uergognoso; Et di Don Francesco chiara cosa è, che egli affrontò il Balasso da solo a solo; ma che il Balasso habbia affrontato Don Francesco, questo per openion mia non si puo dire. Et se il Balasso fece quello atto in mezo di molta gente, Don Francesco non fece il suo in mezo di poca, essendo in una citta Reale nella corte del Re piena di caualieri. Anzi si come all'atto uergognoso del Balasso molti furono i testimonij, cosi piu molti ne furono all'atto honoreuole di Don Francesco. Poi quanto al pericolo, non minor fu quello di Don Francesco che quello del Balasso; essendo questi stato a cauallo, & in una campagna aperta; & uenuto proueduto per fuggire; Et quegli a piedi, & in un palagio di un Re senza hauere hauuto particolar pensiero di uenire a tale effetto; Et essendosi doppo il dar dello schiaffo fermato, & entrato nella camera medesima del Re, come è manifesto, che egli fece. Si che quanto al pericolo, maggior fu quello di Don Francesco: & maggior fu la moltitudine, in mezo della quale fece lo atto. Poi Don Francesco percosse lui da uiso a uiso, non senza essersi il Balasso prima proueduto, come colui che per la conteſa in piè s'era leuato; Et doppo la percossa Don Francesco stette fermo, et nel luogo medesimo per buono

spatio si ristette; La doue il Balasso uenne con intention di fuggire, ferì Don Francesco dopo le spalle non se ne auuedendo egli; Et se ne andò prima che Don Francesco lo potesse uedere, Or se questo sia atto honoreuole, & risentimento pari, & al carico conueneuole, io me ne rimetto all'altrui parere.

Et a quanto uien detto, che l'hauere il Balasso assalito Don Francesco all'improuiso nõ pregiudica a lui, ne rilcua Don Francesco; percioche chi ha nimicitia dee andar proueduto: Dico in risposta, Che Don Francesco sapeua di hauer querela di honore, & credeua di hauer la con caualier di honore; & come di risentimento honoreuole andaua proueduto assai, il che egli ben dimostrò hauendo dopò la percosa arditamẽte per buono spatio seguitato il suo nimico. Ma si come Don Francesco dal Balasso si guardaua come da honorato caualiero, cosi il Balasso doueua guardarsi egli da fare atto, che ad honorato caualiero non si conueniisse. Et fatto hauendolo, ne ha rileuato se, ne pregiudicato all'honor di Don Francesco; Non hauendo Don Francesco commesso mancamento, Et essendo di colui stato uituperoso il risentimento.

Non uoglio mancar di rispondere a quella parte, doue si aggiunge, che il Balasso se uoleua poteua ammazzare Don Francesco, hauendo l'archibugio a rota carico allo arcione. Et che qui ha luogo una regola, che quando l'offeso ha in podesta sua il suo nimico, & ne puo fare quel che uuole, se bene non gli fa mal niuno, o ne piglia poca sodisfattione, in ogni modo si intende essersi nobilmente uendicato, & iscaricato. Questa regola si

come io la approuo per buona, cosi dico che in questo ca-
so non ha luogo: percioche (per quello che intendo io)
altro è hauere uno in suo potere, & altro poterlo as-
sassinare. Che in poter mio è uno, che si rimette nelle
mie forze; che a me si arrende; cui io ho fatto prigio-
ne; ilquale io ho in terra sotto i piedi: & simiglian-
temente. Et in tali casi la openion mia è, che anche piu
honoreuole sia il perdonar liberamente, che il pigliarne
alcuna sodisfattione, o uendetta. Ma perche io possa as-
sassinare altrui, non dirò di hauerlo in mio potere, ne di
poterne far quello che io uoglio, saluo se io non dirò di
uolerlo assassinare; Che a questo modo non è Prencipe;
& non è Re alcuno; cui io non possa hauere in mio pote-
re, & farne quello che io uoglio, potendo con uno archi
bugio ferirlo, o in campagna, o di una finestra nella schie
na. Et cosi ogniuno, che si sentira offeso, o incaricato
potra, senza fare altro rimaner sodisfatto, & iscari-
cato dicendo di hauere il nimico suo in suo potere; ma
che di tanto si contenta di poter far di lui ciò che uuole.
Ma la cosa sta in altra maniera. In mio poter sono quel
le cose, delle quali sicuramente secondo il mio benepla-
cito, & senza contrasto io ne posso fare la mia uolunta;
Et altro è dire, In mio potere è di ammazzar Don Fran
cesco: Altro Don Francesco è in mio potere. Et se Don
Francesco fosse stato in suo potere, egli non sarebbe
fuggito dauanti a lui, seguendolo egli come fece. Si che
questa regola à me sembra (come ho gia detto) che à que
sto caso mal si possa accõmodare, & che ella non faccia
punto in beneficio del Balasso. Et quando il Balasso ha-
uesse malamente ucciso Don Francesco, egli si sarebbe

macchiato di una perpetua, & irremediabil nota di infamia. Benche, se uoglio anche dir quello, che io ne sento io penso che egli adoperò anzi il bastone, che l'archibugio, non perche la uolunta sua non fosse di ucciderlo, ma percioche temete che il tratto non riuscisse uano, & dubitò di rimanere maggiormente inuiluppato.

Habbiamo detto come non debbia essere altrui lecito sotto nome di briga uolere abbattere le leggi dell'honore: & appresso dimostrato diuersa essere la querela della briga, & in quelle douersi diuersamente di ragion procedere. E' stato aggiunto da noi anchora come in alcun modo il risentimento del Balasso non è stato pari al carico, che egli ha riceuuto; & che lecito non gli è stato di assalir di dietro persona, con cui egli hauesse querela di honore; Et ultimamente habbiamo fatto manifesto come dir non si puo che Don Francesco sia stato in potere del Balasso. Col qual discorso nostro ci pare di hauere pienamente risposto a quelle cose, lequali contra Don Francesco ueniuano allegate. Di che si puo ben uenire in conclusione, che ne il Balasso è discaricato, ne a Don Francesco rimane obligation di honore. Et se in questa peruersita di openioni, nella quale io ueggo nelle uolgari corruttele il mondo essere inuolto, lecito mi fosse dire quello, che io ne sento, hauendo risguardo alla nobiltà del grado della cauallèria, la quale con honoratissime, & religiosissime leggi douerebbe essere esercitata, & regolata, io direi che il Balasso nõ tãto per lo schiaffo ri ceuuto, quanto per la percossa data, atteso al uergognoso modo di quella, rimanesse uituperato. Et che egli si per punitione del suo mancamento, come per altrui esem-

poi da chi ha la auttorità delle leggi in mano meritasse di essere digradato.

Et questo dico per diritto, & per legge di honore essere il parer mio, rimettendolo al giudicio di chi meglio intende.

RISPOSTA TERZA.

On Francesco Lasso manda tre patenti di campo a Gio. Balasso; & lo sfida a battaglia, & fa publicar questa disfida in Possonia città di Vngheria, doue è il Re; Et ad esso Giouan Balasso fa appresentare le patenti. Giouan Balasso ne le accetta, ne le rifiuta; ma fa domandar licenza al Re di uscire a questo abbattimento: Et il Re gli risponde, che per esser costitutione di quel Regno, & consuetudine, che alcuno non escà a combattere fuori della sua giuriditione, non uuol dargli tal licencia; ma che è ben contento, che accetti tale abbattimento, & che ogni uolta che Don Francesco gli domandera patente di campo franco, gliele darà; Et di questa risposta se ne fa una autentica patente, della quale Gio. Balasso ne manda copia a Don Francesco scriuendo gli che procuri di hauer campo dal Re, secõdo la sua offerta; che esso accetterà la battaglia. Et Don Francesco gli risponde, che hauendogli esso gia mandate tre patenti di campo, ne hauendone colui accettata alcuna, egli non intende di domandar campo al Re; ma che esso procuri di hauerlo, che egli lo accettera, pur che egli sia permesso di combattere a tutto transito, o che essendo lo ab-

battimento interrotto, non percio sia pregiudicato allo honor suo, ma che il tutto cada in pregiudicio del Balasso. Et il Balasso replica, Che Don Francesco, o impetri campo dal suo Re, o licenza che egli possa uscire in luoghi stranieri a combattere; che esso non è per prendere altramente con lui battaglia. Et queste cose da loro sono dette con diuerse ragioni, le quali da noi saranno tocche qui sotto a' luoghi piu opportuni.

Sopra questo caso si domanda di qual de' due caualieri siano migliori le ragioni, & quello che di far loro si appartenga.

Essendo questa querela di honore, con le leggi dello honore mi sforzerò di farne conueniente risposta; Et dico, che ne' casi di caualleria per legge ha da esser tenuta la openione, & la consuetudine de' caualieri. Et la openione de' caualieri è, che legge alcuna ne di patria, ne di Prencipe, ne intereſſe di hauere, ne di uita a l'honore non debbia essere antepostà: Et che non ostante alcuna costitutione, ne pericolo di perdita, i caualieri alla legge dell'honore debbiano obedire; la quale è, che doue altri è chiamato per uia ordinaria in pruoua di arme, là se ne debbia incontanente con prontezza di animo caminare; Et che quale altramente fa, non sia degno di essere annouerato fra caualieri honorati. Et questo, che dico essere di openione di persone di honore, è etiandio dalla consuetudine confermato; che anche in altri regni sono statuite le pene, che allega il Balasso esser nel regno di Vngheria, per disturbar gli abbattimenti: Et pur cio non ostante, di quelli escono i caualieri per difinire le loro querele, & da altrui chiamati, & per chia-

mare altrui; Il che si è ueduto a nostri di & di Spagnuoli, & di Napolitani, & di Siciliani, & di sudditi de' Signori Vinitiani, & di altri. Et non che altro si è uisto da noi, ma uscire delle città assediate, abbandonar le impreſe cominciate, & lasciare il seruigio de' loro Prencipi, & seguitar chi in querela di honore gli ha sfidati a battaglia. Di che uengo a dire io, che non so quanto honereuole sia stato l'atto del Balasso a uoler con quel suo souerchio chieder di licenza sottomettendosi alla legge di una patria, pretendere di esser libero da quella superior legge, alla quale per openione uniuersale di caualieri, & per consuetudine hanno da cedere tutte le altre leggi. I ualorosi caualieri, come intendono di sfidare altri, o come sanno di douere essere sfidati, cosi incontanente abbandonano le patrie loro, & le loro nationi; & uanno in parti lontane, accioche i prencipi loro, o le corti, o i maestrati non interrompano i loro disegni. Et cosi testifica Messer Paris nel primo Libro al capitolo XIII. del uolume latino, essere antica consuetudine: Ne senza gran biasimo rimarrebbe colui, ilquale con la sua tardità desse occasione che il combattere gli fosse uietato; anzi sarebbe stimato che allo honore suo haueſse mancamento commesso. Et Giouan Balasso non solamente ha aspettato alla corte del suo Re di essere a battaglia ricercato, ma doppo la publicatione della disfida, & doppo la appresentatione delle patenti de' campi, quiui si è pur anchora fermato, ne essendogli da alcuno impedito l'accettar la battaglia, sotto pretesto di domandar licenza di uscire, ha procurato di non uscire: Et senza altro arresto che

di parole in quel regno se ne rimane arrestato dalla sua propria uolunta. La onde non so come si possa dire; che egli all'honor suo in alcun modo intenda di hauer sodisfatto. Che qui non lo rileua quel lungo discorso, che egli fa, che si dee obedire a Principi, & che si ha da seruar la militar disciplina. Che queste cose in questo luogo non hanno luogo. A' Principi si dee obedire. ma non nelle cose dishoneste. Et qual cosa è piu dishonesta, che mancare all'honore? Ne in quelle cose, doue la ragione statuisce una legge uniuersale si hanno da opporre costitutioni particulari. Et si come uana cosa sarebbe se alcun Prencipe uolesse far determinatione, che altrui fosse honore fuggir dauanti il suo nemico, & che il farlo fuggire fosse uergogna; o che di carico fosse il dar bastonate, & di sodisfationi il riceuerle; cosi lo statuire che altri non esca, non leua la uergogna a chi non esce, essendo di maggior autorita la legge della openione uniuersale, che il comandamento particulare, Et della disciplina militar non ueggo a che gioui il farne mentione in questo caso. Anzi dico io, che militar disciplina, è che si come nelle guerre si hanno da usar le leggi delle guerre, cosi ne' Duelli si seruino quelle de' Duelli, de' quali propia disciplina è, che senza hauer rispetto ad altro, che alle leggi dell'honore, i caualieri la si debbiano conducere, doue per difesa di honore si sentono esser chiamati. Il che quanto bene dal Balasso uenga osseruato, senza altro dirne, ad ogniuno puo esser manifesto. Io questo solamente anchor dirò, che in tutti que' luoghi, doue sono uietati gli abbattimenti, intorno alle mentite si sogliono anchora statuir le leggi, & specialmente che nelle

corti de' Prencipi non si debbiano dare; E il Balasso nel la corte del Re non hebbe rispetto di dar mentita a Don Francesco contra ogni legge, & contra ogni approuato costume, & contra la degnità del suo Re: & nello uscire a battaglia uolle essere sottoposto alla legge, & al Re, & rendergli obidienza, & riuerenza. Ilche non so quã to meriti commendatione.

Ma percioche il Balasso cerca di difendersi, et di mo strar che la uoluntà di combatter, pur che l'aduersario suo impetri campo dal suo Re; Et dice che haue ndoglie= le il Re offerto, gli sara ageuole ottenerlo, oltra che que sto non iscusa quello, che gia di sopra si è detto: pur an= che di questa parte non mancheremo di parlare. Dico adunque primieramente, che nella supplication porta al Re da parte di Balasso si dice, che quello, che fece Don Francesco contra il Balasso, fu contra sua Maestà, & cõ tra la dignità della sua corte; Et che ha fatto medesima= mente contra la degnità di sua Maesta a fare affiger car telli alle porte del palagio al tempo, che la dieta si cele= braua sotto il saluocondutto di quella. lequali cose cosi stanti è da dire, che l'animo del Re non possa esser se non mal disposto contra Don Francesco. Et anchor che di una tanta Maestà non sia da presumere se non cosa giusta, pur non so come possa star quieto l'animo di co= lui, che si conduca a combatter nel campo di quel Pren= cipe, ilquale egli sappia, che habbia l'animo alienato da lui: Il che tanto maggiormente mi par da dire, quan = to quella cosi cortese offerta del Re a me sempre mette= rebbe sussitione. Il Balasso domanda licenza di andare a combattere con Don Francesco. Et il Re non da licen =

za a colui, che gliele domanda, & fa a Don Franceſco offerta di quello, che egli non domanda. Et ſe nelle liti di pochi danari habbiamo per ogni minima cagione i giudici ſoſpetti, che doueremo noi fare in quelle cauſe, doue & la uita, & l'honore in un punto ſi mettono in bilancia? Et per tanto dico io eſſere il mio parere, che don Franceſco non ſolamente non è tenuto a domandar tal patente, ma che quando il Balaſſo gliele haueſſe mandata non ſo quanto egli foſſe ſtato obligato ad accettarla, ſe da ſe a cio fare non ſi foſſe offerto. Ma da poi che egli ui ſi è pur proferto con le conditioni di ſopra dette, è da uedere, douendoſi ottenere quella patente dal Re a qual di loro ſi appartenga di procurarne la eſpeditione.

Dice Don Franceſco che il Balaſſo non ha potuto rifiutar di accettare alcuna di quelle patẽti, che egli gli ha mandate, percioche, ſi come le leggi danno al Reo la elettion delle arme, coſi danno allo attore la elettion del campo. Ilche ſe coſi non foſſe, il reo potrebbe ſempre dire di nõ trouar campo, & mai non ſi uerrebbe a diffinitione. Et che pur nõdimeno anchor che egli tenuto nõ ui ſia accettera la patẽte del Re, ſe il Balaſſo gliele mãderà. Et dice il Balaſſo, che egli nõ uuole fuori dello ſtilo de' cauallieri mandar patenti a Don Fran. perdendo delle ſue ragioni, douendola egli da lui aſpettare: Et che le leggi degli abbattimenti ſono piu chiare, che ſe ne conuenga dire molte parole: Et conchiude che o Don Franceſco gli mandi la patente del Reo dal Re gli faccia hauere licenza che egli uada a combattere in paeſi foreſtieri. Sopra le quali propoſte et riſpoſte dico, che ne le leggi dan

noallo attore la elettion del campo; ne è] contra lo stilo de'caualieri che il reo mandi patenti all'attore. Anzi legge,& consuetudine antica è stata, che il reo mandasse le patenti allo attore: Et era prescritto il tempo, nel quale egli mandar le douesse; Et passato quello allo attore era lecito di mandarle; Et cosi non era tolto il uenire a diffinitione. Poi i Rei per disgrauarsi di questo peso di cercar campi hanno lasciato il carico a gli attori; & hoggi gli attori sogliono ordinariamente mandar le patenti; le quali se sono tali, che al reo paia di eleggerne una, elegge qual piu gli piace: Quando non gli piacciano, prende la cura di mandarne altrettante allo attore: il quale ha da farne esso elettione. Et queste sono le leggi del mandare i campi, le quali poi che il Balasso dice essere cosi chiare, doueua specificare, & hauerebbe conosciuto non esser fuori dello stilo de'caualieri, che il reo mandi patentì allo attore: Et che mandandole non perderebbe delle sue ragioni, anzi in quelle si conseruerebbe. Don Francesco ha mandato a lui tre patenti di campo, dopo le quali il Balasso da lui non ha da aspettarne altre, ma dee o accettarne una, o mandarne esso tre altre a Don Francesco: Concioſia cosa che non si usa fra caualieri dapoi che altri gli ha procurati una uolta i campi dire, io non uoglio accettare niuno di questi: prouedimi del tale, o dell'altrettale: Ma o ne accettano uno de'mandati, o ueramente ne mandano essi de'nuoui. Di che io ho da cõcludere, che dapoi che Don Francesco gli usa questa cortesia di dissporsi a combatter nel campo del suo Re, a lui tocca di mandargli le patenti di quello, & di mandar-

gliele in forma tale, che egli sia sicuro che non gli habbia ad essere interrotta la battaglia. Che il proceder del Balasso non è fuori di sospittione di hauere egli procurato quella offerta del Re, per esser sicuro di douer passar la giornata senza diffinitione. Et questa è la uera conclusione in questa materia. Et fuori di proposito è la richiesta del Balasso, che Don Francesco gli proueda della patente, o della licenza del suo Re, che a lui tocca di procacciarsi la patente; Ne Don Francesco ha da esser procurador del suo aduersario, ne ha da procurargli quella licenza, laquale egli domandando ha fatto cosa souerchia, & fuori delle leggi dell honore, non senza suo pregiudicio; percioche offerendosi il Re di dar campo per tale abbattimento, uiene a dichiarare, che a tal querela abbattimento si richiede. Ilche obliga maggiormente il Balasso ad uscire per tutte le uie. Benche ne' suoi cartelli dicendo il Balasso che questa querela non era tale, che battaglia le si richiedesse, par che uoglia dannare il Re suo, il quale a dar per quella abbattimento si offerisce.

Questo è quanto mi occorre a dire intorno le cose fin quà passate, nelle quali anchor che Don Francesco sia honoratamente proceduto, non è per cio da dire ch' egli allo officio dello attore habbia interamente sodisfatto: che poi che egli pure a richieder colui si è condutto, non ha da rimanersi da seguitar infino al fine la cominciata impresa; Et con piu ragione poteua starsene senza richiedere il Balasso, che non puo hora starsi nel termine che si truoua. Quello ueramente, che (per mio parere) a far gli rimane è, che ha da tornare a scriuergli,

& da rimandargli le patenti di campo, richiedendolo ad accettarne una, o mandarne esso tre altre, o quella del Re; & non si risoluendo in uno di questi modi, Don Frãcesco ha da eleggere uno de' tre campi, & in tempo conueniente conducersi a quello, Et proceder contra il Balasso in contumaccia. Et la forma del cartello hauerebbe da esser nel modo che segue.

Signor Gio. Balasso, I passati mesi io ui ricercai a battaglia, & ui mandai tre patenti di campo, & uoi non ne uoleste accettare alcuna, sotto protesto di non poterne hauer licenza dal Serenissimo Re, al qual sete soggetto: ilche non so quanto ui scusi fra caualieri di honore, essendo la consuetudine in contrario. Ma percio che uoi dite che sua maestà ui ha data licenza di combatter sotto la sua giuriditione, & che mi concedera patente di campo domandandola io, ui rispondo, che ne io sono obligato a domandarla, ne quando la intention mia fosse di domandarla, mi asicurerei di poterla ottenere quale alla diffinition della nostra querela si richiede, per hauer uoi procurato quãto piu hauete potuto di metter mi in disgratia di quella, come appariſce per la supplicatione porta in nome uostro, nella quale si espone che io ho cõmesso cotante cose contra la sua degnità. Si che stãdo le cose in questo modo, ui dico, che ui ho mãdato tre patẽti di cãpo, delle quali per istilo di caualleria uoi sete obligato ad accettarne una, o mãdarne tre altre a me: Et uoi piu desideroso di stare in su le parole, che di uenire a gli effetti, fuggite la cõclusione. Perche da capo torno a mandarui tre patenti di campo, dãdoui termine di accettarne una tanto in tempo, che sessanta giorni dopo

la publicatione di queſto cartello mi habbiate mãdata la liſta delle arme,Et quarãta giorni appreſſo,che ſarà cento giorni dopò detta publicatione,cõducerui al cãpo per uoi eletto;o uero in detto tempo di riſoluerui à mandarne tre altre a me ſufficienti, & a tutto tranſito,o quella del Sereniß.Re,che ſia pure a tutto tranſito,o con le cõditioni gia da me propoſte:che io quella accetterò con ogni riuerenza,& piu uolentieri che alcuna altra fidandomi piu nel ualore,& nella giuſtitia di ſua Maieſta,che dubitando delle inique uoſtre accuſe.Et in caſo che fra detto termine non pigliate alcuna di queſte riſolutioni,infino ad hora io ui notifico,& proteſto che io accetto, & ho per accettata la patente,&c. Et nel termine di cento giorni gia aſſegnati mi cõducerò al campo con quelle arme,che parranno a me piu conuenienti:Et ò comparendo,o non comparendo uoi, io procederò alla infamia uoſtra per quelle uie,che per legge,o conſuetudine mi ſaranno permeſſe:Et coſi ui proteſto,& riproteſto.Le originali delle patenti ſaranno in mano &c.Et io ſtarò in Roma aſpettando la liſta delle arme in caſa &c.

Queſto è il parer mio in queſto caſo, al quale aggiungero anchora, che biſogna bene eſaminar quelle patenti di campo,per ueder ſe elle ſono accettabili; che in quella del Conte di Pitigliano ui è una clauſula, che ella debbia ualere quattro meſi dopò la appreſentatione,Ilqual tempo dopo la appreſentatione fattene al Balaſſo è piu che trapaſſato. Et con tutto che egli non ne faceſſe elettione, nõ ſi puo dire che ella non ſi ſia appreſentata.Et per tanto chi hauerà queſta cura douerà prouedere,che non ſi dia occaſione da diſputare.

RISPOSTA QVARTA.

Conoscer tra il Mazzocco, & il Girondo qual sia Reo, & quale attore; bisogna prima uedere qual sia la mentita legittima; & a uolere intendere quale ella sia, è mestiero di uedere qual di loro formi dirittamente le parole; sopra le quali ella è stata data. Et dicendole uno ad un modo, & altro ad altro, non si puo parlar di ragione, se non si intende le uerita di quelle. Dice il Mazzocco, che il Girondo ha detto di lui, che quando esso ammazzò Iacomo Zimatore, lo ammazzò malamente, & lo assassinò; & sopra cio gli da mentita. Et dice il Girondo; che parlandosi della morte del Zimatore si disse, che il Mazzocco haueua detto, che quando esso lo ammazzò, colui fu primo a dar gli una pugnalata: & che sopra cio egli disse, che il Mazzocco mentiua. Or se le parole sono state come dice il Mazzocco, chiara cosa è che il Girondo douerebbe essere attore. Quando cosi state non siano, la cosa hauerebbe da passare in altra maniera. Et dapoi che le parole furono nella anticamera del Signor Duca di Ferrara; douendoui essere ragioneuolmente state piu persone, ageuole cosa douerà essere il uenire in cognitione di questa uerita. Et se luogo alcuno ci ha a coniettura, io per quanto posso comprendere dal contesto de' cartelli giudico, che quando l'una delle due mentite sia stata legittimamente data, la data dal Girondo sia legittima. percioche il Girondo nega di hauer

dette le parole che gli ſono appoſte dal Mazzocco, & il Mazzocco non ſolamente non pruoua che egli dette le habbia, ma non allega ne teſtimonianza, ne argumento, per lo quale ſia ueriſimile, che egli le habbia dette. Et fin che queſto non appariſce, la mentita ſua non ha fondamento. Et dall'altra parte dicendo il Girondo, che la mentita ſua fu ſopra l'hauere il Mazzocco detto, che il Zimator fu il primo a dargli una pugnalata, il Mazzocco non pur non nega hauer detta coſa tale, anzi nel primo cartello dice che eſſo amazzò il Zimatore, uolendo colui ammazzar lui. Là onde è ueriſimile, che la mentita, la qual dice il Girondo di hauer data al Mazzocco, habbia fondamento di uerità. Ma pogniamo, che le due mentite o non habbiano fondamento, o per legittimamente date non ſi poſſano giuſtificare; Il Girondo per lo ſuo primo cartello da una ſua mentita particolare ſopra quello che ſcriue il Mazzocco, che il Zimatore lo uolle ammazzar lui. Et queſta mentita eſſendo certa, & ſpetiale, chiara coſa, è che ella uiene a far carico al Mazzocco, & per conſeguente douerebbe egli rimanere attore, ſaluo ſe non prouaſſe, che il Girondo haueſſe parlato nella maniera, che da lui è ſtato detto. Che a quel modo ſe la mentita ſua foſſe ſtata legittimamente data, eſſendo prima in tempo, ſarebbe anche migliore in ragione.

Non parlo della mentita generale tentata di dare dal Mazzocco, ne di alcune interpretationi di parole fatte ne' ſuoi cartelli, che quelle non ſono altro, che uane cauillationi: & appreſſo perſone intendenti non hanno biſogno di eſamination e.

Ho detto ſopra le mentite quello che mi occorre: hora aggiungero una altra coſa; Et dico che quando ancho ra foſſe chiarito qual di loro foſſe il mentito; & per cõ ſeguente qual doueſſe eſſere attore, nõ percio ſi douereb be combattere ſopra queſta querela: Ne Signore alcuno hauerebbe ragioneuolmente da dar loro campo. Che il Mazzocco dice nel ſuo primo cartello, che puo ciuilmẽ te prouare come paßò il fatto tra lui, & il Zimatore: et che è notò in Ferrara. Et il Girondo ſcriue da perſone degne di fede eſſere ſtato certificato del caſo. Se adunque ſi puo ciuilmente prouare, & ſi puo certificare, & è no torio, non ueggo come di coſa, doue ci ſia pruoua ciuile ſi habbia da metter mano ad arme; ne perche dalla uia certa ſi habbia da diſcendere alla dubbioſa: ne perche ſo pra una coſa notoria ſi debbia cercarne un giuditio in = certo; Determinandoſi per le leggi di caualleria, che do= ue ci è pruoua ciuile, alle arme non ſia lecito di ricorre= re. Queſta querela adunque tra loro ſi ha da diffinir per uia di teſtimonij: & quando per quelli la coſa ſia fatta chiara, altra appellatione non ne rimane. Se ueramente ci foſſero di quà, & di là teſtimonij tali, che laſciaſſero la quiſtione dubbioſa, la differenza ceſſerebbe tra' princi= pali, & ſi conuerrebbe uenire ad abbattimento da' te= timonij, eleggendoſene dall'una parte l'uno, & l'altro dal= l'altra, ſecondo che è ordinato nella legge Longobarda ſotto il titolo de' teſtimonij alla legge decima, & alla un decima, hauendo da' Longobardi in Italia i Duelli hauu to cominciamento.

Et tanto dico eſſere il parer mio in queſto caſo, Ri= mettendomi ſempre a migliori giudicij.

RISPOSTA QVINTA.

Opra il caſo propoſto a me occorrono alcune difficulta, per le quali io non poſſo coſi incontanente riſoluermi in fauore del Magnifico Gritti. Che primieramente quanto alle mentite, io non ho ne l'una, ne l'altra per tale, che faccia carico ueruno, percioche hauendo il Gritti detto; Qualunque ha tratto per farmi carico, ha fatto male; Et il Bonfadino riſpoſto: Io ſono ſtato colui, che ui ha tratto, però ſe uolete dire ch'io habbia fatto male, mentite, queſta mentita a quelle parole male ſi accommoda. Che il Gritti diſſe: Chi ha tratto per farmi carico: Et il Bonfadino riſpoſe ſolamente; Io ho tratto, ne diſſe: per farui carico. Et il Gritti uoleua prender querela con chi gli haueſſe uoluto far carico, & non con chi lo haueſſe tocco a caſo. Appreſſo il Bonfadino non diſſe: Voi mentite che io habbia fatto male; ma ſe uolete dire ch'io habbia fatto male, ſoſpendendo la mentita con quella conditione, ſe uolete, & quaſi aſpettando che il Gritti ſcopriſſe la ſua intentione. Che il dir. Si uolete dire, è modo di parlare, che piu al futuro, che al paſſato ſi può accommodare. Si che per tutte queſte ragioni non ueggo, che queſta mentita in alcun modo leghi. Et di quella del Gritti dico anchora il medeſimo. hauendo egli detto, Tu menti di hauere fatto bene. Che ſe bene il Bonfadino negaua di hauer fatto male, non percio affermaua di hauer fatto bene. Ne è di neceſſita conſeguente, che come altri nega di ha-

uer fatto male, dica di hauer fatto bene. percioche tre sono le maniere delle operationi; Buone, ree, & mezane. Et per non essere una cosa rea, non è percio incontanente buona. ne per non esser buona, è incontanente rea. Et percio potẽdo l'atto del Bonfadino essere una di quelle opere di mezo, il suo negar di hauer fatto male non soggiace alla mentita dell'hauer fatto bene. oltra che l'ordinario delle mentite e che si diano sopra parole che altri dica; & non sopra sentimento, che da quelle si tragga in contrario, secondo che qui è stato fatto. Si che quanto alle mentite, io non ueggo che ne rimanga carico ne all'una, ne all'altra parte.

Ne quell'altra mentita data al Bonfadino sopra la offerta delle arme opera cosa alcuna in questo caso. Che hauendo il Bonfadino tentato di prouare il detto suo per testimonij, o prouato che egli lo habbia, o no, non si ha per tal pruoua da ricorrere ad arme, non essendo lecito di uenire ad abbattimento per cosa che ciuilmente sia gia stata tentata di prouare. Et perciochè si fa fondamento sopra quella richiesta, che fece fare il Bonfadino da Messer Troiano al Gritti di andare a far quistione: Et si dice, che se non si fosse sentito incaricato, non lo haurebbe mandato a domandare: Rispondo che il medesimo si puo dir del Gritti, il quale domandò licenza al Signore di far quistione col Bonfadino: che se nõ si fosse sentito incaricato, non hauerebbe fatta quella instãza: oltra che poi cercò patente di campo pur per fare quistione con lui. Et il Bonfadino dir potrebbe. Io non mandai a domandare il Gritti per carico, che da lui mi sentissi, ma hauendo sentito, che egli haueua uolunta di

far questione meco,& che ne haueua domandato licẽza al Signore, io gliene uoleua trar la uoglia, & gliene offersi la commodità. La qual risposta sua non ueggo che potesse hauer replica, Si che ne anche per questa cagione io non intendo perche si possa dire che gli sia attore,ne che le arme debbiano essere piu del Gritti che di lui.

Or non essendo ne per le mentite,ne per lo uoler far quistione molto chiaro di cui debbia esser la elettione del le arme,ci resta da dire,ch'essendo stato il Gritti percosso da quel sasso,& hauendo detto il Bonfadino di essere egli stato colui,che lo trasse, & sopra questo uenuti essendo essi alle mani,dal sasso si ha da cominciar la querela, la qual non puo essere senza ingiuria del Gritti. Et dopo le ingiurie de' fatti il uoler parlar di mentite non so quanto sia a proposito.il Bonfadino disse di hauer tratto egli,& il Gritti uẽne ad accettar quella percossa come da lui hauendo sopra quella uoluto mentirlo,che haueße fatto bene, & sopra quella hauendo messo mano, si uiene a dinotare che quello,che detto ho è la lor querela.Et del Bonfadino non è da credere che egli sia per dire, che egli tirò quel sasso, senon per fargli carico,dapoi che essendo gia cessate le parole, che sopra quello erano state fatte,& potendo egli star cheto,uenne a dire,che egli lo haueua tratto.Et qual fosse la intentione sua, altri che egli non ne puo far fede.La onde stãti le cose in questa maniera,ne uedendosi che il Bõfadino habbia fatta cosa da poi,per la quale si habbia fatto tal pregiudicio,che la querela debbia hauer mutata natura, io non so come risoluermi con ragione che la elettio=

ne dell'arme al Gritti si appartenga. Io in questo caso prenderei un camino molto diuerso da quello, per loqua le ueggo andare il Gritti: che dalla forma della querela si comprende, che M. Troiano, & non il Bonfadino tirò il sasso, che se gli tratto non l'haueſſe, non accadeua a lui dir di hauerlo tratto, per uolersene poi scusare. Et per tanto io cercherei per uia di esamination dichiarir questa cosa ciuilmente, & autenticamente. Et quando io prouassi M. Troiano essere stato quel desso, per uia di un manifesto publicherei il caso, & darei una mentita al Bonfadino sopra quello, che esso haueſſe detto di ha= uermi tratto, & cosi mi schericherei di ogni carico. Et quando io non potessi hauer questo fauore di giustitia; metterei fuori una altra scrittura, nella quale facẽdo pur mention delle cose passate, direi che hauendo detto M. Troiano di hauermi esso tratto quel sasso, & hauendo il Bonfadino detto di essere egli stato desso, ne essendo quel sasso potuto uscir di piu che di una mano, uno di loro si ha mentito. Et come tra loro sia chiarita questa uerità, io mancherò da fare quanto mi sarà conueniente, ilche prima non posso fare, percioche potrei prendere in= giusta querela prendendola con colui, da cui io non fossi stato offeso. Cosi farei io, & mi starei aspettando che la cosa fra lo= ro si risoluesse, & secondo che la fosse risoluta, co= si appresso pren= derei par= tito.

RISPOSTA SESTA.

Messer Pompeio Conforto ua in casa di Messer Faustino Lunghena dottore a rimetterſi liberamente in lui per ſodisfattione di una ingiuria fattagli per adietro. Messer Faustino gli da una bacchettata a trauerſo il uiſo, dicendo che fa cio per un certo romore, che ſi era diuulgato, che tal remiſſione non foſſe libera: & poi ſoggiunge: ſe tu ti ſenti hora offeſo uien fuori adeſſo adeſſo, che io ti faro dare una ſpada, & ti daro buon conto di me. M. Pompeio riſponde, io ſon contento; M. Faustino gli da di mano, & torna a dire, Vien fuori che io ti faro dare una ſpada. Vn gentilhuomo uenuto col Conforto ſi interpone per interromper tal contrattatione; & un parẽte del Lunghena gli dice che laſci parlare a Meſſer Pompeio. M. Pompeio uolto a M. Faustino dice, ſete uoi ſodisfatto di me? Et egli riſponde non uolere altro: Et M. Pompeio ſe ne parte: & iui a dieci giorni ſcriue un cartello a M. Faustino, richiedendolo alla oſſeruatione della ſua offerta.

Sopra queſto caſo ſi domanda ſe M. Faustino ſia obligato a uenire con M. Pompeio alla pruoua della ſpada offerta, come di ſopra.

A queſto riſpondo che pare in prima uiſta che ſia da dire (ſecondo che nel cartello di ſopra allegato anchor ſi ſcriue) che hauendo M. Faustino fatta, & M. Pompeio accettata l'offerta, a M. Faustino non ſia piu lecito ritirarſene: & anche non hauendogli fatto dare la ſpada

allhora, gliele debbia far dare hora; Et che trouandosi M. Pompeo in casa M. Faustino, il quale era circondato dalla moltitudine de i suoi parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la sua offerta, & per tanto ragioneuolmente non passò piu auanti, riseruandosi a fare il douer suo a tempo, & luogo piu conueniente. le quali cose stanti in questo modo si uiene a concludere, che Messer Faustino, saluo l'honor suo, non puo mancar di conducersi a difender con una spada l'atto della bacchetta data a Messer Pompeio.

Ma poi piu maturamente ogni cosa considerando, entro in openione, che la uerita sia in contrario. Et per lasciare il parlare della significatione di quelle parole, io sono contento: le quali non piu si possono applicare alla offerta fatta da M. Faustino, che alle altre cose passate auanti: dico che le offerte, le quali altri fa per sua cortesia, si uogliono accettar con le medesime conditioni, con le quali elle sono proposte; ne è lecito alla parte contraria ristringerle da se, ne ampliarle, ne diminuirle, ne alterarle; percioche a stabilire il patto, il comune consentimento si richiede. Or la offerta fatta da M. Faustino si uede essere stata ristretta fra quel tempo, che espresse ro le sue parole. Se tu ti senti hor offeso, uien fuori adesso, adesso. Et si come se M. Faustino hauesse detto, Se ti senti offeso mi offerisco fra otto di, o un mese, o fra uno anno a difenderti cõ la spada l'atto mio per ben fatto, Messer Põpeio hauerebbe hauuto termine di otto di, o un mese, o di uno anno a richiederlo alla osseruanza della sua offerta: ne passato quel termine per uirtu di quella lo hauerebbe piu potuto chiamare con la spa-

da cosi essendosi obligato M. Faustino nel termine di adesso, quello essendo scorso, è insieme trascorsa la obligatione della offerta: ne a M. Pompeio per uirtu di quella ne rimane ragion di attione contra di lui.

Ma risoluto io adunque quanto à questo capo, ch'anche quando M. Pompeio habbia accettata la offerta fattagli da M. Faustino, non potendo egli a quella in alcun modo hauer data nuoua forma, il termine ne è gia spirato, & M. Faustino uiene a rimanere libero, & sciolto da ogni obligatione.

Ne solamente quanto alla uirtu di alcuna accettatione è Messer Faustino libero da ogni obligatione: Ma ardisco io a dire, che fra' loro non è stata fermata alcuna conuentione; anzi che Meßer Pompeio non ha mai quella offerta ueramente accettata: Che se ben pare che le parole debbiano stabilire i contratti, questo è uero quando la intentione dello huomo non si puo prouare per altra uia che per parole: ma doue i fatti bisognano, le parole non bastano: Et M. Faustino disse, se tu ti senti offeso uien fuori, che ti farò dare una spada, & gli diede di mano per andar fuori con lui: Et se M. Pompeio si sentiua offeso, & uoleua usar della spada offertagli, doueua andar fuori, secondo la offerta: Et là doue i fatti alle parole sono contrarij, a fatti si attende, & non alle parole; secondo che dalla dottrina di Paris si raccoglie: il quale trattando il caso di colui, che in isteccato combattendo, disse mi rendo, & nel medesimo tempo uccise il suo nimico, conchiude, che allo atto, & non alle parole si dee hauer risguardo. Ma & maggiormente è stabilita questa sentenza nel santissimo Vangelo: Che in

quello

quello è scritto, che al padre obedì quel figliuolo, il qua e haueua ricusato di uolere andare alla uigna, & poui andò; & non colui che haueua detto di douerui andare, & non ui andò. A Messer Pompeio adunque si richiedeua uolendo usare del beneficio di quella offerta accettarla con opere, & non con le sole semplici parole: & consistendo la accettatione nello uscire, non essendo egli uscito al tempo nella offerta specificato, non ueggo come dir si possa, che quella sia da lui stata ueramente accettata.

Non lascerò di dire, che quando anche si debbia pur dire che Messer Pompeio habbia accettata quella offerta, dal proceder suo si mostra, che egli non so come pentito quella sua accettatione habbia renunciata; Che domandandò a Messer Faustino se era sodisfatto da lui, diede segno di non uolere parlare di offesa, ma di uolere terminare quello, per il che egli si era quiui condutto. Quasi significando che se non era ben bene sodisfatto, egli era per dargli, o per lasciar che egli si prẽdesse la intera sodisfattione. Et che quando haueße tale officio adempiuto, a lui non rimaneua altro che fare, come a colui, che perauentura si riceueua quella bachettata, & era per riceuer ogni altra cosa che a Messer Faustino fosse stata in grado, non per offesa, ma per giusta retributione: che cosi a mie par che suonino le parole di quella sua interrogatione.

Ne qui hanno luogo quelle scuse, che non gli fosse data la spada; che Messer Faustino disse che egli uscisse, che gli haurebbe fatta dar la spada. Et appresso gli die

de di mano ritornando a fargli il medesimo inuito. Et essendogli la spada offerta sotto la conditione dell'uscire, non uscendo egli, & non hauendo adempiuta la conditione, M. Faustino non haueua altra obligatione; Ne a Messer Pompeio era lecito riuoltar l'ordine della offerta fattagli; ma secondo quella la doueua accettare, & haueua da uscire, & uscito che fosse stato, da domandare la spada: la quale quando nõ gli fosse stata data, haurebbe poi potuto dire quello, che egli scriue nel cartello: che essendo M. Faustino circondato dalla moltitudine de i parenti, non lo poteua sforzare a mantenere la offerta: Et hauerebbe potuto dire anchora, che Messer Faustino alla parola sua, & all'honor suo fosse mancato. Ma hauendo Messer Faustino fatta quella offerta cosi hono reuole, & cosi honoreuolmente inuitatolo alla esecutione di quella: & appresso rinfrescato lo inuito: ne apparendo in parte alcuna che di uenire a quella per colpa di lui si sia mancato: Et non hauendo M. Pompeio mostrato quella prontezza di risentimento, che in tal caso pareua che si richiedesse, par che egli non di M. Faustino, ma di se stesso ragioneuolmente si possa dolere.

Stante adunque che il tempo di quella offerta sia tra passato: Et che M. Pompeio o quella non ha accettata, o accettata hauendola quella ha renuntiata; Ne in M. Faustino apparendo segno di sospitione, che egli nel tẽpo offerto non fosse per mantenere la sua offerta; a me ditta la ragion, che egli habbia all'honor suo compiutamente sodisfatto, & che per occasione di tale offerta con M. Pompeio a lui non rimanga alcuna obligatione.

Et questo dico essere il parere mio intorno al caso di sopra proposto, rimettendomi sempre ad ogni piu maturo giudicio.

RISPOSTA SETTIMA.

Iuulgasi per Napoli nel mese di Agosto del M. D. XLVI. *che al Signor Cesare Pignatello sono state date bacchettate da un creato dello Illustre, & Reuerendo Signor Don Fabritio Pignatello Bagliuo di Santa Euphemia. Quattro, o cinque giorni dopo il di, nel quale si diuulga tal uoce, il Signor Fabritio Pignatello a richiesta del S. Cesare ua a trouare il S. Don Fabritio, & si duole da parte del Signor Cesare, che di casa dell'Illustriß. Signor Duca di Monteleone fratello di esso Signor Don Fabritio sia uscita una tal fama, non essendo uero che a lui sia accaduta cosa tale; aggiungendo che egli è sempre stato, & uuole essere amico, & seruidore di esso S. Don Fabritio. Et dapoi incontrandolo per uia lo saluta, & insieme trouandosi tiene conuersatione con lui. Poi sotto il di* XXX. *di Giugno del* M. D. XLVII. *publica un cartello indrizzato al S. Don Fabritio, nel quale dice che nel mese di Agosto sopra notato il Creato del S. Don Fabritio uenutogli di dietro corrẽdo a cauallo gli fece offesa: et che esso. S. Dõ Fabritio fu di quello atto auttore; & che per tanto lo richiede a battaglia; offerendosi di prouargli che ha fat-*

to officio da mal gentilhuomo, & da triſto caualiero ſoggiungendo anchora, che negando eſſo di eſſerne ſtato auttore, con le arme gliele uuol prouare, & che triſtamente lo nega. Et con queſto cartello inſieme publica copie di quattro patenti di campo dandone al S. Don Fabritio la elettione. Il Signor Don Fabritio gli riſponde, che per non eſſere bene eſpreſſa la querela, non eſſendo ſpecificata ne la perſona, ne l'atto fatto, non ſi puo riſoluere a fargli ſpetial riſpoſta: Et che per tanto par li chiaro, che gli riſpondera. Il Signor Ceſare replica che ha ſpecificata la querela, dicendogli che gli uuol prouare che ha fatto officio da mal gentilhuomo, & da triſto caualiero: Et che gli uuol mantenere negando lo, ſecondo che nel primo cartello ſi contiene. Et nel fine lo richiede ad honorata concluſione, proteſtandogli che a quella non uenendo, procedera contra di lui in tutto quello, che per iſtilo di caualleria gli ſara conceduto. Il Signor Don Fabritio torna pur a dire che ſpecifichi il nome dell'offenditore, & la qualita dell'offeſa, ſe uuole che ſi riſolua alla riſpoſta; Et gli ſoggiunge che non uolendo uenire ad altra ſpecificatione, gli propone ſopra quel punto, che è in quiſtione tra loro, giudicio di caualieri. Il Signor Ceſare non lo accetta, anzi gli notifica hauere accettato il campo conceduto gli da Signori Saneſi, il quale è l'uno de' quattro propoſti. Et gli manda una citatione di que' Signori a douer comparire il ſeſſanteſimo nono giorno per dichiaratione della querela ſe è combattibile, o no: & il ſettanteſimo per la diffinitione con le arme. Alla quale cita-

tione non consentendo il Signor Don Fabritio, & rifiutando quel giudicio, & per sospetto allegandolo, il Commissario de' Signori Sanesi procede a sentenza dichiarando la querela combattibile, & il Signor Don Fabritio per conuinto.

In questo caso si ricerca in qual grado di honore si ritruoui l'uno, & l'altro de' caualieri di sopra nominati.

HAuendo io uisto il caso proposto dallo Illustriss. et Reuerendo Signor Don Fabritio Pignatello, & con quello insieme il libro publicato dall'aduersario suo, a me pareua di uedere, che quanto sono grandi le ragioni del Signor Don Fabritio, tanto grande è la auttorità di coloro, che hanno scritto per la parte contraria. Et per cioche molti piu sono quelli, che si muouono per auttorità, che per ragione, per essere il diritto giudicio appresso pochi ho lungamente meco pensato se io doueßi prendere in mano la penna per difendere la ragione contra tante auttorita, temendo di non hauere dalla moltitudine la sentenza contra. Ma poi hauendo trouato che la causa del S. Don Fabritio è non solamente dalla ragione sostentata, ma dalla auttorità anchora accompagnata, per hauere egli pareri de' medesimi, & di altri Prencipi, Signori, caualieri, & dottori, da' quali la uerità delle sue ragioni si manifesta (si come nel discorso dello scriuer mio farò palese) ho preso ardire di douere sotto lo scudo delle auttorità loro adoperare le arme delle mie ragioni. Le quali se con animo libero da passione saranno intese, io sono sicuro, che & dalla moltitudine, & da

pochi elle uerranno ad essere approuate. Et per nõ perdere molto tempo in lunghi proemij, terrò nello scriuere mio un tale ordine, che prima parlerò della forma della querela dal Signor Cesare proposta, appresso del procedere tenuto da esso Signor Cesare, & nel fine della sentenza de' Sanesi anchora dirò alcuna cosa.

Dice Messer Paris nel libro primo al cap. IX. che il giudicio del Duello non è differente dal giudicio ordinario, se non nelle pruoue; percioche nel Duello si fanno con la spada di uolunta delle parti. Et conferma questa sentenza Messer Claudio Tolomei scriuendo per lo Signor Cesare. Tutto questo giudicio, dice egli è formato, & composto di leggi, eccetto che la pruoua, la quale ne' giudicij ciuili si fa con le scritture, & in questo si fa con le arme. Alle quali sentenze si come io mi conformo, così dico, che il formar la querela è altro che la pruoua, & percio secondo le leggi si dee regolare. Or i cartelli certo è che sono i libelli caualleresch: & dice pure il Tolomei, che nel giudicio ciuile la domanda col libello si fa al giudice, ma nel militar col cartello si fa alla parte. Douendosi adunque questo giudicio regolar secondo il ciuile, la domanda caualleresca douerà prender forma dalla domanda ciuile: & essendo i libelli generali nulli, per conseguente i cartelli generali ueranno ad esser nulli. Necessario è uenire alla espression de' particolari, & che secondo la qualità delle cause si specifichino i luoghi, i tempi, le cose, & le persone, sopra lequali habbiamo da fondar le nostre richieste, & le nostre accuse, accioche il richiesto, & lo

accusato si possano risoluer delle risposte. Che per discendere ál particolare delle querele di arme, Tal forma potrà hauere la imputatione, che mi uerrà data, che io negherò il fatto: potrà anche essere che io mi risoluerò a cõfessarlo, & a difenderlo per ben fatto: & potrà esser il caso tale, che riconoscendomi hauer mal fatto, uorrò sodisfare all'offeso: & potrà anche auuenire, che ciuilmente mi offerirò di giustificar il caso mio, o farò alcuna altra diuersa risposta. Et per tãto accioche altri si possa risoluere, & uenire alla risposta speciale, che intende di muouer querela ha da uenire alla specialità del caso, se non uuole mostrare hauer piu uolunta di disputare, che di combattere. Et uergognosa cosa è a chi si fa attore andare appresso alla generalità, & alle dispute, come par che sia andato il Signor Cesare, non hauendo specificata querela. Ma percioche si dice che hauendo egli detto che il Signor Don Fabritio lo ha fatto assaltare, & che essendo assalto offesa, essendosi di assalto fatto mentione, la ingiuria è espressa. Io rispondo che il Signor Cesare dice che lo ha fatto assaltare, & offendere; & se lo assalto è quella cagione, per la quale esso intendeua di richiedere il Signor Don Fabritio, non accadeua far mentione di altra offesa. Se lo richiedeua per altra offesa, per la mentione fatta dello assalto ella non è percio espressa. Et quando per quel nome di assalto sia bene espressa alcuna ingiuria, non è specificata per cio ingiuria, che meriti abbattimento. Che per uenire a battaglia la ingiuria uuole esser graue, & che apporti dishonore; che cosi testificano Paris, l'Alciato, & Iaco-

questa generalissima: & tutte sono nome di offesa si comprendono: che & il transfuga, & l'abbutinatore; & il traditore offendono coloro, da chi fuggono, contra chi si abbutinano, & a cui fanno tradimento. Si che per essersi combattuto per quelle querele si chiaramente espresse, & specificate, non è percio da conchiudere che meritasse abbattimento questa confusa, & generale. Et se bene (come uien detto) non si dee uenire alle minutie di tutti i particolari, & non si dee discendere alle specie specialissime, non percio si ha da stare in su i generi generalissimi. Ne bisogna disputare, se questa espressione si habbia da fare al giudice, o alla parte, che a me dee specificare chi uuol combatter con me, sopra qual cosa egli uuol combattere: Et non il giudice, ma io ho da risoluermi se mi sento colpeuole, o nò; & se io uoglio combattere, o cedere; & gia s'è detto che il cartello è il libello caualleresco: & dice il Tolomei, che le parole si dirizzano alla parte, & non al giudice; alla parte adunque si ha anche da specificare la querela: & tãto maggiormente che (si come diremo nel secondo capo) prima che patenti di campo habbiano luogo, la querela ha da esser contestata. Non uoglio dire io che non si sia alcuna uolta combattuto senza la debita espressione delle ingiurie: Ma ad ogniuno è lecito partirsi dalla sua ragione, cedere a quella, & pregiudicare a se medesimo: Ne percio la altrui temerità dee alterare il uero ordine di caualleria. Et il Signor Don Fabritio nel primo suo cartello non dice, che alcuno non sia mai inconsideratamente entrato in battaglia, ma che niun caua-

liero dee entrare in gaggio di battaglia ſenza uero fondamento di certa, & chiara querela. Si ſono combattute anche delle querele, che non erano combattibili, & ſi è combattuto ſenza querela: Et altri ha eſpreſſa ne' cartelli una querela, & ha hauuto intentione di combatterne una altra. lequali tutte ſono coſe contra ogni legge, contra ogni ragione, & contra ogni diritto ſtilo di caualleria. Et dice Paris che le tali coſe non hanno da eſſere tirate in eſempio per procedere gli huomini di guerra alcuna uolta piu da fiere, che da animali rationali.

Et per uenire a dire quali ſiano le leggi, & quale il diritto ſtilo de' caualieri; Recita Vlpiano l'Editto del Pretore che chi muoue attione di ingiuria dica coſa certa, quale ingiuria gli ſia ſtata fatta. & ſoggiunge che quale muoue attione di infamia non dee andar uagando con pericolo della altrui fama; ma dee diſegnar coſa certa, & dire ſpecialmente quale ingiuria egli uuol prouare di hauer riceuuta. Per queſta legge doueua il Signor Ceſare eſprimer coſa certa, & iſpeciale; & egli è ſtato coſi in ſu l'incerto, & in ſul generale; che non ha pur dichiarato ſe la offeſa è ſtata di fatti, o di parole; come ho moſtrato per lo detto del Torniello. Et ſe bene altri uuole che ſi intenda che ui ſia ſtata percoſſa; queſta uariatione de' ſuoi cõſultori moſtra la incertitudine della querela, laquale ſe foſſe ſtata formata certa, eſſi non ſarebbono uarianti, come ſono in queſto, & in quelio anchora, che quale forma la querela in ſu lo aſſalto; quale in ſu la offeſa di fatti; quale in ſu lo ani-

mo di offendere; quale in su la temerità: & qual sopra una cosa, & qual sopra altra; segno manifestissimo della incertitudine di quella. Et alle leggi tornando, Paris nel suo libro primo al Cap. 111. dice che l'offeso incontanente nel cospetto dell'offensore dee spiegare la offesa, dicendo che egli ha fatto, o procurato la tal cosa particolare tristamente, & non giustamente: & al Cap. XII. del medesimo libro scriue, che quando i caualieri Napolitani sono offesi di alcuna ingiuria di fatti, o di parole, dicono nelle loro richieste, Tu hai detto, o fatto il tal particolare, Tu mi hai chiamato traditore, o mi hai data la fede, & se mancato facendo la tal cosa: Et in ogni parte, doue gli accade recitar querela formata, la recita specificata, & espressa. Et a queste cose che io ho fin quà dette, si conformano anchora le sentenze de' caualieri: che il Signor Luigi Marchese di Gonzaga sopra la querela del Signor Gio. Battista da lo Tufo, & del Signor Thomaso Gargano scriue in un suo parere in questa forma. Non osta che habbia specificate alcune parole, per le quali uenga a stabilire una querela, per non esser lecito che la specifichi a modo suo, ma secondo che sta in fatto. in fin qui il Signor Luigi: Et certo è, che il Signor Cesare ha formata la querela a modo suo, & non la ha specificata secondo che sta in fatto, non hauendo espressa la qualità della offesa. Et il Signor Giouan Iacomo de Leonardi Conte di Montelabbate dice queste parole. Giusta domanda fete il Gargano di uoler saper la querela. Et se giusta fu quella domanda sopra querela di cose, che erano pas-

sate tra essi querelanti, giustissima fu quella del Signor Don Fabritio trattandosi dell'atto fatto da una terza persona. Soggiunge esso Signor Gio. Iacomo. Se hauesse hauuto a combatter la insolenza, era necessitato il Tasso a chiarir quale. Et se la querela fondata in sul nome di insolenza richiedeua necessaria dichiaratione, non veggo perche al nome di offesa, sotto ilquale anche la insolenza si comprende, & dichiaratione, & ispecificatione non si richiedesse.

Non lascierò di dire, che nella querela, laquale passò tra il Signor Cesare Fregoso & il Signor Cagnino Gonzaga per sentenza di dottori, & di Principi fu dichiarato, che mentita generale non obliga altrui a difesa: Et de pareri di Prencipi ne è stampata una lunga lista: nella quale non ci ha alcuno de' maggiori Signori di Italia, che non sia compreso.

Ma tra gli altri chiarissima è la dichiaratione di Cosimo Duca Illustrissimo di Firenze, in una lettera scritta Signor Cagnino; nella quale queste sono sue parole. Come nel giudicio ciuile, che è leggerissimo peso rispetto al Duello, doue si tratta di honore, interesse che ciascun caualiero suol preporre alla uita, par che si richiegga la espressione del particolare, che muoue: acciochè la parte possa determinarsi in cedere, o in litigare, altramente per uolgarissima regola il mouimento pare anchora nullo, così la mentita, che comparisce in Duello a similitudine del giudicio ciuile fondata sopra generalità, non ristringendosi a termini speciali par egualmente di nessun momento, atteso che fa che l'aduersario

non possa, ne sappia diliberarsi per conuincerla a ualersi delle arme; o della istessa uerita. Il fondamento adunque generale della mentita, che il Signor Cesare fa a V. S. senza allegar la causa particolare, nella quale si sente offeso, come non mostra efficacia, cosi non par che necessiti la S. V. alla defensione. Fin qui il Signor Duca. Da questo scriuere molte conclusioni si traggono, & prima quella che habbiamo detta della generalita de' cartelli: appresso che se nelle cose ciuili si ha da uenire alla specificatione, molto piu si ha da uenire nelle caualleresche per essere l'interesse maggiore; Et se le mentite per rispondere a proposte generali sono nulle, molto piu debbono esser nulle le proposte generali. Et se le mentite si hanno a dare sopra parole espresse, accioche altri intenda a che si risponde, non meno dee uenire a particolari chi è primo a parlare, accioche altri si possa risoluere, a che cosa egli habbia da far risposta. Poi regola di ragione è che allo attore non è lecito quello, che non è lecito al reo. Et se il reo con parole generali non puo obligare l'attore a battaglia, meno dee potere l'attore obligare il reo, essendo massimamẽte piu fauorabile il reo, che non è l'attore. Si che per tutte le uie si uiene a concludere, necessaria essere la espressione del particolare; Ne basta dire, Tu sai bene perche io ti richieggio: che quando cio bastasse, a questo modo si potrebbe richiedere, & constringere a battaglia ogni persona senza cagione, & senza ragione, & dirgli, Tu sai di che mi hai offeso. Il che è troppo piu disconueneuole, che si conuenga con molte parole dimostrarlo.

Aggiungasi alle cose dette che hauendo gli anni passati il Signor Giouan Battista da Loffredo scritto al Signor Don Giouanni Caraffa sopra la forma di una querela generale (come apparisce per un libro da lui fatto stampare). Egli dopo alcuni giorni tornò a specificarla, dicẽdo che era tornato a scriuergli per dargli occasione di piu deliberata risposta, uedendo che egli non rispondeua. Il che non è da dir che egli facesse per altro, senon che si auuedeua che a quella querela non espressa il Signor Don Giouanni non era pur obligato a rispondere.

Ne uoglio passar con silentio lo esempio del Signor Cola allegato in fauor del Signor Cesare: Il quale richiedendo a battaglia il Barone di Locomiso per una ingiuria fattagli da Monserrato formoso, nomina Monserrato, & ispecifica la ingiuria, che fu un pugno: & fu egli offeso nel cospetto del Barone. Di che è da dire che maggiormente doueua uenire alla espressione il Signor Cesare, che richiedeua il Signor Don Fabritio per offesa fattagli da un terzo, non essendo egli presente. Et se, come alcuno dice, il Signor Cesare forse non sapeua il nome di colui, che lo offese, doueua dire che non lo sapeua, & esprimere la offesa, la quale non è da dire che egli non sapesse quale ella stata fosse. Et tanto mi basti hauere detto in generale sopra questa parte, essendo le ragioni allegate tali, che per quelle (al parer mio) uengono compresi tutti gli altri particolari che si allegano in fauor della parte contraria.

Passo hora al secondo capo; Et dico che il Signor Cesare in questa querela non ha seruato ne legge, ne con-

ſuetudine di caualieri. Che prima egli ha richieſto il Signor Don Fabritio per una offeſa, dopo la quale (ſecondo il tempo allegato da lui) per otto, o dieci meſi ha conſeruata la amicitia con lui ſenza far dimoſtratione alcuna di eſſere ſtato offeſo. Et ſe ſecondo il detto del giuriſconſulto altri per infingerſi, & per non moſtrare incontanente riſentimento uiene ad hauer la ingiuria rimeſſa, maggiormẽte ſi ha da dire, che la habbia rimeſſa chi la ha negata; o dopo quella ha mandato ambaſciate di amicitia, o ha ſalutato, o amicheuolmente ragionato con colui, da cui egli pretende di eſſere ſtato offeſo.

Poi ha egli richieſto il Signor Don Fabritio per una offeſa fattagli da un terzo, & non ſolamente non ha fatto apparir della commiſſione, ma non ne ha pur produtti inditij, quaſi come il ſolo dire, che altri habbia ſoſpetto di altrui lo faccia atto con ogni carico, & con ogni macchia a richiedere ſenza altro fondamento ogni honorato caualiero. Et dice Paris nel libro primo al cap. xxiii. che gli indicij ſi hanno da prouare, & che altramente ogni deſperato richiederebbe altrui a battaglia ſenza cagione. Et in piu luoghi conferma egli la pruoua de gli indicij eſſere neceſſaria. Et nel lib. VIII. al ca. xxxiii. ſcriue, che ſe alcuno ſi conduceſſe in iſteccato, et che per forza di arme di bocca ſua ſi cõfeſſaſſe colpeuole di quello, che gli foſſe ſtato appoſto, ſe prima gli indicii non foſſero ſtati prouati, quella confeßione ſarebbe nulla.

Et che diro che oltra le contradittioni, le quali dal S. D. Fabritio ſono ſtate notate ne' ſuoi cartelli, egli ne nel

mandar di quelli, ne nello assegnare i termini, ne nel mãdar le patẽti de'campi non ha seruato ne forma, ne ordine di caualleria? Et cio ad ogni persona che habbia lume di queste materie puo chiaramente apparire.

Il proceder suo anchora contra il Signor Don Fabritio dauanti il tribunal di Siena è stato fuor di ogni legge, & fuor di ogni usanza: che chiara cosa è, che lo attore ha da seguitar il foro del reo: & certissima cosa è, che il S. D. Fabritio per legge alcuna a quel foro non è soggetto, & che a quello non ha consentito.

Appresso essendo nata differenza sopra la espressione della querela, il Signor Don Fabritio ha proposto giudicio di caualieri, secondo la usanza, & il Signor Cesare ha quello ricusato; & ha fatto elettione di un giudice da se contra ogni legge, & contra ogni usanza. Et che il Signor Don Fabritio habbia proposto il giudicio secondo la usanza lo testifica M. Claudio auuocato del S. Cesare, il quale nel primo articolo confessa essere costume, & usanza de'querelanti, che quando nel corso della causa non si accordano in qualche articolo, sogliono le piu delle uolte rimetterlo al giudicio di qualche Signore; il quale si intenda di caualleria, o almeno propongono di rimetterlo, come ha fatto il Signor Don Fabritio; & queste tutte sono parole di esso M. Claudio. Et nouellamente si è ueduto nella querela del Sauorgnano, & del Buzzacarini, che essi si rimisero nel giudicio dell'illustrissimo Duca di Ferrara: &, che ne nacque notabilissima sentenza: Et hora in Milano pẽde il giudicio di una querela rimessa nel Signor Marchese di Marignano

rignano, & nel Signore Conte Philippo Torniello, come in caualieri cosidenti. Et tutto di si sentono delle cosi fatte remissioni. Et io saro contento di ricordarne una sola, che hauendo il Signor Don Giouan Caraffa mandato al Signor Giouan Battista da Loffredo patenti di campo con protestatione che ne accettasse una, o che esso hauerebbe eletto, il Signor Gio. Battista rispondendo gli propose giudicio di caualieri sopra alcune sue difficulta. Et il Signor Don Giouanni cio ueduto, dal per seguir quella sua elettione si rimase: ne questo è da dir che facesse per altro, se non percioche doue giudicio di caualieri si propone da essere eletti da amendue le parti, non dee esser lecito ad una ne parlar di campi, ne formarsi i giudici a modo suo. Di che si uiene in chiara conoscenza, che si come il Signor Don Fabritio si è gouernato secondo l'usanza, cosi il Signor Cesare è proceduto contra ogni ordine di quella.

Et per ragionar particolarmente di quella elettione da lui fatta del campo, & del giudicio di Siena, ho da dire: Certissima cosa essere, che da principio in Italia i giudici ordinarij dauano Duello in alcuni casi permessi, & speciali a coloro, i quali non haueuano modo da prouar ciuilmente la loro intentione. Poi mutandosi gli stati, ampliandosi le querele, & hauendosi il Duello per cosa odiosa, negando campo i Signori a sudditi loro, si è uenuto da' caualieri a questa forma, che l'attore propone tre cãpi al reo, che de proposti ne elegga uno, o ne proponga tre altri: & in caso, che la querela, o la persona non patisca eccettione, questo partito non si puo ricusare, & il reo ha termine di sei mesi o di eleggere esso

uno de'nominati, o di nominarne tre altri: & non nominandone in quel termine, & richiedendolo poi lo attore ad accettarne uno de'nominati da lui, il reo ha da far di uno di quelli elettione: Et nõ lo facendo, lo attore con le debite richieste, & protestationi ne fá egli la elettione. Quando ueramente nasce alcuno articolo da disputare, il costume è di rimetterſi à giudicio di arbitri, ſi come ho dauanti detto. Et dopo la determinatione delle differenze ha da cominciare à correre il termine de' ſei meſi. Ne ſono quelli aſſegnati per diffinire dubbij, & quiſtioni, & articoli, che naſcono (come par che uogliano dire alcuni) che queſto è contra ogni ragione, & contra la dottrina della ſchuola de'caualieri, Che prima, ſe i ſei meſi corrono per colpa dell'attore, che ricuſi il giudicio (come è nel caſo noſtro) non è ragioneuole che il tempo trapaßi in pregiudicio del reo. Poi dice Paris al cap. XIX. del libro primo, che di cõſuetudine è dato al reo tempo di ſei meſi di elegger giudice. Et il medeſimo replica egli nel lib. III. al cap. II. Et nel trattato ſuo uolgare al lib. primo, & al cap. XIIII. dice che di conſuetudine di caualleria è conceduto al reo tempo di ſei meſi da prepararſi, & da eſercitarſi. Non dice egli, che i ſei meſi ſiano per far diffinire articoli, ma ſolamente per eſercitarſi, & per trouar giudice, preſupponendo ſempre che la querela ſia conteſtata. Che ſcriue il medeſimo al libro I I. nel cap. X. che hauendo un gentilhuomo ſfidato uno altro à battaglia per eſſergli mancato di fede, colui riſpoſe non eſſer uero, che gli foſſe mãcato. fin quà la querela è conteſtata. Et dopo tale conteſtatione il richieditore tornò à ſcriuere, che in termine di ſei meſi do

uesse eleggere arme, luogo, & giudice cõpetente. A que sto che dico io consente anchor il S. Luigi Marchese di Gonzaga nella querela del Tuffo, & del Gargano, che egli dice queste parole. Il termine de' sei mesi non aggra ua il sudetto. S. Thomaso, ilqual termine sono io di pa= rer in cõformita di Paride del Pozzo, come appar nel. II. C. del terzo lib. ilqual nõ prefige il termine di sei me si, ma dice di sei, & di otto, secõdo la distanza del luogo & la esigenza del tempo; il qual termine si dee credere, che in cominci dal di che la parte non ha altro peso, che di dar il campo, & non mentre che contende della quali= ta della querela. Et il S. Bartholomeo Martinengo Con te di Villachiara pur sopra la medesima querela scriue in questa forma. Il termino comincia passar formata la querela, & quando non resta altro che mandare i cãpi: & non so anche come bẽ siano ne sei, ne otto mesi. Et M. Honofrio Buonuncio scriue cosi. In questo caso io nõ ueg go doue sia cõtestata la lite: ne credo che incominci à cor rere istanza mentre che le parti sono in controuersia del la querela; ma quando non resta piu altro che mandare i campi. le quali cose par che propriamẽte siano scritte sopra il caso nostro. Et sona queste sentenze anchora sta bilite dal S. Iacomo Conte di Montelabbate; Il quale pur sopra quella querela afferma non esser in arbitrio altrui di poter stabilire que' termini, che piacciono à lui, & non uolere anche chiarir le querele.

Da queste cose tutte si raccoglie che il S. Cesar nõ ha in modo alcuno potuto far tale elettione, & che tẽpo al cuno non puo esser corso in pregiudicio del Signor Don Fabritio, ne poteua cominciare à correre se non dapoi

che sopra la nata difficulta fosse stato giudicato. Oltra che per una altra cagione dir si puo che non sia corso tẽ po alcuno, che il Signor Cesare doueua prima mandar le patenti originali in luogo cõmodo al Signor Don Fabritio, secondo il costume de' caualieri, & non ritenerle a Firenze: Et poi doueua mãdargliele a lui dapoi che egli seppe lui essere uenuto a Beneuento, essendo quel luogo libero & atto a potersene fare la appresentatione: che cosi usano di fare i caualieri.

Per le ragioni gia dette è stata nulla quella sua elettione, & per una altra anchora: che quando egli fosse stato in termine di potere eleggere (come non è stato) non ha seruata la forma della elettione usata da caualieri: che a lui si cõueniua tornare a mãdare (quando anchora le hauesse una altra uolta mandate) le patenti de' campi, & richiedere il Signor Don Fabritio ad accettarne una con protesta che non la accettando fra un certo termine fara la tale elettione: Il che si pruoua con la testimonianza di que' medesimi caualieri, i quali da chi scriue per lui sono allegati. Si uede ne cartelli del Signor Cola Mont'aperto, che egli haueua da Milano mandate a Genoua tre patenti di campo, richiedendo il Barone di Locomiso a mandarne a pigliar una, per non essere stato lecito mandare ad appresentarle in Sicilia: & il Barone scrisse al Mont'aperto, che mandasse le sue risposte a Roma, perche egli in questa maniera gli rispose. Hauendomi uoi scritto che io ui debbia mãdar le mie risposte a Roma, a Roma ho mandato le patenti originali de' campi & sono in mano del S. Hieronimo di Philiberto in casa dell'Ill.S. Prencipe di Macedonia: Et ui protesto,

& riprotesto che in termine di trenta giorni cõtinui dopo la publicatione di questo cartello in Roma, de quali uene assegno dieci per primo, dieci per secondo, & dieci per ultimo, & perẽtorio termine, che uoi debbiate accettarne una, dãdone insieme la lista delle arme, che siano da gentilhuomo à colui, che darà la patente: Et cio facendo uoi, io aspettero di conducermi al campo ottanta giorni dopò la accettation uostra: et non accettandone uoi, io infino ad hora accetto, & ho per accettata la patẽte dello Illust. S. Carlo Gonzaga. Et quel che segue. Qui si uede che il Signor Cola haueua gia una uolta mandate le patenti, & che tornò à mandarle, & richiede l'auuersario da capo ad accettarne una, protestando in caso che non accetti di douere accettare, & di hauere per accettata la tale. Et li Signor Don Francesco Lasso pur nominato dalla parte contraria, hauendo prima mandate le patenti originali al suo aduersario, tornò pur à mandargliele richiedendolo, che o ne accettasse una di quelle fra un certo termine, o ne gli mandasse delle altre. Et in fine conchiude. In caso ueramente che fra detto termine non pigliate alcuna di queste resolutioni, infino da hora io ui notifico, & protesto, che io accetto, & ho per accettata la patente dello Illu. Signor Conte di S. Fiore. Tale è dunque lo stilo delle accettationi caualleresche. Et questo aggiungerò, che le patenti de' campi mandate dal Signor Don Francesco furono prima appresentate al suo aduersario à XVIII. di Febraio del XLVI. & la elettione del campo fu fatta al fine di Luglio del XLVII. Il che fu piu di XVII. mesi dapoi; accio che si intenda che il solo corso de' sei mesi senza altro

non è quello, che doni incontanente la elettione senza ser uar regola, ne stilo. Or che il Signor Cesare non habbia seruata la dritta forma della elettione si comprende dal suo cartello. che queste sono le sue parole. Poi che ui ho mandati quattro campi franchi, & che alcun di essi per uoi nõ è stato accettato, ui chiarisco che io ho fatto elettione di quello de gli eccelsi Signori Dieci Conseruatori della libertà, & dello stato della Repubi. di Siena. Questa è la sua accettatione, nella quale nõ ci è ne nuoua richiesta, ne nuoua protesta, ne nuoua intimatione, o pur notificatione de campi, ma la sola incompetente elettione del giudice, oltra che secondo quello, che gia s'è detto, non si puo dire che i campi siano mai stati mandati. Vero è che con questa sua accettatione ui era una citatione come se propriamente lo hauesse richiesto in giudicio da uanti il Reuerendiss. gran Maestro della sua religione. Ma il Tolomei suo difensore confessa la forma del proceder caualleresco esser quale io ho detto. Che parlãdo egli nello articolo nono dello scriuere del s. Cesare dice, poteua dir da principio nel suo primo cartello: & non eleggendo uoi uno de' quattro campi, o non ui mandãdo i uostri in tempo debito, io eleggerò il tal cãpo, doue sarò; ma non lo hauendo fatto da principio ragioneuolmente lo ha fatto dapoi. Ecco la forma, che egli haueua à tenere: La quale se egli habbia tenuta o no, credo che sia ageuole à giudicare. Io in alcun luogo non lo so uedere. Se egli potesse, o nõ potesse far tale elettione nel suo primo cartello, qui non accade disputare.

Da chi nomina in fauor del s. Cesare i due caualieri di sopra allegati uiene nominato anche un Cesare da Na-

poli: del quale per non hauerne io mai uisto il processo non ne parlo: ma essendo & con quelli insieme, & dal medesimo nominato, è da credere che il procedere sia stato il medesimo, essendo stato il Signore di quel campo caualiero Illustre & di ualore. Ne à me accade intorno questo secondo capo dire altre parole, apparendo manifestamente che il proceder del Signor Cesare è stato tutto lontano dalla uia, per laquale usano di caminare i caualieri, che sono ueramente gelosi, & disiderosi di honore.

Io proposi di douer nel terzo luogo parlar della sentenza de' Sanesi, laquale à me par che per molti rispetti si possa dir ueramente nulla, & i principali sono; la qualità della persona dello attore; di quella del reo; & di quella de' giudici: Il proceder dello attore; & il proceder de' giudici; la recusatione fatta di quel giudicio: la appellatione interposta; & la forma della medesima sentenza. De' quali tutti tratteremo di uno in uno, & dal primo incominciando.

E' da dire che per legge di caualleria il Signor Cesare non era persona atta à richiedere il Signor Don Fabritio à battaglia: percioche essendo egli stato offeso da altra persona, se la offesa fu tale, che meritasse abbattimento, egli doueua richiedere colui, che gli haueua fatta la offesa; che come altri è da altrui incaricato, non gli è lecito richiedere à battaglia altro caualiero di honore, in fin che con colui, da cui ha riceuuto il carico, non si è discaricato. Ma percioche egli dice che richiede il Signor Don Fabritio come auttore della offesa; Rispondo che la offesa per sua confessio-

ne è certa: & che non appariſce che il S. Don Fabritio ne ſia ſtato auttore. Et certa coſa è che dal non liquido al liquido non ſi fa compenſo. Hauendo egli adunque macchia di honor douea richiedere colui, che tal macchia gli haueua impreſſa, ſe ſi uoleua mondare: & contra colui riſentendoſi, & à lui dando caſtigamento, era certo di douere hauere all'honore ſodisfatto, o lo haueſſe colui offeſo come principale, o per ordine altrui: ma riſentendoſi contra altra perſona, non apparendo euidentemente del mandato, l'offenſore puo ſempre dire hauer gli eſſo fatto quello atto per ſuo intereſſe particulare, là onde ogni ſuo tentamento uiene à rimaner nullo.

Oltra di queſto ſe il Signor Ceſare prendeua la querela per la offeſa, che ſi diuulgò per Napoli eſſergli ſtata fatta da un creato del Signor Don Fabritio, uolendo egli ſtare alla ambaſciata uenne à mẽtir nel cartello, & uolendo ſtare al cartello menti nella ambaſciata; di maniera che in ogni maniera egli ſi uiene à condannare per mentito: & eſſendo la mentita macchia di infamia, non ſo come egli habbia uoluto richiedere perſona di honore.

Non poteua il Signor Ceſare richiedere il S. Don Fabritio, ne poteua il S. Don Fabritio eſſere à battaglia richieſto, che eſſendo eſſo religioſo, et frate, certo è che per gli ſtabilimenti della ſua religione non puo entrare in Duello, & che à ſecolari giudicij non ſottoggiace. Di che atteſo alla qualità della perſona ſua, & il S. Ceſare lo ha mal prouocato, & il tribunal Saneſe ha mal giudicato. Et per piu che per un capo ſi uede eſſer nulla quella ſentenza che prima giudice ſecolare ha giudicato del re-

ligioso; poi ha condannato il religioso di quello, che gli è del tutto interdetto. Et intanto gli è interdetto; che quando egli uolesse à tal priuilegio renunciare, far non lo puo per esser quello dato nõ alla persona sua, ma alla degnità, & alla religione. Et questo aggiungerò ancora: che se altri secolare essẽdo, hauesse accettato di uenire à Duello, & poi si facesse religioso, pur che cio non fosse fatto in fraude, contra di lui per uia caualleresca piu non si potrebbe procedere. Ilche essendo, che si douerà dir del Signor Don Fabritio, ilqual si truoua in religione per ben diciesette anni auanti questa prouocatione?

Quanto ueramente alle persone de' giudici antico prouerbio è:

Adopri ogniun quell'arte, in che egli è esperto;

In materia di querela di arme si ha da ricorrere al giudicio di persone, che di quelle habbiano scienza, & esperienza, & cosi è lo stilo. Et Paris nel libro primo al cap. XVI. dice che giudici de' Duelli debbono hauere esperienza della arte della guerra, & hauer nella corte loro copia di caualieri nella militar disciplina lungamente esercitati: Se tale è uno stato popolar Sanese, come è stato quello di quel giudicio, lascierò giudicarlo altrui. Et per non dirne altro; solamente allegherò quello che essi dicono nella loro citatione: che si offeriscono di proceder con consulto di persone nobili, perite, & honorate: Il che (al parer mio) uuol dire che essi tali non sono; & che in queste cosi fatte materie di consulto hanno bisogno.

Del proceder del Signor Cesare s'è parlato di sopra copiosamente, che ne nel formar, ne nel mandar i car-

telli nel mandare i campi, ne in quella sua elettione egli non ha seruato ne legge, ne stilo, & per tanto qui non accade farne altra mentione.

Ne il proceder de' Sanesi è stato piu leggittimo di quello del S. Cesare, che hanno dato patēti di campo senza indicij: & hauendo dato patente di diffinitione di arme à richiesta di una parte, si hanno ampliata la giuriditione a giudicio ciuile: & hauendo assegnato per la patente termine 40. giorni, ad instanza pur della parte, cō tra ogni stilo lo hanno prolungato à 69. & 70. Oltra di cio, se bene il S. Don Francesco Lasso & il S. Cola sono andati al campo, & hanno accusata la contumacia de gli auuersarij, non percio sono corsi i Signori di que' cāpi à condannar per sentenza i caualieri, che non ui sono uenuti. Che il S. Cola corse bene il campo, ma non ne pote riportar sentenza. Il S. D. Fran. non ne riportò ne sentēza, ne fu lasciato correre il cāpo, cō tutto che ne l'uno, ne l'altro di que' Signori de' cāpi fusse stato giurato sospetto; ne fosse stata interposta appellatione. Vero è che quelli sono caualieri Ill. per ualor d'arme notabili; et che di leggi di honore, & di caualleria hāno cognitione.

Vengo hora alla recusatione fatta dal S. Don Fabritio. Et dico che l'hauere egli recusato, allegato, & giurato sospetto quel tribunale, impediua la loro giuriditione in modo, che in fin che sopra tal sospitione nō era dichiarato, à loro era uietato il passar piu auanti. Et cio essendo di ragione, tutto quello, che hanno fatto stante tale allegatione di sospitione di ragione uiene à rimaner nullo. Ma percioche da alcuno de' consultori del Signor Cesare si dice che il giudice non si puo allegare

sospetto, io credo che cosi si dica piu per fauorir la parte, che per hauerne tale openione. Che se ne' giudicij ciuili, doue si trattano uiilissime materie à comparatione dell'honore, hanno luogo le recusationi de' giudici, & le allegationi delle suspitioni, maggiormente debbono hauerlo ne' cauallereschi, doue si tratta di cosa, che sopra i tesori, & sopra la uita è tenuta cara, & pretiosa. Ne in questo caso uale lo esempio addutto che il Signor Luigi Gonzaga, essendo allegato sospetto, procedesse à sentenza: che chi lo allegò sospetto lo haueua prima accettato per giudice: Et si come quello, che una uolta è piaciuto non puo piu dispiacere, cosi al Signor Don Fabritio è potuto dispiacere quello, che mai non gli è piaciuto. Et alla quistione, che uiene allegata di Paris di un nobile prouocato rispondo, che colui non mandò ad allegare ne sospitione, ne incompetenza di luogo, ne di giudice: Et il giudice nõ si sentendo fare oppositione alcuna, non haueua da sospendere il giudicio. Si che quanto il caso sia diuerso, è piu manifesto che sia mestiero di disputarne. Senza che il comparare questo à quel giudicio è un far comparatione da una confusa ragunanza di un populo seditioso, al legittimo tribunale di un Re supremo, & glorioso. Poi dice Paris nel lib. primo al cap. XVI. per istilo di arme douersi elegger giudice competente, che à niuna delle parti sia sospetto. Et il Tolomei scriuendo pur per lo s. Cesar dice, che si propõgono tre giudici dall'una parte, de' quali l'altra se ne elegge uno, se gia nõ hãno tutti qualche cagion legittima di potersi rifiutare. Et se proponẽdosene piu si possin rifiutar tutti, maggiormẽte se ne dee poter rifiutare uno, essendo ma

ſimamente propoſto ſolo, contra ogni ſtilo. Et ben dice anchora il Tolomei, che ſi puo rifiutare il giudice, ma non il giudicio: che coſi ha fatto il S. Don Fabritio, il quale ha rifiutato il giudice, non legittimamente eletto, hauendo egli gia offerto giudicio ſecondo il coſtume de' caualieri. Nulla adunque uiene a rimanere quella ſentenza per eſſere ſtata pronunciata ſenza che ſopra le cagioni della ſoſpitione ſia ſtato giudicato. Ma percioche riſpondono, che non ui hauea ſoſpitione legittima, anche a queſto faro riſpoſta. Et dico che ſoſpitione legittima diede al Signor Don Fabritio quel proemio della patente de Saneſi. Doue ſi dice, che per far coſa grata allo Illuſtriſſimo Signor Duca di Fiorenza amico, & confederato loro diedero quel campo. Ne con queſto mio dir liberamẽte quello, che io ſento, temo di offender quel magnanimo Prencipe, al quale io non ſono meno ſeruidore, che molti altri, iquali ne fanno profeſſione. Et per dire alcuna ragione del detto mio, dice il Tolomei queſte parole: Il Signor Duca interuiene in queſta cauſa, come auuocato, et fauoreggiatore. Et quanto all'auuocato, dico certa coſa eſſere che gli auuocati difendono molte uolte delle cauſe di coloro, a quali quando eſsi ſedeſſero in tribunale, darebbono la ſentenza contra. Et quanto al fauoreggiatore, Sciocco ſarebbe ſtato il Signor Don Fabritio quando non haueſſe penſato che il fauor di un tanto Prencipe doueſſe a lui far pregiudicio, & gioua-mento alla parte contraria. Gran differenza è nella perſona di un Prencipe da conſiderarla come di Signore, & giudice, & come di amico, & parte; che ſi come nel giudicare l'occhio è uolto alla giuſtitia, coſi nel fauorire

intento a fare a' suoi beneficio. Et io sempre al S. Don Fabritio hauerei dato per cõsiglio che nelle mani di uno Prencipe cosi uirtuoso egli douesse hauer rimessa la cognitione di tutto questo giudicio:ma che come di parte egli douesse hauer temuto uno auuersario cosi potẽte.Et se mai in alcun tempo fu da temere il suo fauore appresso Sanesi, fu al tempo di questa protettione presa del Signor Cesare: che sapendo quello stato popolar di Siena di quante colpe egli fosse reo appresso lo Imperadore: & non hauendo Prencipe della cui interceßione piu si fidassero, ne delle cui forze piu temessero, che di quelle del Signor Duca di Firenze,non si doueua aspettar da loro senon un giudicio tale, quale poteuano pensare, che nella gratia di lui gli potesse conseruare. Or se questa fosse cagione di sospitione legittima, non credo che sia da mettere in disputa.

Vna altra cagione anchora di sospitione legittima è stata quella, che a richiesta della parte si uede essere stata formata la citatione con nuoue forme, con nuoue prorogationi di giuriditione, & secondo che dalla parte medesima fu prescritto.là onde si poteua argomentare, che secondo il uoler di questa sarebbe nata la sentenza: la quale io stimo che fu data scritta al commissario prima che egli si partisse da Siena.Et cio dico,perciochè nella commißione sua stampata si fa mentione che egli haueua in nota,cio che haueua da fare. Et di quella nota nõ ci è apparita altra dimostratione.

Non lascero di dire anchora che a richiesta del Signor Cesare uien citato il Signor Don Fabritio per la decisione,se la querela sia combattibile a comparir per

sonalmente. Del che poi che il Tolomei si è faticato assai per renderne la ragione, si risolue a dire che non sa la mente di quei Signori, ne qual cagione gli habbia mossi: il che non so che uoglia dire, se non che si sono mossi senza ragione. Et soggiunge egli anchora, che ageuol cosa sarebbe stato far moderare tal citatione: ilche significa che era ingiusta; che le cose giuste non ageuolmente si rimuouono. Et se della ingiustitia incominciauano, giusta cagione hebbe da dubitare il S. Don Fabritio, che con ingiustitia douessero terminare.

Le sospition adunque erano legittime, & hanno al S. Don Fabritio data cagion legittima di appellatione; & quella stante non doueano passar piu oltra ad atto alcuno: & essendo proceduti ogni atto uiene a rimaner nullo. Et piu diro che per tale atto non solamente la sentenza uiene ad esser nulla, ma la auttorita dello Imperadore ne uien ad esser stata offesa; che la appellatione è un ricorrere alla protettione di colui, a cui si appella: & quella riuerenza della quale Sanesi sono debitori a tanta Maesta non gli ha potuti ritenere, che nõ siano uoluti passare auanti con la altrui ingiuria. Vero è che non tanto mi marauiglio di questa poca riuerenza del popolo Sanese, quanto di quella del Signor Cesare, che per conseruarsi in quello iniquo giudicio a tale appellatione si oppose, come a non legittima negando la superiorita dello Imperadore: quasi come Sanesi da lui nõ riconoscano la libertà per priuilegio; o come ad essi debbia esser lecito farsi giudici tra due sudditi dello Imperadore, & essi allo Imperadore non possano ricorrere: o come al popolo di Siena sia lecito giudicar di cosa di ca-

ualleria,& lo Imperadore, che è ſupremo Prencipe di caualieri,non poſſa eſſo farne giudicio. Caualleresca-mente ne parla l'Illuſtriſſimo Duca di Vrbino nel parer ſuo dato pur in fauore del Signor Ceſare, che contra una ingiuſta ſentenza ſi puo hauer ricorſo anche ad al cuni de' piu principali caualieri della religione dell'ho nore. Et ſe anche ad altri caualieri ſi puo hauer ricor-ſo,maggiormente ſi dee potere hauere al Signore, & ſu perior legittimo delle parti, & del giudice. Ma & la appellatione del Signor Don Fabritio da Paris nell'ulti-mo libro uiene approuata: & la opinione,che ho pur dinanzi recitata del Signor Duca,uiene chiaramente con fermata.

Vengo hora alla ſentenza, nella quale ſi giudica la querela eſſer combattibile. Et laſciando da parte le leg-gi, & coſtitutioni canoniche, per lequali à gli abbatti-menti è dato del tutto bando, dico che io non ſo troua-re ne nelle leggi ciuili,ne nelle coſtitutioni di Federigo, ne in quelle di Othone,& di Corrado,ne in tutta la lon-gobarda, o in altra legge ſcritta,che ne'cartelli paſſati fra queſti due caualieri ui ſia querela cõbattibile. Et ſe della conſuetudine uorremo parlare,faremo queſta diui-ſionẽ,che di tutte le querele,le quali uengono in pruoua di arme,due ſono comunemente le forme: che ſi com-batte o il fatto, o la qualità di quello. Il fatto, quan-do altri nega hauer fatto quello che gli uiene appoſto. Et la qualità, quando il fatto ſi confeſſa, & ſi nega hauer mal fatto. Eſempio della prima forma è. Tu hai ucciſo Antonio; Non l'ho ucciſo. Della ſeconda. hai fatto triſtamente à percuotermi: Non ho fatto

tristamente. Sotto queste forme si comprendono tutte le querele. Ne anchor si sa quale sia la forma della querela proposta dal Signore Cesare. Che il Signor Dõ Fabritio non ha anchora negato ne il fatto; ne la qualita di quello; & a tal risposta non essendo uenuto, la querela non è anche contestata, & contestata non essendo non si puo dire tra loro combattibile. Ne qui ha luogo quello che alcuni, dicono, che il Signor Don Fabritio non hauendo negato di hauere offeso il Signor Cesare, lo ha tacitamente confessato, che non si puo dire che altri tacitamente confessa quello, di che rispondendo ne domanda la dichiaratione. Due querele ha proposto il Signor Cesare. Che il Signor Don Fabritio lo ha fatto offendere; & che ha fatto male a farlo offendere. Et uorrei sapere io dal giudice qual delle due sia la cõbattibile. Certo è che egli non puo giudicare l'una esser piu combattibile dell'altra, infin che il Signor Don Fabritio non uiene alla contestatione dell'una, o dell'altra. Ne si puo dire che amendue siano combattibili, che nel contestar l'una, l'altra uien tolta uia. Et che non si possa dir che tra loro sia stata querela combattibile, si pruoua con la auttorita dello Eccellentissimo Vicere di Napoli, il quale nel parer suo dato nella querela del Signor Cagnino, & del Fregoso dice, che per non hauere il Fregoso ben dichiarate, & specificate le parole sue, & per non hauere il Cagnino ne accettato, ne negato, non si forma contesa; Che è apunto il nostro caso: Nel quale non hauendo il Signor Cesare bene specificata la querela, ne il Signor Don Fabritio accettato, ne negato, non si forma contesa; & contesa non formandosi, non si uiene a

contestar

conteſtar querela: & querela non conteſtandoſi, non ſi puo dir combattibile. Il che eſſendo come è ueramente, per concludere anche queſta parte non mi rimane altro da dire ſe non che aggiungendoſi à tante nullita che di ſopra ho allegato queſta anchora di hauer dato ſentenza auanti la conteſtatione della lite, la medeſima ſentenza per ſe ſteſſa ſi dichiara eſſer nulla & di niun ualore.

Dalle coſe di ſopra dette io mi riſoluo che ſtante la forma dello ſcriuere, & del procedere del Signor Ceſare, & ſtanti le tante nullita, che in quella ſentenza ſi ueggono eſſer coſi manifeſte, non ſi puo dire che ne il Signor Ceſare ſia rileuato da offeſa, o carico, che egli habbia riceuuto; ne che all'honore del Signor Don Fabritio ſia in parte alcuna pregiudicato. Et queſta dico intorno le coſe dette di ſopra eſſere la mia openione, Rimettendomi, &c.

DELLE RISPOSTE CAVALLERESCHE DEL MVTIO IVSTINOPOLITANO LIBRO QVARTO.

RISPOSTA PRIMA.

AL S. MARCHESE DEL VASTO

Ignore Eccellentißimo ho riceuuta la lettera uoſtra de li VIII. & con quella le altre ſcritture inſieme eſpedite; dalle quali io raccolgo, che trattandoſi pace fra il Conte Hercole da Sarego, & M. Marſilio Lauagniuolo ſopra le coſe fra loro paſſate; & eſſendo ſtate propoſte parole di ſodisfattione da douerſi dire dall'una parte, & dall'altra, M. Marſilio uorrebbe che il Conte diceſſe che egli è ſuo pari: & al Conte Hercole non pare che di dirlo gli ſi conuenga. Queſta (ſe io non mi inganno) è tutta la ſomma; & ſopra queſto mi comandate che io riſponda.

Or occorrēdo tutto di delle coſi fatte differenze, nelle quali dell'eſſer pari & non pari tra' caualieri ſi ſuol dubitare, Io primieramente diro alcune coſe in generale à queſta materia appartenenti: & appreſſo della propoſta quiſtione tornero à ragionare. Et per cominciar da un capo, dico che à me non par molto probabile quella

openione,la quale quasi per uniuersale consentimẽto uie ne ad esser confermata, che come alcuno è nato di nobile famiglia,per priuato che egli si sia,cosi uuole esser in= contanente tenuto pari di nobilta anche a coloro che seg= guono nelle altezze de'Prencipati; & dice se esser tanto gentilhuomo,quãto il Re,et quanto lo Imperadore. Que sta sentenza come.che ella sia assai uulgata, & da priua ti gentilhuomini uniuersalmente abbracciata, non percio io(anchor che priuato) mi rimarrò di dire che per uera non la posso approuare. Percioche non so con qual ra= gione dir si possa che per esser alcun nato gentilhuomo debbia essere tanto gentilhuomo, quanto que'Signori i quali dãno altrui priuilegij di nobilta,& titoli, et gradi a' quali i nobili uẽgono ad essere sottoposti. Noi ueggia mo in questo nostro uiuer ciuile molte essere le cõditioni et i gradi delle persone. Ci sono i cõtadini;ci sono gli ar= tefici;ci sono i cittadini:& ci sono i gentilhuomini: Et di tutti questi che ho nominati i gentilhuomini senza alcun dubbio tẽgono il piu alto luogo.Et quãdo alcuni de'piu baßi a loro si uogliono agguagliare,eßi hãno molta ra= gione di nõ lo douer cõportare. Ma dall'altro canto han no anchor da cõsiderare,che eßi non sono nel sommo gra do della nobilta costituiti: anzi sono come un mezano sta to fra gli oscuri et gl'Ill.et di quãto uoglio che a loro sia ceduto da gli inferiori, di altretanto debbono anche eßi cedere a'superiori. Ma per passar un passo piu auãti: io saro notato gẽtilhuomo,& co'miei studij,o col mio ualo re mi hauro acquistato il grado del dottorato,o della ca ualleria.Cõ questi titoli douero io dire che alla mia nobil ta naturale ci sia fatto accrescimẽto,o che io sia pur rima

so fra que'termini,ne'quali io era prima che io gli haues si conseguiti? Io fermamente mi istimero di essere molto piu nobile con quelli,che senza. Che se uno non nato no bile con que'gradi uiene a nobilitarsi, non so per che io con quelli alla nobilta del mio nascimento non debbia aggiungere esaltatione. Et per uenire anchora a piu certa determinatione di questa quistione; Chiara cosa è che altro non chiamiamo nõ gentilhuomo, se non quello,che latinamẽte è detto nobile. Et nobile altro non uuol dire, che degno di essere conosciuto. Or che dirãno qui nostri gentilhuomini? Diranno forse che ogn'uno è tanto degno di esser conosciuto,come ogn'uno? Questo non potranno essi dire:che pur è piu degno di essere conosciuto colui,il quale essendo nato nobile con le opere uirtuose si haue= ra acquistato honore,& pregio;& il quale con gli esem pij suoi risuegliera de gli altri al bene operare, che quel lo altro,il cui nome non sara mai uscito fuori de domesti ci parenti, ne altro hauera di nobile, che il nascimento. Se adunque negar non si puo, che uno piu di uno altro sia degno di essere conosciuto,sara conseguente anchora, che chi sara degno piu di essere honoratamente conosciu to,sara piu nobile,& piu gentil'huomo. Et perche non dee egli esser cosi? Noi in tutte le cose,che di altrui usia= mo di dire con lode,o cõ biasimo, habbiamo per usanza di farle o maggiori,o minori,secondo i meriti di coloro, di chi parliamo. Che diremo di uno,che egli è dotto; & di altro,che egli è piu dotto; Diro di costui che egli è piu ignorante di colui. Altri hauera pregio di ualente, & altri di piu ualente. Lodero come uno liberale, o lo dannero come auaro: Et di uno altro diro che egli è piu

o meno liberale,& piu,o meno auaro. Et cosi de gli altri di mano in mano. Il che se è ueramente detto,& conueneuolmente detto,non intendo perche non mi sia lecito di dire, che un'huomo di uno altro huomo sia o piu o men gentile: & che questa uoce non patisca ne alteratione,ne diminuitione. Io dirò pur questo liberamẽte,che con tutto che io non sia de' piu ambitiosi huomini del mõdo, pur si come per la grandezza de titoli, per la degnità de' gradi,per la chiarezza delle famiglie, & per le molte loro uirtù io mi conosca a molti essere di nobiltà inferiore, cosi da altra parte io soglio sentire consolatione,istimando che nõ men molti siano quelli,a' quali se io mi crederò di esser superiore,nõ forse douerò esser biasimato di alcuna temerità,o presontione,hauẽdo io uisto per proua,che molti per nome hauendomi conosciuto,uedendomi appresso hanno mostrato di sentirne consolatione. Et sapendo anchora che molti senza hauermi ueduto mi amano,& mi disiderano. Il che altro non è,se nõ esser stimato degno che altri lo conosca. Nella qual cosa il nome del nobile uiene ad essere adempiuto. Et il proposto ragionamento seguitando;con sicuro animo ardirò io di affermare,che non tanto si debbono contentar gli huomini di esser nati nobili, quanto hanno da faticarsi non solamente di mantenersi tali; ma di accrescer la nobiltà loro con le loro uirtù. Che pur douerebbono sapere, che la nobiltà non è cosa, laquale in alcuna spetial famiglia sia, dirò, come un carattere impressa; & che da quella non si possa cancellare,& in altre non si possa imprimere. Che noi pur ueggiamo molti nati nobili per li loro

difettti essere come nõ nobili ributtati: & de gli altri da' Principi con perpetua infamia di nobiltà digradati. Et molti allo incontro usciti di famiglie non nobili, così per la loro uirtù, come per testimoniãza di Signori anchora fra piu nobili essere annouerati. Et perche non dee poter la nobiltà mancare in una parte, & germogliare in una altra? Grande è la forza della uirtù nella esaltatione della gloria; & non piccioli sono i riuolgimenti della fortuna. La natura da principio tutti eguali ci produsse. Et la uirtu fu quella, che di nobili, & di non nobili cominciò a fare distintione. A questa si aggiunse appresso la fortuna usurpandosi la Signoria delle humane prosperita. Or se la uirtu con la auttorita sua tolse di mano alla natura (diro così) lo scettro della egualita, & ci fece diseguali: Et se dapoi la fortuna co' suoi fauori seguitò in far di quelle operationi, che ella con ragione uedeua farsi dalla uirtu. Se, dico, quella come Reina, & questa come Tiranna hebbero forza di insignorirsi fra gli huomini con le disaguaglianze de' nobili, & de' non nobili, quanto maggiormente si douera concedere, che dapoi che elle insignorite se ne sono, debbiano anchora la loro giuriditione andar continuando? Quella inalzando coloro, che di honor ueramente sono degni, & i non degni abbassando; & questa in alto leuãdo quelli, che ella ha piu per amici? & de gli altri al fondo della instabile sua rota facendo traboccare? Questo non mi pare che si possa con ragione negare, uedendosi massimamente molte famiglie, che furono un tempo alte, et copiose; hora essere abbassate, & distrutte; & molte signo-

reggiare, che gia seruirono; & molte inalzarsi che già giaceuano. Et cio non solamente per quelle ragioni, che dette si sono, si puo pruouare, ma con quella anchora, con laquale si considerano tutte le alterationi, & tutte le mutazioni delle cose, che da' Cieli sono contenute. Che essendo i corsi celesti circolari, secondo le rote de' loro giri si leuano, salgono, s'inchinano, & uanno in ruina tutte le cose elementate. Con que' mouimenti hanno principio, mezo, & fine le città, & i regni: con quelli le religioni; con quelli le scienze; con quelli le lingue; & con quelli tutte quelle altre cose, che piu al mondo sono tenute in pregio. Perche ad alcuno nõ dee parere cosa strana, se la nobiltà delle famiglie à quella legge sottogiace, alla quale tutte le cose, che sono nel mondo, & il mondo istesso si truoua sottoposto. Percioche anche egli ogni giorno si uaria, si altera, si inuecchia, & alla fine aspetta di douere perire insieme con tutte le altre cose mortali.

Ma io per auuentura in questo suggetto mi sono disteso uie piu che la quistione proposta non richiedeua. Benche non tanto per la proposta quistione (come di sopra ho detto) sono io entrato in questo ragionamento, quanto per dire quello, che io sento di questa uolgare openione di uolersi ciascuno istimare nobile al pari di ogni nobile. Poi allargandomisi non so come il campo dalla materia ho lasciato alquanto correre la penna à suo diporto.

Douendo hora uenire al trattar della pace, Dico che dalle cose, che in questo mio discorso sono state tocche, quella fra l'altre si raccoglie, che per essere altri gentil

huomo, egli non uiene incontanente ad esser pari ad ogni grande; Perche essendo i gradi delle maggioranze diuersi, colui che è nel grado minore, non dee uolere agguagliarsi al maggiore. M. Marsilio è gentilhuomo: Et lo aduersario suo è gentilhuomo: sin quà sono pari. Poi l'aduersario suo è Conte, il che non è Messer Marsilio. Là onde ne uiene a rimaner non pari, ma inferiore. Et cio che dico io si mostra per confessione di esso Messer Marsilio, il quale in una lettera sua dice, & nelle parole della sodisfattion conferma che egli è Conte; & gentilhuomo; & nello scriuer loro. M. Marsilio chiama lui Conte: Et il Conte chiama lui gentilhuomo. Oltra che in una lettera. M. Marsilio dice hauer tenuto il Conte da padrone. Per le quali cose tutte si mostra la disaguaglianza: Et si mostra anchora che. M. Marsilio domanda cosa souerchia, & cosa che al Conte Hercole fare non si conuiene, ne per honor suo, ne per non pregiudicare a de gli altri, che di titolo di Conte sono illustrati. Et questo uoglio io aggiungere, che o. M. Marsilio tiene che un gentilhuomo sia pari di un Conte, o no. Se tiene di si, gli dee bastare che il Conte dica che egli è gentilhuomo. Se tiene di no, non dee cercar cosa, la quale egli istimi non conueneuole.

Ma forse. M. Marsilio si muoue per quelle parole che egli scrisse al Conte, Che esso gli haueua mandata una lettera da non mandare ad un pari suo. & che poi il Conte nella risposta disse, che uolendo dir di essere suo pari ne mentiua. Et per esser fra loro passate queste parole, gli par di sentirne alcun carico. Al che io rispondo che per hauer esso detto che quella non era lettera da

mandare ad un pari suo, non ha percio detto di esser pari del Conte. Che essendo le qualita, & le conditioni de gli huomini diuerse, non che gli altri, ma i Signori anchora scriuono a seruidori a qual con piu rispetto, a qual con meno. Et potra auuenire che seruidore si dorra che il Signor suo gli scriua non come a pari suo sarebbe conueniente. Ne percio sara da dire che colui dica di esser pari al suo Signore. Voglio io adunque dire, che M. Marsilio non ha detto di esser pari del Conte: Et non hauendolo detto, non puo esser mentito: & mentito non essendo non ne sente carico: & carico non ne sentendo, non dee cercarne sodisfattione. Et se bene il Conte ha detto, che se uuol dire di esser suo pari mente, questa mentita è nulla, che le mentite non si danno ne sopra le uolunta, ne auanti che altri parli. Et quando le parole del Conte fossero legittima mentita, nelle parole della sodisfattione uerrebbe a riuocarla, & a mentir se medesimo, chiamando. M. Marsilio gentilhuomo honorato, non potendo essere honorato chi rimane mentito. Non ci essendo adunque mentita legittima, ne parola affermatiua di alcun carico, non ueggo perche anchor con piu lieui parole di quelle, che sono state proposte, non possano ritornare amici. Et mi par che & l'uno, & l'altro possa dir quelle, & di quelle contentarsi senza che un minimo carico ad alcuno ne rimanga.

Questo mi è occorso al presente in questo suggetto: nel quale io non so Signor mio come ui hauro ben sodisfatto, che dal di, che ultimamente mi uedeste insino al riceuere della uostra lettera, sono quasi di continuo stato in letto, Ne so nella debolezza del corpo quanto possa

l'animo essere stato gagliardo. Vi bacio con ogni riuerenza le honoratissime mani.

RISPOSTA SECONDA.

AL SIGNOR MARCHESE DEL VASTO.

RA il Signor Giouan Battista dallo Tuffo & il Signor Thomaso Gargano nasce differenza per cagione di giuoco. Se ne domanda il giudicio ad un seruidore del Signor Paolo dallo Tuffo intendente di giuoco: & egli dice che la ragione è del Signor Gio. Battista. Da poi meglio informato, dice che il Signor Giouan Battista ha torto; Et il Signor Paolo gliele torna à dire. Quindi passate alcune parole il Gargano domanda i danari del giuoco: & il Tuffo non gliele uuol dare. Et dicendo colui; me li darai o uogli, o no; l'altro rispõde; cercamegli; Et il Gargano prende lo Tuffo per lo braccio, & dice andiamo, & ua fuori; il Tuffo non lo seguita: il Gargano torna dentro; il Tuffo dice ricordateui bene di quello che hauete detto; risponde il Gargano; quando uorrete. Come? non sono io huomo da hauere il mio da uoi? & da qualũque persona? Et uoi hauete detto non me lo uoler dare il Tuffo soggiunge. Nõ ho detto cosi; & il Gargano. Se uuoi dir che non hai detto cosi, menti per la gola; & il Tuffo dice a quello, che prouar si puo, non ui ual mentita: & dapoi richiede il

Gargano, & gli manda patenti di campo dandogli termine di uenti giorni di accettarne una, o pigliar egli il carico di mandarne delle altre; & il Gargano risponde che risponderà in termine conueniente a cose tali.

Hora si cerca di conducer questi due gentilhuomini alla pace, & si domanda il modo che si haurebbe da tenere.

Sopra questo caso rispondendo dico che primieramente si dee, per parer mio considerar la qualità della querela, & appresso in quel grado di honore, & di disonore si truoui l'uno & l'altro, per uedere se di questo, & di quello se ne possa far compenso.

Dico adunque, che quanto alla causa principale, essendosi essi una uolta rimessi nell'altrui giudicio, altra uia prender non si conuiene; percioche dopo il giudicio ciuile, quello delle arme non si concede.

Quanto ueramente alla mentita, essendo la natura di quella di ributtare le ingiurie, quella di ragione obliga tanto altrui alla pruoua delle arme, quanto è graue la ingiuria, & quanto a quella pruoua di arme si conuiene. & qui non ci è parola di alcuna euidente ingiuria, di che non ci dee ne anche essere obligatione di uenire a battaglia. Potrei io dir qui, che ella fu data anchor sopra quella negatione, & con conditione, & sopra il uerbo uolere; le quali cose tutte le leuano la forza ma cio lasciando, diro solamente, che essendo di ragione, che quelle cose, le quali ciuilmente prouar si possono, non si debbiano riducere in pruoua di arme: & hauendo il Tuffo al Gargano fatta questa medesima risposta, Et potendosi assai ben giustificar (secondo che il medesi-

mo Gargano confessa) con testimonianze se il Tuffo disse quelle parole, nõ ueggo che in modo alcuno quella mẽtita debbia obligar altrui ad abbattimento. Oltra che nõ douendosi combatter se non per quelle cose, alle quali necessaria pruoua si richiede, se il Tuffo habbia, o nõ habbia quelle parole dette, non ci è ueruna necessità, che costringa a cercarne.

Piu dirò io anchora, che della mentita in questo caso è souerchio parlarne, che il Tuffo non richiede il Gargano come mentito, ma solamente sopra quella promessa di uscire ad ogni sua richiesta: & quella fu prima che la mentita. Et se egli sopra la mentita hauesse hauuto intentione di richiederlo, nõ bisognaua che facesse mẽtione della promessa, che quella non obliga sopra quello, che passato dapoi. Si che hauendo egli la mentita passata, come quella, laquale egli ha per nulla (secondo che ci mostra la risposta che fece a quella) ne da noi dee ella esser posta in consideratione. Et per tanto passeremo alle altre cose, che possono parere di alcuno interesse di honore in questa querela.

Sono adunque da considerare quelle parole del domandare i danari; l'atto del chiamare; il non andare; il dir che si ricordasse; l'obligarsi all'altrui richiesta; & che parendo al Tuffo che in quello atto ui andasse dell'honore suo, si è condutto a richiedere il Gargano. Et sopra queste cose tanto ne dirò io, che se colui si sentiua obligato a douere uscire, sentendosi chiamare non doueua trouare scusa per li circõstanti; che questo è un uolere esser sauio là doue bisogna essere animoso. Egli uscir doueua; & se ne fosse nato impedimento, per lo quale alla diffini-

tione non fossero potuti uenire; egli nõdimeno all'honor suo hauerebbe sodisfatto: & al Gargano sarebbe rimasa obligatione di tornare a domandarlo a tempo, & in luogo piu commodo; là doue non essendo uscito, la obligatione uenne a rimaner sopra di lui. Or à questa ha egli del tutto sodisfatto hauendo richiesto il Gargano & richiestolo liberamente come egli ha fatto. Di che mi par che sia da concludere che a lui altro carico non debbia rimanere.

Or si come alla chiamata del Gargano par che il Tuffo non interamente sodisfacesse al douere, cosi alla richiesta del Tuffo la, non par che il Gargano si sia risoluto come douea, che essendosi obligato di andare a richiesta dello aduersario, mandandogli colui patenti di cãpi, & prefigendogli termine di uenti giorni a risoluersi, egli non doueua risponder, che in termine conueniente a gli ordinarij abbattimenti gli hauerebbe risposto; che questo non ha da andar per termini ordinarij, dapoi che ha da andare alla richiesta altrui; ma nel termine de' uenti giorni prescritti doueua o accettare una delle patenti a lui mandate, o prometter di mandarne egli delle altre. Il che non hauendo fatto, & essendo passato quel termine, è conseguentemente passato il termine di ogni obligatione, che fosse tra loro di uenire alle arme; che il Tuffo non è piu tenuto a richiedere il Gargano: Et quando il Gargano uolesse hora o accettare alcuna delle patenti de' campi statigli mandati, o mandarne di nuoue, il Tuffo non sarebbe piu obligato a perseguir la querela: che come è passato il tempo prescritto alla obligatione, cosi è passata la obligatione. Et se di questo per

auuentura il Gargano alcuno carico se ne sentisse, & risentir se ne uolesse, ne questo gli si douerebbe concedere, che altri gli fa, & non di quelli che si fa egli medesimo; Et se egli in tempo nõ ha fatto quello, che gli si conueniua, a lui dee essere imputato. perche io dico, che di questo il Tuffo non ha da rispondergli, ne da dargli sodisfattione.

Stando adunque il caso proposto, & le ragioni di sopra dette, & uedendosi che la dichiaratione del giuoco fu fatta prima in fauor dell'uno & poi dell'altro: Et che l'uno tiene i danari, & l'altro ha data quella mentita, qual che ella si sia: Et che uno non è uscito alla chiamata, & l'altro alla richiesta non s'è resoluto, mi par che di queste cose insieme si possa farne compenso, et che col dimostrare a ciascuno il uantaggio delle sue ragioni si debbiano poter conducere alla pace, non essendo massimamente fra loro querela ne di cosa che richiegga necessaria inquisitione di uerita; ne di ingiuria, alla quale risentimento di arme si conuenga.

IO ho infino a qui Signore Eccellentissimo considerato le cose passate fra que' due caualieri, secondo che da uoi mi è stato comandato: Et mi sono risoluto, cosi dittandomi la ragione, che tra loro si possa uenire a quella pace che si disidera; della quale prima che io uenga a dire altro particolare,

dapoi che la benignità uostra mi è cosi larga in uedere, & in commendare le mie scritture, non intendo in alcun modo di douergliene io essere auaro. Et per tanto io dirò alcune cose, le quali à me occorrono degne di considerationе in generale nelle materie delle paci; lequali poi che da me saranno state esposte, ritornerò al caso gia proposto. Et in cio faro io quello, che si suole assai spesso fare: che altri potendo riducersi allo albergo per una uia brieue, & battuta, uago della uerdura si prende diletto di dare una uolta per torti, & herbosi sentieri.

Si come molti sono quegli abusi, i quali per regole di honore sono stati introdutti, & in gran parte si usano fra cauallieri in diffinir con le arme le differenze loro, cosi non poche sono quelle openioni, che nel trattar delle paci per cauallereſche sono riceuute, anchor che in loro fondamento non ui sia di alcuna ragione. Et cio non altronde procede, se non percioche queste cose lungo tempo senza alcun consiglio, & senza la superiorità di alcuna grande auttorita col giudicio del uulgo, il cui parere le piu delle uolte è ingăneuole, sono state gouernate. Et anchor che & quegli abusi, & queste openioni sieno in fresca osseruatione, non percio istimero io mai che da persone intendenti à quelle si debbia andare appresso: saluo se non uogliamo anchor dire, che accorgendosi chi che sia in un uiaggio, che persone, le quali auanti di lui siano passate, habbiano la strada smarrita, & conoscendo egli la buona, debbia dietro à quegli altri andar in dispersione: Io si come sẽpre dirci che coloro si douerebbono piu tosto richiamare, che se

guitare, cosi nelle cose dell'honore istimo essere molto lo deuole con lume della ragione dimostrare a'caualieri la uera uia, che le altrui fallaci pedate seguitando star si insieme con glialtri inuolto in una perpetua notte di errore. Per questa uia ho io adunque in queste materie meco proposto di uoler caminare. Et anchor che piu uolte in questo proceder mio mi siano uenute trouate alcune strade perauentura non cosi battute da ogniuno; pur mi sembra di hauer sempre scorto, che quanto piu da eccellenti intelletti sono state esaminate, tanto maggiormente sono elle state approuate. Poi tanto piu uolentieri mi parto io dalla compagnia del uulgo, quanto io truouo, che quello, che la ragion mi ditta esser piu honoreuole, la conscienza mi mostra esser piu da Christiano. Or percioche la uolgare opinione è da ogniuno intesa, ma della ragione forse ogniun non è capace; o se pure altri la intende, uuole anzi errar co' molti, che tener co' pochi il diritto sentiero, per tanto ho io detto alcuna uolta Signore Illustrissimo, che in trattando le paci alle parti non si debbono dir tutte quelle cose, che nelle loro differenze si ueggono: anzi che ben fatto è talhora lo ingannargli. Che se io uorrò consigliare altrui à douer fare contra quello, che comunalmente si tiene, con tutto che io gli mostri, che la ragione il porti, egli percio non uorra cosi di leggieri acconsentire, come se io faro buone le sue ragioni, & fortifichero quelle in modo, che io gli dia à uedere, che per la commune openione egli sia in su. lo honore: che questo se bene è un modo di ingannare, è lodeuole, & salutifero inganno; non altramente che si

sia

sia quello del dare le medicine a' fanciulli ungẽdo la boc= ca del uaso con alcuna cosa dolce. Ne so qual miglior comparatione di questa à questo proposito si possa addu cere in mezzo; che molti quãtunque graui di anni in far distintione del bene, del male, dell'honesto dal dishone= sto, & del giusto dallo ingiusto, sono cosi poco giudicio= si, che ueramẽte dir si possono fanciulli. Si come adũque in dar la salutifera medicina à coloro, pur che ella si dia loro, non si ha da fare differenze del modo, cosi per ri ducere questi altri alla sanita non dee l'huomo rimaner si da far loro ogni piaceuole inganno, che questo è un trasuiargli dal loro cattiuo camino, & riducergli à buo no albergo. Nelle materie caualleresche io non so ueder cosa ueruna di piu fatica, che il trattar delle paci; & si come in difendere una parte in Duello perauuentura mi assicurerei di douerlo far senza lasciarla perdere punto delle sue ragioni, cosi in trattar cõcordia io confesso libe ramente, che io non ho quella bilancia, la quale in tale opera uien richiesta: cioè di fare, che la openione dell'ho nore dell'uno, & dell'altro ui rimanga eguale. Ma se bene io mi sento tale, douerò io percio rimanermi da trattar delle paci? Non ueramente, che prima questa è santa, & honoreuole fatica: poscia honesta cosa è, che quale ha altrui offeso, debbia dar conueneuole sodisfat= tione: & diritta cosa è, che à colui, ilquale è stato ingiu= riato, si habbia piu rispetto, che al facitor della ingiu= ria, accioche In giusta parte la sentenza cada. Et quan= do io fo quel, che la ragion mi mostra douersi fare, io so no sicuro di far piu il douer mio, che se io cercassi di pro ceder pur secõdo la openion del uulgo; ilche non so se in

cento anni io il mi sapessi fare; giudicando che honoreuole sia all'huomo non quello, che la plebe istima che sia ben fatto, ma quello che la maestra ragione ci prescriue. Anzi diro io piu, che molto piu ageuolmente si possono trattar le paci ad honor di amendue le parti con le leggi della ragione, che con la commune openione. Comunalmẽte si tiene che come alcuno ha detta, o fatta cosa, o buona, o rea che ella si sia; egli dee anzi con armata mano mantenerla, che reuocarla. Et cõ questa legge chi hauera fatto oltraggio non douera uoler dare alcuna sodisfattione, & per consequente non si potrà uenire à pace. Et la ragion ci insegna, che il caualiero dee far professione di difender la uerita, & la giustitia; & per tanto sentẽdosi hauer detto, o fatto cosa rea douera piu tosto riconoscersi, & rimanersene, che uoler nella mala openion continuare. Et cosi doue il uulgo istima cosa dishonoreuole il sodisfare altrui, la ragione ci dimostra il cõtrario. Et la doue io lodero per atto honoreuole che altri uoglia amẽdare il suo fallo, da altrui uerrà tenuta opera di uilta. Fra queste due uie adunque uolẽdosi camminare ci fa mestiero di esser bene accorti: & à uoler per uenire sicuramente al destinato fine, non si conuiene andare con la faccia scoperta, ma mascherato, ricoprẽdo la ragione sotto la maschera della openion uulgare, & con ragioni di fuori apparẽti persuadere altrui à quello, che ueramẽte si richiede. Et questo che dico, ho da applicare io alla differenza del Tuffo, & del Gargano. Nella quale se si uolesse dire; La quistiõ uostra è per cagiõ di giuoco; & si come delle cotali differenze il tribunale ciuile non se ne impaccia, cosi nõ se ne de uenire alla diffi-

nitione per uia di arme; & per tanto potete liberamente uenire alla pace. chi cosi dicesse loro, & delle altre cose, che in tal materia si potrebbono dire, ancor che loro si dicesse il uero, essi per auuentura ne farebbono le risa. Bisogna adunque metterſi la maschera, & all'uno, & all'altro separatamẽte mostrare, che lo honore è dalla parte sua: Et che egli puo uenire alla pace. Che allo Tuffo si hauera da dire quanto alla remissione fatta; che essendo una uolta stato dichiarato in suo fauore, egli non era obligato à stare alla seconda sentenza: Et oltre à cio, che hauendolo il Gargano domandato fuori, & da poi obligatosi ad uscire ad ogni sua richiesta, non poteua con nuoue mentite alterare la querela; senza che quella mentita non è di ualore per le molte ragioni che gia, trattando il caso, habbiamo toccate: Poi, che tenendogli egli i danari, mentita non ha luogo di carico; & appresso si douera aggiungere, che hauendo egli richiesto il Gargano, & quegli non si essendo in tempo risoluto, egli non ha altra obligatione; & per tanto con honor suo alla pace puo acconsentire. Al Gargano poi si potra dire, che dapoi che il giudice meglio informato fece la dichiaratione per lui, si uede chiaramente la ragione essere dalla parte sua: & che hauendo domandato fuori il Tuffo, & non essendo egli uscito, esso honorato ne rimase: Poi che se bene colui tiene il danaio, egli ha anchora il peso della mentita; la quale hauendo egli data al Tuffo, il Tuffo non piu sopra la chiamata, ma sopra la mentita doueua richiederlo: ilche fatto non hauendo, esso non è obligato à prendere altra resolutione; & puo honoratamente uenire alla

pace. & cosi à ciascuno facendo conoscer le ragioni sue, & quelle dell'aduersario nascondendo, si puo con lodeuole inganno uenire allo effetto della mascherata, la quale io ho di sopra proposta. Et questa per parer mio si dee senza risparmio usare in cosi fatte differenze, doue non è atroce ingiuria, ne cosa, à cui inquisition di uerità necessariamẽte si richiegga: chè in quelle si ha nõ da ugnere il uaso di mele; ma il fuoco, o il ferro è mestiero che ui si habbia ad operare.

RISPOTA TERZA.

AL SIGNOR GOVERNADOR DI COMO.

Ieri hebbi la lettera uostra de XXIX. del passato, & hauuta diligente consideratione sopra il caso mandatomi, ho da dire prima, che se di quelle persone, tra le quali la cosa è accaduta, uno facesse professione di arme, & altro no, si douerebbe hauere risguardo alla diuersita delle loro conditioni, hauẽdo sempre piu rispetto alla qualita di colui, di cui cosa propria fosse l'esercitio delle arme. Ma da poi che quello nõ è mestiero ne dell'uno ne dell'altro, si de hauere una simil consideratione, come se fossero amendue soldati. Che secondo che altri dice, che per non essere huomo da arme lo offeso non dee cercar cosi sottilmẽte la intera sodisfattione; cosi dir si puo che l'offenditore per non esse

re egli huomo di arme non dee assottigliarsi cotanto in dargliene. Che essendo in pari grado, quello che dir si puo dell'uno, si puo anche dir dell'altro. Appresso a me pare, che non in ultimo luogo sia da considerare il principio, & fondamento di tutta la querela. Che secondo che altri ha cognitione della giustitia, & della ingiustitia delle parti; & chi sia lo auttore della discordia, cosi si uiene a piu giustificata deliberatione del modo, ilquale si habbia a tenere in far dare la sodisfattione, dando fauore a colui, dalla cui parte si troua essere la ragione. Di questo punto non ne hauendo io particolare informatione, non posso cosi sicuramente risoluermi, come io uorrei: ma pur rispondendo sopra le parole proposte dico, che per sodisfattione di Alfonso a me parrebbe, che douerebbono esser piu gagliarde. Et o si dicessero con quelle molte risposte, o in un tratto solo, io non ne farei molta differenza, ma uorrei che in somma fossero tali.

Mi duole che la colera mi trasportasse i giorni passati a farui ingiuria. & quando io la haueßi fatta fuori di colera, hauerei fatto malamente. Et se noi ci fossimo trouati nell'essere che ci trouiamo al presente, non sarei stato huomo da farui offesa. Hora come di cosa mal fatta dolendomi, ui prego che ui piaccia riceuere questa mia confessione per sodisfattione, & perdonarmi. Et quando di questa non ui contentiate, mi offerisco di rimettermi al giudicio del S. Tale, per fare quanto egli mi ordinera. Queste parole uorrei almeno che si dicessero, lequali quantunque portino alquanto piu di sodisfattione allo offeso, non percio sono tali, che l'offenditore non le possa dire senza dishonore.

RISPOSTA QVARTA.

Ve ſono le conditioni a caualieri principalmente appartenenti, & queſte ſono la giuſtitia, & la magnanimita. Ne ualoroſo caualiero dirittamente ſi puo chiamar colui, nel quale una di queſte uirtu ſi ſenta măcare; che eſſendo ſtata la caualleria inſtituita a difeſa del douere, & della ragione, & eſſendo l'huomo animal di ragione, come ſi potra dire che non manchi al grado del caualiero colui, il quale contra la ragione, & contra il diritto prende le armi in mano? Et richiedendoſi molte uolte per difeſa della giuſtitia adoperar la forza, come ſi douera dire, che habbia fatto l'officio ſuo colui, il quale per uilta di animo di porre mano alla ſpada non ſara ſtato ardito? Arme di giuſtitia, & di fortezza è la ſpada; la onde è da dire, che chi quella ingiuſtamente, o uilmente adopera, contra l'honor caualleresco commette difetto. Con queſto fondamento è il parer mio che di tutte l'operationi de' caualieri ſi poſſa fare diritto giudicio. Et percioche in querele di ingiurie ſono ricercato a douer riſpondere, diro con breuita quello, che in altre mie ſcritture ho gia detto piu copioſamente, pur in conformita della ſentenza, la quale di ſopra ho propoſta. Dico adunque che è da conſiderare quale ſia colui, il quale habbia ingiuſtamente, o uilmẽte adoperato: che potro io in alcun modo haucre hauuto ragione, & eſſermi dimoſtrato uile: & potro da altro canto hauere hauuto il torto, & hauer dato ſegno di generoſo cuore, et potro anchora ha

uere uſato tale atto, che per ingiuſto, & per uile meritero di eſſer condannato. Et come altri in uno di queſti mancamenti è caduto, il uoler difender l'error ſuo per coſa ben fatta dee eſſere eſtimata opera di iniquo, et di mal caualiero, & di colui, ilquale non ſi ricordi la iſtitutione della caualleria eſſere ſtata fatta per difeſa della giuſtitia, dapoi che egli contra la giuſtitia intende di prender l'arme. Anzi ſi come l'huomo per uilta nõ dee rimanerſi da difender le coſe giuſte, coſi per uoler moſtrarſi coraggioſo non dee combatter contra le giuſte; che quello, che altrui forſe potrebbe parer magnanimita, è temerita manifeſta; concioſia coſa che la magnanimita contra la giuſtitia non opera, non eſſendo le uirtu una ad altra contrarie, ma piu toſto inſieme congiunte, & catenate, anzi pur una coſa iſteſſa. Come adunque altri hauera alcuna coſa o uilmente, o ingiuſtamente adoperata, egli douera uolere anzi cõfeſſando il fallo ſuo rimaner giuſto, che in quello continuando diuenire ingiuſto. Et la giuſtitia uuole che ſe io hauero alcuna coſa uilmente adoperata, io non debbia cercar da altrui ſodisfattione del mio mancamento. Ma ſe altri a torto, o con mal modo mi hauera offeſa di queſto mi douera ben egli dar la conueniente ſodisfattione. Or percioche nelle querele delle ingiurie due ſono le coſe, che poſſono uenir in conſideratione, & queſte ſono il carico, et l'offeſa, anche di queſto diremo alcune poche parole, hauendone copioſamente ragionato altroue. Ogniuno ſa che ſia offeſa; che ſia carico non forſe è coſi inteſo da ciaſcuno, & io il diro in due parole. Carico in ingiuria di fatti è obligation di prouar, che altri altrui offendendo ha malamente adoperato; Et colui, a cui è fatta

l'offesa, de prender l'arme per mostrare che esso nō ha mancamento commesso, anzi che l'aduersario suo ha fatto atto cattiuo. Et ogni uolta che cosa manifesta è, che egli non ha adoperata cosa degna di biasimo, & che l'altro nō è caualleresamente proceduto, carico alcuno, cioè obligation di pruoua non gli rimane. Che il uoler uenire alle arme per cosa chiara sarebbe uoler prouar la cosa prouata. Il che in alcun modo non dee esser comportato che si habbia a fare. Adunque, doue sopra altrui non cade sospitione che egli habbia commesso mancamento, ne atto uile, carico alcuno non gli rimane: Et carico non gli rimanendo, non gli rimane obligatione di risentirsi per cagione di honore. ma solamente gli rimane la semplice offesa: Della quale io soglio dire, che se Domenedio per tante offese, che noi uilissimi uermini tutto di gli facciamo, si contenta, che noi pētendoci gliene domandiamo perdono, non ueggo perche noi tra noi domandandoci altro perdono, di questo atto di humilta non debbiamo rimaner sodisfatti. Questo mi occorre di dir sommariamente in materia di ingiurie di fatti in generale. Et al caso particolar uenendo de' due cugini, de' quali l'uno all'altro ha fatto affronto di bastone, dico che per rileuar di carico l'offeso, l'offenditore ha da dire in qual modo lo ha offeso, & appresso domādergliene perdono, aggiūgendoui di quelle parole, che per istilo di caualieri si soglion dire in somiglianti casi. Et percioche il caso è stato contato a me, che essendo tra loro passati alcuni motti alquanto acerbi, non hauendo alcun di loro fatto dimostratione di sentirne carico, essendo per adietro stati congiuntissimi di amore non meno che di sangue, l'uno di essi

uno altro giorno bẽ a cauallo fece all'altro la offesa che detta s'è, non si pẽsando colui che egli gli fosse nimico: Et che l'offeso nõ mancò di far dimostration di cuore. Direi io che l'offenditor douesse dire, Io confesso che nõ hauendoui io fatto segno, per loquale uoi da me guardar ui douesse, io ui feci la ingiuria che fatta ui ho: Et che quando come da nimico da me io foste guardato, sareste stato non meno per offender me, che io uoi: Et per tãto conoscendo ui caualier di honore, ui priego, che mi perdoniate. Et stãdo il caso secondo che io lo ho qui sopra formato, che induello conducerlo uolesse sarebbe per rileuar l'offeso da sospition di uilta, & per mostrar che l'offenditore nõ fosse caualleresca mente proceduto; Et le parole da noi proposte uengono a rileuare l'offeso da ogni obligation di pruoua; Perche le parole da noi proposte par che a bastanza facciano per questa pace. Che l'offenditor ne in questo, ne in altro caso non ha da ritirarsi da confessare il uero: Et dell'offeso il parer mio è, che egli debbia di tal sodisfattione contentarsi, essendo egli in tutto liberato da ogni opposition di mancamento, & essendogli della offesa chiesto perdono. Et quando anchora per piu intera sodisfattione dell'offeso si ricercasse che l'offenditore aggiungesse: Et ui priego che uoi di questa sodisfattione siate contento: Et quando questa non ui basti; mi offerisco di darui tutta quella, che da honorati caualieri sara giudicata conueniente. Queste parole si come all'offeso possono esser di conforto, cosi all'offenditore non debbono esser di noia, ilquale quando sopra quelle facesse difficulta ueruna, parrebbe che fuggisse la ragione ne sarebbe perciò necessario di ricercarne altro giudicio.

Et queſto è ſopra queſto caſo il mio parere, rimettendomi nondimeno ſempre a piu purgati giuditij.

Nell'altro caſo ueramente, doue l'un caualiero ha detto all'altro che è per caſtigar lui, & cento pari di lui: Et ſopra queſte parole l'altro ha data mentita; Et ſi uorrebbe che colui, ilquale data ha la mentita diceſſe non hauerla data: Et che l'altro poi gli deſſe ſodiſfattion di quelle parole, io riſpondo, che non darei mai parere, che altri ſenza macchia di honore poteſſe mentendo negar la ſua mentita: che ogni altra coſa a me par che far ſi debbia da caualieri, prima che parlar contra la uerita. Et quando io haueſſi data mentita altrui, uorrei piu toſto dir di hauerla data male, che negar di hauerla data. Ma pur per non paſſar queſto caſo ſenza alcun rimedio, diro quello che mi occorre; Il che ſe parrà approbabile, ſi potra o ſeguitare, o da queſto prendere una miglior forma. Il dator della mentita per uia di domanda potrebbe dire all'altro, Io hauerei caro di intender da uoi con qual animo mi diceſte i paſſati giorni le parole, ſopra le quali io ui riſpoſi con mentita: Et colui haurebbe a riſpondere, Io le diſſi traſportato dalla colera, & non per intentione che io haueſſi di farui carico. Et il primo douerebbe tornare a dire. Da poi che quelle parole furono da uoi dette in colera, io dichiaro che la intention mia non fu di darui mentita, ſe non incaſo che uoi dette le haueſte con animo deliberato di farmi carico. Et dico che la mentita mia non lega, & che ella è nulla, & di niun ualore: Et che quando haueſſi ſaputo che uoi non haueſte hauuto animo di incaricarmi, hauendomi data mentita, ui haurei mal mentito. Con que-

sto scambiamento di parole si potrebbe perauuẽtura per uenire alla pace, che si cerca senza che carico ne rimanesse ad alcuno. Et intorno a quelle non penero a far lungo discorso per non hauer piu tempo: & percioche il peso dell'une, & delle altre mi par che da intendenti caualieri ageuolmente possa esser compreso.

RISPOSTA QVINTA.

ESSER Gio. Battista Gazaro porge al Signor Marchese una supplicatione di accusa contra il Capitano Gio. Battista Cruciano. Se ne forma processo, & auanti che si uenga a sentenza, Il Gazaro uuol dir di hauer fatto male, & domandar perdono al Capitano Giouan Battista. Si domanda se egli con honor suo possa perdonargli, & far con lui la pace.

A questo rispondo, che essendo certa, et espressa l'accusa, si come nel processo è manifesto, per dire il Gazaro semplicemente di hauer fatto male, & domandar perdono, non percio il Capitano Gio. Battista puo con honor suo uenire alla pace, se prima contra di esso accusatore non ne nasce sentenza, o che esso per la confession sua non si condanni. Percioche altri puo ben dire di hauer fatto male, hauendo data alcuna cosa, anchor che ella sia uera: che ci sono de' rispetti, i quali fanno che anche la uerita dicendo si puo far male. Et altri nelle altrui forze trouandosi puo per timore domandar perdono. Perché ne segue che il dir di hauer fatto male, & il

domandar perdono non è fermo argomento, che uere non siano le cose, le quali sono state apposte altrui. Et per tanto a giustificatione dell'accusato è necessario che ui sia (come detto s'è) o la sentenza del giudice, o la libera, & espressa confessione dello accusatore. Et dico libera, che si conuiene che l'accusatore senza conditione, ne conuentione, che gli debbia esser perdonato, la habbia a fare. Et dico espressa, per richiedersi che mentione si faccia delle cose, le quali egli confessa. Che se il Capitano Gio. Battista teneſſe hora trattato col Gazaro, che douesse disdirsi, che egli gli perdonera, questo sarebbe quasi un dimostrare, che egli haueſſe paura che se ne ueniſſe alla cognitione del uero; & l'honore suo non so come ci potesse essere intero. Et se il Gazaro dicesse solamente, io ho detto il falso, & ui prego che mi perdonate; potendosi intendere quel falso di diuerse cose, & di cose da questo caso separate, il Capitano Gio. Battista non percio ne uerrebbe a rimaner giustificato. Si uuole adunque, che egli liberamente, & giuridicamente confessi falsi esser quelle accuse, che nel processo si leggono essere state apportate contra esso Capitano Gio. Battista; & uere quelle cose, che contra esso Gazaro sono state addutte. Et fatta questa confessione, & domandandone perdono, la openione mia è, che il Capitano Gio. Battista possa con honor suo perdonargli non meno, che se in uno steccato l'haueſſe cõdotto a disdirsi, & à chiederne perdono.

RISPOSTA SESTA.

VCIANO *uenuto à differenza con Hortenſio gli da una mentita, et mette mano dicendo che gliele uuole ſoſtenere. Hortenſio allhora non fa altro motto, ma dopo paſſati alcuni giorni, eſſendo Luciano con un altro gentilhuomo, uiene con alcuni altri in compagnia, & di dietro gli da una baſtonata, & ſe ne fugge. Sopra queſto caſo ſi cerca ſe ſi poſſa uenire alla pace: & come.*

Per hauer io in altro luogo copioſamente trattato di quello, che a queſto propoſito ſi puo accommodare, con breuita mi riſoluero in quel ch'io ſento in concluſione. Et dico, che l'officio dell'huomo da bene, del gentil huomo, & del caualiero è di guardarſi da commetter mancamento, & che uergogna non gli puo uenire ſe non da quelle coſe, che egli malamente adopera. Et dico che è in me il potermi guardare da fare alcuna opera uergognoſa: Mà non è gia in me il guardarmi che altri con ſoperchiaria, o in altro modo triſtamente non mi offenda.

Appreſſo dico, che eſſendo fatto altrui carico per cõto di honore, a uoler l'honor ſuo ſeruare, honoreuolmente ſi dee riſentire. Et chi con uno atto uergognoſo penſa di diſcaricarſi di carico, che honoratamente gli ſia ſtato fatto, di gran lunga ſi inganna: percioche egli con quello non ſolamente non ſi rileua dal carico, che gli è ſtato fatto, ma ſopra quello ſi aggiunge nuoua uergogna.

Con queſti fondamenti uengo io ad inferire, che Luciano nella differenza propoſta non ſi uede, che in alcuna parte habbia fatto coſa, onde dishonor gliene poſſa uenire. Che prima (ſecondo la ſcrittura a me produtta) ragioneuolmente ſi moſſe à dar quella mentita; & appreſſo potendoſene ſtar di tanto con ſuo honor ſodisfatto, miſe mano alla ſpada per uolere incontanente, & ſenza cercare altro uantaggio difender la ſua parola. Di che ſi dee dire che egli non ſolamente non ha commeſſo coſa, che meriti biaſimo, ma che ha adoperato anchor più di quello, che gentilhuomo ſia tenuto di operare per cagion d'honore.

Dapoi hauẽdo egli quella baſtonata riceuuta nel modo detto di ſopra, quella à lui non puo far uergogna, per non hauer egli uergognoſamente adoperato. Che la uergogna è di colui, che fa la opera uergognoſa, & nõ di quell'altro, uerſo ilquale ella è fatta; potendo il facitor della ingiuria, & douendo tanto guardarſi da farla, quanto in arbitrio dell'altro non è il poterſene guardare. Et ad un Prencipe, non che ad un priuato gentilhuomo, è in podeſta di ogniuno di fare una coſi fatta offeſa.

A queſte coſe aggiungo, che hauendo Luciano data Ad Hortenſio quella mentita coſi leggitima, & hauendogli offerto commodita da poterſene honoratamente riſentire: & hauendo appreſſo Hortenſio di dietro data à lui quella baſtonata, & poi fuggitoſene, non ſi puo dir che egli di quella mentita ſi ſia diſcaricato. Che con uno atto malamente fatto ſi uendica bene un'atto fatto malamente, & con una ſoperchiaria ſi uendica una ſo-

perchiaria: ma ad un carico fatto honoreuolmente, & ad egual partito, una opera honoreuole, & di partito eguale ui uuole à douerlo rileuare.

Da queste cose tutte io mi risoluo, che per quello che è passato fra i due gentilhuomini di sopra nominati, à Luciano non ne rimane ne carico, ne obligatione di honore. Non dico gia che egli ingiuriato non sia, ma dico che per cagione di honore egli non è tenuto ad alcuno risentimento. Et si come la ingiuria è quella offesa, che si fa senza ragione; cosi il carico è quella obligatione, che si mette altrui adosso. Che tra la ingiuria, & il carico questa differenza ui è, che l'una porta offesa, & l'altro porta uergogna. Et ogni Caualiere di honore, uorrà prima rimanere offeso, che incaricato. Et la ingiuria senza biasimo & con laude si puo perdonare, là doue del carico per legge di caualleria altri senza esser ne scaricato non puo uenire à pace, ne à composition. Et nel trar di concordia sopra le ingiurie quantunque graui, basta confessar la qualita di quelle, & domandar ne perdono. Et percioche openione di alcuni è, che di ingiuria di fatti non si possa dar sodisfattione di parole, coloro per openione mia molto s'ingannano. Che se bene par che habbiano piu peso i fatti che le parole, nondimeno altri piu si dee uergognare di hauer malamẽte operato, che di essere malamente stato offeso.

Poi humiliandosi l'offenditore & confessando il suo mãcamento, questa humilta, & confessione cancella, & le ua uia tutta quella macchia, che ne gli animi altrui potesse cadere openione, che all'offeso rimanesse per cotale offesa.

Io so che ne'trattamenti di pace per conto di ingiurie di fatti si suol domandare che l'ingiuriante si rimetta liberamente nelle mani dello ingiuriato, laqual remissione ogni uolta che sia libera in maniera che non ui sia sospitione, che fra le parti non sia promesso di non ne fare altra uendetta, ella è cosi compiuta sodisfattione, che nõ ui è ingiuria cosi horribile, che cõ questa non si possa sodisfare. Ma come à tal remissione si possa uenire, io non so di leggieri imaginarlo. Ben'è il parer mio, che anche senza questa remissione la pace si possa fare, che dicendo Hortensio di hauer data quella bastonata à Luciano di dietro, & non se ne auedendo esso, & con soperchia ria, & che pertanto glie ne domãda perdono; per parer mio egli si puo uenire alla pace. Concioſia cosa che confessando esso il mancamento suo, rileua Luciano di ogni sospittione di mancamento: & domandogli perdono, con tale humilta uiene à compensar la offesa.

Ma percioche fatta la sodisfattione della ingiuria non percio è rileuato il carico di Hortensio, anche à quello si dee hauer risguardo, accioche nuoua querela non ne habbia à resultare. Et percio stanti le cose nel modo, che à me sono state produtte, Hortensio douera pagare lo intero debito, confessando di hauere hauuto il torto; che in cotal guisa si discarichera, dimostrando di uolere anzi dimostrar l'error suo, che perseuerare in ingiusta querela. Et Luciano potra dire che gli rincresce di hauere hauuto occasione d'hauergli data quella mentita, & che lo riconosce per gentilhuomo da bene. Ne sopra questa parola si ha da far punto di difficulta. che non uiuendo alcuno senza difetto, quelli sono da be-

ne, che

ne, che de gli errori loro auueduti, ne fanno la ammenda.

Et tanto mi occorre di dire sopra questo caso, concludendo tale esser la openione mia, & rimettendomene al giudicio di qualunque altra persona è piu esperta, & piu intendente.

RISPOSTA SETTIMA.

Ancilotto sta appoggiato ad una finestra di una bottega cõ le spalle uolte uerso la strada: Tristano uiene di dietro, et cõ la spada lo ferisce in su la testa. Sopra questo caso si cerca di far la pace, & si domãda del modo.

A questo, rispondo, che l'honore del gentilhuomo è in lui stesso, & non in altrui. Et cio dico io per significare, che ogni gentilhuomo uiene ad esser tanto honorato, & tanto suergognato, quanto egli fa opere honoreuoli, o uergognose. Et se io fo un'atto uituperoso contra di alcuno, il uituperio è mio, & nõ di colui, a cui egli è fatto: Percioche io mi posso ben guardare da farlo, et nõ guardandomene opero uergognosamente. ma egli perauuẽtura nõ si puo guardare, che io nõ gli usi quello atto brutto, & per tãto a lui non dee essere uergogna, che gli in teruẽga cosa, dalla quale nõ si possa guardare. Io sotto la fede, o con tradimẽto fo altrui una ingiuria. Qui uorrei io sapere da ciascuno, quale egli uolesse anzi essere: il mancator di fede, & il traditore, o uero lo ingiuriato. Certo sono io, che ogni persona honorata uorrà prima

riceuere la ingiuria, che esser uituperato di nomi di cotal biasimo. La uergogna adũque è di colui, il quale fa la mala opera, & a lui ne rimane la infamia: & all'altro la semplice offesa. Dico semplice, percioche non ui è carico, ne obligatione di risentirsi, chiamando colui alle arme. Che questi risentimẽti si hãno da fare nelle cose dubbiose, et che hãno bisogno di proua. Et come chiara cosa è che l'atto sia stato mal fatto, per quello nõ si ha da cõbattere, che cio sarebbe ũ uoler prouare la cosa prouata.

Stãti le cose dette di sopra, dico che dubbio non è, che brutto non sia stato l'atto di Tristano, & che quello fu tale, che non so come dir si possa che Lancilotto se ne potesse guardare. Et per tanto di lui non si puo dire, che egli habbia cosa alcuna uilmente, ne uergognosamente adoperata. percioche a lui ne rimane la semplice offesa, & la uergogna è di Tristano: in maniera che per rispetto di honore, migliore è la conditione di Lancilotto, non rimanendo a lui alcun biasimo, ne carico. Et ritrouandosi egli in tale essere, a me pare che leggiermente possa fare honorata pace con honesta sodisfattione. Et honesta sodisfattione chiamo quella, per la quale altri nõ cerchi di aggrauare l'altra parte di cosa, che piu possa far uergogna a quella, che honore a se. Anzi mi pare che atto honoreuole sia ne' casi cosi fatti contentarsi che altri rimanga piu che sia possibile honorato, per far pace, & amicitia con honorata persona, & non con infame.

Viene adunque proposto, che Tristano debbia dire, che egli ha fatto male & tristamente. la qual cosa a me non sembra che sia necessaria, bastando a Lancilotto esser egli giustificato senza l'altrui dishonore. Et la giu-

ſtificatione ſua è, che ſi intenda il modo, nel quale egli è ſtato offeſo; che quello inteſo, come diſopra habbiamo detto, egli è libero di ogni uergogna. Vorrei io adunque che Triſtano diceſſe non di hauer fatto triſtamente, ma che ſtando Lancilotto come detto s'è, egli il feri ſu la teſta. Et confeſſando il modo, col quale egli lo offeſe, ognuno conoſce ſenza altro ſe l'atto fu bello, e brutto. Et Lancilotto non hauẽdo commeſſo atto alcuno uergognoſo, & hauendo queſta confeſſione per la bocca dello offenditore, egli ſenza alcuno carico ne rimane: & quel lo accreſcere di hauer fatto triſtamente non accreſce giuſtificatione a Lancilotto, ma carica bene di uergogna Triſtano. A queſta dichiaratione del modo che detto ho, ui ſi puo dire appreſſo, che gli rincreſce infino all'anima, & che ne è pentito, & che ſe foſſe a farlo non lo farebbe, & che ſe lo haueſſe incontrato a faccia faccia non ſaria ſtato per offenderlo, ſe non come eſſo lui; & delle altre parole coſi fatte. Et tanto puo baſtare allo honor di Lancilotto. Ma quanto alla ſodisfattione della offeſa, io direi che doueſſe eſſere aſſai, che Triſtano ſolamente gliene domandaſſe perdono. che queſto è uno atto di humilta tale, che è baſtante a placare la ira di Dio contra di noi per mille offeſe che gli facciamo ogni giorno. Et tolti i piu ualoroſi caualieri ſono ſempre ſtati al perdonar pronti. Et le piu generoſe fiere chi a loro ſi humilia non gli fanno alcuno oltraggio. Si che uedendoſi queſta prontezza di perdonare in Dio, & ne gli animali rationali, & ne' bruti, è da dire che per ogni legge di natura debbiamo riceuer per ſodisfattione, che altri ci domandi perdono.

Di Triſtano ueramente dico, che l'eſercitio delle arme è tanto honoreuole, quanto egli è honoreuolmente eſercitato, & uirtuoſamente lo eſercita, chi per difeſa del diritto della giuſtitia, della uerita, et della equita adopera la ſpada. Et perciochè la terrena noſtra natura è pure inchinata al male, et al far de gli errori; come ci ſentiamo hauerne fatto alcuno, piu honoreuole atto nõ poſſiamo fare, che pentirſene, ritirarſene, & ammendarſene, & condannar noi medeſimi di hauere errato. et chi coſi fa, fa opera di animo ſincero, & innocente moſtrando che la intention ſua per innanzi è di douerſene guardare. Et chi uuole oſtinato mantenere, che tutto quello, che egli ha detto, & fatto, è ben detto, & ben fatto, ſi moſtra di eſſere di natura incorrigibile, & fa officio di mal caualiero, contra la giuſtitia adoperando la ſpada, la quale è arme di giuſtitia. Et per tanto Triſtano non dee punto ritirarſi da riconoſcere il ſuo errore, et farne la ammenda conueniente; eſſendo ſicuro, che quãto egli dara piu piena ſodisfattione allo offeſo, tanto l'honor ſuo ſara maggiore. Che il confeſſare la qualità dello errore, & dannarlo per errore, & come di errore domandarne perdono, laua & leua tutta la macchia di quello.

Tanto occorre a me di dire intorno a cio del mio pare; il che ho fatto piu breuemente, per hauere altre uolte, et in altri luoghi piu a pieno diſcorſo in ſimili materie. Il tutto rimettendo ad ogni meglio riſoluto giudicio.

RISPOSTA OTTAVA.

Pacciaca da Terani si appresenta in campagna dauanti al Signor Nicolo Secco Luogotenente dello Illustrissimo Signor Fabritio Colonna, & dice; Posso io dir due parole con licenza di V. S. Al quale egli risponde: Ditene quattro, chi ui tiene? ma parlate honesto. Et replicando colui, posso io dir con licenza; il Luogotenente torna a dire, Dite: ma auuertite al parlare: Et soggionge, Io non ho spada, & se ne fece dare una; poi disse. Hor dite, & auuertite a casi uostri. Allhora Pacciaca incominciò. Qui è un gentilhuomo che ha hauuto a dire, che io ho hauuto da far con un ragazzo; & cio disse con parole dishoneste. Gli rispose il Luogotenente: chi ue lo ha detto? Disse Pacciaca; me lo ha detto costui, mostrando un Messer Camillo Piscianfanti. Et Messer Camillo hauendo confessato di hauergliele detto, domandato dal Luogotenente chi l'hauesse detto a lui, rispose che l'haueua udito da Nicolo da Reggio. Vn capitano Bartolomeo Spiriti Zio di Nicolo disse a Messer Camillo. Non hauete fatto da buon gentilhuomo a riportare, & metter queste zizanie. Et Messer Camillo gli rispose; Tu menti per la gola, & mise mano alla spada. Et il Luogotenẽte subito anchor egli pose mano a quella, che si hauea fatta dare. Et uoltandosi Messer Camillo uerso un Prato (che erano in cãpagna) correndogli il Luogotenente dietro gli diede una coltellata nel collo, o nella spalla. Et nel medesimo punto che fu data la mentita, anche il Cap. Bartolomeo pose

mano alla sua spada, & fu appresso a Messer Camillo, et gli diede una altra ferita. Et corrēdo Messer Camillo, et dicendo, Ah Signor Nicolo, ah Signor Nicolo io ui sono seruidore, quegli rispose. Io ui sono stato buono amico. Et Nicolo Reggio correndo anche egli appresso a Messer Camillo, gli diceua, Tu mēti per la gola che io ti habbia detto, che Pacciaca l'habbia fatto; fermati, uoltati, che io mi uoglio amazzar con te. Et Messer Camillo si fermò impugnando la spada. Et correndo contra di lui anchora il Capitano Bartolomeo, Il Luogotenente sgridandogli & minacciando, gli fece star quieti. Et si cacciò Pacciaca dauanti: poi hauendo ordinato che fosse incarcerato non si trouò. Et Messer Camillo fu posto in prigione. il quale promettendo di douer andare a trouare il Signor Fabritio fu licentiato. Et uscito dello stato del Signor Fabritio cominciò a cartelleggiar contra il Secco richiedendolo a battaglia.

A tutte queste querele si uorrebbe metter fine: & per cominciar da quella di M. Camillo col Luogotenēte, si domanda quale sia intorno a cio la ragione dell'una parte, & dell'altra; & come tra loro si possa uenire alla pace.

Sopra il proposto caso, & alla domanda di sopra fatta douendo io rispondere, procedero di questa maniera: Che primieramente dimostrero Camillo non hauere querela col Secco Luogotenente, alla quale abbattimento si conuenga. Appresso esaminero se il proceder del Secco è stato legittimo o no; & ultimamente diro quali siano que' modi, iquali per parer mio tener si possano per risolutione di ogni difficulta. Et il primo capo prendendo dico che.

In tutti coloro, iquali ſoſtengono carico di maeſtrato, o di alcuna ſuperiorita, & maggioranza, che da altrui ſia ſtata loro commeſſa, due conditioni di perſone uengono in conſideratione: Et la una è la propria loro; & l'altra quella dello officio. le quali ſono tra ſe molto diuerſe, & differenti. Che ſe io ſaro da alcuno Prencipe poſto a gouerno di citta, o di ſtato, mi trouero non ſolamente precedere, ma eſſer ſuperiore a molti, i quali a me, come al Mutio, precederebbono di molti gradi. Et nondimeno ſe bene prendo la perſona del maeſtrato, non percio mi ſpoglio di quella di me priuato, ſe non come farei, ſe io foſſi maſcherato; che ſotto la forma di un Re, ò d'un uillano, o di una femina ci ſarei pur io ne Re, ne uillano, ne femina. Or ſi come nello officio eſſendo, io ſoſtengo due perſone, coſi ſo anchora due maniere di operationi: percioche quelle, lequali al gouerno ſi appartengono, le opero come gouernadore, & come publica perſona; Et le biſogne mie priuate le opero come il Mutio, & come perſona priuata. Et ſecondo che gran differenza è dalla publica amminiſtratione alla priuata operatione, è medeſimamente diuerſo il modo del render ragione di quella, & di queſta. Che di quella mi baſtera aſſai il giuſtificarmi col Prencipe: & di queſta ſaro debitore di ſodisfare anche a coloro, co' quali hauero fatto alcun contratto, patto, o conuentione, che dir la uogliamo. Il che ſi come è uero nel reggimẽto ciuile, coſi nelle oſſeruanze de' caualieri ha da eſſere approuato; douendo lo ſtilo di caualleria eſſere ſecondo le leggi, et conformi alla ragion ciuile, & naturale. Et io ſopra queſta regola fondandone uno eſempio dico; che qual hora auueniſſe in una

compagnia di soldati, che alcun commettesse delitto militare; & che il Capitano con fatti, o con parole graui lo castigasse; anchor che a colui paresse che il castigamento fosse stato maggior del peccato, non percio gli sarebbe lecito di richiedere il suo Capitano a Duello, hauendo egli fatto quello atto come superiore, & per conseruatione della militar disciplina; ma douerebbe colui, offeso tenendosi, richiamarsene al superiore, & a lui domandarne giusticia. Ne percio sarebbe da dire, che il soldato fosse dishonorato; saluo se'l delitto non fosse tale, ch'egli per quello ne uenisse a rimanere infame. Se ueramente un Capitano messosi giuocar con alcuno de' suoi soldati, per cagione di giuoco lo offendesse di fatti o di parole, essendo questa operatione fuor dello officio del Capitanato, ogni ragion uorrebbe che o il Capitano al soldato desse la debita sodisfattione, o che da lui richiesto per uia di arme gli hauesse a rispondere in quella forma, che per legge di Duello gli fosse prescritto. Che qui non sarebbe da far comparatione da Capitano a soldato; ma da giocatore a giocatore. Et facendo le carte & i dadi pari le ragioni di questo & di quello, non è da dire, se non che anche pari debbiano essere tra loro le attioni delle ingiurie. Et tanto sia detto in generale per le cose, che tutto di ci auuengono, o ci possono auuenire.

Hora al proposto caso discendendo dico; chiara cosa essere, che le cose in quello narrate passarono dauanti al Secco, & con lui, come con Luogotenente del Signor Fabritio Colonna; et come con superiore di coloro, tra quali si contendeua. Ne in quelle cose si uede che il Secco ne hauesse alcuno interesse particolare: anzi era pur quella

cognitione dello officio, che egli teneua; & propria del Luogotenente, & non del Secco. Ilquale anche haueua protestato che si parlasse honestamente: & haueua tolta la spada in mano per castigar chi altramente fatto hauesse: delle quali cose niuna si apparteneua a lui come a persona priuata. Et pertanto hauendo come Luogotenente castigato colui, che in presenza sua haueua usata quella liberta di lingua; & messo mani all'arme, quello atto suo non uiene in nome di carico, ma di punitione: della quale se egli si tiene in alcun modo aggrauato, al Prencipe suo ha da riportarne la querela, & da domandargliene giustitia.

A questo intendo che da Camillo si risponde, che egli era gentilhuomo del Signor Fabritio, & non soggetto al Secco: Et che percio le ragioni, che della sua maggioranza si dicono, non hanno luogo contra di lui; la qual risposta non so quanto sia da approuar per buona. Che io non credo che la intentione di alcun Prencipe sia, che i gentilhuomini suoi possano andare per lo stato suo, & uiuere licentiosamente, & non rendere honore a suoi gouernadori, & officiali senza paura di essere da loro castigati. Che quando cio si permettesse, ogniuno che fosse gentilhuomo di un Prencipe, potrebbe nello stato di quello farsi lecito il libito. Ma molta differenza è dal gentilhuomo al Luogotenente. che quegli è persona priuata; & questi publica. Et colui sostiene persona di gentilhuomo; & costui di Prencipe. Et per tanto mi risoluo io pur a dire che questa è querela da portare al Prencipe, & non da richiederne il Luogotenente.

Ma percioche dapoi sono passati cartelli, per li qua-

li Camillo ha richiesto il Secco a battaglia (lasciando hora da parte il disputare di cui debbia essere la prima querela con Camillo; hauendone egli in questo caso piu di una) Dico anchora che questo non pregiudica a quello, che io di sopra ho detto, per esser la querela fondata sopra il caso, del quale la cognitione dirittamente al Prencipe si appartiene. Ne è lecito altrui hauendo un giudice ordinario, & leggittimo, uoler tirare una causa per uia straordinaria, & dannata dalle leggi: essendo massimamente il Duello dato in difetto di giudice, & di pruoue, delle quali cose niuna ne manca nel caso nostro.

Al Prencipe adunque si conuiene di giudicare intorno a questa differenza. Sopra laquale ogni uolta che egli uoglia hauer diligente esamination, a me pare che habbia da conoscere che quello atto del suo Luogotenente, in castigar colui fu piu da Capitano di guerra, che da giudice ciuile. Che fra gli eserciti, doue non sono i tribunali ordinarij, è lecito al Capitano per osseruanza della militar disciplina castigar con mano i suoi soldati. Ma tra le congregationi delle cittadinanze, & de' populi, oue i tribunali de' giudici secondo le leggi hanno da esser gouernati, & doue sono ordinate le prigioni, i ceppi, le funi, i sergẽti, et gli altri ministri di giustitia per uenire i nocenti leggittimamente et con maturo giudicio si ha da procedere. Là onde non ueggo, come difender si possa, che egli in questa parte non habbia trapassati i termini dell'officio suo, & che egli dal Prencipe non meriti correttione.

A questo si aggiunge da parte di Camillo, che hauendo il Capitan Bartolomeo detto a Camillo, che non haueua fatto officio da buon gentilhuomo, non si sa con qua

ragione egli si douesse anzi muouere cõtra Camillo, che rispose alle ingiuriose parole, che contra il Cap. Bartolomeo, il quale presente esso Luogotenente si uolle far giu dice con offesa di esso Camillo. Che si come esso Capitano saluo l'honor suo poteua starsene senza parlare, così Camillo saluo l'honor suo non poteua starsene senza rispõdere. Et da che il Cap. Bartolomeo facendo ingiuria a Camillo non fu punito, meno douea esser punito Camillo che la ributtaua, & che non era primo ad offendere: anzi che offeso si difendeua. Il che par che sia con ragion detto. Che quantunque questo nome di mẽtita paia altrui cosa così graue, non è ella percio per sua natura parola ingiuriosa, anzi è ripulsa di ingiurie. Et per tanto è piu iscusabile colui, che con mentite risponde a chi gli dice ingiuria, di colui che gli dice la ingiuria, quanto è degno di maggior fauore chi si difende, che quale cerca di offendere altrui. Di che par quasi che si possa dire, che il Luogotenente sia anchora caduto in un'altro errore, che hauendo grauemente punito Camillo, non ha castigato colui, il quale non meritaua minore castigamento di lui. Ma qui si puo rispondere che Camillo non solamente rispose con la mentita, ma mise anchora mano alla spada. il che fu forse anche quello, che indusse il Luogotenente a metter mano alla sua piu che la mentita.

Bene è uero che hauendo esso gia castigato Camillo, nõ doueua cõportare che il Capitano Bartolomeo nel cospetto suo lo assaltasse, ne ferisse. Che doueua ben bastare la punitione che egli data gli haueua, senza che colui di sua mano se ne hauesse a pigliare altra sodisfattione. Oltra di questo se per hauer Camillo data mentita, &

messo mano alla spada fu dal Luogotenente ferito, non si uede perche a Nicolo Reggio debbia essere stato lecito di dar mentite a Camillo, & di prouocarlo alle arme nel la presenza di esso Luogotenente. nè perche il Capitano Bartolomeo, & Nicolo non douessero essere anche essi incarcerati, dapoi che pur Camillo si incarceraua.

In tante maniere adunque par che si possa dire che il Luogotenente habbia dato occasione a Camillo di querela. il che si come non si nega, così si dice che al Signor Fabritio si appartiene tutta questa cognitione. Et se il Luogotenente suo ha errato, a lui si richiede di farne contra di lui giusta dimostratione. Quale ueramente ella habbia da essere, non ho io da farne giudicio. Ben diro che due uie per mio parere tener ui si possono. & l'una è ciuile, & l'altra caualleresca. Et la ciuile è, che con consulto di giureconsulti contra il Luogotenente si proceda per quella uia, che si trouera conuenirsi per leggi, o per statuti. La caualleresca, che esso dia a Camillo quella sodisfattione, che per consulto di caualieri sara determinato, che in tal caso si richiegga.

Non lascero gia di dire per tornare alla distintione delle due persone, della quale di sopra ho parlato, che essendo l'atto del Secco, del quale si tratta, stato fatto come da Luogotenente, la persona priuata di lui in questo caso non entra in consideratione, ma quella del Luogotenente. Et come Luogotenente ha da sodisfare a Camillo: se pur questa uia piacera di tenere al Prencipe. Et quantunque di sopra detto habbiamo, che essendo la offesa fatta dal Luogotenente; quella a Camillo non mette addosso carico di honore, et per conseguente paia che so-

disfattione non si richiegga, dico questo esser uero, quãto per cagione del risentimento di Camillo: Ma dando il Prencipe al Luogotenente suo questa punitione, tale atto ha da esser posto per esecutione di giustitia, al quale il Luogotenente che si troua hauer errato, non dee ricusare di douer soggiacere.

Et tanto sia detto per uia di parere sopra il caso di sopra proposto, rimettendomi ad ogni miglior giudicio, & principalmẽte di chi per ragione ne dee hauere tutta la cognitione.

IL FINE.

BIBLIOTECA NAZ. ... VITTORIO EMANUELE

A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
A A B B C C D D E E.

Tutti sono Quaderni.

IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL
GIOLITO DE FERRARI
E FRATELLI. M D LIIII.

372282

EMP
E
G G
F